

177.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Interpellanze:		Interrogazioni a risposta scritta:	
Tassone	2-00731 10479	Cancian	4-13912 10505
Servello	2-00732 10480	Russo Spena	4-13913 10505
Tassi	2-00733 10480	Russo Spena	4-13914 10505
Tassi	2-00734 10481	Paissan	4-13915 10506
		Rapagnà	4-13916 10506
Interrogazioni a risposta orale:		Dorigo	4-13917 10507
Vendola	3-00964 10483	Pecoraro Scanio	4-13918 10507
Tassi	3-00965 10483	Pecoraro Scanio	4-13919 10508
Tassi	3-00966 10484	Pecoraro Scanio	4-13920 10508
Tassi	3-00967 10484	Fronza Crepaz	4-13921 10509
Valensise	3-00968 10485	Tassi	4-13922 10510
Maceratini	3-00969 10485	Scalia	4-13923 10510
Valensise	3-00970 10485	Giuntella	4-13924 10511
		Pieroni	4-13925 10511
Interrogazioni a risposta in Commissione:		Marenco	4-13926 10512
Gasparri	5-01174 10487	Paissan	4-13927 10513
Sitra	5-01175 10487	Morgando	4-13928 10514
Poli Bortone	5-01176 10488	Buontempo	4-13929 10514
Nucara	5-01177 10488	Parlato	4-13930 10515
Matteja	5-01178 10490	Parlato	4-13931 10515
Tattarini	5-01179 10490	Parlato	4-13932 10516
Bonato	5-01180 10491	Parlato	4-13933 10516
Caveri	5-01181 10503	Parlato	4-13934 10517
Lettieri	5-01182 10503	Parlato	4-13935 10517
		Parlato	4-13936 10518

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1993

		PAG.			PAG.
Parlato	4-13937	10519	Meo Zilio	4-13987	10549
Parlato	4-13938	10519	Meo Zilio	4-13988	10549
Parlato	4-13939	10520	Russo Spena	4-13989	10550
Parlato	4-13940	10521	Piro	4-13990	10550
Parlato	4-13941	10521	Servello	4-13991	10550
Parlato	4-13942	10522	Caveri	4-13992	10551
Parlato	4-13943	10523	Caveri	4-13993	10551
Parlato	4-13944	10526	Caveri	4-13994	10552
Parlato	4-13945	10527	Fortunato	4-13995	10552
Parlato	4-13946	10528	Tassi	4-13996	10553
Parlato	4-13947	10528	Piro	4-13997	10554
Parlato	4-13948	10529	Formenti	4-13998	10554
Parlato	4-13949	10530	Galante	4-13999	10554
Parlato	4-13950	10532	Bottini	4-14000	10555
Parlato	4-13951	10532	Bottini	4-14001	10555
Parlato	4-13952	10533	Berni	4-14002	10556
Parlato	4-13953	10535	Bottini	4-14003	10556
Parlato	4-13954	10535	Mengoli	4-14004	10556
Parlato	4-13955	10536	Pratesi	4-14005	10557
Parlato	4-13956	10536	Perinei	4-14006	10557
Parlato	4-13957	10537	Pieronì	4-14007	10557
Parlato	4-13958	10537			
Ronzani	4-13959	10538	Ritiro di un documento di sindacato		
Melilla	4-13960	10539	ispettivo		10558
Melilla	4-13961	10539			
Melilla	4-13962	10539	Trasformazione di un documento del sin-		
Melilla	4-13963	10540	dacato ispettivo		10558
Melilla	4-13964	10540			
Melilla	4-13965	10540	ERRATA CORRIGE		10558
Dosi	4-13966	10540			
Colucci Gaetano	4-13967	10541	Interrogazioni per le quali è pervenuta		
Colucci Gaetano	4-13968	10541	risposta scritta alla Presidenza:		
Colucci Gaetano	4-13969	10541	Acciario	4-07671	III
Colucci Gaetano	4-13970	10541	Aimone Prina	4-04749	IV
Colucci Gaetano	4-13971	10541	Alberini	4-06729	VI
Matteoli	4-13972	10542	Aniasi	4-10747	IX
Pivetti	4-13973	10542	Armellin	4-10413	X
Maceratini	4-13974	10543	Barzanti	4-05812	X
Maceratini	4-13975	10543	Battaglia Augusto	4-08005	XI
Maceratini	4-13976	10544	Cellai	4-05279	XII
Maceratini	4-13977	10544	Colucci Gaetano	4-10107	XIII
Matteja	4-13978	10545	Colucci Gaetano	4-10110	XIII
Mengoli	4-13979	10545	Colucci Gaetano	4-11743	XIII
Marenco	4-13980	10545	De Carolis	4-08730	XIV
Marenco	4-13981	10546	Di Mauro	4-09830	XIV
Imposimato	4-13982	10546	Dosi	4-04143	XV
Imposimato	4-13983	10547	Gasparri	4-04595	XVII
Imposimato	4-13984	10547	Gasparri	4-11099	XVIII
Imposimato	4-13985	10548	Gelpi	4-05190	XIX
Olivo	4-13986	10548	Giovanardi	4-09078	XXII

XI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1993

		PAG.			PAG.
Gorgoni	4-07079	XXIII	Rinaldi Luigi	4-02788	LI
Grassi Ennio	4-01782	XXV	Ronzani	4-01815	LIV
Lettieri	4-08549	XXVII	Sartori	4-10466	LVI
Longo	4-06367	XXIX	Sartoris	4-07245	LVII
Maceratini	4-07371	XXX	Scalia	4-06131	LIX
Marengo	4-02294	XXXI	Tassi	4-00654	LX
Marengo	4-09547	XXXIII	Tassi	4-00671	LX
Martinat	4-05335	XXXIV	Tassi	4-00856	LXI
Masini	4-12397	XXXV	Tassi	4-01021	LXII
Michielon	4-01204	XXXVI	Tassi	4-01088	LXII
Parlato	4-02760	XXXVI	Tassi	4-02312	LXIV
Pecoraro Scanio	4-08878	XXXVII	Tassi	4-03303	LXVI
Perani	4-07555	XXXVIII	Tassi	4-03450	LXVII
Perani	4-08834	XXXIX	Tassi	4-03633	LXVIII
Pieroni	4-01933	XLI	Tassi	4-05079	LXIX
Piredda	4-12259	XLIII	Tassi	4-06636	LXIX
Piscitello	4-04895	XLIII	Tatarella	4-06283	LXX
Poli Bortone	4-00248	XLV	Tatarella	4-08717	LXXI
Poli Bortone	4-00337	XLV	Tealdi	4-06252	LXXII
Poli Bortone	4-00496	XLV	Tremaglia	4-02017	LXXIV
Poli Bortone	4-07383	XLVI	Tremaglia	4-05893	LXXV
Poli Bortone	4-08225	XLVII	Tremaglia	4-02053	LXXV
Poli Bortone	4-10531	XLVIII	Tremaglia	4-04274	LXXVII
Pollastrini Modiano	4-10868	XLIX	Tremaglia	4-06041	LXXVII
Polli	4-08644	L	Vito Elio	4-09042	LXXVIII
Pujja	4-04810	L	Vito Elio	4-09238	LXXIX

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della marina mercantile, della difesa, dell'interno, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'ambiente, dell'industria, commercio e artigianato e della sanità, per sapere:

se il Governo intenda riferire in merito alla sua politica circa la pianificazione della previsione-prevenzione nonché degli interventi nell'emergenza relativamente all'obiettivo strategico della difesa e della valorizzazione della « risorsa Mediterraneo ». Ciò in quanto lo stato del mare Mediterraneo è valutato a rischio di massima vulnerabilità a causa dei fattori di pressione incombenti e delle caratteristiche stressanti connesse, sia con la configurazione geofisica del bacino, sia con lo specifico rapporto, determinatosi nel corso della storia, con le popolazioni insediate e con le attività d'impresa ivi svolte. Si è inoltre constatata la necessità e l'urgenza di conoscere il grado di applicazione delle disposizioni nazionali, nonché di quelle promosse dalla comunità europea o dipendenti dalla esecuzione dei trattati e delle convenzioni internazionali, con riferimento alle capacità di osservazione del territorio dallo spazio, mediante l'integrazione delle diverse piattaforme, alle capacità di dedurre dalla informazione integrata le azioni di prevenzione necessarie, alle capacità di comando-controllo dei sistemi logistici di intervento ed infine alle capacità di porre in essere sistemi e mezzi di pattugliamento e soccorso, nonché di riduzione degli effetti dei disastri e delle calamità;

se il Governo intende fornire adeguate spiegazioni in merito all'opportunità che il Governo:

coordini la stesura e la presentazione alle Camere di un rapporto sullo stato del Mediterraneo sotto il profilo della

emergenza, con riferimento particolare alla analisi delle fonti di rischio ed alle aree di maggiore vulnerabilità ed altresì alla pianificazione logistica ed operativa della sicurezza ambientale e della protezione civile;

costituisca a questo scopo una struttura integrata di analisi e di informazione coordinando le risorse delle Amministrazioni pubbliche investite per legge della responsabilità della « difesa del mare » e, in specie, della sicurezza della navigazione; della vigilanza, ricerca e soccorso; della tutela ambientale, chiamando gli istituti statali di ricerca a concorrere;

prenda un'iniziativa, in collegamento con la Comunità europea ed i paesi gravitanti sul Mediterraneo, per definire, in relazione al precedente punto 2, un sistema integrato di osservazione, valutazione e controllo dei rischi in risposta al decennio internazionale per la prevenzione delle calamità (ONU) e sulla base delle esistenti convenzioni ed accordi internazionali;

avvii previa l'acquisizione delle conoscenze degli enti, delle forze, dei servizi dello Stato competenti, la messa in opera di un sistema tecnologico integrato per esercitare in continuo ed immediatamente, in situazioni di crisi, le funzioni:

della osservazione;

della previsione della informazione;

dell'intervento e del comando-controllo, identificando le risorse disponibili negli ambiti spaziali e convenzionali; ponendo le diverse « piattaforme » in conveniente sinergia; integrandole all'occorrenza con misure per garantire interventi appropriati;

del miglioramento della sicurezza della navigazione nei mari mediterranei d'interesse italiano;

assuma iniziative atte a potenziare, mediante il recupero di congrue risorse finanziarie, le linee:

a) dei pattugliatori di difesa del mare e degli altri mezzi di vigilanza, ricerca e soccorso completando in tal modo la forza da applicare in funzione delle basi logistiche identificate nei mari Tirreno, Ionio, Adriatico; perfezionandone all'occorrenza i requisiti onde sia possibile lo svolgimento delle funzioni di previsione, prevenzione, sorveglianza, soccorso, agli scopi di riduzione, sia dei rischi, sia degli eventi dannosi, nonché della repressione;

b) del controllo (informazione e gestione) della mobilità sul mare previo il censimento delle risorse tecnologiche già esistenti ed eventualmente dispiegate e la valutazione altresì dei costi-benefici correlati, con specifico riguardo all'ingresso nei porti e all'uscita da essi nonché di sistemi di sicurezza e di informazione dovuta alla navigazione;

convochi la conferenza nazionale di servizio « difesa del mare » chiamando le regioni e gli enti locali interessati, nonché le amministrazioni pubbliche e gli enti di ricerca ad una valutazione delle politiche e delle azioni necessarie per salvaguardare e valorizzare l'enorme patrimonio costituito dal bacino del Mediterraneo;

promuova una campagna nazionale di informazione e di allertamento della sensibilità pubblica in difesa del mare Mediterraneo, sollecitando comportamenti conformi dei soggetti pubblici e privati interessati.

(2-00731) « Tassone, Lamorte, Ferri, Lorenzetti Pasquale, Cancian, Fredda, Gottardo, Lia, Faraguti, Paladini ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio, il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria per conoscere, premesso che:

il nome del Presidente dell'IRI, Franco Nobili, compare più volte nei verbali degli interrogatori dell'ex amministra-

tore delegato della Cogefar-Impresit Enzo Papi, in merito a numerose vicende legate a Tangentopoli;

i giudici dell'Aquila hanno inviato un avviso di garanzia al presidente dell'IRI, per la sua precedente attività alla Cogefar, perché la Cogefar avrebbe ricevuto 2 miliardi e 400 milioni dalla Regione Abruzzo come « regalo » nell'assegnazione, a trattativa privata, di un appalto di 48 miliardi per la captazione delle acque incontrate durante la realizzazione del tunnel autostradale del Gran Sasso —:

per quali motivi non si sia ancora proceduto alla sostituzione del dottor Nobili dall'incarico o quantomeno alla sua sospensione, in attesa degli sviluppi dell'inchiesta giudiziaria.

(2-00732)

« Servello ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere:

i « motivi politici » che impediscono al Governo di disporre e imporre le verifiche contabili e fiscali a tutte le imprese e attività del Gruppo Fiat, specie dopo le — ancorché non certo spontanee, ma imposte dalla situazione giudiziaria — ammissioni dei suoi maggiori responsabili, Agnelli e Romiti;

quali « motivi » politici abbiano impedito sino ad oggi tali misure altrettanto doverose nei confronti delle cosiddette cooperative rosse, del consorzio nazionale delle cooperative (di cui è stato arrestato un importante amministratore);

se l'inefficienza degli organi e uffici fiscali, sia degli uffici IVA e imposte dirette come della Guardia di Finanza di Torino, così come, rispettivamente quelli di Reggio nell'Emilia, Ravenna, Bologna e Milano, ove hanno sede le maggiori cooperative rosse e il « consorzio » delle stesse, siano da addebitare a « protezioni » dei rispettivi « gruppi di pressione »;

cosa intenda fare il Governo per imporre anche a questi « nuovi signori » o « signorotti » della vita economica e finanziaria, operanti in Italia e destinatari di tanti benefici fiscali e finanziari, di fatto, a carico della « spesa pubblica », le regole e le doverose sanzioni, che in uno stato di diritto come dovrebbe essere l'Italia non possono consentire esenzioni di sorta;

quali giustificazioni politiche intenda dare il Governo al fatto che non sono stati effettuati gli interventi doverosi della Guardia di Finanza e degli uffici fiscali competenti nei confronti del gruppo Fiat sollecitati, ancorché senza risultati, dall'odierno interpellante sin dalla primavera del 1992 (cioè da quando era apparso chiaro che l'uso e l'abuso della tangente era sistematico, e che, siccome le pur rilevantissime somme non risultavano dalle contabilità e dai bilanci né delle varie società del gruppo, né in altro modo, era evidente all'interpellante che sia le contabilità come i bilanci di tutte le società e del gruppo stesso non erano veritieri), e ancor successivamente nei confronti delle cooperative rosse, che figuravano nella percentuale del 20-30 per cento nelle « grandi opere e lavori » pubblici;

se, in merito, anche alle evidenti omissioni di obblighi e doveri di ufficio siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria o valutaria (anche per la grande rilevanza del fenomeno, come espanso e utilizzato all'estero, soprattutto in Austria e in Svizzera, paesi confinanti con l'Italia, ma, utilmente per quell'illecito scopo, fuori dalla Comunità economica europea), procedimenti giudiziari, anche penali, e se i fatti siano noti al Consiglio Superiore della magistratura per l'omissione degli interventi clamorosa ed evidente degli organi del Pubblico Ministero competenti per territorio, e alla Procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare, doverosamente perseguire e reprimere le più che evidenti e gravissime responsabilità contabili, del resto sempre conseguenti ad ogni abuso e omissione, anche negli obblighi e doveri di controllo, ovvero anche

errore, con enorme danno per l'erario, dei cittadini, o degli amministratori in genere, addebitabili e addebitati a pubblici funzionari siano essi di carriera come i direttori generali, ovvero i dirigenti di uffici periferici statali (civili o militari, delle imposte dirette o indirette o comandanti della Guardia di Finanza competenti per territorio!) ovvero onorari, come i segretari generali del Ministero delle finanze, ovvero onorari come ministri o sottosegretari.

(2-00733)

« Tassi ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio per sapere per quali motivi politici il Governo non abbia reagito immediatamente alla ipocrita e peraltro superpubblicizzata iniziativa, da parte della stampa, della televisione e della radio (sia private che pubblica) assunta dai responsabili del « gruppo Fiat » in merito al cosiddetto « codice di comportamento antitangenti », quando è chiaro che proprio il gruppo Fiat negli ultimi decenni ha avuto, ad avviso dell'interpellante, un « ruolo guida » nella giungla delle corruzioni e, in genere, del sistema delle cosiddette « tangenti ». La stessa ammissione di quei « responsabili » che, anni addietro, allorché il gruppo Fiat volle « entrare » nel « mercato » delle opere e dei grandi lavori pubblici, resisi conto del « sistema » in atto delle « tangenti », invece di denunciarlo apertamente, ne approfittarono, trovandolo anzi una buona « scorciatoia » per la divisata « introduzione » rapida in quel mercato, mentre tutti i concorrenti, specie i più onesti e corretti, venivano via via e sempre di più esclusi da questi « assalti » e queste « sortite » nel settore del gruppo Fiat, tale ammissione fa escludere che proprio dal « gruppo Fiat » possa essere indicata alcuna via di correttezza, se non altro sino al momento in cui non avrà restituito all'erario quanto sottratto con i sistemi illeciti e risarcito il gravissimo danno. Infatti, il « costo » delle tangenti alla fine andava a ricadere sull'aumento fittizio dei prezzi,

che erano pagati con denaro pubblico, e poi chi può, legittimamente e logicamente, credere che se il gruppo Fiat « imboscava » all'estero i denari per le corruzioni e le tangenti, altrettanto non abbia fatto per pari somme o anche superiori, per altri nominabili o innominabili fini;

per quali « motivi politici » nessun membro del Governo abbia mai assunto

una benché minima posizione o abbia fatto anche la più timida delle dichiarazioni per stigmatizzare il fatto che il maggior gruppo finanziario d'Italia, sia sceso così in basso da essere addirittura la « mosca cocchiera » del sistema delle corruzioni e delle tangenti.

(2-00734)

« Tassi ».

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

VENDOLA e TRIPODI. — *Al Ministro dell'interno* — Per sapere — premesso che:

il giorno 7 maggio 1993, nei pressi del Palazzo municipale di Terlizzi (Bari), esplose un'auto-bomba;

nell'esplosione rimaneva ferito un vigile urbano;

questo episodio si inquadra nel clima di degenerazione mafiosa, più volte denunciato dagli interroganti, che aveva avvolto la vita sociale e politica della città;

la commistione tra malavita organizzata e attività amministrative aveva spinto all'autosospensione dal ruolo di ben quattordici consiglieri comunali di varie forze politiche e alla richiesta, svolta anche in sede parlamentare, di scioglimento del consiglio comunale medesimo;

il prefetto di Bari promuoveva azione di sospensione del consiglio e subito dopo il Governo ne decretava il definitivo scioglimento;

l'insieme di queste vicende costituiva un turbamento inaudito alla vita normale della cittadinanza, considerando anche che diversi esponenti politici contraddistintisi nell'impegno anti-mafioso venivano fatti oggetto di minacce e di intimidazioni;

contro le forze pulite che chiedevano il risanamento morale e politico scendevano in campo personalità politiche di rilievo nazionale e attuali membri del Governo che offrivano copertura ai gruppi politici collusi;

l'esplosione, oggi, dell'auto-bomba, segna un gravissimo salto di qualità nell'assalto al territorio da parte delle organizzazioni criminali —:

quali provvedimenti si intenda assumere per sconfiggere le forze mafiose, per

recidere ogni rapporto tra malavita e politica, per restituire Terlizzi alla sua tranquillità, alla sua dignità, al risanamento e alla trasparenza di cui avrebbe bisogno e diritto. (3-00964)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione, delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

che cosa intenda fare il Governo per evitare lo sperpero e la dilapidazione del patrimonio anche immobiliare di proprietà pubblica, fatto anche di immobili scolastici, magari « dismessi » da quell'uso per la precaria e momentanea « insufficienza » di scolari e studenti, in centri com'è la frazione Montale di Piacenza, ove è previsto nel prossimo futuro l'insediamento, e le opere sono già in istato di avanzato compimento, per l'insediamento di oltre un centinaio di famiglie. Infatti il comune di Piacenza intende trasformare l'immobile scolastico (già scuola elementare) in centro di « accoglienza » per drogati, e secondo l'ipocrita linguaggio ufficiale « tossicodipendenti ». La struttura scolastica sarà immediatamente necessaria, quindi di già fra qualche anno, e dovrà essere costruita ex novo, se andranno avanti i lavori di trasformazione di quella attuale ed esistente, anche se, al momento, non utilizzata, ma posta nel centro dell'abitato e comoda per gli aventi diritto. In caso contrario, tra qualche anno la collettività dovrà sopportare la spesa del costo di miliardi di lire per una nuova scuola elementare del Montale. Tra l'altro tale edificio non potrà più essere collocato al centro dell'abitato, così costringendo i piccoli alunni a inutili e lunghi percorsi verso qualche nuova zona lontana, addirittura al di là della pericolosissima via Emilia. Quindi oggi la spesa della trasformazione, indicata in lire 400.000.000 (lire quattrocentomilioni) lieviterà poi alla lunga, secondo il « criterio del decuplo » (come avviene abbondantemente per il polichirurgico piacentino) eliminerà la struttura scolastica esistente, che dovrà poi essere

rifatta altrove, in posizione scomoda e lontana (ove semmai dovrebbe, nella tranquillità dei campi essere posta una struttura di « accoglienza » per tossicomani!), comportando una spesa, allora, di miliardi di lire, tutto per le improvvide decisioni e scelte di una classe politica, tangentaria e incapace, che a Piacenza come altrove ha retto questa Italia democratica e antifascista dal 1945 ad oggi, da quando i due primi sindaci della « liberazione » i comunisti Crovini e Visconti vennero arrestati per peculato e altri reati contro il patrimonio, mentre l'ultimo podestà della Repubblica sociale italiana, di Piacenza Franco Mariani, passava indenne come i suoi predecessori in quella carica di primo cittadino dell'Italia e di Piacenza fascista, da ogni e qualsiasi censura sia contabile come amministrativa come di « merito »;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare, giustamente perseguire, e doverosamente reprimere ogni e qualsiasi responsabilità contabile, evidente nella fattispecie e comunque conseguente ogni abuso e omissione, anche negli obblighi di controllo addebitabili e addebitati a pubblici ufficiali siano essi di carriera come direttori generali o dirigenti di unità operative ovvero onorari come ministri, sottosegretari, sindaci o assessori.

(3-00965)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dei trasporti, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

che cosa si debba fare per ottenere il rispetto delle normali regole del civile operare da parte di pubblici ufficiali, se può accadere, come risulta all'interrogante, che un tale Fiorello Mellei possa impunemente essere al mattino di ogni giorno « funzionario » o « dipendente » o, comunque « addetto » all'ufficio e alla attività pubblica presso l'Ispettorato della motorizzazione di Parma, e al pomeriggio

in ufficio a redigere le « pratiche automobilistiche » presso l'autoscuola « intestata » a suo fratello e a suo padre, a Borgo Val di Taro (Parma). Evidente ad avviso dell'interrogante è il conflitto con l'interesse pubblico, clamorosa la commistione con l'interesse privato del predetto Mellei;

come mai precedenti segnalazioni non hanno provocato il doveroso trasferimento presso altro ufficio della motorizzazione onde evitare conflitto e anche il facilmente presumibile millantato credito;

se siano in atto inchieste e indagini e i fatti siano noti alla Procura generale presso la Corte di conti. (3-00966)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della sanità, del lavoro e previdenza sociale, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

vi sono notizie correnti, anche di stampa, secondo le quali il dottor Romagnoli, Presidente della Società Acqua Marcia e della Salvarani di Parma, come risulta anche per altre vie all'interrogante, avrebbe prelevato da quest'ultima tutto il contante disponibile, ponendola in difficoltà verso i fornitori e malgrado le richieste in prenotazione per mesi dei suoi prodotti;

l'associazione degli alimentaristi italiani, proprietaria del Cibus, avrebbe richiesto, dopo l'ultima esposizione presso la fiera di Parma, il raddoppio delle superfici espositive, pena il passaggio della manifestazione a Milano o a Verona e tutto questo entro il 1994 —:

se risulti al Governo che risponda al vero che l'ente fiera di Parma avrebbe intenzione di rilevare il confinante stabilimento Salvarani per fare onore all'impegno del raddoppio delle superfici; l'interrogante suppone che la manovra del dottor Romagnoli potrebbe essere stata preludio per la vendita dello stabilimento, stanti le difficoltà finanziarie della Salvarani per cui già dalla prossima settimana si parla

dei primi licenziamenti nel silenzio generale e complice dei sindacati, dei partiti, oltre che della *Gazzetta di Parma*;

se risulti che il dottor Romagnoli abbia già posto in vendita il marchio Salvarani e se risulti al Governo che tutti i dipendenti saranno o meno licenziati;

se risponda al vero che tutti i terreni intorno allo stabilimento Salvarani siano stati acquistati ed opzionati, in attesa di questo momento, dal dottor Orlandini e dai soliti Pizzarotti Ceci, Ciotti, Ligresti, ecc. ai quali il dottor Lavagetto avrebbe, secondo notizie pervenute all'interrogante già assicurato la sua firma per la valorizzazione dell'area;

se quei signori abbiano pensato alla situazione in cui precipiteranno duecentocinquanta famiglie;

quali provvedimenti di competenza intendano prendere le autorità di governo. (3-00967)

VALENSISE, TATARELLA, NANIA e TASSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali immediate iniziative di competenza il Governo intenda adottare per ottenere il rispetto della volontà del Parlamento in materia di norme per la elezione dei sindaci e dei consigli comunali, con riferimento, in particolare, alla disposizione diretta a garantire la pari opportunità di accesso alle cariche elettive, approvata dalla Camera sulla base della interpretazione autentica del relatore che ha escluso « qualsiasi natura cogente alla disposizione introdotta » ed ha ribadito che l'espressione « di norma » « trasforma una norma da dispositiva e vincolante a programmatica e d'indirizzo »: annunciando, nel contempo, l'approvazione del testo del Senato « intendendo che si tratta di norma programmatica »;

quanto sopra viene chiesto in relazione a qualche anomala interpretazione come quella della Commissione elettorale circondariale di Vibo Valentia che ha escluso tutte le liste di tutti i gruppi

politici di Vibo Valentia e di altri centri con un numero di candidati di sesso femminile inferiore a un terzo. (3-00968)

MACERATINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che nei giorni scorsi il componente del Consiglio superiore della magistratura Gaetano Silvestri, nel corso di taluni colloqui con operatori della giustizia in Calabria, ha dichiarato che ormai sarebbe stato deciso *in alto loco* l'accorpamento del Tribunale di Lamezia Terme al Tribunale di Vibo Valentia;

che non risulta ancora che fra le attribuzioni del CSM vi siano anche poteri di intervento legislativo e che agli atti del Parlamento non risultano al momento iniziative di parlamentari né di Governo per modificare le attuali Circostrizioni giudiziarie;

che le dichiarazioni del professor Silvestri hanno creato viva apprensione e altrettanto viva protesta fra gli operatori giuridici del Tribunale di Lamezia Terme, determinando fra l'altro uno sciopero degli avvocati di quel Foro —:

quale sia il pensiero del Governo sulle « anticipazioni » fatte dal professor Silvestri e quali siano, in concreto, gli orientamenti che il Governo intende assumere in ordine al problema generale delle Circostrizioni giudiziarie e, in particolare, dei Tribunali di Lamezia Terme e di Vibo Valentia. (3-00969)

VALENSISE e MACERATINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

una recente richiesta di parere del Consiglio Superiore della Magistratura al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Catanzaro in ordine ad una proposta di soppressione del Tribunale di Lamezia Terme ed il suo accorpamento ad altro Tribunale, ha suscitato il più vivo allarme di tutta la popolazione del vasto

comprensorio lametino e la vivissima preoccupazione degli operatori del diritto, dagli avvocati alla magistratura ed ai collaboratori;

il comprensorio lametino costituisce, come dovrebbe essere noto, un'area territoriale di rilevantissima e attiva presenza mafiosa per cui la ventilata soppressione di un vitale ufficio giudiziario, come il Tribunale di Lamezia, costituirebbe un inammissibile cedimento dello Stato nella lotta alla criminalità comune ed organizzata e motivo di drammatica preoccupazione per tutti gli abitanti, con conseguenze durissime per il promettente sviluppo socio-economico della intera piana lametina;

il mantenimento sul territorio lametino del Tribunale e della relativa Procura della Repubblica appaiono necessità inderogabili, così come indilazionabile è il potenziamento di quelle strutture giudiziarie in termini di magistrati, collaboratori giudiziari, mezzi ed organici di polizia giudiziaria, essendo doveroso ed urgente il potenziamento dell'impegno di tutti coloro che operano per affermare il rispetto della legalità e dell'ordine pubblico in condizioni di gravi difficoltà;

costituisce elemento di enorme rilievo contro la ventilata soppressione del Tribunale di Lamezia e della Procura della

Repubblica il recente scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme, in forza della legislazione antimafia e le decine di omicidi di stampo mafioso consumati in quel territorio, tra i quali l'assassinio del sovrintendente di polizia Salvatore Aversa e della moglie;

la notizia della richiesta di parere da parte del CSM è in netto contrasto con le ripetute e recenti assicurazioni relative al mantenimento del Tribunale e della Procura di Lamezia espresse da autorevoli esponenti di Governo a tutte le categorie interessate, in particolare ai rappresentanti del Foro lametino, nonché della magistratura —:

quali iniziative urgentissime intenda adottare o promuovere, smentendo con i fatti l'inammissibile prospettiva di soppressione, per assicurare ogni potenziamento operativo degli uffici giudiziari di Lamezia Terme, Tribunale e Procura, e di tutti i servizi connessi, allo scopo di realizzare le massime condizioni di efficienza di quelle strutture per una risposta tempestiva, adeguata, irrinunciabile alla situazione del crimine, comune ed organizzato, e, nel contempo, per assicurare saldamente i presupposti di ordinata convivenza civile indispensabili per lo sviluppo e l'occupazione delle popolazioni di Lamezia e dell'intero circondario del suo Tribunale.

(3-00970)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

GASPARRI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per sapere — premesso:

che secondo stime attendibili l'indebitamento consolidato del gruppo IRI si avvia verso la preoccupante quota di 80.000 miliardi;

che si stanno rivelando completamente infondate le valutazioni contenute nel « Libro Verde sulle partecipazioni dello Stato » diffuso in data 19 novembre 1992, poiché si possono riscontrare una differenza del 50 per cento per quanto concerne il conto economico del gruppo IRI nel suo complesso, una differenza addirittura di 7 volte per l'Ilva e di 3 volte per Iritecna, mentre numerose società che secondo il documento curato in particolare dal nuovo azionista dell'IRI, ovvero il Tesoro, avrebbero dovuto registrare un attivo presentano conti in pesante passivo;

che ancora una volta le previsioni degli organismi pubblici vengono smentite dai fatti, che cancellano ogni ottimismo sul futuro delle aziende pubbliche —;

se non si ritenga di procedere ad un accertamento sulle specifiche responsabilità di previsioni errate, che sono state alla base di fondamentali scelte e valutazioni del Parlamento, in materia di privatizzazioni;

quali strategie si ritenga di adottare per affrontare una drammatica emergenza, che rischia di trasformare l'IRI in una *Efim-bis*, con conseguenze catastrofiche per i conti pubblici, la credibilità dell'Italia sui mercati internazionali e per l'occupazione;

quali assicurazioni si intendano fornire al Parlamento, sostanzialmente tratto in inganno poiché chiamato ad esprimersi sulle aziende pubbliche sulla base di dati

falsi sui conti dell'IRI o delle sue società, affinché tutte le problematiche del settore pubblico e dell'IRI in particolare possano essere oggetto di nuove e realistiche valutazioni. (5-01174)

SITRA e LETTIERI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

gli atti ispettivi a nostra firma, e specificatamente quelli identificati rispettivamente dal numero 3-00470 del 12 novembre 1992 sollecitato il 1° dicembre 1992, dal n. 3-00630 del 14 gennaio 1993, sollecitato il 24 marzo 1993, dal n. 5-00862 del 18 febbraio 1993, tutti relativi alla grave situazione determinatasi all'Enichem di Crotona ed alla Selenia Spa attendono ancora una risposta da parte dei Ministri in indirizzo e qui si intendono richiamati;

nei giorni scorsi, avvalorandosi così la denuncia delle tesi da noi sostenute nella su richiamata interrogazione n. 5-00862, la magistratura di Matera ha disposto l'arresto di 8 amministratori della Carbon Valley Industry Spa, della Donnay Sa e della Selenia Spa ed ha emesso 4 avvisi di garanzia per i vertici Enichem nelle persone dell'amministratore delegato Giovanni Parrillo, del procuratore speciale dell'Enichem Fibre Alberto Gaddi del presidente dell'Enichem Agricoltura Paolo Visoli e dell'amministratore delegato dell'Enichem Fibre Luciano Salvatore tutti, tra gli altri reati ipotizzati, accusati di malversazione aggravata ai danni dello Stato, perché avrebbero destinato ad operazioni speculative, talora appropriandosene, i fondi destinati dallo Stato alla reindustrializzazione della Val Basento e di Crotona;

la truffa consumata per diverse decine di miliardi ha vanificato il tentativo di reindustrializzazione delle aree interessate con l'espulsione dalla produzione dell'Enichem di circa 400 lavoratori lucani e crotonesi da molti mesi buttati sul lastrico ed abbandonati alla loro disperazione;

tutta la vicenda ha messo a nudo primarie ed inquietanti responsabilità dell'Enichem che sulla pelle dei lavoratori e degli accordi sindacali stipulati in sede di Presidenza del Consiglio ha dilapidato ingenti quantità di denaro pubblico sottoscrivendo (in piena consapevolezza?) pseud Joint Ventures con imbroglioni ed avventurieri;

il Governo, benché continuamente investito del problema dalle organizzazioni sindacali, dagli interroganti, dalla regione Calabria e dal comune di Crotona, con particolare riferimento alle gravi responsabilità proprie dell'Enichem, non ha inteso ancora rispondere sia in ordine al rientro in Enichem dei lavoratori della Selenia Spa, sia in ordine al progetto di risanamento e di rilancio industriale della Selenia presentato già da lungo tempo al Ministero dell'industria da quest'ultima e dalle predette istituzioni;

nel frattempo, a causa della grave inattività del Governo dell'Eni e dell'Enichem e del mancato avvio della fabbrica delle racchette della Selenia, il tribunale di Crotona ha dichiarato il fallimento di quest'ultima, pregiudicandosi così oltremodo la già delicata situazione dei 137 lavoratori della Selenia e divenendo altresì a rischio altri 60 posti di lavoro delle altre società di proprietà dell'amministratore locale della Selenia Spa —;

se non ritengano necessario « dimettere » il *management* dell'Enichem perseguendolo penalmente per le eventuali responsabilità assunte nella vicenda ed attivare ogni iniziativa per recuperare il denaro pubblico dilapidato;

se non ritengano altresì giunto il momento di fare rispettare gli accordi sindacali facendo rientrare immediatamente in Enichem i lavoratori espulsi per iniziative industriali farsa, mai avviate, ma utilizzate per far rubare ad avventurieri e speculatori denaro dello Stato sulla pelle di incolpevoli lavoratori, senza stipendio dal novembre 1992;

quale risposta intendano dare al progetto di ristrutturazione e di rilancio della

fabbrica di racchette della Selenia Spa per impedire, come sembra in questa vicenda, che l'intervento dello Stato nel Mezzogiorno finisca non già per sostenere l'economia e l'occupazione in gravissime condizioni, ma con l'espellere lavoratori dalle poche attività produttive esistenti ingrossando l'esercito della disoccupazione e della criminalità e facendo fallire le poche esperienze imprenditoriali preesistenti sul territorio. (5-01175)

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga che nella nuova ordinanza per la legge sul cosiddetto « doppio canale » non possa essere inserita una norma e sanatoria per gli abilitati « con riserva » per i quali, a distanza ormai di anni, ancora tale riserva non è stata sciolta. (5-01176)

NUCARA. — *Ai Ministri dei trasporti, dell'ambiente e per le aree urbane.* — Per sapere — premesso che:

il raddoppio della linea ferroviaria nel tratto Villa San Giovanni-Reggio Calabria Centrale, i cui lavori sono iniziati nel 1971, pur dotando l'area di un'importante opera, ha però determinato una situazione di precarietà, di abbandono e incompiutezza nell'assetto viario e urbanistico circostante.

In conseguenza a tali effetti, l'Ente FFSS con deliberazione del C.d.A. n. 627 del 5 novembre 1987 e n. 662 del 12 novembre 1987, ha stabilito di procedere alla sistemazione viario-urbanistica della zona urbana compresa tra i torrenti Annunziata e Calopinace, più incisivamente interessata dal raddoppio e dalla copertura della linea ferrata.

Il comune di Reggio Calabria, con delibera del consiglio comunale n. 34 del 20 gennaio 1988, ha riservato all'Ente FFSS il compito di predisporre un progetto sotto la vigilanza e le direttive della stessa Amministrazione comunale.

L'Ente FFSS previa autorizzazione del C.d.A. n. 7/A del 16 maggio 1988, ha affi-

dato la progettazione generale dell'intervento al gruppo composto dal professor Nicoletti, dal professor Torrieri, dal professor Anselmi, dal professor Imbesi.

Dopo vari incontri e discussioni le FFSS con nota del 19 marzo 1990 hanno trasmesso al comune di Reggio Calabria gli elaborati progettuali relativi alla progettazione generale su scala urbanistica, che prevede la realizzazione di 12 singoli progetti.

Il comune di Reggio Calabria con deliberazione del consiglio comunale n. 679 del 23 marzo 1989, ha approvato la suddetta progettazione urbanistica ed ha autorizzato l'Ente FFSS a procedere all'affidamento della progettazione architettonica di massima. L'Ente pertanto ha provveduto mediante gli stessi progettisti alla redazione del progetto architettonico di massima recependo le ulteriori indicazioni del comune, dopo l'esame della progettazione su scala urbanistica.

Il 9 luglio 1991 è stata trasmessa al comune la progettazione architettonica di massima che si compone complessivamente di 12 progetti attuativi di cui 10 presentati e due non ancora ultimati.

Il piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'Ente FFSS approvato con decreto interministeriale del 30 aprile 1990 n. 481 prevedeva uno stanziamento di 86 miliardi per la realizzazione dell'intervento di sistemazione urbanistica del lungomare della città.

In seguito con delibera della Giunta del 21 febbraio 1992 n. 1032 il comune di Reggio Calabria ha approvato il progetto architettonico di massima predisposto dalle FFSS dando priorità a quattro interventi e chiedendo nuove soluzioni per il nodo relativo all'uscita della galleria artificiale. Il comune però non ha mai restituito alle FFSS il progetto vidimato pertanto le FFSS non hanno potuto redigere la progettazione esecutiva.

A questo punto, si è pensato di poter risolvere il problema con un accordo di programma tra il comune, le Ferrovie e il Ministero delle Aree Urbane prelevando dei fondi dalla legge 246/89.

Il Ministero delle Aree Urbane, attraverso il Comitato predisposto dall'articolo 1 decreto-legge 166 dell'8 maggio 1989 convertito in legge 246/89, nel quale interveniva il Sindaco, ha individuato sulla base degli elaborati progettuali come interventi prioritari le opere riportate nei progetti attuativi indicati con i numeri 1-2-3-4-7-8 per complessivi 114 miliardi di lavori. Il « Comitato » ha dichiarato disponibile una cifra di 100 miliardi, di cui solo 86 miliardi sono a carico delle FFSS mentre i restanti 14 miliardi sono a carico della legge 246/89.

Inoltre il Comitato ha previsto altri due interventi per la realizzazione dei due parcheggi rispettivamente di 500 e 700 posti auto ubicati in prossimità dei torrenti Annunziata e Calopinace. Per i lavori relativi a questi parcheggi, necessitano 28 miliardi circa che sono a carico della legge 122/89 essendo stati gli stessi inseriti nel piano di finanziamento. Successivamente il consiglio comunale veniva sciolto ed interveniva la gestione commissariale.

In data 15 febbraio 1993 con prot. AD 93/000519 l'Amministratore delegato delle FFSS comunicava al Commissario che i finanziamenti previsti per i lavori del lungomare nell'accordo di programma del 1992 non trovavano copertura e che tali fondi si potevano eventualmente trovare in fase di revisione del Contratto di Programma nel corso del 1993. Il Commissario ne prendeva atto e l'iter si arrestava.

Sarebbe, ora, necessario ricercare i finanziamenti, formare una commissione di tecnici delle FFSS e del comune che definiscano le priorità dell'intervento e che valutino i costi, che formalizzino l'accordo FFSS-comune e che riescano a far partire i lavori del lungomare.

Per tale intervento, si sono stimati lavori per circa 40 miliardi —:

quali iniziative intende prendere il Governo al fine di ottemperare agli impegni assunti e più volte ribaditi in considerazione dello stato di degrado in cui versa il lungomare della città di Reggio Calabria a seguito di lavori ferroviari iniziati nel 1971;

se non ritengano utile i ministri competenti di formare una commissione *ad acta* composta da tecnici delle FFSS, del comune, del Ministero delle Aree urbane per definire in tempi brevissimi i lavori di ultimazione dell'assetto urbanistico e dell'arredo urbano del citato lungomare;

quali direttive intendono impartire agli organi competenti per la soluzione di un problema che ha degradato la parte più bella della città di Reggio Calabria da oltre vent'anni. (5-01177)

MATTEJA. — *Ai Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il Governo non ha ancora predisposto le misure che consentirebbero il recepimento di oltre cento direttive CEE già scadute;

restano da recepire importanti direttive come la 91/308 sul riciclaggio del denaro sporco, la 92/121 sulla vigilanza dei grandi fidi degli enti creditizi, quelle del settore assicurativo e del turismo;

il testo del disegno di legge comunitaria 1993, che avrebbe consentito il recepimento di 111 direttive CEE, proposto dall'ex Ministro delle politiche comunitarie non è stato approvato per le obiezioni sollevate dall'ex Ministro dell'industria —:

se siano allo studio modifiche del testo proposto dal precedente Ministro, che delega alle regioni il compito di recepire autonomamente le direttive in settori di competenza regionale quali l'agricoltura, il turismo e l'ambiente e quali misure nel caso di modifica del provvedimento si intendono adottare per il recepimento delle direttive CEE;

quali tempi il Governo preveda, per la parte di sua competenza, per l'approvazione di un provvedimento che avrebbe dovuto essere licenziato da tempo e che rischia di portare nuovamente l'Italia in coda alle classifiche CEE. (5-01178)

TATTARINI, CAMPATELLI, GASPAROTTO, SERAFINI e FOLENA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

è sicuramente a conoscenza dell'ultimo tragico incidente aereo avvenuto all'aeroporto Baccarini di Grosseto;

un F104, per cause in corso di accertamento, non è riuscito a decollare e ha finito la sua corsa fuori dall'area aeroportuale dopo aver attraversato una frequentissima strada provinciale;

il drammatico percorso è costato la vita ad un giovanissimo ufficiale pilota e poteva causare una tragedia ancor più grave; nell'incidente sono infatti stati coinvolti anche cittadini che transitavano con macchine private sulla provinciale;

questo è solo l'ultimo di una serie di incidenti che hanno colpito con inusitata frequenza vettori F104 di stanza a Grosseto, provocando la morte dei piloti e vivo allarme nelle istituzioni e nella popolazione per la sicurezza della città, dei centri abitati minori della provincia, e preoccupazioni per la sicurezza dei piloti operatori;

considerato che non è dato di conoscere le risultanze delle indagini tecniche svolte in occasione dei vari incidenti, appare sempre più condivisibile la valutazione secondo la quale, nonostante la serietà e competenza del comando aeroportuale, nonostante la frequenza dei controlli, nonostante l'affidabilità dei piloti, non sembrerebbero più sussistere le condizioni oggettive di sicurezza operativa di questi vettori sempre più obsoleti e inaffidabili;

considerato che per queste valutazioni probabilmente condivise dal Comando Generale dell'Arma sembra che siano stati sospesi, per qualche giorno, i voli di esercitazione e poi inspiegabilmente ripresi —:

se non ritenga utile di rendere noti i risultati delle indagini passate ed in corso ed in rapporto ad essi di riassumere le

coerenti decisioni sul sistema di difesa aerea attraverso l'adozione di vettori in grado di garantire sicurezza ed efficienza;

se non ritenga necessario e urgente nelle more di queste decisioni dare una risposta efficace alle preoccupazioni delle istituzioni e delle popolazioni e alla necessità di garantire la sicurezza dei piloti disponendo il blocco delle esercitazioni.

(5-01179)

BONATO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere —

venuto a conoscenza dell'erogazione di contributi per l'anno finanziario 1992 a centinaia di Istituzioni Culturali, inseriti nel capitolo 1606 del Bilancio dello Stato, per un ammontare complessivo di 3.730.000.000;

tenuto conto che tali contributi straordinari vengono concessi a favore di singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca scientifica —:

quali sono stati i motivi che hanno spinto il Ministro ad assegnare:

un contributo di lire 13.000.000 alla Società Tiburtina di Storia e d'Arte di Tivoli (Rm);

un contributo di lire 10.000.000 al Centro Dantesco dei Frati Minori conventuali di Ravenna (RA);

un contributo di lire 15.000.000 all'Accademia Tudertina di Todi (Pg);

un contributo di lire 10.000.000 all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza di Torino;

un contributo di lire 20.000.000 al Centro piemontese di Studi sul Medio ed Estremo Oriente di Torino;

un contributo di lire 10.000.000 al Centro Studi Piemontese di Torino;

un contributo di lire 5.000.000 al FIT. Consulta Scientifica per il Piemonte di Torino;

un contributo di lire 4.000.000 al Museo della Valle dei Nuraghe del Logudoro-Meilogu di Torralba (SS);

un contributo di lire 15.000.000 all'Ateneo di Treviso, Treviso;

un contributo di lire 20.000.000 al Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste;

un contributo di lire 20.000.000 alla Lega Nazionale di Trieste, Trieste;

un contributo di lire 5.000.000 alla Società di Minerva di Trieste;

un contributo di lire 8.000.000 alla Società Istriana di Archeologia e Storia Patria di Trieste;

un contributo di lire 5.000.000 all'Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Udine;

un contributo di lire 8.000.000 alla Società Filologica Friulana di Udine;

un contributo di lire 15.000.000 « Il Convivio » di Varallo (Vc);

un contributo di lire 20.000.000 alla Società per la Conservazione delle Opere d'Arte e dei Monumenti di Varallo (Vc);

un contributo di lire 5.000.000 al Centro Veneto Studi e Ricerche sulle Civiltà Classiche di Venezia;

un contributo di lire 5.000.000 al Museo del Paesaggio di Verbania Pallanza (No);

un contributo di lire 5.000.000 al Centro Natale Menotti di Verbania (No);

un contributo di lire 5.000.000 all'Accademia Centoria di Vercelli;

un contributo di lire 3.000.000 all'Associazione Italiana di Cultura Classica di Vercelli;

un contributo di lire 3.000.000 alla Famija Varseleisa di Vercelli;

un contributo di lire 20.000.000 alla Società del Quartetto di Vercelli;

un contributo di lire 5.000.000 alla Società Storica Vercellese di Vercelli;

un contributo di lire 3.000.000 all'AMIS Antiquae Musicae Italicae Studiosi di Verona;

un contributo di lire 15.000.000 alla Società Letteraria di Verona - Verona;

un contributo di lire 3.000.000 all'Istituto Internazionale per gli Alti Studi Scientifici di Vietri sul Mare (Sa);

un contributo di lire 20.000.000 all'Accademia dei Sepolti di Volterra (Pi);

un contributo di lire 5.000.000 al Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile di Roma;

un contributo di lire 20.000.000 al Gruppo Strumentale di Musica d'oggi di Roma;

un contributo di lire 20.000.000 all'Icomos di Roma;

un contributo di lire 3.000.000 al Il Battente - Centro per lo studio e la diffusione del - di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Insieme Italiano di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Intercultura di Roma;

un contributo di lire 18.000.000 all'Istituto dell'Azione Cattolica Italiana per lo Studio di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Istituto di Studi Nucleari per l'Agricoltura di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Istituto di « Studi sull'Amministrazione » di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Istituto di Studi Politici « S. Pio V » di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Istituto di Studi Ugo La Malfa di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Istituto Internazionale di Epistologia la Magna Grecia di Roma;

un contributo di lire 6.000.000 all'Istituto Internazionale di Studi « G. Garibaldi » di Roma;

un contributo di lire 15.000.000 all'Istituto Italiano di Antropologia di Roma;

un contributo di lire 20.000.000 all'Istituto per la Storia della Musica di Roma;

un contributo di lire 10.000.000 all'Istituto per gli Studi di Letteratura Contemporanea di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Istituto Ricerche Studi Economici Irses di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma;

un contributo di lire 50.000.000 all'IRTEM Istituto di Ricerca per il Teatro Musicale di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 al Movimento Culturale « Gaetano Salvemini » di Roma;

un contributo di lire 4.000.000 al Nature International Academy di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Organizzazione Internazionale « Lotta contro la fame » di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Organizzazione Internazionale Nuova Acropoli di Roma;

un contributo di lire 25.000.000 al Panatenee Pompeiane di Roma;

un contributo di lire 25.000.000 alla Società Chimica Italiana di Roma;

un contributo di lire 80.000.000 alla Società Dante Alighieri di Roma;

un contributo di lire 10.000.000 alla Società Filosofica Italiana di Roma;	un contributo di lire 3.000.000 all'Associazione Musicale Harmonia Centium di Lecco (Co);
un contributo di lire 33.000.000 alla Società Italiana sul secolo XVIII di Roma;	un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione Lucchesi nel Mondo di Lucca (Lu);
un contributo di lire 6.000.000 alla Società per la Storia Orale di Roma;	un contributo di lire 3.000.000 al Centro Studi e Ricerche Calabresi di Lucca;
un contributo di lire 10.000.000 alla SAF Segretario Assistenza Famiglie di Roma;	un contributo di lire 8.000.000 all'Istituto Storico Lucchese di Lucca;
un contributo di lire 8.000.000 all'Unione Cattolica Artisti Italiani - UCAI di Roma;	un contributo di lire 10.000.000 al Centro Studi Lunensi di Luni di Ortonovo (Sp);
un contributo di lire 12.000.000 all'Unione Giuristi Cattolici Italiani di Roma;	un contributo di lire 3.000.000 all'Istituto Molisano di Studi e Ricerche di Macchia di Isernia;
un contributo di lire 14.000.000 all'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e... di Roma;	un contributo di lire 6.000.000 al Centro Studi Storici Maceratesi di Macerata;
un contributo di lire 15.000.000 all'Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo di Roma;	un contributo di lire 10.000.000 all'Associazione Speleologica Magliese di Maglie (Le);
un contributo di lire 25.000.000 all'Unione Stampa Periodica Italiana di Roma;	un contributo di lire 5.000.000 al Laboratorio per l'Arte Contemporanea « Città di Malo » di Malo (Vi);
un contributo di lire 12.000.000 all'Università Popolare Romana di Roma;	un contributo di lire 13.000.000 alla Federazione Istituti di Cultura Germanica di Mantova;
un contributo di lire 10.000.000 all'Accademia Roveretana degli Agiati di Scienze Lettere ed Arti di Rovereto (Tn);	un contributo di lire 19.000.000 al « Centro Culturale di Maratea » Maratea (Pz);
un contributo di lire 5.000.000 all'Istituto per Incontri Culturali Mittleuropei di Gorizia;	un contributo di lire 5.000.000 alla Fondazione Biblioteca « Michele Monaco » di Marcianise (Ce);
un contributo di lire 3.000.000 all'Associazione « Amici di Guarcino » di Guarcino (Fr);	un contributo di lire 5.000.000 alla Fondazione Nuove Proposte di Martina Franca (Ta);
un contributo di lire 20.000.000 allo Stauros Inter. - Associazione Italiana Francesco Crescenzi di Isola del Gran Sasso (Te);	un contributo di lire 10.000.000 al Centro « Carlo Levi » di Matera;
un contributo di lire 10.000.000 al Centro Studi Salentini di Lecce;	un contributo di lire 10.000.000 all'Accademia di S. Carlo di Milano;
un contributo di lire 5.000.000 al Centro di Studi e Documentazione « Charles Peguy » di Lecce;	

un contributo di lire 10.000.000 all'Associazione Mazziniana Italiana di Milano;

un contributo di lire 3.000.000 all'Associazione Museo « Enrico Caruso » di Milano;

un contributo di lire 5.000.000 al Centro Studi sul Movimento di Liberazione delle Donne in Italia di Milano;

un contributo di lire 15.000.000 al Centro Italo-Romano di Studi Storici di Milano;

un contributo di lire 10.000.000 al FAI Fondo per l'Ambiente Italiano di Milano;

un contributo di lire 3.000.000 all'Istituto di Studi umanistici « Francesco Petrarca » di Milano;

un contributo di lire 8.000.000 all'Istituto « Ernesto De Martino » di Milano;

un contributo di lire 20.000.000 all'Istituto Italiano dei Castelli di Milano (Mi);

un contributo di lire 4.000.000 all'Istituto Lombardo per gli Studi Filosofici e Giuridici di Milano;

un contributo di lire 35.000.000 all'Istra Istituto di Studi per la transizione di Milano;

un contributo di lire 10.000.000 all'Accademia Senese degli Intronati di Siena;

un contributo di lire 5.000.000 all'Istituto Superiore per le Tecniche di Conservazione dei... di Salemi (Tp);

un contributo di lire 5.000.000 all'Istituto Internazionale di Diritto umanitario di Sanremo (Im);

un contributo di lire 30.000.000 alla Fondazione « Cavour » di Satena (To);

un contributo di lire 5.000.000 all'Accademia Musicale Valdarnese di San Giovanni Valdarno (Ar);

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo (Aisg) di San Miniato (Pi);

un contributo di lire 20.000.000 al Centro di Studi sulla civiltà del Tardo Medioevo di San Miniato (Pi);

un contributo di lire 12.000.000 all'Associazione di Studi Sociali Latino-Americano - Assla di Sassari;

un contributo di lire 8.000.000 all'Istituto Internazionale di Studi Picaeni di Sassoferrato (An);

un contributo di lire 15.000.000 alla Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone (Fo);

un contributo di lire 3.000.000 all'Associazione savonese a Campanassa di Savona (Sv);

un contributo di lire 3.000.000 alla Fondazione Tanturri di Scanno (Aq);

un contributo di lire 5.000.000 al Centro Studi Avellaniti di Serra Sant'Abbondio (Pe);

un contributo di lire 8.000.000 all'Associazione « Fondazione Ernesto Ragnonieri » di Sesto Fiorentino (Fi);

un contributo di lire 10.000.000 all'Accademia Senese degli Intronati di Siena;

un contributo di lire 5.000.000 al Teatro Popolare di Sordevolo (Vc);

un contributo di lire 8.000.000 al Centro Studi e Ricerche « Bartolomeo Capasso » di Sorrento (Na);

un contributo di lire 15.000.000 all'Accademia Nazionale dell'Olivio di Spoleto (Pg);

un contributo di lire 20.000.000 all'Accademia Spoletina di Perugia;

un contributo di lire 3.000.000 al Teatro Lirico Sperimentale « Adriano Belli » di Spoleto (Pg);

un contributo di lire 4.000.000 all'Accademia degli Agghiacciati di Sulmona (Aq);

un contributo di lire 5.000.000 al Circolo d'Arte e Cultura « Il Quadrivio » di Sulmona (Aq);

un contributo di lire 5.000.000 all'Accademia Pascoliana di San Mauro Pascoli (Fo);

un contributo di lire 5.000.000 alla Fondazione « Arte Sacra Buon Consiglio » di Santa Maria La Bruna, Torre del Greco (Na);

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione Amici della Musica « Arcangelo Speranza » di Taranto;

un contributo di lire 10.000.000 all'Istituto Storico « GM Galanti » di Santa Croce del Sannio (Bn);

un contributo di lire 18.000.000 al Centro Internazionale di Studi Giochimiti di San Giovanni in Fiore (Cs);

un contributo di lire 10.000.000 alla Scuola Superiore di Oncologia e Scienze Biomediche di S. Margherita Ligure (Ge);

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione Amici della Musica « Arcangelo Speranza » di Taranto;

un contributo di lire 15.000.000 alla Società Tarquinense di Arte e Storia di Tarquinia (Vt);

un contributo di lire 3.000.000 al Centro Abruzzese di Ricerche Storiche di Teramo;

un contributo di lire 3.000.000 al Centro Ricerche Personalistiche di Teramo;

un contributo di lire 20.000.000 al Meeting per l'Amicizia fra i Popoli di Rimini (Fo);

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione Culturale Jonica di Roccella Jonica (Rc);

un contributo di lire 5.000.000 al Comitato Pro Venerdì Santo di Romagnano Sesia (No);

un contributo di lire 5.000.000 al Museo Storico Etnografico della bassa Vallesesia di Romagnano Sesia (NO);

un contributo di lire 15.000.000 all'Accademia Cardianlis Bessarionis Cultus et Lectera Patrum di Roma;

un contributo di lire 10.000.000 all'Accademia Barocca di Roma;

un contributo di lire 15.000.000 all'Accademia Culturale il Tetradramma di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Accademia degli Incolti di Roma;

un contributo di lire 35.000.000 all'Accademia di Filarmonica di Roma;

un contributo di lire 13.000.000 all'Accademia di Costume e Moda di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Accademia Internazionale di Propaganda Culturale di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Accademia Internazionale per l'unità della Cultura di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Accademia Italiana di Musica Contemporanea di Roma;

un contributo di lire 12.000.000 all'Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi (Ar);

un contributo di lire 3.000.000 al Centro di Ricerche per la Storia dell'Alto Lazio di Morlupo (Rm);

un contributo di lire 10.000.000 all'Accademia Gioviniano Pontano di Napoli;

un contributo di lire 10.000.000 all'Associazione di Studi Tardoantichi di Napoli;

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione Lucano « Giustino Fortunato » di Napoli;

un contributo di lire 10.000.000 all'Associazione « Ugo Matania » Libero Centro di Studi per le Arti Figur. di Napoli;

un contributo di lire 10.000.000 al Centro Internazionale di Studi Numismatici di Napoli;

un contributo di lire 33.000.000 al Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi di Napoli;

un contributo di lire 12.000.000 al Centro Studi « Luigi Sturzo » di Napoli;

un contributo di lire 3.000.000 al Centro Teatro « Bellini » di Napoli;

un contributo di lire 15.000.000 al Circolo Artistico Politecnico di Napoli;

un contributo di lire 6.000.000 alla Fondazione Napoli Novantadue di Napoli;

un contributo di lire 15.000.000 alla Società dei « Naturalisti in Napoli » di Napoli;

un contributo di lire 12.000.000 all'Università Popolare di Napoli;

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione Pro Senectute di Omegna (No);

un contributo di lire 5.000.000 all'Accademia dei Signori Disuniti della Città di Orte - Orte (Vt);

un contributo di lire 10.000.000 all'Istituto Storico Artistico Orvietano di Orvieto (Tr);

un contributo di lire 15.000.000 all'Associazione Gab. di Lettura e società di Cult. e incoraggiamento di Padova;

un contributo di lire 25.000.000 all'Ente Nazionale « Francesco Petrarca » di Padova;

un contributo di lire 5.000.000 alla Societas Veneta di Storia Ecclesiastica di Padova;

un contributo di lire 5.000.000 all'Unione Nazionale di Educazione e Lettura Giovanile di Padova;

un contributo di lire 3.000.000 all'Associazione Culturale Teatrale Centro di Ricerca Teatro Popolare « G. Schiera » di Palermo;

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione per « Conservazione delle Tradizioni Polari » di Palermo;

un contributo di lire 15.000.000 al Centro Internazionale di Studi di Estetica di Palermo;

un contributo di lire 5.000.000 alla Fondazione Nazionale « Vito Fazio-Allmayer » di Palermo;

un contributo lire 5.000.000 all'Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neolentenici di Palermo;

un contributo di lire 18.000.000 all'Officina di Studi Medievali di Palermo;

un contributo di lire 15.000.000 alla Fondazione Giovanni Pierluigi di Palestrina (Rm);

un contributo di lire 3.000.000 a Il Laboratorio - Audiovisivi Musica - Arte di Palombara Sabina (Rm);

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione « Orfeo Stillo » di Paola (Cs);

un contributo di lire 3.000.000 all'Accademia di Belle Arti « Pietro Vannucci » di Perugia;

un contributo di lire 15.000.000 all'Associazione Amici delle Musica di Perugia;

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione Culturale « Luigi Bonazzi » di Perugia;

un contributo di lire 10.000.000 all'Associazione Musicale « G. Frescobaldi » di Perugia;

un contributo di lire 5.000.000 al Centro Italiano Studi Compostellani di Perugia;

un contributo di lire 5.000.000 al Centro Studi « Aldo Capitini » di Perugia;

un contributo di lire 5.000.000 al Centro Studi e Museo d'Arte Preistoria di Pinerolo (To);

un contributo di lire 15.000.000 all'Accademia Nazionale dell'Usso di Arti e Lettere e Scienze di Pisa;

un contributo di lire 3.000.000 all'Associazione Italiana degli Slavisti di Pisa;

un contributo di lire 5.000.000 al Centro Studi « Giuseppe Toniolo » di Pisa;

un contributo di lire 18.000.000 alla Società Agraria di Lombardia di Milano;

un contributo di lire 15.000.000 alla Società Italiana di Mineralogia e Petrologia di Milano;

un contributo di lire 5.000.000 alla Società Italiana di Scienze Farmaceutiche di Milano;

un contributo di lire 5.000.000 alla Società umanitaria di Milano;

un contributo di lire 5.000.000 al Consiglio Nazionale Donne Italiane - CNDI di Milano (già Roma);

un contributo di lire 5.000.000 all'Unione Zoologica Italiana di Modena;

un contributo di lire 8.000.000 al Centro Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio in Italia di Moncalieri (To);

un contributo di lire 10.000.000 alla Fondazione Ambrosiana Paolo VI di Gazzada (Va);

un contributo di lire 13.000.000 all'Associazione Italiana Studi Americanisti AISA di Genova;

un contributo di lire 5.000.000 al Civico Museo Biblioteca dell'Attore di Genova;

un contributo di lire 3.000.000 alla Fondazione Mario Giorgio Labò di Genova;

un contributo di lire 15.000.000 all'Associazione Corale Goriziana « CA Seghizzi » di Gorizia;

un contributo di lire 18.000.000 all'Istituto di Storia Sociale e Religiosa di Gorizia;

un contributo di lire 15.000.000 alla Fondazione Scuola di Musica di Fiesole (Fi);

un contributo di lire 7.000.000 all'Accademia Nazionale Italiana di Entomologia di Firenze;

un contributo di lire 10.000.000 all'ANMS Ass. Naz. Musei Scient. Orti Botan. Giard. Zoolog. Acq. di Firenze;

un contributo di lire 3.000.000 alla Federazione Italiana del Club Unesco di Firenze;

un contributo di lire 5.000.000 alla Federazione Italiana delle Ass.ni « Amici dei Musei » di Firenze;

un contributo di lire 7.000.000 alla Fondazione Arte della Seta Lisio di Firenze;

un contributo di lire 5.000.000 alla Fondazione « Giorgio Ronchi » di Firenze;

contributo di lire 15.000.000 all'Istituto Papirologico « G. Vitelli » di Firenze;

un contributo di lire 16.000.000 al Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria di Firenze;

un contributo di lire 10.000.000 alla Società di Studi Geografici di Firenze;

un contributo di lire 5.000.000 alla Società « Leonardo da Vinci » di Firenze;

un contributo di lire 6.000.000 all'Accademia Fulginia di Arti e Lettere e Scienze di Foligno (Pg);

un contributo di lire 3.000.000 all'Associazione « Giuseppe Giacomoantonio » di Fuscaldo (Cs);

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione Culturale di Gattinara (Vc);

un contributo di lire 5.000.000 al Centro Studi « Girolamo Baruffaldi » di Cento;

un contributo di lire 5.000.000 al Ravennatensia — Centro Studi Ant. Prov. Ecclesiastica Raven. di Cesena (Fo);

un contributo di lire 10.000.000 alla Società Studi Romagnoli di Cesena (Fo);

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione Radio Amatori Ciechi di Chiavari (Ge);

un contributo di lire 15.000.000 al Centro di Cultura Scientifica « A. Volta » di Como;

un contributo di lire 5.000.000 alla Società Archeologica Comense di Como;

un contributo di lire 15.000.000 al Centro Conversanese Ricerche di Storia ed Arte di Conversano (Ba);

contributo di lire 5.000.000 alla Società di Storia della Miniatura di Cortona (Ar);

un contributo di lire 5.000.000 al Centro Studi « Aldo Moro » di Cosenza;

un contributo di lire 5.000.000 al Convegno di Cultura « Ven Maria Cristina di Savoia » di Cosenza;

un contributo di lire 3.000.000 al CARM Centro Arte Ricerche Meridionali di Cosenza;

un contributo di lire 6.000.000 all'Istituto di Cultura Popolare « Brutium » di Cosenza;

un contributo di lire 8.000.000 all'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali della Calabria di Cosenza;

un contributo di lire 15.000.000 all'Istituto per gli Studi Storici di Cosenza;

un contributo di lire 5.000.000 al Centro Studi « Piero Ginocchi » di Crodo (No);

un contributo di lire 35.000.000 all'Associazione Culturale « La Zattera di Babele » di Erice (Tp);

un contributo di lire 10.000.000 al Centro Studi Internazionale « Giuseppe Ermini » di Ferentino (Fr);

un contributo di lire 3.000.000 all'Ass. Marchigiana per la Ric. e la Valorizz. delle Fonti Musicali di Fermo (AP);

un contributo di lire 10.000.000 al Centro Italiano di Studi Pomposiani di Ferrara;

un contributo di lire 5.000.000 all'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara;

un contributo di lire 10.000.000 al Centro Studi Tassiani di Bergamo;

un contributo di lire 7.000.000 all'Associazione Musicale « Lorenzo Perosi » di Biella (Vc);

un contributo di lire 3.000.000 all'Università Popolare di Biella (Vc);

un contributo di lire 8.000.000 al Centro Studi « L. Pietrobono » di Alatri (Fr);

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione Amici della Musica di Alcamo (Tp);

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione Mondo 2000 di Alcamo (Tp);

un contributo di lire 25.000.000 al Centro di Cultura e Storia Amalfitana di Amalfi (Sa);

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione della Stampa per lo Sviluppo Amerino di Amelia (Tr);

un contributo di lire 10.000.000 alla Fondazione Arch. « Enrico Monsti » di Anzola d'Ossola (No);

un contributo di lire 5.000.000 al Centro Studi « David Lazzaretti » di Arcidosso (Gr);

un contributo di lire 10.000.000 al Centro Culturale Michelangelo di Arezzo;

un contributo di lire 3.000.000 al Centro Studi Rinascimento Musicale di Artimino (Fi);

un contributo di lire 13.000.000 al centro di Ricerca « Guido Dorso » di Avelino;

un contributo di lire 10.000.000 al Centro studi Bonaventuriani di Bagnoregio (Vt);

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione Artistica Culturale « Il Musagete » di Bari;

un contributo di lire 4.000.000 al Centro di Ricerche di Storia Religiosa in Puglia di Bari;

un contributo di lire 10.000.000 al Centro Studi Nicoliani di Bari;

un contributo di lire 8.000.000 al Culturint di Bari;

un contributo di lire 5.000.000 a Il Grifo Musicale di Bari;

un contributo di lire 10.000.000 alle opere Sociali Don Bosco di Bari;

un contributo di lire 10.000.000 al Centro Studi di Storia delle Tradizioni Popolari di Basilicata e Puglia di Bella (Pz);

un contributo di lire 10.000.000 all'Accademia Italiana di Economia Aziendale di Bologna;

un contributo di lire 8.000.000 all'Associazione per le Arti Francesco Francia di Bologna;

un contributo di lire 3.000.000 al Centro San Domenico di Bologna;

un contributo di lire 5.000.000 al Consorzio per la gestione del Centro Internazionale di Studio di Bologna;

un contributo di lire 25.000.000 alla Fondazione Cesare Gnudi di Bologna;

un contributo di lire 3.000.000 alla Fondazione di Ricerca Carlo Cattaneo di Bologna;

un contributo di lire 10.000.000 all'istituto per la Storia dell'università di Bologna;

un contributo di lire 18.000.000 all'Ist. « Carlo Tincani » per la Ricerca Scientifica e La di Bologna;

un contributo di lire 10.000.000 alla R. Accademia Filarmonica di Bologna;

un contributo di lire 10.000.000 alla Società Italiana di Fisica di Bologna;

un contributo di lire 8.000.000 alla Società Speologica Italiana di Bologna;

un contributo di lire 12.000.000 al Centro di Cultura dell'Alto Adige di Bolzano;

un contributo di lire 10.000.000 al Centro Studi Atesini di Bolzano;

un contributo di lire 10.000.000 alla Fond. Achille Marazza — Biblioteca Pubblica e Casa della Cult. di Borgomanero (No);

un contributo di lire 10.000.000 alla Società Valesiana di Cultura Borgosesia (Vc);

un contributo di lire 10.000.000 all'Acc. Casentinese di Lettere Arti Scienze ed Economia di Borgo alla Collina (Ar);

un contributo di lire 8.000.000 alla Fondazione Don Primo Mazzolari Bozzolo (Mn);

un contributo di lire 7.000.000 al Centro di Studi Musicali « Luca Marenzio » di Brescia;

un contributo di lire 8.000.000 alla Fondazione Civiltà Bresciana di Brescia;

un contributo di lire 10.000.000 all'Ass. « Amici dalla Biblioteca Arcivescovile A. De Leo » di Brindisi;

un contributo di lire 5.000.000 al CSSIT — Centro Inte. di Storia dello spazio e del Tempo di Brugine (Pd);

un contributo di lire 8.000.000 al Centro Cult. per lo studio della civiltà contadina nel Sannio di Campolattaro (Bn);

un contributo di lire 7.000.000 al Centro Caprese « Ignazio Cerio » di Capri (Na);

- un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione « Amici di Capua » di Capua (Ce);
- un contributo di lire 3.000.000 all'Associazione « Amici della Musica » di Casal Monferrato (Al);
- un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione Musicale Anna Jervolino di Caserta;
- un contributo di lire 5.000.000 all'Istituto Musicale « Silvestro Ganassi » di Catania;
- un contributo di lire 10.000.000 all'Ist. di « Forma. e di Ric. sui Problemi Sociali dello Sviluppo » di Catania;
- un contributo di lire 5.000.000 alla Lectura Dantis Metalliana di Cava de' Tirreni (Sa);
- un contributo di lire 9.000.000 all'Ass. Gruppo di Ricerca Sperimentale Musicale di Roma;
- un contributo di lire 5.000.000 all'Athena Parthenos di Roma;
- un contributo di lire 7.000.000 all'A.I.A.M. Associazione Italiana della Medaglia di Roma;
- un contributo di lire 3.000.000 all'A.N.F.P.C.A. ass. Naz. Fruitori Patrimonio Cult. e Amb. di Roma;
- un contributo di lire 40.000.000 all'A.R.A.M. Associazione Romana Amici della Musica di Roma;
- un contributo di lire 15.000.000 alla CAPIT — Confederazione di Azione Popolare Italiana di Roma;
- un contributo di lire 5.000.000 alla Casa d'Europa di Roma;
- un contributo di lire 3.000.000 al Centro Culturale Giuseppe Gioacchino Belli di Roma;
- un contributo di lire 8.000.000 al Centro Culturale Italiano « Adelaide Ristori » di Roma;
- un contributo di lire 5.000.000 al Centro Culturale Rinascita di Roma;
- un contributo di lire 5.000.000 al Centro Iniziativa Democratica degli Insegnanti di Roma;
- un contributo di lire 8.000.000 al Centro Psicoanalisi Romano di Roma;
- un contributo di lire 8.000.000 al Centro di Ricerca e Documentazione Febbraio '74 di Roma;
- un contributo di lire 15.000.000 al Centro studio per la storia dell'Architettura di Roma;
- un contributo di lire 5.000.000 al Centro di Studi Sociali e Sindacali di Roma;
- un contributo di lire 3.000.000 al centro di Studi Sportivi dell'Ass. Scuola Sportiva di Roma;
- un contributo di lire 3.000.000 al Centro Internazionale di Studi per la Storia della Città di Roma — Roma;
- un contributo di lire 6.000.000 al Centro Internazionale dello spettacolo e della comunic. Sociale di Roma;
- un contributo di lire 10.000.000 al Centro Internazionale di Studi per la divulgazione della musica italiana di Roma;
- un contributo di lire 8.000.000 al Centro Italiano di Studi per la Conciliazione Intern. di Roma;
- un contributo di lire 15.000.000 al Centro Nazionale di Studi Cateriniani di Roma;
- un contributo di lire 5.000.000 al Centro per la Filosofia Italiana di Roma;
- un contributo di lire 15.000.000 al centro per la Ricerca e lo Studi delle Testimonianze di Roma;
- un contributo di lire 5.000.000 al Centro Pio Pajna di Roma;
- un contributo di lire 5.000.000 al Centro Psicoanalitico di Roma;

un contributo di lire 60.000.000 al Centro Studi Corrado Alvaro di Roma;

un contributo di lire 10.000.000 al Centro Studi di Diritto comunitario di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 al Centro Speleologia Scientifica di Roma;

un contributo di lire 8.000.000 al Comitato per le Attività archeologiche nella Tuscia di Roma;

un contributo di lire 20.000.000 al Comitato per l'Archeologia Laziale di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 al Comitato Promotore Centro Studi Zingari di Roma;

un contributo di lire 6.000.000 al C.I.R.A.L.S. Centro Intern. di Ricerche Artistiche Letterarie di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Endas Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale di Roma;

un contributo di lire 9.000.000 all'Ente delle Spettacolo di Roma;

un contributo di lire 10.000.000 alla Federazione Italiana delle Case d'Europa di Roma;

un contributo di lire 10.000.000 alla Fondazione Internazionale Nova Spes di Roma;

un contributo di lire 10.000.000 alla Fondazione Italiana per la Musica Antica di Roma;

un contributo di lire 20.000.000 alla Fondazione Marco Besso di Roma;

un contributo di lire 10.000.000 alla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 alle Fondazioni Primoli di Roma;

un contributo di lire 15.000.000 all'Accademia Romana di Scienze Mediche e Biologiche di Roma;

un contributo di lire 8.000.000 all'Agriturist di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 agli Amici di Villa Lante del Gianicolo di Roma;

un contributo di lire 10.000.000 all'Arcadia Accademia Letteraria Italiana di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Archivio Disarmo - Centro di Documentazione e di Studi di Roma;

un contributo di lire 8.000.000 all'Associazione Bela Bartok di Roma;

un contributo di lire 6.000.000 all'Associazione Corale « una Voce » di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione Culturale Romeo Collalti di Roma;

un contributo di lire 3.000.000 all'Associazione Culturale Scultarch di Roma;

un contributo di lire 15.000.000 all'Associazione Culturale « Brutium i Calabresi nel Mondo » di Roma;

un contributo di lire 8.000.000 all'Associazione Culturale « Roma che scompare » di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione Culturale « Spiga Italica » di Roma;

un contributo di lire 7.000.000 all'Associazione culturale « Unione Lettori Italiani » U.L.I. di Roma;

un contributo di lire 8.000.000 all'Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani di Roma;

un contributo di lire 13.000.000 all'Associazione Dimore Storiche Italiane di Roma;

un contributo di lire 10.000.000 all'Associazione Donne Città di Roma - Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione FilmStudio di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione giovanile Musicale - A.gi.mus di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione Gruppo Musica Insieme di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione Incontri Internazionali uomini e religioni di Roma;

un contributo di lire 20.000.000 all'Associazione Internazionale di Archeologia Classica di Roma;

un contributo di lire 15.000.000 all'Associazione Italiana Biblioteche di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione Italiana di Cinematografia Scientifica di Roma;

un contributo di lire 20.000.000 all'Associazione Italiana per World Wildlife Fund di Roma;

un contributo di lire 15.000.000 all'Associazione Liberi Scrittori Italiani di Roma;

un contributo di lire 8.000.000 all'Associazione Musicale Alfonso Rendano di Roma;

un contributo di lire 3.000.000 all'Associazione Musicale Giuseppe Giordani di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione Musicale Madrigalisti Romani di Roma;

un contributo di lire 15.000.000 all'Associazione Nazionale Archivistica Italiana di Roma;

un contributo di lire 10.000.000 all'Associazione Nazionale di Musei Italiani di Roma;

un contributo di lire 10.000.000 all'Associazione Nazionale delle comunità del Lavoro di Roma;

un contributo di lire 15.000.000 all'Associazione Nazionale Funzionari Direttivi M.E.C.A. di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell'Arte di Roma;

un contributo di lire 3.000.000 all'Associazione Nuova Consonanza di Roma;

un contributo di lire 3.000.000 all'Associazione Nuovi Itinerari Culturali di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione Radio Club Ciechi d'Italia di Roma;

un contributo di lire 3.000.000 all'Associazione Rebussistica Italiana di Roma;

un contributo di lire 3.000.000 all'Associazione « Giovine Italia » di Roma;

un contributo di lire 10.000.000 all'Associazione « Roma nel Rinascimento » di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Ass. Intern. per gli Studi sulle Utopie (Aisu) di Roma;

un contributo di lire 3.000.000 all'Ass. Ital. di Studi sulle Letterature di Viaggio di Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'Ass. I.R.C.o. recupero Consolid. Costruzioni di Roma;

un contributo di lire 8.000.000 all'Ass. per lo Svil. delle Scienze Neuropsichiatriche dell'E. - Roma;

un contributo di lire 5.000.000 all'istituzioni dei Cavalieri di S. Stefano di Pisa;

un contributo di lire 5.000.000 al Centro Ricerche Storico Artistiche e S. Eleo - Archeologiche di Polignano a Mare (Ba);

un contributo di lire 12.000.000 alla Fondazione « Città del Libro » di Pontremoli (Ms);

un contributo di lire 8.000.000 al Centro per la Doc. e tutela della Cultura Biellese di Ponzone (Vc);

un contributo di lire 5.000.000 all'Istituto regionale di Studi Europei del Friuli V. Giulia di Pordenone;

un contributo di lire 18.000.000 all'Associazione per la Storia Soc. del Mezzogiorno e dell'Area Medite di Potenza;

un contributo di lire 3.000.000 al Circolo Culturale « Angilla Vecchia » di Potenza;

un contributo di lire 5.000.000 all'Associazione centro per l'Arte contemporanea « Luigi Pecci » di Prato (Fi);

un contributo di lire 3.000.000 all'Istituto di Studi Storici Postali di Prato (FI);

un contributo di lire 3.000.000 all'Associazione Museo Storia Quarnese di Quarna Sotto (NO);

un contributo di lire 3.000.000 al Centro studi « Feliciano Rossitto » di Ragusa;

un contributo di lire 15.000.000 al Centro Storico Benedettino Italiano di Cesena (Fo);

un contributo di lire 10.000.000 al Centro Nazionale di Studi Napoleonici e Storia dell'Elba di Portoferraio (LI);

un contributo di lire 13.000.000 al Centro di solidarietà Internazionale Giovanni XXIII di Potenza;

un contributo di lire 10.000.000 al Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello (Sa);

un contributo di lire 10.000.000 al Centro Dantesco dei Frati Minori conventuali di Ravenna;

un contributo di lire 5.000.000 al Centro Nazionale Studi Pirandelliani di Agrigento;

un contributo di lire 5.000.000 al Centro Relazioni Culturali di Ravenna;

un contributo di lire 20.000.000 al Circolo Culturale Rhegium Julii di Reggio Calabria;

un contributo di lire 5.000.000 all'Accademia Italiana di Studi Filatelici e Numismatici di Reggio Emilia;

un contributo di lire 5.000.000 all'« Associazione i Teatri » di Reggio Emilia;

un contributo di lire 15.000.000 al Centro per la Ricerca e lo Studio delle Testimonianze di Roma;

un contributo di lire 3.000.000 al Circolo Filatelico Numismatico Omegnose di Omegna (No). (5-01180)

CAVERI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge 18 febbraio 1992, n. 162, prevedeva un'apposita normativa di sostegno in favore dei volontari del Soccorso alpino e speleologico;

nell'articolo 2 della legge era previsto un regolamento di esecuzione sinora non emanato dal Ministero disattendendo così di fatto il dettato della legge —:

per quali ragioni questo regolamento non sia stato emanato e di chi siano le responsabilità dei gravi ritardi che configurano ormai una vera e propria omissione di atti d'ufficio;

se non si ritenga opportuno sveltire al massimo l'approvazione del regolamento visto l'alto valore sociale dell'attività che viene svolto dai volontari del soccorso in montagna. (5-01181)

LETTIERI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nell'area industriale di San Nicola di Melfi (Potenza), dove la Fiat sta realizzando un importante stabilimento, la so-

cietà AGIP Petroli ha chiesto di realizzare un centro polifunzionale;

le popolazioni della vasta area sono legittimamente preoccupate per l'impatto ambientale dei vari insediamenti decisi (SATA e Termodistruttore) e temono che l'eventuale localizzazione del suddetto centro AGIP possa incidere assai negativamente sull'ambiente;

l'area industriale di San Nicola di Melfi insiste in un territorio a forte vocazione agricola;

è necessaria una seria valutazione globale dell'impatto ambientale che avranno il Termodistruttore, lo stabili-

mento SATA (il cui reparto verniciatura sarà altamente inquinante) e il centro AGIP:

lo sviluppo industriale dell'area del Melfese-Vulture-Altobradano, largamente atteso e rivendicato dalle popolazioni, non può e non deve comunque sconvolgere l'ambiente naturale, attualmente vivibile —:

se non intenda prima di dare l'assenso ministeriale, verificare, coinvolgendo la regione Basilicata, l'impatto ambientale che il centro AGIP avrà in relazione ai preesistenti insediamenti e alle potenzialità agricole dell'area e alla stessa vivibilità della popolazione residente. (5-01182)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CANCIAN. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in base a quanto disposto dal decreto ministeriale 16 marzo 1992 di modifica del decreto ministeriale 4 dicembre 1991, i requisiti psico-fisici richiesti per poter ottenere il porto d'armi prevedono all'articolo 1, lettera a) « un'acutezza visiva non inferiore a 12/10 complessivi, con non meno di 5/10 per l'occhio che vede meno. Eventuali vizi di rifrazione non devono superare i seguenti limiti: miopia ed ipermetropia tre diottrie in ciascun occhio; astigmatismo regolare semplice e composto, misto, miopico e/o ipermetropico: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico in ciascun occhio (...) »;

lo stesso Ministero dispone, ai fini del rilascio della patente di guida « A » e « B »: « (...) acutezza visiva non inferiore a 10/10 complessivi, con non meno di 2/10 per l'occhio che vede meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico (...) »;

sempre il Ministero della sanità ha richiesto per il rilascio del brevetto privato di pilota: « (...) acutezza visiva non inferiore a 5/10 in ciascun occhio (...) » —:

se non appaiano al Ministro, nel confronto tra le suddette categorie, eccessivamente severe le disposizioni previste per l'ottenimento del porto d'armi, così come stabiliti nei succitati decreti. (4-13912)

RUSSO SPENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se risponde al vero quanto sostenuto nell'intervista pubblicata su *la Repubblica* del 5 maggio 1993 dall'ex capo della Cia a Roma, William Colby, secondo cui la Cia avrebbe finanziato Gladio considerata

come un'organizzazione paramilitare e avrebbe procurato le armi (ovviamente in modo del tutto illegale). (4-13913)

RUSSO SPENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — in relazione all'articolo apparso il 15 aprile 1993, sul *Corriere della Sera*, dal titolo: « I segreti della Sezione K: venti 007 al libro paga del Sismi — Si riapre il mistero su Stay Behind. Negate a Falcone le indagini sulle *spy missions* in Libia, Tunisia, Algeria » —:

chi ha autorizzato l'istituzione e l'impiego di questa sezione (utilizzata nell'operazione Dozier e in altre circostanze) visto che i Servizi Segreti sono servizi puramente di informazione e, in base alla legge istitutiva, non hanno compiti militari armati;

se la documentazione relativa alla Sezione K sottratta ai giudici militari di Padova Benedetto Roberti e Sergio Dini (sul cui caso è stata avanzata da lungo tempo una interrogazione senza risposta) da parte del magistrato militare Messina (la cui attività è stata sanzionata come arbitraria e illegittima) si trovano ancora dal febbraio 1992 presso il Tribunale Militare di Roma e che azioni sono state intraprese da questo tribunale riguardo alla illegittima istituzione della Sezione K;

se risulti al Governo quali indagini sono state compiute dalla magistratura di Palermo nei riguardi della presenza dei Servizi Segreti in Sicilia (indagine che venne negata al magistrato Giovanni Falcone), nei riguardi del Centro Scorpione di Trapani dove, come si ricorda nell'articolo del *Corriere della Sera*, i Servizi Segreti avevano a disposizione un aeroporto ben nascosto e un velocissimo battello di altura;

infine se risulti al Governo che la magistratura di Palermo abbia disposto per la riapertura delle indagini circa le *spy missions* in Libia, Tunisia, Algeria proposte

dal giudice Falcone e negate dal procuratore Gianmarco. (4-13914)

PAISSAN, BOLOGNESI e ALFREDO GALASSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la SIP sta procedendo all'accentramento a livello regionale delle funzioni di Staff (Amministrazione, PRC, organizzazione, Servizi generali, Edilizia, personale) finora gestite a livello provinciale;

tale accentramento si sta realizzando anche nella regione Veneta, con provvedimenti di mobilità del personale previsti ai sensi dell'ex Accordo del 24 aprile 1992;

per la SIP del Veneto sono circa 200 le persone soggette ad eventuali trasferimenti con problemi di esubero in alcune ex Sedi provinciali e con probabili « Code » vertenziali con il personale interessato;

in previsione di ciò la SIP del Veneto, con nota interna del 28 gennaio u.s., ha paventato il rischio di ricorsi alla Magistratura del Lavoro da parte della Federazione Lavoratori Metalmeccanici uniti (FLMU) con l'obiettivo, secondo tale nota, di contrastare e vanificare l'Accordo del 24 aprile 1992 sottoscritto da altre Confederazioni sindacali in quanto, tuttora, la FLMU è esclusa da qualsiasi regime di relazioni industriali con la SIP;

nella predetta nota del 28 gennaio u.s., « si ricorda — per connessione di tema — che in raccordo con la Direzione Generale ed anche mediante l'attivizzazione di una consulenza esterna di particolare profilo e prestigio, è allo studio la definizione di una strategia di risposta aziendale ad una serie di agitazioni anomale attuate dalla FLMU e tendenti a predisporre una copertura sindacale di comodo per qualsivoglia fabbisogno di allontanamento dal lavoro degli attivisti o di altri lavoratori »;

la SIP Veneta individua, in particolare, tra i promotori delle iniziative sindacali della FLMU « l'ex Segretario regionale

delle Organizzazioni autonome FILTE prima e FIALTEL poi;

tale comportamento della SIP Veneta, fortemente lesivo dei diritti di rappresentanza e della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici aderenti alla FLMU, contempla una violazione dei rapporti sindacali e una palese discriminazione verso la FLMU —;

quali misure il Ministro competente vorrà assumere per obbligare la SIP Veneto ad un più corretto atteggiamento verso ampi settori organizzati, o non, del dissenso sindacale. (4-13915)

RAPAGNÀ. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 59 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al comma 1, dispone: « Ai fini di cui all'articolo 155 del codice, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal sindaco »;

la sopra trascritta disposizione regolamentare parrebbe vietare in via assoluta ed incondizionata ogni forma di pubblicità fonica effettuata a mezzo di diffusori acustici su autoveicoli;

su tutto il territorio nazionale tale forma di pubblicità attualmente viene effettuata da una intera categoria di lavoratori i quali, forniti di regolari licenze rilasciate dalle Questure e dopo aver investito nella loro attività ingenti risorse finanziarie, se l'interpretazione della sopra richiamata norma fosse nel senso della sua operatività immediata e senza eccezioni nei loro riguardi, si vedrebbero gettati nella disoccupazione da un giorno all'altro —;

1) se non si ritenga che la norma regolamentare di cui sopra debba essere

integrata o corretta nel senso di permettere a coloro che esercitano professionalmente il servizio di pubblicità fonica, muniti di regolare licenza, e solo ad essi (con esclusione pertanto dei privati e di tutti gli altri che finora hanno parimenti svolto tale servizio senza licenza e quindi abusivamente e che sono il maggior numero), di continuare a svolgere detta attività, garantendone e tutelandone il fondamentale diritto al lavoro;

2) se non si ritenga, in caso negativo, di dover predisporre idonei ammortizzatori sociali, volti ad indennizzare tutti coloro che hanno, cospicuamente, investito nell'attività in parola, anche per facilitare gli stessi nella riconversione in altra attività consentita dalla legge;

3) quali provvedimenti si intenda assumere, affinché tale situazione sia al più presto rimossa. (4-13916)

DORIGO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in località Campomolle, nel comune di Teor (Udine), è stato recentemente completato un deposito munizioni, facente parte di un gruppo di quattro « depositi avanzati » programmati molti anni fa, la cui realizzazione venne poi sospesa (ad eccezione di quello di San Vito al Tagliamento) a seguito delle proteste popolari e delle prese di posizione degli enti locali e regionali friulani;

la costruzione del deposito è stata ultimata da pochissimo tempo, dopo che per molti anni l'opera era rimasta incompiuta ed abbandonata —:

per quale ragione sia stata decisa l'ultimazione del deposito, nonostante la già citata contrarietà di comune e regione e nonostante la diminuita presenza di reparti dell'Esercito nel Nord Est d'Italia, e i processi di distensione in corso in Europa;

quale sia la reale destinazione del deposito e perché non sia stato possibile provvedere altrimenti, visto che molte al-

tre infrastrutture sono state svuotate e forse abbandonate, come i depositi di Alvisopoli, Chiarano e Orsago, già utilizzati dalla Brigata missili e dalle truppe statunitensi di supporto per lo stoccaggio delle testate nucleari e convenzionali dei missili Lance, già in dotazione alla 3^a Brigata missili « Aquileia » —:

quali siano le intenzioni del Ministero in relazione agli altri due depositi previsti dall'originario progetto;

se il Ministro non voglia fornire un elenco dei depositi di munizioni, esplosivi o carburanti realizzati in Italia negli ultimi cinque anni, nonché di quelli dismessi, e quali ne siano state le relative motivazioni;

se risponda a verità la notizia secondo la quale sarebbe programmata la costruzione in Alto Adige di almeno tre depositi munizioni in caverna nonché la riattivazione dell'ex sito Algol di Naz-Sciaves;

se esistano infine altri programmi per la realizzazione di ulteriori nuove infrastrutture del genere, come siano motivati e come si concilino queste nuove costruzioni con la programmata riduzione della consistenza delle Forze Armate. (4-13917)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con delibera di Giunta regionale n. 2840 del 31 marzo 1981, pubblicata sul BURC n. 58 del 7 agosto 1981, è stato pubblicato l'elenco provvisorio dei medici e dei presidi convenzionati con la regione Campania;

la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 4678 del 25 luglio 1991, di pari oggetto non è stata vistata dalla Commissione di controllo sugli atti della regione Campania (prot. CCARC n. 8692) in quanto ha ritenuto dover chiedere chiarimenti alla Giunta stante i numerosi esposti avverso la deliberazione pervenuti alla Commissione stessa;

la mancata pubblicazione dell'elenco provvisorio impedisce a numerosi titolari di legittimi interessi l'esercizio della facoltà di impugnare in sede giurisdizionale i provvedimenti regionali non configurandosi nel vigente ordinamento l'impugnativa di atti meramente preparatori quale l'elenco provvisorio;

numerosi esposti e atti di messa in mora da parte di legittimi interessati, avverso la compilazione del citato elenco provvisorio, non hanno mai avuto riscontro da parte dell'assessorato alla sanità tanto che la Corte dei conti ha aperto sulla vicenda un regolare procedimento (prot. n. 4917/MRT) —:

per quali motivi, a distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione dell'elenco dei medici e dei presidi convenzionati non si è ancora provveduto alla pubblicazione di quello definitivo;

se siano stati forniti i chiarimenti richiesti dalla CCARC in merito alla deliberazione n. 4678 citata;

i motivi per cui i numerosi esposti e atti di messa in mora non hanno mai avuto adeguata risposta tanto da far aprire un regolare procedimento da parte della Corte dei conti. (4-13918)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'iter del piano di lottizzazione in zona C3, previsto nel PRG del comune di Piraino (ME), località Nellaro, sembra essere caratterizzato da elementi di illegittimità formale e sostanziale;

detto piano basava le sue previsioni attorno alla costruzione di una strada che avrebbe costituito indispensabile urbanizzazione primaria dei lotti edificabili;

nelle more dell'attuazione di questo piano il Sindaco del comune citato ha consentito, con aut. n. 4/88, la costruzione di una strada agricola per l'accesso a proprietà rurali;

quest'ultima ha caratteristiche tecniche tali da configurarla come vera e propria strada di urbanizzazione e non può sicuramente essere considerata agricola;

quest'opera ricade in un pendio notevolmente scosceso soggetto al vincolo di inedificabilità assoluta (ex articolo 15, lettera a) della legge regionale 12 giugno 1976 n. 78, peraltro visualizzato nel piano regolatore), nonché in un contesto di particolare pregio paesaggistico e naturalistico caratterizzato dalla presenza di una folta vegetazione;

con delibera del 16 maggio 1992, adottata dalla commissione governativa, è stata approvata una variante al piano di lottizzazione citato che prevede l'utilizzazione come opera di urbanizzazione primaria della strada di cui all'autorizzazione 4/88 citata, stante la mancata esecuzione di quella prevista dal PRG;

con l'approvazione di questa variante la strada di collegamento, con la definizione « agricola », risulterebbe, palesemente, un *escamotage* per superare il vincolo di inedificabilità di cui sopra e, soprattutto, illegittima perché rispetto alla previsione verrebbe coinvolta un'area esterna alla delimitazione della zona C3 —:

quali provvedimenti intenda adottare per verificare la legittimità della delibera della variante al piano di lottizzazione della citata zona C3 in località Nellaro e per il rispetto delle norme di cui alle leggi regionali n. 78/76 e 16/91. (4-13919)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il signor Carlo Russo, abitante a Crocella dei Camaldoli (Na), ha, nel corso di 20 anni, collezionato circa tremila oggetti e rarità della civiltà contadina degli ultimi tre secoli;

tale collezione, ad alto rischio di deterioramento, è stata custodita, fino a qualche tempo fa, in depositi di fortuna;

dopo essersi, invano, rivolto al comune di Marigliano per trovare una sistemazione a questo rilevante patrimonio culturale oltre che artistico, accettò l'offerta di tale Michele Maglio, padre gesuita a Marigliano, che si assunse l'incarico di affittare locali idonei ad ospitare la collezione (calessi, traini, attrezzi vari,...), con eventuale trasformazione in Museo della civiltà contadina, come già esistono in varie località campane (a Roscigno, nel Sannio);

il citato Russo si impegnava a devolvere i proventi delle visite al Museo stesso;

il citato Maglio (tra l'altro a capo di numerose altre iniziative come il Centro di cultura popolare di Pomigliano (Na), Centri di solidarietà,...) chiedeva sia alla provincia che alla regione finanziamenti per tutte queste iniziative;

successivamente questi veniva trasferito a Lecce dopo la scoperta di un ammanco di circa 500 milioni; inoltre non aveva provveduto per vari mesi al pagamento dell'affitto dei locali ospitanti la collezione di Russo;

lo scorso 5 maggio è stato reso esecutivo uno sfratto nei confronti del padre gesuita e il signor Russo, per evitare un'eventuale vendita all'incanto degli oggetti, ha trasferito all'aperto tutta la collezione -;

quali misure urgenti intenda adottare per evitare che queste preziose testimonianze vadano disperse. (4-13920)

FRONZA CREPAZ, MARTE FERRARI, INGRAO, GIANNOTTI, TRABACCHINI, CRUCIANELLI, RUSSO SPENA, RAMON MANTOVANI, RUTELLI, GIULIARI, GIUNTELLA e ELIO VITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie di agenzia sarebbe stato deciso, in sede di Comitato provinciale per l'ordine pubblico su proposta del Prefetto di Roma, lo sgombero da parte delle forze dell'ordine della baraccopoli di

Tor Sapienza, abitata da oltre mille immigrati marocchini dei quali molti con famiglia;

secondo fonti attendibili si preparerebbero altri sgomberi, in particolare degli alberghi-ghetto abitati da profughi a Roma, Ostia ed Aprilia, degli immigrati latino-americani precariamente residenti nella borgata di Corviale e del rifugio di « Madonna delle rose » che ospita circa cinquecento stranieri, molti dei quali profughi dalla ex-Jugoslavia;

complessivamente si creerebbero nel giro di poche settimane 3-4.000 senzateo a Roma, i quali andrebbero ad aggiungersi alle migliaia già esistenti, rendendo assolutamente insostenibile la situazione nella capitale;

essendo la maggior parte degli interessati allo sgombero di Tor Sapienza (annunciato per la mattina di lunedì 10 maggio) irregolari quanto al soggiorno, il comune esclude di trovare per loro una sistemazione alternativa, ponendosi quindi l'alternativa fra l'espulsione in massa (insostenibile sul piano morale e giuridico, tanto più in presenza di proposte di soluzione legislativa del problema già approvate dalla Camera); mentre per i « regolari » l'alternativa alle baracche, in assenza di centri di accoglienza pubblici, appare il ritorno all'inafausta politica del convenzionamento con alberghi e strutture private, già messa sotto accusa da inchieste giudiziarie e fonte di sperpero di denaro pubblico;

le associazioni di intervento sociale e del volontariato hanno da tempo sottoposto alla Prefettura ed al Comune proposte di soluzioni di breve e medio periodo, risultate impraticabili solo a causa della crisi dell'amministrazione comunale di Roma, ed ora si apprestano a sottoporle al Commissario che regge il Comune di Roma: punto di partenza di tali soluzioni, condiviso pubblicamente da diversi Gruppi del disciolto Consiglio comunale, è il rifiuto della falsa soluzione degli sgomberi forzosi -;

se la decisione di procedere allo sgombero della baraccopoli di Tor Sapienza sia stata assunta in sede prefettizia o ministeriale e se comunque il Ministro ne sia a conoscenza, e se non ritenga indispensabile annullare o rinviare tale decisione almeno fino a quando il nuovo governo non abbia potuto prendere in esame il problema dell'immigrazione « irregolare », la situazione dell'immigrazione nelle aree metropolitane e le possibili alternative a ghetti e baraccopoli, e fino a quando non vengano individuate soluzioni abitative alternative non precarie;

se il Presidente del Consiglio non ritenga che un drammatico sgombero di massa nella capitale, aggiungendosi al dibattito aperto in Parlamento e nel Paese sui problemi dell'immigrazione, rischi di connotare negativamente, su un terreno di emergenza e di ordine pubblico, i primi passi del Governo su una materia che non richiede drammatizzazioni ma, al contrario, lucidità e concretezza di proposte e capacità di azione sociale. (4-13921)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se il Governo, che ha appena ottenuto la nuova fiducia dalle Camere, intenda procedere, anche nell'attività, centrale e periferica dei Ministeri il cui responsabile è stato riconfermato, con i sistemi e metodi seguiti fino ad ora; infatti, ad esempio per l'ammissione alle scuole di polizia e al servizio di polizia in sostituzione del servizio militare, molti giovani vengono « eliminati » sin dall'inizio, se non raccomandati, su « questioni sanitarie », addirittura inventate e, comunque, inesistenti. Diversi giovani anche alla visita per l'ammissione, vengono esclusi addirittura dichiarandone altezza inferiore al limite e a quella degli stessi giovani. Solo a Piacenza vi sono stati ultimamente ben due casi, uno dei quali già rilevato dal TAR del Lazio;

se non sia il caso di incominciare a guardare alla ricerca della « Tangentopo-

li » anche negli ambienti militari e sanitari e sanitario-militare, per cercare anche lì le cause che fanno essere comune opinione e diffusa voce che anche per « fare il poliziotto » anche per « fare il carabiniere » anche per fare il « finanziere » o la « guardia carceraria » specie e comunque anche in sostituzione del servizio militare occorre avere « santi in paradiso », o il « padre » o gli amici « all'inferno », vale a dire essere raccomandati « o dal diavolo o dall'acqua santa »;

se il nuovo Governo intenda migliorare e mutare comunque radicalmente la situazione. (4-13922)

SCALIA e MATTIOLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la Rai ha più volte trattato la questione relativa alla realizzazione degli approdi sull'isola di Stromboli, con particolare riferimento all'abitato di Ginostra;

tali interventi, nella forma di due servizi andati in onda durante la trasmissione « Uno mattina » di circa un anno fa e durante la trasmissione « Tg1 Sette » del 23 aprile scorso, entrambi su Rai Uno, esponevano la suddetta questione in maniera semplicistica e di parte, senza considerare le ricadute ambientali di tali infrastrutture;

l'ultimo di questi servizi accusava chiaramente « qualche ambientalista » di fare il gioco dei mafiosi, che chissà per quale motivo si ostinano a non volere questi moli;

la posizione degli ambientalisti, chiaramente espressa in diverse occasioni ed in precedenti interrogazioni parlamentari, è tesa alla salvaguardia di un bene prezioso per tutti e si basa sulla consapevolezza che per evitare il pericolo di speculazioni edilizie, è necessario localizzare il molo in località Pertuso anziché Secche di Lazzaro e rendere così inutile la costruzione di una strada, dove oggi c'è solo un suggestivo sentiero in mezzo ai fichi d'india;

tale posizione è inoltre avallata, per quanto riguarda il rischio sismico e la protezione civile, dai massimi esperti italiani in questo campo come il professor Barberi e il professor Napoleone, che pubblicamente più di una volta hanno espresso il loro parere contrario a tali opere —:

come mai nei servizi televisivi andati in onda su Rai Uno si sia sempre evitato di esporre queste argomentazioni e si sia dato spazio sempre e soltanto alle posizioni di chi ha evidentemente qualcosa da guadagnare nella realizzazione di tali opere e mai ad esponenti degli ambientalisti;

se non ritenga opportuno concedere agli ambientalisti la possibilità di argomentare ed esporre pubblicamente sui mezzi di informazione pubblici le loro ragioni. (4-13923)

GIUNTELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'inadeguatezza della sede della 11^{ma} Circoscrizione di Roma sita in viale Tormarancia ha spinto finalmente il Comune a cercare soluzioni alternative;

il 19^{mo} distretto scolastico aveva inizialmente offerto di liberare un'intera palazzina sita in viale Carlo Tommaso Odescalchi e oggi usata per la scuola De Nicola. La palazzina sarebbe rimasta definitivamente a disposizione del Comune, per la sede circoscrizionale e qualsiasi altra funzione pubblica;

gli attuali alunni della scuola media De Nicola (7 classi) avrebbero trovato posto in due scuole adiacenti senza pregiudizio per la didattica scolastica;

il Provveditore agli Studi di Roma, in luogo della proposta del 19^o distretto, ha scelto di concedere, solo in via provvisoria, l'utilizzo di alcuni locali della scuola Cesare Battisti, per gli uffici della 11^a circoscrizione di Roma;

la soluzione proposta dal Provveditorato comporterà l'utilizzo di soldi pubblici per ristrutturare locali appena ristrutturati per finalità scolastiche e che dovranno essere nuovamente ristrutturati dopo 8 mesi, al rientro della sistemazione provvisoria. Sui locali suddetti esiste sicuramente un interesse storico/artistico anche ai fini della legge 1089 del 1939 e per i quali è stato richiesto un vincolo esplicito;

nella palazzina vi sarà la coabitazione di scolari con impiegati e utenti degli uffici pubblici con aggravio dei problemi di viabilità già critici nell'area —:

se il Ministro intende agire con gli strumenti messi a disposizione dalla legislazione vigente per assicurare l'interrogante che nel caso siano stati rispettati i principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione. (4-13924)

PIERONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nel 1983 il Ministero dei trasporti assegna al consorzio di imprese Team la concessione per l'elettrificazione della linea ferroviaria Cagliari-Sassari per una spesa prevista di 900 miliardi: la Regione Sardegna aveva infatti approvato il progetto di elettrificazione della suddetta linea, progetto nato — secondo quanto si legge in un articolo dell'«*Unione Sarda*» dell'11 ottobre 1992 —, su proposta della società Ansaldo, che aveva necessità di sperimentare impianti alimentati da corrente alternata monofase a 25.000 volt, tensione utilizzata all'estero, ma non impiegata in nessuna Regione italiana;

nel 1985 la Regione Sardegna firma col Governo un protocollo che prevede, oltre alla sperimentazione di impianti alimentati da corrente alternata monofase a 25.000 volt, una riduzione dei tempi di percorrenza della circolazione di viaggiatori e merci: obiettivo da raggiungere con l'elettrificazione e la realizzazione di nuovi tracciati. Si prevedono tempi di 2 ore e 30

minuti sulla Cagliari-Sassari e 3 ore e 10 minuti sulla Cagliari-Olbia;

nel giugno del 1986 il Ministero comunica alla Regione la ripartizione dei fondi previsti per la completa realizzazione del progetto: il consorzio Team deve eseguire opere per 664 miliardi, le Ferrovie dello Stato per 117 miliardi, altri 127 saranno spesi per i locomotori, totale 908 miliardi;

vengono immediatamente acquistati dall'Ansaldo, per 127 miliardi, 25 locomotori tipo 490-491;

nel 1990 il consorzio Team ha eseguito lavori per soli 252 miliardi: rispetto agli originali programmi di rettifica del tracciato e di elettrificazione delle linee, risultano costruiti solo 35 chilometri di linee elettriche: 15 da Cagliari a Decimomannu, 20 da Villasor a Saniuri. Delle tre centrali elettriche previste, quella di Oristano, Chilivari e Villasor, solo quest'ultima è stata realizzata, per l'alimentazione del tratto Cagliari-Saniuri;

il commissario delle FS Mario Schimberni cancella il progetto di elettrificazione in Sardegna, considerandolo anti-economico;

dei 25 locomotori, acquistati prima che la linea fosse completata, e dunque inutilizzabili in Sardegna, visto lo stato di attuazione del progetto, e inutilizzabili in tutte le altre regioni italiane, risulta che 5, da almeno sette anni, siano parcheggiati su un binario morto della stazione di Cagliari, gli altri 20 presso la stazione di Civitavecchia. Risulta però all'interrogante che si è tentato di venderli sottocosto alle ferrovie francesi, senza esito —;

perché si è proceduto all'acquisto dei 25 locomotori, prima che l'elettrificazione della linea ferroviaria Cagliari-Sassari fosse realizzata, e senza che si avesse la certezza della completa attuazione del progetto, considerato anche che non sarebbe stato possibile utilizzarli in nessuna altra linea del territorio nazionale;

perché i 25 locomotori sono risultati invendibili, nonostante siano stati offerti sottocosto a Stati esteri che erano in grado di impiegarli, in quanto compatibili con la loro elettrificazione;

chi sono i responsabili della commessa affidata all'Ansaldo;

se non si ritenga opportuno aprire un'inchiesta amministrativa per verificare se un simile insostenibile progetto, che ha portato alla dissipazione di 379 miliardi, e nessun giovamento ai trasporti ferroviari della Regione Sardegna, sia da imputarsi a totale incapacità gestionale, o se possano essere individuati anche interessi privati dietro l'intera operazione. (4-13925)

MARENCO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

la liquidazione delle holding del gruppo Cameli, sotto il peso di oltre 1800 miliardi, rappresenta l'epilogo di un caso emblematico nella storia impreditoriale del nostro paese, in quanto evidenzia il perverso rapporto esistente tra industria, sistema creditizio e controllo politico;

appare difficile spiegarsi se si considerano con attenzione i fattori di rischio e di garanzia che avrebbero dovuto giustificare il forte indebitamento del gruppo Cameli, le ragioni per le quali decine di istituti di credito hanno sostenuto le holding ora in liquidazione;

è evidente l'intervento di elementi « esterni », a carattere politico, che hanno « orientato » le scelte degli istituti di credito;

malgrado la forte esposizione le banche, accettando il piano di liquidazione volontaria, potranno recuperare forse solo il 70 per cento dei crediti erogati mentre appare gravemente segnata la sorte dei piccoli azionisti delle due holding Gerolmich e Unione Manifatture, i quali perdono tutto il capitale investito, così come gli azionisti della Cameli e Co., Cameli e Regis —;

se non si reputi opportuno approfondire le ragioni per le quali si è giunti ad una esposizione burocratica sproporzionata rispetto alle reali potenzialità del gruppo Cameli;

se gli istituti di credito sono stati fatti oggetto di particolari pressioni politiche;

se sono stati rispettati i vincoli del mercato finanziario finalizzati alla tutela del risparmiatore, sotto il profilo della trasparenza, della corretta informazione, della pulizia del mercato;

se la Consob ha, in questo ambito, tutelato pienamente i diritti del risparmiatore. (4-13926)

PAISSAN e PIERONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

con l'entrata in vigore del nuovo orario estivo delle ferrovie dello Stato, la stazione ferroviaria di Carrara-Avenza subirà una drastica diminuzione di fermate di treni viaggiatori (ormai solamente 34, alcuni dei quali periodici) e la chiusura dello scalo merci;

con tale operazione salteranno quasi completamente i collegamenti tra tale località e le principali città del centro-nord (Genova, Torino, Firenze, Grosseto e Roma);

questo scalo, da anni, subisce un preoccupante e progressivo impoverimento, sia per la quantità che per la qualità dei servizi, nonostante la importanza demografica (68.000 abitanti escluso il comprensorio) ed economica (primo centro mondiale per l'estrazione, la lavorazione e il commercio del marmo, ottavo porto commerciale d'Italia e secondo polo fieristico della Toscana);

tale scalo si trova in una delle principali direttrici ferroviarie del paese, sulla quale alcuni centri di minore importanza (vedi Chiavari, Rapallo e Viareggio) non hanno subito un così penalizzante ridimensionamento;

solamente con un generale ripensamento della politica dei trasporti teso a favorire più il mezzo pubblico, meno inquinante ed energivoro (treno), che non la motorizzazione privata — unitamente ad opere spesso inutili e faraoniche (alta velocità) dagli effetti devastanti sul territorio oltre che sulle casse dello Stato e sulla moralità pubblica — si potranno risolvere i problemi della mobilità in Italia;

il regolamento CEE n. 1893 del 20 giugno 1991 si rifà, oltre che a questioni di bilancio, anche ai valori socio-ambientali in materia di obblighi inerenti la nozione di servizio pubblico da parte degli Stati membri;

non è certamente con la politica dei tagli delle fermate nelle città medie che si aumenta l'appetibilità del prodotto treno che dovrà semmai acquistare, sempre più, nuove fasce di mercato e non disincentivare quelle che già possiede;

la risoluzione 7-00178 del 17 marzo 1993 della IX Commissione Trasporti, approvata con un solo voto contrario, impegna il Governo a rispettare e a far rispettare il contratto di servizio siglato il 29 dicembre 1992 dal Governo e dalle Ferrovie dello Stato spa, in particolare a rispettare e a far rispettare quanto previsto dall'articolo 6 che al primo paragrafo, recita testualmente: « le parti prendono reciprocamente atto dell'impossibilità di modificare l'orario invernale 92/93 perché già in corso e quello estivo 93 a causa dei tempi tecnici di elaborazione »; lo stesso articolo al secondo paragrafo prevede anche l'esenzione di responsabilità per le Ferrovie dello Stato spa da eventuali perdite economiche derivanti dall'impegno citato in precedenza —;

se il Ministro sia a conoscenza delle motivazioni per cui le Ferrovie dello Stato intendono apportare questi tagli;

come il Ministro giustifichi il mancato rispetto della risoluzione della IX Commissione 7-00178 del 17 marzo 1993 e quali iniziative intenda intraprendere per rispettare e far rispettare quanto previsto

dall'articolo 6 del contratto di servizio, dunque per evitare che le ferrovie dello Stato sopprimano qualsiasi servizio nell'orario estivo 1993 e in particolare, in questo caso, diminuiscano le fermate dei treni viaggiatori nella stazione di Carrara-Avenza. (4-13927)

MORGANDO. — *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

da anni alcuni comuni d'Italia per adempiere ai loro obblighi di vigilanza derivanti dalle norme ambientali si avvalgono di volontari selezionati e preparati appositamente per garantire i diritti del cittadino e della collettività tutelando il territorio comunale dall'abbandono selvaggio di rifiuti, dall'emanazione di sostanze gassose moleste o nocive e dagli altri comportamenti incivili o teppistici in danno della collettività stessa;

le delibere dei consigli comunali di Groscavallo, Germagnano, Volpiano, Nichelino, S. Francesco al Campo, Nole, San Carlo, Lombardore, tutti comuni in provincia di Torino, che istituivano il corpo di polizia rurale comunale composto da agenti anche volontari, approvando il relativo regolamento dei servizi, nonché le singole nomine, inviate ai CORECO in date diverse, non hanno fatto rilevare la presenza di vizi di legittimità —:

se corrisponde al vero la notizia pervenuta all'interrogante di una interpretazione soggettiva, parziale e totalmente ostativa, fornita da un funzionario del Ministero dell'interno alla prefettura di Torino che impedisce l'adempimento dei compiti istituzionali degli enti locali territoriali più vicini alle esigenze dei cittadini, cioè di fatto, il diniego della possibilità di svolgere funzione pubblica da parte di cittadini che volontariamente (senza costo alcuno per la collettività) svolgono compiti irrinunciabili di sorveglianza sull'osservanza delle leggi ambientali;

se corrisponde al vero che a pari preparazione e organizzazione gerarchica e

funzionale subordinata all'Amministrazione locale, la discriminante secondo la succitata interpretazione, per svolgere una pubblica funzione è la corresponsione di un vero e proprio stipendio;

quali iniziative si intendono adottare affinché venga con urgenza ritirata l'interpretazione ministeriale secondo la quale non sarebbe più possibile il funzionamento dei corpi di polizia rurale comunali composti da agenti anche volontari;

quali iniziative si intendono adottare in seguito per addivenire ad una regolamentazione della materia che faccia salve le ragioni del volontariato, dell'autonomia degli enti locali e dell'applicazione puntuale della normativa ambientale.

(4-13928)

BUONTEMPO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

i motivi che hanno spinto le ferrovie dello Stato a ridurre il numero delle fermate dei principali treni a lunga percorrenza in alcune stazioni del Lazio. In particolare con il nuovo orario in vigore dal 23 maggio saranno soppresse le fermate alla stazione di Tarquinia come di seguito elencato:

per Roma: 15,24; 18,37; 20,31 e 22,48;

da Roma: 13,20; 14,20 e 16,20.

stessa sorte toccherà, ad esempio, alla cittadina di Santa Marinella ed in generale a quasi tutte le cittadine di media grandezza in Italia;

se non ritenga che questo fatto oltre a danneggiare gravemente i pendolari possa alimentare il traffico veicolare con ripercussioni sulla qualità dell'aria e, in generale, della vita, proprio adesso che la stazione estiva ormai alle porte aumenta il flusso di passeggeri verso le località turistiche, le FFSS « isolano » molte città italiane con gravi danni per l'economia di queste ultime; questo provvedimento, inoltre, accrescerà « l'affollamento » dei rima-

nenti treni con disagi per gli utenti e pericolosi sovraccarichi;

se non ritenga urgente un intervento per far recedere le FFSS da questo provvedimento che fa pagare agli utenti gli sperperi e gli scandali che hanno contrassegnato la storia, anche recente, dell'Ente ferrovie dello Stato. (4-13929)

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

il presidente del CNR per ben due volte (dapprima per il tramite del direttore generale facente funzione Donadio, poi del direttore generale Colle) ha promosso azione disciplinare contro la dottoressa Agricola, colpevole di aver inviato ad un quotidiano una lettera relativa alla spedizione del CNR in Antartide, firmando quale dirigente superiore del CNR;

il presidente del CNR Rossi Bernardi ha diffidato altresì il direttore di un istituto con sede in Sicilia colpevole di aver scritto una lettera di contenuto scientifico al settimanale *L'Espresso* sulle posizioni assunte dall'allora ministro della marina mercantile Prandini su alcuni aspetti della pesca, per aver firmato due missioni quale direttore di un organo competente nel settore;

i dipendenti del CNR Bruno Colle, Antonio La Marra ed altri, qualificandosi come dipendenti del CNR, hanno peraltro a suo tempo firmato di recente un manifesto elettorale a favore del PSI pubblicato su alcuni quotidiani —;

se gli consti che a suo tempo il presidente del CNR Rossi Bernardi abbia adottato iniziative anche nei confronti dei predetti, sembrando all'interrogante che egli ritenga di dover colpire soltanto quei dipendenti non protetti da partiti governativi.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato

privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-16494 del 7 novembre 1989.

(4-13930)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità, dell'ambiente, di grazia e giustizia e per i beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere — premesso che:

in località via Motta Casa Miri a Gragnano (Napoli), la larga strada di collegamento con il centro di Gragnano ed il limitrofo comune di Castellammare di Stabia è invasa da rifiuti di ogni genere ed ha ormai assunto l'aspetto di vera e propria discarica e la putrefazione e la combustione continua di tali rifiuti ammorbano l'aria e libera sostanze nocive;

i cittadini esasperati hanno più volte protestato, soprattutto nei periodi più caldi, e, di recente, hanno investito della cosa l'USL 35, il pretore di Gragnano e la procura della Repubblica di Napoli, sottolineando che la zona rientra nel patrimonio archeologico di Stabia ed è percorsa, soprattutto d'estate, da comitive di turisti, ed inoltre, numerosi bambini vi sostano spesso utilizzando i terreni adiacenti per i loro giochi, che avvengono tra pneumatici che bruciano liberando diossina, sacchi di pesche (e di altra frutta della zona) putrefatti e materassi abbandonati, che sono il ricettacolo di animali randagi ed insetti di ogni genere, con grosso rischio di epidemie —;

quali urgenti provvedimenti ritengano necessari per porre fine a tale sconcio;

per quali motivi l'amministrazione comunale di Gragnano non assicuri la pulizia e la vigilanza della zona, pur riscuotendo ingenti somme dai cittadini per la rimozione dei rifiuti solidi;

se la ditta appaltatrice del servizio di nettezza urbana del comune di Gragnano è responsabile di tale carente pulizia, quali iniziative siano state assunte nei suoi confronti;

quali controlli ed iniziative al riguardo ha effettuato la USL 35 competente per la zona;

se risulti che l'autorità giudiziaria investita dai cittadini abbia promosso un'indagine per accertare le responsabilità del caso e quali risultati abbia conseguito.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-16089 del 17 ottobre 1989.

(4-13931)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel maggio scorso franò una parete dell'isolotto di Nisida a Napoli, nei pressi di un cantiere aperto per i lavori ad una condotta fognaria mentre ad inizio settembre sempre sullo stesso isolotto, si sono verificati due smottamenti nei pressi dell'istituto di rieducazione, che hanno interessato la scarpata nel tratto sottostante l'ex belvedere ed hanno causato il divieto di sosta e transito per i natanti dello spazio di mare sottostante;

secondo gli esperti interpellati l'intera costa dell'isolotto di Nisida è instabile a causa dell'erosione dei tufi gialli di cui è composta, che in parte sono sommersi, e della particolare conformazione di essi, causa di infiltrazioni d'acqua nelle fratture naturali dei costoni. Inoltre, gli agenti atmosferici contribuiscono ulteriormente ad indebolire la roccia;

già in passato c'erano stati altri crolli nella zona che, tra l'altro, vede smottare in mare alberi e parte della vegetazione —:

se sono stati accertati i motivi delle continue frane a Nisida; quali provvedimenti al riguardo ritenga di adottare;

quali rimedi sono possibili per evitare che l'intera costa di Nisida frani in mare e quali iniziative di più ampio respiro abbia in programma per valorizzare l'eccezionale

ambiente storico e paesistico dell'isolotto — celeberrimo sin dall'epoca romana oggi impropriamente occupato dal suddetto istituto ed inaccessibile a chiunque, «privatizzato» come esso è dalle strutture che vi insistono del tutto inopportuno e che per quanto esposto, sono anche in pericolo statico.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-16948 del 22 novembre 1989.

(4-13932)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'università e ricerca scientifica e tecnologica e del bilancio e programmazione economica.* — Per conoscere — premesso che il consiglio di presidenza del CNR ha approvato dodici progetti strategici relativi al Mezzogiorno con una spesa globale di 47 miliardi in un arco poliennale;

ben 12 miliardi e 300 milioni sono riservati all'inquinamento marino ed al clima, mentre mancano aspetti trainanti dell'economia (agricoltura, tecnologie industriali avanzate, etc.).

Di contro sono presenti settori che si prestano alla consueta clientelare distribuzione di risorse pubbliche senza che sia possibile un concreto riscontro tra somme stanziare, obiettivi perseguiti e risultanze: vedansi i progetti diretti da Bisogno, Colli, Macri per 4 miliardi e 600 milioni —:

1) l'elenco di tutti i progetti strategici approvati dal CNR durante la presidenza Rossi Bernardi;

2) i nominativi dei direttori, le sedi di servizio, le somme stanziare;

3) i risultati scientifici (brevetti, pubblicazioni, etc.) e loro «ricaduta» concreta nell'ambito industriale, economico, agrario, scientifico;

4) se non si voglia imporre al CNR la revoca della nomina di Angelo Guerrini («pupillo» del Rossi Bernardi tanto da nominarlo in una miriade di commissioni,

comitati, consigli, gruppi, etc.) alla direzione di un progetto strategico (sette miliardi e 200 milioni, il costo più elevato dei dodici progetti) afferente al Comitato ambiente, dallo stesso Guerrini presieduto... con palese, grave ed indebita commistione di posizioni e funzioni;

5) quale sia il contenuto integrale del verbale del Consiglio di Presidenza da cui possa ricavarsi la presenza o meno del Guerrini allorché è stata approvata la deliberazione istituita dei progetti.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-16576 del 9 novembre 1989.

(4-13933)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica.* — Per conoscere — premesso che:

recentemente il mensile *Doporiforma di Polizia*, organo ufficiale del movimento sindacale di Polizia, ha pubblicato una dettagliata denuncia delle irregolarità, carenze e favoritismi perpetrati alla questura di Roma villa Tevere nel reparto «scorte», laddove il 50 per cento del personale non è in possesso della patente di guida ministeriale e non ha frequentato il corso di specializzazione presso il Centro di addestramento istruzione professionale;

inoltre, le scorte sono composte di due soli agenti invece di tre e, svolgendo uno di essi funzioni di autista, il controllo e la tutela sono a carico di un solo agente. I mezzi utilizzati dal personale presentano avarie e guasti evitabili con la semplice ordinaria manutenzione ed i servizi ordinati non vengono affissi nell'apposita bacheca, come richiede il regolamento del servizio, favorendo il sospetto di gestione arbitraria e personalistica di essi;

spesso agenti ausiliari in servizio al corpo di guardia vengono impiegati al servizio di scorta e altri agenti con solo due o tre anni di servizio sono riciclati nell'impiego di ufficio, laddove colleghi più

anziani, ma meno protetti, non hanno tale privilegio; secondo la denuncia del movimento sindacale in parola troppi favoritismi permettono l'effettuazione del «doppio lavoro» da parte di molti che in privato esercitano l'attività di guardia del corpo o di autista personale di «personaggi importanti», essendo così finanche facilitati nei turni e negli orari;

al personale del reparto scorte non è quasi mai concesso di recuperare il riposo settimanale per la cronica carenza di personale e, nonostante ciò, spesso anche di domenica è impiegato, mentre chi è «favorito» gode il proprio riposo. Il servizio notturno di vigilanza alla caserma è precario, essendo composto da soli due ausiliari che non possono garantire il controllo di circa 100 auto blindate, oltre allo stabile ed all'alloggio degli agenti —:

quali urgenti accertamenti ritengano di avviare per verificare le carenze e irregolarità su citate, individuandone i responsabili;

quali provvedimenti del caso vogliano adottare per porre fine a tante situazioni d'inefficienza e di irregolarità che, tra l'altro, mettono in pericolo la stessa incolumità degli agenti e di coloro che sono scortati, stante le condizioni di lavoro stressante degli addetti al servizio scorte e l'inefficienza dei mezzi;

in che modo ritengano di garantire il potenziamento del reparto scorte citato, in mezzi ed uomini, e garantire l'uguale trattamento di tutti i preposti.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-16953 del 22 novembre 1989.

(4-13934)

PARLATO. — *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente, dell'agricoltura e foreste e per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali e i problemi istituzionali.* — Per conoscere:

se sia loro noto che tra i mille addebiti da farsi alla asfittica gestione dell'Istituto zooprofilattico di Portici vi sia quello relativo al totale abbandono della sede distaccata di Benevento che ha, tra gli altri compiti, quelli della ricerca sulle *malattie infettive e diffuse degli animali domestici*, del controllo microbiologico degli alimenti di origine animale e destinati all'alimentazione umana, della ricerca di virtuali presenze di sostanze ormonali nelle carni mediante esami istologici e biologici, ecc. La sede di Benevento dell'Istituto nonostante i rilevanti compiti da svolgere in un'area, oltretutto, a forte vocazione agricola e zootecnica (55.000 aziende zootecniche, 80.000 capi bovini, 60.000 suini, 300.000 ovi-caprini, 5 milioni di polli da carne, 400.000 conigli), ha un organico di sole 3 persone, immutato da vent'anni, è privo di adeguate attrezzature scientifiche ed addirittura non dispone di un forno inceneritore per lo smaltimento del materiale patologico;

quali iniziative intendano assumere per indurre il consiglio di amministrazione e gli altri organi dell'Istituto a compiere tutto intero il loro dovere e comunque per dotare di adeguato personale (ma senza concorsi pre-confezionati) e di efficienti e moderne attrezzature la sede di Benevento, in tempi brevissimi, provvedendo peraltro anche all'installazione del forno inceneritore mancante o disponendo il ritiro quotidiano dei rifiuti speciali da parte di quanti provvedono al ritiro di quelli analoghi prodotti in strutture sanitarie beneventane, con assai modica spesa nell'uno come nell'altro caso.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-13440 del 9 maggio 1989.

(4-13935)

PARLATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Capri ha riaffidato a trattativa privata il servizio

di trasporto dei rifiuti solidi urbani di Capri alla terraferma verso discariche della provincia di Napoli, trasporto « necessitato » dal fatto che l'inceneritore dell'isola non funziona da dieci anni e nulla è stato fatto per ripristinarlo;

tutto ciò insieme al recente acquisto, con delibera di giunta, di automezzi che si sarebbero poi scoperti inidonei o inutilizzabili, ed alla recente assunzione di sei unità per il servizio di N.U. — ma non di netturbini, come sarebbe necessario, bensì di impiegati per il controllo e la sorveglianza (?) — ha fatto lievitare i costi del servizio di N.U. per il quale il comune di Capri spende oltre due miliardi l'anno, « inducendo » gli amministratori ad adottare esosissimi aumenti della relativa tassa, il cui importo non è minimamente proporzionato alla qualità ed efficienza del servizio effettuato;

inoltre, il consorzio tra i comuni di Capri ed Anacapri che doveva risolvere l'annoso problema non riesce a funzionare —:

quali iniziative voglia far assumere per garantire a Capri un servizio di N.U. efficiente ed adeguato, nell'assoluta trasparenza dello stesso e nella piena corrispondenza tra i costi e la qualità del servizio medesimo;

per quali motivi (certamente non ambientali) non sia stato mai ripristinato l'inceneritore dell'isola caprese (e quanto esso costò) e non si riesca a far funzionare il consorzio tra i comuni di Capri ed Anacapri che potrebbe assicurare un servizio più economico ed adeguato;

quali indagini voglia far predisporre per accertare i motivi della persistenza del ricorso alla trattativa privata del comune di Capri per l'affidamento del servizio di N.U. e per verificare l'effettiva utilità delle spese di « potenziamento » di uomini e mezzi su citati.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato

privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-11948 del 1° marzo 1989. (4-13936)

PARLATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

nel comune di S. Giorgio a Cremano (NA) un ulteriore, tra i tanti, esempi di disamministrazione, era costituito dalla cospicua evasione della tassa di rimozione dei rifiuti solidi urbani corrispondente ad un minor incasso per miliardi di lire che — come al solito — era stato riversato sui cittadini contribuenti;

la sezione del MSI di S. Giorgio a Cremano ebbe a promuovere una petizione popolare che venne sottoscritta da mille capifamiglia e tendente ad ottenere:

a) il recupero del credito vantato nei confronti di cinquemila evasori;

b) il miglioramento del servizio;

c) la ripartizione delle tasse di rimozione annuale in quote trimestrali;

a seguito di detta azione politica il comune di S. Giorgio a Cremano ha potuto recuperare in pochi giorni un miliardo e quattrocento milioni di tributi evasi ed ha concesso la ripartizione della tassa annuale in trimestrale;

successivamente la sezione del MSI ha richiesto che venisse effettuato il conguaglio nei confronti dei contribuenti che erano stati ingiustamente gravati anche del carico relativo alla evasione ora che una cospicua parte di essa era stata recuperata, sì che minore risultasse l'onere da corrispondere al comune;

un incontro di dirigenti della sezione cittadina del MSI con il sindaco ha prodotto impegni ed assicurazioni non seguiti dai fatti —:

se intenda intervenire per richiamare con fermezza l'amministrazione comunale di S. Giorgio a Cremano:

1) ad assicurare livelli qualitativi e quantitativi ben più elevati nel servizio di

rimozione dei rifiuti solidi urbani ivi compreso il lavaggio dei cassonetti;

2) alla effettuazione del conguaglio contabile a favore dei contribuenti che hanno corrisposto, in pendenza dell'evasione, maggiori oneri per il servizio stesso e che ora peraltro risultano acquisiti in via aggiuntiva alle finanze comunali.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-15898 dell'11 ottobre 1989.

(4-13937)

PARLATO. — *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

il vasto e popoloso quartiere di S. Giovanni a Teduccio a Napoli è afflitto da una situazione igienico-ambientale di estremo degrado e durante i recenti mesi estivi, è stato un vero tormento il viverci, soprattutto nella zona di Vigliena laddove gli abitanti sono costretti ad inalare miasmi maleodoranti ed avvelenati emanati da una sorta di grande cantinato scoperto di una vecchia fabbrica abbandonata, nel quale finiscono gli scarichi fognari che fuoriescono dalle condotte della rete di smaltimento irreparabilmente danneggiate e vi scaricano direttamente — per carenza di fogne — anche gli abitanti dal n. 67 al n. 85 di Vico Vigliena; quindi una vera e propria cloaca infetta la zona e causa il proliferare di insetti e ratti oltreché di malattie allergiche ed infettive;

il 4 luglio scorso i cittadini interessati inviarono una petizione al riguardo al pretore della zona ed al consiglio di quartiere denunciando la cosa ma oltre un semplice sopralluogo di alcuni addetti che constatavano la gravità della situazione, l'attività della USL 45 (competente per territorio) non è andata;

sempre nello stesso quartiere l'alveo di Pollena — in cui confluiscono le acque reflue dell'intera area orientale napoletana

— è interamente scoperto, l'allarme igienico è quotidiano ed i casi di malattie infettive non si contano;

tutto ciò proprio laddove vi sono i nuovi insediamenti abitativi realizzati dal Commissariato di Governo. Inoltre sul litorale di Vigliena decine di famiglie si bagnano nelle acque luride sversate sotto costa (il depuratore attende da tempo di essere attivato e potenziato...) nonostante i divieti di balneazione ed elioterapia, senza che nessuno vigili all'uopo —:

quali provvedimenti vogliono assumere per bonificare, finalmente, il quartiere di S. Giovanni a Teduccio e restituire ai suoi abitanti un minimo accettabile di vivibilità e salubrità;

per quali motivi il depuratore « S. Giovanni » è da tempo inattivato ed il previsto potenziamento dello stesso non è mai avvenuto;

perché le fogne della zona di Vigliena non risultano potenziate e, per giunta, sono danneggiate e non vengono riparate mentre nessun addetto vigila per impedire la balneazione e l'elioterapia così consentendo il diffondere di gravi malattie infettive nella popolazione;

quali provvedimenti abbia avviato il pretore di Barra (Napoli).

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-09326 del 26 ottobre 1988. (4-13938)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per conoscere — premesso che

occorre far piena luce su una serie di vicende che coinvolgono personaggi di spicco dell'amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere, divenuti oggetto di campagne giornalistiche e di numerose interrogazioni parlamentari, si da avvalorare l'ipotesi di fondamento delle gravi accuse che vengono rivolte al signor Nicola Di Muro —:

se risponda a verità che:

a) a seguito di un fatto di cronaca — il tentato sequestro di Luigi Di Muro, figlio del vicesindaco di Santa Maria Capua Vetere Nicola Di Muro — avvenuto a Roma nell'estate 1986 e riportato dalla stampa (v. *Il Mattino* del 14 settembre 1986, cronaca di Caserta), dato che il Di Muro padre veniva indicato come « azionista di importanti aziende tra cui la Banca di sconto e CC di Santa Maria Capua Vetere », l'onorevole Gorla, all'epoca, ministro del tesoro, ordinò un'indagine patrimoniale sul Di Muro medesimo;

b) detta indagine patrimoniale si arenò immediatamente, come riportato da *Paese Sera* del 15 maggio 1989, notizia che non risulta né rettificata né smentita e, se ciò avvenne, per quali motivi;

c) in caso affermativo se condividano l'opinione che la cosa fu messa a tacere grazie alle fortissime protezioni politiche di cui il Di Muro gode nel casertano ed in Campania (dove il suo largo pacchetto di voti è risultato determinante per l'elezione di alcuni parlamentari della DC nonché del cognato Lamanna alla regione);

d) tali protezioni si estendano anche ad altri campi delle istituzioni, come affermato in altri atti ispettivi, secondo i quali il Di Muro avrebbe sollecitato ed ottenuto la nomina di un questore di suo gradimento (il dottor Di Marino) e intrattenuto cordialissimi rapporti con l'ora ex presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dottor Rossi, cui l'amministrazione comunale fece dono, non si sa bene a che titolo, di una medaglia d'oro (vedi Bollettino Comunale del gennaio 1989). È bene precisare che agli interroganti, al Governo ed al Parlamento constano documentalmente numerose archiviazioni di procedimenti penali a carico di esponenti della DC, nonostante apparissero bene documentati;

e) il Di Muro ed il cognato Lamanna risultino proprietari di un patrimonio valutabile in miliardi, intestato ai medesimi, a parenti, o prestanome, che gli interro-

ganti ritengono facilmente individuabili nella cerchia di diretti collaboratori del regime totalitario democristiano instaurato in quella apparentemente tranquilla cittadina del casertano, e che, tra l'altro, lucrano abbondantemente grazie alla loro servile disponibilità nei confronti del potere egemone;

f) cosa risulti ai carabinieri, alla polizia di Stato, alla guardia di finanza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alle fonti dalle quale detti redditi sono derivati, sia dei suddetti amministratori, dei loro congiunti e parenti, consiglieri comunali di maggioranza e funzionari comunali, uomini d'affari, professionisti con cui l'amministrazione comunale intrattiene rapporti continui di fiducia, affidando incarichi ed appaltando servizi e forniture.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-16493 del 7 novembre 1989.

(4-13939)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'ambiente e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Castellammare di Stabia aveva deciso il recupero dell'area di oltre ottomila metri quadrati, tra mare e costa, sulla quale sorge il fatiscante ed abbandonato ex cementificio «Calci e Cementi Segni» sul litorale di «Pozzano»;

il programma dell'amministrazione stabiese prevedeva la demolizione delle strutture esistenti che sorgono direttamente sugli scogli e la costruzione *in loco* di un complesso turistico con annesso porticciolo;

il risanamento urbanistico ambientale della zona è ammissibile solo se si ripristina la naturale linea di costa, con spiaggette e scogliere, che si trova in uno dei posti più suggestivi del golfo di Napoli, sulla «Costiera Sorrentina» e non con nuove e più gravi e pericolose colate di

cemento, che pregiudicherebbero definitivamente l'eccezionale ambiente della zona e la flora e fauna marina della costa, così che il tutto si tradurrà in una «umanizzazione territoriale» ed in un'operazione capitalistica di mero profitto per qualcuno senza alcun vantaggio per la balneazione popolare;

quali provvedimenti urgenti ritengano di adottare per evitare un ennesimo scempio ambientale, affaristico e paesaggistico a Castellammare;

quali iniziative vogliano promuovere per garantire un effettivo risanamento della zona di Pozzano, che ripristini l'ambiente naturale nella zona e sviluppi l'effettiva valorizzazione dei valori ambientali delle coste e dell'immediato entroterra, di cui è stato già fatto scempio con cave ed opere a «sostegno» non delle pareti rocciose ma di imprenditori di pochi scrupoli, e garantendo la totale visitabilità della vista e del golfo di Napoli, ora occupata dai ruderi in questione.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-16952 del 22 novembre 1989.

(4-13940)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con precedente atto ispettivo n. 4-11823, l'interrogante poneva la questione dei 500 fusti metallici contenenti sostanze chimiche ad alto rischio abbandonati davanti ai cancelli dell'azienda «Eurolink» di Acerra chiusa ed abbandonata dal 1982;

con tale interrogazione si chiedevano urgenti provvedimenti che assicurassero lo smaltimento delle sostanze tossiche (in particolare lo xilene) contenute nei su citati fusti, tra l'altro sgangherati e danneggiati al punto da far fuoriuscire i materiali pericolosi, per evitare il diffondersi di danni alle colture della zona, ad animali domestici e, soprattutto, alla sa-

lute pubblica, dei quali danni, già da quando l'azienda era operante, si riscontravano diversi casi, poi moltiplicatisi con l'andar del tempo;

inoltre, gli interroganti sottolineavano come era necessario investire comune di Acerra e USL 27, competente territorialmente, per un sollecito intervento in una zona dove le morti per cancro hanno un'incidenza tra le più alte d'Italia;

con nota n. 4431/AMB/23 del 5 ottobre scorso, il ministro dell'ambiente comunicava che risultavano in via di definizione le operazioni di classificazione e stoccaggio del materiale tossico e che le operazioni di trasporto e smaltimento definitivo verranno effettuate allorchè saranno inviati e finanziati i piani di bonifica predisposti dalle regioni ai sensi della legge 441 del 1987. Lo stesso ministro informava che analisi eseguite dalla locale USL su pozzi limitrofi escludevano la presenza di acetone, benzolo, tolnolo e ixiolo;

nel frattempo il comune di Acerra ha bandito una gara per la rimozione e lo smaltimento delle sostanze tossiche giacenti presso la Eurolink, sia all'interno che all'esterno dei capannoni, per un importo di lire 280.000.000 più Iva;

intanto i fusti sono sempre lì ed il pericolo di inquinamento dell'aria, delle colture e dei terreni limitrofi è sempre imminente, giacchè non basta analizzare l'acqua di qualche pozzo per escluderlo; inoltre i danni alla salute pubblica si moltiplicano —:

quale corso ha avuto la gara indetta dal comune di Acerra, se è stato aggiudicato l'appalto, a quale ditta specializzata, su quali basi, e con quali tempi di esecuzione previsti;

come è possibile che — laddove effettivamente gli interventi citati dal ministro ed oggetto dell'avviso di gara del comune di Acerra abbiano inizio — per il trasporto e lo smaltimento definitivi dei materiali tossici bisogna sperare che le pastoie burocratiche statali e regionali riescano a permettere l'invio e il finanziamento dei

piani di bonifica regionali in tempi (anni ?) ragionevoli, mentre il pericolo rappresentato dalle sostanze presenti fuori e dentro gli ex stabilimenti Eurolink è serio e da non sottovalutare in alcun modo;

se comunque detti piani di bonifica siano stati predisposti ed inviati dalla regione Campania e finanziati e come vi si colleghi la procedura di appalto in parola ai fini della rimozione del materiale tossico e come e dove esso sarà trattato e collocato.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-16943 del 22 novembre 1989.

(4-13941)

PARLATO. — *Ai Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di grazia e giustizia e per i rapporti col Parlamento.* — Per conoscere — premesso che

l'interrogante ha presentato numerosi atti ispettivi al ministro della ricerca scientifica relativamente al fondo per la ricerca applicata;

in molti casi il ministro, pur disponendo di tutti i dati, non ha risposto affatto mentre, in altri casi, ha inviato risposte che il sottoscritto giudica provocatorie, perchè difendono a qualsiasi costo le indifferibili posizioni dei docenti universitari, dell'IMI e di altri —:

1) i nominativi dei componenti dei comitati nazionali che hanno approvato i programmi nazionali di ricerca, finora pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*. Risulta infatti ed è significativo esempio che il vicepresidente del comitato che ha predisposto il PNR per la chimica è Luciano Caglioti, direttore del PF del CNR per la chimica fine e, fino a poco tempo fa, presidente della Tecnofarmaci, i cui soci si sono accaparrati molti dei contratti, grazie all'incontestabile circostanza che le linee guida del programma sono state disegnate dal comitato in cui il Caglioti aveva (ed

ha) una preponderante funzione: altro esempio è quello di Luigi Donato, vicepresidente del comitato, che ha predisposto il PNR per le tecnologie in cardiologia. Il Donato è tuttora direttore del PF del CNR per le Tecnologie biomediche e presidente della tecnobiomedica (mentre vicepresidente è Rosa Umberto, amministratore della SORIN, beneficiata dal Donato quale direttore del PF ed aggiudicataria di vari lucrosi contratti nell'ambito del PNR);

2) se e quali iniziative abbiano adottato i procuratori generali presso la Corte di appello di Firenze per il Donato (la cui sede come direttore del PF sopraccitato è Pisa) e di Roma per il Caglioti, che ancora fa parte del comitato tecnico della Tecnofarmaci e di altre società di ricerca dell'IMI;

3) se consti che la CEE, direzione generale della concorrenza, abbia avuto notizia delle numerose interrogazioni dello scrivente relative all'IMI che contribuisce in modo decisivo ad istruire contratti, poi assegnati all'anzidetto istituto, che deve vigilare sull'esecuzione di dette commesse per conto dello Stato. La notevole massa monetaria finora spesa, lungi dal fare avanzare tecnologicamente l'Italia, come peraltro risulta dagli squilibri della bilancia dei pagamenti, ha provocato l'arricchimento di ben noti (ed abbondantemente denunciati) centri di potere, ha turbato la libera concorrenza in ambito nazionale e CEE e, viste le preordinate scelte, ha ulteriormente depauperato il Mezzogiorno;

4) se risulti che il procuratore generale presso la corte di appello e quello presso la Corte dei conti abbiano già aperto procedimenti o vogliano aprirli ora relativamente al sistema di potere nel comparto e che, con perfetta sincronia, è caratterizzato dalla costituzione della Tecnogen e dall'assegnazione alla stessa (e ad alcuni soci) dei contratti del PNR per le tecnologie biologiche avanzate (*Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1988 e *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1989). La Tecnobiomedica di Luigi Donato, grazie alle linee guida determinate dal Comitato nazionale (di cui presidente,

come già detto, è lo stesso Luigi Donato), si è aggiudicata sia direttamente sia tramite i soci, buona parte dei contratti del PNR per le tecnologie in cardiologia (*Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 1989 e *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1989). È innegabile il «carisma» del Donato, presidente e componente di organismi pubblici nazionali e comunitari nel settore delle tecnologie biomediche, così da essere tappa obbligata per chi si occupa a vario titolo del settore con l'ovvia, negativa conseguenza di una forma di soggezione mentale e di servilismo psicologico;

5) se i procuratori generali si siano già occupati e meglio intendano occuparsi dell'IMI che utilizza nelle funzioni di presidenti delle società di ricerca, docenti universitari senza l'obbligatorio collocamento in aspettativa giusto il disposto dell'articolo 13, n. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1989, grazie ad una infondata equiparazione delle società di ricerca dell'IMI (persona giuridica con scopi di lucro perché opera in ambito economico) agli enti scientifici (persone giuridiche senza scopi di lucro e non iscritte, come la precedente, presso la cancelleria commerciale del tribunale competente per territorio) e se comunque e, finalmente, il governo intenda intervenire per fare cessare la commistione di posizioni di controllori e controllati nelle medesime persone: uno scandalo emblematico del modo clientelare con il quale viene gestita la ricerca in Italia.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-16588 del 9 novembre 1989.

(4-13942)

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

sul dipendente del CNR Maurizio Acreman sono state presentate numerose interrogazioni fin dal 27 aprile 1977 (n. 4-02399);

soltanto una di esse (la n. 4-00921 del 5 agosto 1987) ha avuto risposta, sia pure beffarda, perchè protettiva dell'operato del CNR, che ha voluto credere alle affermazioni del citato Acreman di avere ottenuto la cancellazione dall'albo del collegio dei ragionieri del Lazio;

soltanto nel mese di marzo scorso il CNR ha avviato l'iter per la decadenza dall'impiego con decorrenza dal mese di febbraio 1987, avendo solo allora voluto scoprire, dopo anni ed anni, che lo Acreman aveva raggirato il CNR perchè non aveva mai ottenuto la cancellazione dall'albo anzidetto per la mancata presentazione di alcuni documenti;

già nel 1988, il CNR aveva ricevuto ulteriore apposita segnalazione da cui risultava il raggio dello Acreman, ma non vi aveva dato seguito alcuno —:

se si voglia accertare:

1) se l'intoccabilità dello Acreman derivi dalla circostanza che questi, dal 1976 al 1979, è stato capo dell'ufficio economato ed in tale veste ha istruito numerose gare, con effetti eventualmente utili non tanto al CNR quanto a terzi;

2) se la Guardia di finanza, tramite il Nucleo centrale di polizia tributaria, abbia inquisito l'attività contrattuale esplicata dallo Acreman quale capo dell'ufficio economato;

3) se il collegio dei ragionieri del Lazio abbia concluso (e con quale esito) il procedimento disciplinare avviato contro lo Acreman per avere questi occultato il rapporto di dipendenza con il CNR, causa ostativa della iscrizione all'albo;

4) se, in caso di comportamento protettivo o omissivo da parte del collegio, il Ministero di grazia e giustizia abbia espletato, e come, l'attività di controllo;

5) se il Presidente della Corte dei conti abbia disposto il trasferimento ad altri uffici del consigliere Elio Docimo (preposto al controllo degli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri) e della di lui segretaria particolare Grazia Acre-

man (moglie dell'intoccabile suddetto dipendente del CNR). È qui utile ricordare che il Docimo provvede al controllo ed alla successiva registrazione dei decreti presidenziali riguardanti il CNR (tra cui esiti di ricorsi straordinari, autorizzazioni all'acquisto di immobili) e, fino alla istituzione del Ministero dell'università, anche agli atti dell'ufficio del ministro per la ricerca scientifica, organo vigilante sul CNR;

6) ove il Presidente della Corte dei conti non abbia provveduto, per ragioni pubbliche (rapporti diretti ed indiretti con il CNR) o di altro genere all'allontanamento dei signori Docimo ed Acreman, se, anche con il concorso del giudice penale (cui peraltro si è già rivolto il consigliere della Corte dottor Natale Aricò al fine di far accertare eventuali responsabilità del Presidente) si voglia accertare se la mancata adozione di un provvedimento necessario per palese e cogente opportunità sia lecito ricercarla nella significativa circostanza che la CEMAT Spa (Tribunale Roma 148/1954, presieduta dal Presidente della Corte dei conti) ha ottenuto alcuni lucrosi contratti dal P.F. Trasporti del CNR;

7) se lo Acreman sia stato perseguito per interesse privato in atti di ufficio per avere attestato quale economo tali e tante qualità di servizio della dipendente Anna Mancanelli da consentire alla predetta la partecipazione ed un ottimale punteggio per i titoli nell'ambito del concorso interno per 57 posti di assistente amministrativo. Lo Acreman aveva rapporti con la Mancanelli anche per motivi non gerarchici, come già segnalato ad organi di giustizia penale;

8) se risulti che lo Acreman abbia pagato il biglietto aereo alla signora Aluigi Alighiera per recarsi nel 1977 in USA in occasione del lancio del satellite Sirio. La predetta era la consorte dell'allora segretario generale del CNR (poi consigliere della Corte dei conti) Ernesto Mango;

9) se il Nucleo di polizia tributaria voglia ispezionare la società I.P.M. srl (soci, lo Acreman, prima direttamente, poi tra-

mite altra persona ed il dipendente del CNR Francesco Cinti) e lo studio professionale di ragioniere al fine di accertare se tra i clienti vi siano stati e/o vi siano ditte in affari (contratti di ricerca e patrimoniali) con il CNR ivi compresi l'Istituto analisi dei sistemi ed il P.F. Trasporti. In particolare se concordino sull'opportunità di accertare gli eventuali rapporti tra lo Acreman e la GECOTUR Srl, dallo stesso proposta, con il pieno appoggio del Cinti, per l'organizzazione di viaggi del CRAL, organo in cui lo Acreman ed il Cinti hanno svolto, per anni, le funzioni di amministratori, ed i rapporti tra lo Acreman ed il signor Claudio d'Aquili, concessionario, da parte del CRAL, dello spaccio interno della sede centrale del CNR. Il D'Aquili, per moltissimi mesi, pur usufruendo di un locale, energia elettrica, acqua, riscaldamento, utenza telefonica collegata con l'esterno, non risulta aver pagato alcuna somma né al CNR né al CRAL;

10) se l'intoccabilità dello Acreman dipenda anche dalla circostanza che il predetto conosceva gli aspetti reconditi dei contratti di ricerca stipulati dal P.F. Trasporti a favore della FIAT, cooperative ed altre società per importi, anche di alcune centinaia di milioni e dai risultati indubbi sotto il profilo scientifico mentre è dubbio il profitto personale dei beneficiari. All'uopo si chiede se l'Ispettorato generale di finanza voglia effettuare accurata ispezione nonostante le presumibili pressioni dei beneficiari e dei loro referenti politici, finanziari e sindacali;

11) se l'allontanamento di Elio Docimo e di Grazia Acreman sia particolarmente opportuno anche in considerazione degli atti riservati inviati dal CESIS (Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza) all'ufficio cui il Docimo è preposto e della attiva militanza di Acreman Maurizio nella CGIL Ricerca, organizzazione che lo ha strenuamente difeso oltre ogni limite, se mai moralmente lecito;

12) se risulti che l'autorità giudiziaria stia svolgendo accertamenti sull'ope-

rato del ministro Ruberti che, in risposta alla interrogazione del 5 agosto 1987 citata in premessa, non ha rilevato, per procedere alla successiva denuncia ex articolo 2 del codice di procedura penale, dall'atto ispettivo ed ancor più dalla risposta ministeriale, quanto fosse palese l'azione di protezione espletata da Rossi Bernardi, Colle, Donadio (rispettivamente presidente, direttore generale, direttore centrale del personale del CNR) per aver consentito allo Acreman di rassegnare le dimissioni dall'impiego solo a far data dal 3 luglio 1987. Nella realtà i tre sopracitati avrebbero dovuto promuovere la decadenza dall'impiego a far data dal febbraio dell'anzidetto anno, anche se la situazione di incompatibilità in cui lo Acreman si trovava era nota formalmente al CNR fin dal mese di ottobre 1986 e per altri tre mesi, senza svolgere alcun accertamento, il fascicolo è stato trattenuto in qualche cassetto. I presumibili motivi protettivi possono farsi risalire a quanto indicato nei precedenti punti, ivi compresa la posizione dello Acreman di funzionario amministrativo del P.F. Trasporti. Sussiste, a giudizio dell'interrogante, una fattispecie da verificare se concretante l'ipotesi di reato di interesse privato in atti di ufficio a carico dei tre sopracitati e quello di favoreggiamento e, soltanto in via subordinata, quello di omessa denuncia di reato a carico del Ruberti. Questi si è, peraltro, distinto nelle protezioni al direttore generale Colle (a lui legato dall'attiva comune militanza partitica) per il caso della segretaria particolare Galli e degli incarichi in diverse società e per le frequenti, periodiche assenze private dalla sede centrale del CNR. Non può sfuggire la qualificazione negativa del comportamento dei tre che, da una parte, erano protesi a permettere allo Acreman di lucrare contemporaneamente lo stipendio del CNR, gli introiti di professionista (ragioniere) e di proprietario di fatto della IPM e, dall'altra, con tutti i mezzi tentavano di distruggere un dipendente sgradito, colpevole solo di chiedere una corretta amministrazione di un ente pubblico, pur se privo di parentele nell'ambito della

Corte dei conti, e non a conoscenza di affari scottanti utilizzati quale mezzo di pressione interna;

13) se e quali iniziative giudiziarie sul caso Acreman i procuratori generali presso la Corte dei conti e la Corte di appello di Roma abbiano attivato, anche in relazione al comportamento omissivo del collegio dei revisori dei conti del CNR.

Il presidente del collegio è stato, fino allo scorso anno, il presidente di sezione della Corte dei conti Marcelli, che può avere avuto necessità, per varie incombenze di carriera, dell'ufficio di controllo cui è preposto il sopracitato Docimo che, qui si ripete, è in rapporti con la signora Acreman;

14) se la polizia tributaria abbia accertato la situazione patrimoniale dello Acreman e dei familiari, fittiziamente separati nello stato di famiglia (quantomeno fino a poco tempo fa) grazie ad una residenza anagrafica di comodo del capo famiglia.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-16587 del 9 novembre 1989.

(4-13943)

PARLATO. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per conoscere — premesso che:

a seguito di vivissime proteste dell'utenza, di articoli di stampa, di interventi di parlamentari, non venne introdotto con l'orario estivo del mese di maggio il sovrapprezzo per « prestazioni speciali » sui treni intercity ETR 450 (pendolino) in servizio sulla Roma-Napoli;

inopinatamente, giacchè le iniziative di costringere l'utenza ad ingollare un indesiderato *snack* al prezzo di lire 7.500 aveva coperto di ridicolo l'amministrazione delle FF.SS. — con l'orario invernale è stato introdotto l'assurdo balzello, particolarmente iniquo nei confronti dei lavoratori pendolari che già si sobbarcano oltre che un incredibile disagio fisico, il costo

esosissimo (stanti gli evidenti motivi sociali che dovrebbero suggerire tariffe davvero agevolate in uno Stato che si proclama, senza esserlo affatto, « sociale ») del pagamento di un abbonamento di lire 250.000;

tanto insostenibile è la spesa aggiuntiva ed obbligatoria delle « prestazioni speciali » non richiesta e non voluta ma obbligatoria che molti pendolari, non esistendo alternative valide a tale viaggio nell'ampia fascia compresa tra le 16 e le 19, sono costretti a rifiutarle, non effettuando il relativo pagamento e preferendo, loro malgrado, di sottoporsi agli umilianti verbali (atto 403) elevati nei loro confronti dal personale viaggiante delle FF.SS.;

in data 25 settembre 1989 il comitato (se ne è addirittura costituito uno a dimostrazione ulteriore di quale sfascio caratterizzi per l'utenza la gestione del servizio ferroviario!) ha inviato all'ufficio produzione del compartimento di Napoli un esposto con il quale viene chiesta l'abolizione del sovrapprezzo (almeno per gli abbonati pendolari dei treni ETR 450 delle 07,55 da Napoli a Roma, con partenza dalla stazione di Mergellina e di quello delle 17,15 da Roma per Napoli P.G.);

in data 2 ottobre 1989 l'esposto a firma del comitato (costituito per lo più da impiegati, funzionari ministeriali, magistrati) è stato inviato anche al commissario straordinario ed al direttore generale delle FF.SS. e dal 1° novembre scorso sembra sia stato accolto, come gli interroganti da mesi e mesi avevano richiesto avvenisse —:

in che cosa consiste esattamente la modestissima « piccola colazione » imposta ai passeggeri; quanto ciascuna « porzione » costi all'amministrazione delle FF.SS.; chi siano le ditte fornitrici e secondo quali gare, pubbliche e trasparenti, si siano aggiudicate l'appalto e perchè siano state scelte esse rispetto ad altre offerte che ci si augura siano state formulate;

quanto alla bevanda obbligatoria nella corsa pomeridiana da Roma, quali esse

siano, quanto ciascuna bevanda costi all'amministrazione delle FF.SS., chi siano le ditte fornitrici e secondo quali gare, pubbliche e trasparenti, si siano aggiudicate l'appalto e perchè proprio esse rispetto ad altre offerte che ci si augura siano state formulate;

quanto ai giornali contemporaneamente imposti, di quali testate si tratti, perchè siano state scelte quelle e non altre, chi le fornisca e secondo quali gare, pubbliche e trasparenti, si siano aggiudicato l'appalto e perchè proprio esse rispetto ad altre offerte che ci si augura siano state formulate;

se risulti che nonostante il tentativo di imporre un supplemento obbligatorio per prestazioni speciali, la prestazione principale ordinaria e principale e cioè quella oraria, di cui al contratto di trasporto stipulato dai viaggiatori, viene costantemente violata dall'azienda che non è capace di far giungere mai i treni in orario, rendendo il supplemento indegno per un servizio di trasporto già carente oltre misura e tuttavia strapagato stante la entità delle tariffe ordinarie applicate.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-16521 dell'8 novembre 1989.

(4-13944)

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

l'interrogante con atti ispettivi del 6 giugno 1988 (n. 4-06868), 24 novembre 1988 (n. 4-10019) e 23 giugno 1989 (n. 4-14307) ha eccepito le seguenti questioni:

la pretura di Roma ha instaurato i procedimenti 17225/87 e 17644/87, ipotizzando il reato di omissioni in atti di ufficio, ma a giudizio dell'interrogante, in modo del tutto improprio il primo procedimento è stato intestato ad «imputato sconosciuto», laddove detto imputato era chiaramente indicato in atti come Luigi

Primo Rossi Bernardi, presidente del CNR, con la duplice responsabilità di legale rappresentante dell'ente e di destinatario dei numerosi atti di diffida e messa in mora e di due ricorsi straordinari avverso la mancata pubblicazione dell'annuario del personale non di ruolo e di alcune parti del *Bollettino ufficiale*;

il pretore ha disposto l'archiviazione, come risulta dalla nota del ministro di grazia e giustizia del 24 ottobre, in data 10 novembre 1988, mentre il CNR ha cessato una parte della persistente palese ed indebita omissione, solo in data 22 dicembre 1988;

a causa di tali date, non può giustificarsi il provvedimento archiviatorio con il parziale adempimento, successivo, da parte del CNR;

il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato al ministro di grazia e giustizia, che poi ne ha informato l'interrogante, la presunta esistenza di inesattezze nella lettera della RSA Confedir-DIRP del 24 settembre 1988, dove cioè la dottoressa Agricola aveva affermato essere pendenti in materia affine due ricorsi straordinari, mentre agli atti dell'ufficio del ministro ne risultava uno solo avverso la mancata pubblicazione di alcune parti del *Bollettino ufficiale*. Orbene, proprio in base ai documenti in possesso del ministro, risulta che in data 24 settembre 1988 il ministro vigilante aveva inviato al Consiglio di Stato per il prescritto parere anche il ricorso straordinario (pervenuto a detto ufficio il 19 dicembre 1987) avverso la mancata pubblicazione dell'annuario del personale non di ruolo. Inoltre, con lettera raccomandata del 12 ottobre 1988, la dottoressa Agricola aveva sollecitato il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'invio al Consiglio di Stato delle controdeduzioni del 24 settembre, effettuato soltanto il 30 novembre; presumibilmente per le severe censure formulate nei confronti del ministro vigilante, accusato di essere volutamente e da lungo tempo inerte di fronte alle violazioni ripetute dell'ordinamento dei servizi da parte del CNR;

il pretore, pure di fronte ad una mole di atti pervenutigli, non ha mai convocato, né direttamente né tramite la polizia giudiziaria, la dottoressa Agricola, che avrebbe potuto illustrare con documenti l'assunto accusatorio ed indicare il nominativo del responsabile di una persistente volontà omissiva —:

se il procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, informato dalla dottoressa Agricola con lettera del 23 dicembre 1988, abbia attivato tutti i mezzi a disposizione affinché il CNR sia finalmente inquisito con il necessario rigore e non avvenga, come pare all'interrogante, che le indagini gradite al CNR abbiano velocità e contenuto niente affatto paragonabile alle defatiganti indagini al CNR sgradite;

se voglia censurare il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per aver fornito al Parlamento una notizia falsa, occultando così le proprie precise responsabilità nei confronti del CNR;

quale attività intende svolgere il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in relazione alle rivoluzioni dell'ordinamento dei servizi da parte del CNR, illustrata alla prima sezione del Consiglio di Stato, di cui ha fatto parte fino a poco tempo fa il capo di Gabinetto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, consigliere Catricalà.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-16574 del 9 novembre 1989.

(4-13945)

PARLATO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che:

il 18 maggio 1989, con una lettera diretta a tutti i parlamentari deputati, l'UNCI, Unione nazionale cooperative italiane, denunciava che il ministro in indirizzo, agendo in difformità della legge 752

e delle connesse norme applicative emanate dallo stesso Dicastero, non aveva accolto il programma presentato dall'UNCI relativo ai finanziamenti delle cooperative agricole associate all'Unione, diversamente da quanto aveva operato per le altre tre centrali (Lega nazionale cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane ed Associazione generale cooperative italiane);

« Di questa informazione » — scriveva l'UNCI — « a Lei diretta mi corre l'obbligo poiché il Consiglio generale dell'associazione, da me presieduta, in seguito al pervicace atteggiamento del ministro, si è visto costretto ad approvare all'unanimità una mozione, che Le accludo in copia, in base alla quale i dirigenti dell'UNCI e l'organizzazione tutta sono impegnati a dare pratica attuazione ad una serie di azioni che sono elencate nel documento. È evidente che tali azioni porterebbero al discredito dello stesso dicastero, mentre la questione è aggravata dalla circostanza che tutto il comportamento del ministro Mannino costituisce un gravissimo attentato alla vita democratica delle associazioni, tale da prefigurare un vero e proprio attacco ai diritti costituzionali dei cittadini la cui libertà e la cui effettiva possibilità di incidere sulla vita politico-economica si realizzano non solo attraverso i partiti ma anche con la partecipazione alle iniziative delle realtà associative nelle loro varie espressioni » —:

quali fondamenti avessero le richieste dell'UNCI, e quale risposta esse abbiano avuto dopo la protesta da essa formulata;

in particolare, se esse non siano state accolte, per quali motivi ciò è accaduto mentre — in caso affermativo — per quali ragioni il ministro vi ha dato seguito positivo solo dopo le anzidette proteste.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-16497 del 7 novembre 1989.

(4-13946)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità, dell'ambiente, dei lavori pubblici*

e dei beni culturali ed ambientali. — Per conoscere — premesso che:

lo specchio d'acqua di Miseno a Bacoli (Napoli) è da 22 anni inquinato dagli scarichi fognari dell'intera città;

ciò — oltre a causare il divieto di pesca, sancito nel 1973 — soprattutto nei mesi estivi, determina il fenomeno dell'« aniossia » giacché l'ossigeno presente nell'aria e nell'acqua è bruciato dal caldo e dall'intensità dei liquami scaricati, con conseguente irrespirabilità, casi di difficoltà e virosi respiratorie tra gli abitanti della zona, proliferazione di malattie infettive e moria di tonnellate e tonnellate di pesci (molte specie dei quali sono ormai scomparse da anni). Ciò avviene nonostante la presenza di un impianto di « ossigenazione » costosissimo, realizzato dall'Amministrazione provinciale di Napoli, che si è rivelato del tutto inutile;

i lavori di riapertura della nevralgica foce di Miliscola, che salverebbe — in parte — il Miseno da costanti scarichi, sono da tempo paralizzati per lungaggini causate da difficoltà (forse strutturali) burocratiche;

un altro lago delta zona, il Fusaro, è stato negli ultimi anni devastato irreparabilmente nei fondali saccheggianti dal prelevamento della sabbia, e tutta la zona che comprende i laghi Patria, Lucrino ed Averno, versa in stato di inquinamento ed abbandono, con carenze di strutture ed attività necessarie ad un vero impulso turistico, e mentre ristoranti ed altri esercizi turistico-commerciali chiudono per fallimento, aprono improvvisate baracche ed orrendi manufatti abusivi che deturpano ulteriormente l'ambiente. Intanto il progetto di un mega-porto turistico, con annessi e connessi, si fa strada profittando proprio dell'attuale (voluto?) degrado, onde giustificare l'assalto del cemento a tutta la zona a vantaggio del neo-capitalismo di Stato delle partecipazioni statali e, quindi, di imprenditori e società che — abusando di denaro pubblico — vogliono fare dell'area napoletana una colonia dei potentati economico-politici settentrionali

e romani, sradicandone la cultura millenaria e stravolgendone le eccezionali peculiarità ambientali e paesaggistiche —:

per responsabilità di chi in 22 anni nulla è stato fatto per evitare l'obbrobrio degli scarichi fognari nel Miseno e per quali ragioni le amministrazioni comunali succedutesi a Bacoli, non abbiano mai adempiuto ai propri doveri di controllo ed intervento in materia;

per quali motivi i lavori per il ripristino della foce di Miliscola sono fermi e se è vero che tale paralisi è causata da strumentali polemiche e contrasti tra enti e partiti;

se risultino i motivi per i quali l'amministrazione provinciale di Napoli non ha preventivamente valutato l'efficacia reale dell'opera nonostante la denuncia del MSI, prima di sperperare danaro per costruire gli « ossigenatori » che risultano assolutamente inidonei allo scopo;

in che modo e quando intendano porre fine al « saccheggio » dei fondali della zona Fusaro;

quali interventi urgenti intendano promuovere per bonificare tutta la zona dei cinque laghi flegrei e porre fine al degrado ambientale ed igienico che arreca tanti danni alle comunità produttive, turistiche e commerciali della zona;

se non ritengano, nell'ambito delle rispettive competenze, di promuovere un'inchiesta che accerti le responsabilità amministrative dei preposti enti territoriali ed economici della zona flegrea.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-09099 del 19 ottobre 1988. (4-13947)

PARLATO. — Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, commercio e artigianato e dei trasporti. — Per conoscere — premesso che:

il « giro » dei rifiuti in Campania è contraddistinto da una serie di illegalità,

giacché sono scadute da tempo tutte le autorizzazioni della regione a discariche e trasportatori e non esiste una regolamentazione regionale al riguardo;

moltissime sono le discariche, abusive od autorizzate, che violano la legge 915 del 1982 sullo smaltimento dei rifiuti, operando in complicità con autotrasportatori senza scrupoli e grosse industrie;

infatti molte aziende affidano rifiuti e residui ad autotrasportatori senza esigere la certificazione di un impianto autorizzato che accerti il corretto smaltimento. In altri casi gli autotrasportatori si fanno certificare, a pagamento, lo smaltimento — mai avvenuto, o avvenuto solo in parte — di determinate quantità di rifiuti e compiacenti gestori di discariche, poi li dirottano su discariche abusive a costi di gran lunga minori, lucrando sul denaro loro versato dalle aziende per lo smaltimento, che spesso, sono compiacenti giacché comunque risparmiano parte del costo dello smaltimento legale; cosicché in molte zone della Campania, come Pianura, Ercolano, Roccarainola ed altre, fioriscono discariche non attrezzate con l'impermeabilizzazione del suolo, con adeguati impianti di recupero di energia e strutture di sicurezza adeguata, inquinando interi territori, quartieri, città;

nessun controllo da parte della regione risulta attivato a tal riguardo, né risultano interventi repressivi da parte dell'ente —;

quali urgentissimi provvedimenti vogliono assumere per porre fine al mercato abusivo dei rifiuti e del loro trasporto in Campania;

quali iniziative ritengano necessarie per sollecitare interventi da parte della regione Campania per il ripristino o la proroga dell'esercizio per le discariche con autorizzazione scaduta, dopo gli opportuni adeguamenti tecnologici.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato

privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-12493 del 28 marzo 1989.

(4-13948)

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile e dell'interno.* — Per conoscere — premesso quanto ha formato oggetto della interrogazione presentata il 12 giugno 1985 con numero 4-09852, diretta ai ministri dei lavori pubblici e dell'interno che non ha avuto ancora risposta nonché di quella del tutto analoga alla più gran parte della presente, presentata il 13 febbraio 1987 col n. 4-20302 ed anch'essa risultata inevasa —:

se risulti che il 22 luglio 1985 sia stata emessa dalla 29^a Sezione dell'ufficio istruzione penale del tribunale di Napoli una comunicazione giudiziaria a carico dei costruttori di tre fabbricati di Monteruscello, Dardano Antonio e Gaeta Luigi, avvisandosi altresì il signor Cozzolino Antonio che, quale socio della « cooperativa Flegrea », avrebbe potuto assumere la qualità di parte privata nel seguito del procedimento che recava il numero 2124/85 R.G.;

se risulti esatto che presso il medesimo Ufficio istruzione 29^a sezione, pende infatti, giudice istruttore il dottor Bruno D'urso, il procedimento penale n. 2124/85 G.I. e n. 7730/15 A/85 P.M. contro i predetti costruttori;

quale sia lo stato del procedimento, anche considerato che il perito tecnico d'ufficio nominato, nel detto procedimento penale, ingegner Domenico De Natale, ha depositato fin dal 12 marzo 1986, praticamente da un anno, la relazione tecnica sui tre fabbricati della « cooperativa Flegrea », evidenziando gravissime carenze costruttive che incidono pesantemente sulla abitabilità, sulla funzionalità e soprattutto sulla staticità del fabbricato;

se i vigili del fuoco abbiano mai effettuato sopralluoghi alle tre palazzine

abitate da 51 famiglie, quando, cosa abbiano accertato e quali prescrizioni abbiano comminato;

se in ogni caso, considerato che l'interrogante ha compiuto di persona un sopralluogo il 9 corrente (accompagnato dal consigliere comunale del MSI-DN di Pozzuoli Pietro Visone ed insieme alle famiglie dei soci della cooperativa) constatando di persona lo spaventoso degrado degli immobili, con la estesa fessurazione di quasi tutte le pareti, in tutti i piani ed in tutte e tre le palazzine e verificando addirittura che, a seguito di tali lesioni, le pareti degli appartamenti si muovono pericolosamente, se appena vengono sfiorate, verso il vuoto esterno, con evidentissimi pericoli alla incolumità pubblica, se non si ritenga opportuno che i vigili del fuoco effettuino anch'essi una immediata ispezione dei luoghi o, se già fatta, la rinnovino;

se non ritengano che i costruttori debbano essere chiamati a rispondere immediatamente dei pericoli statici, provvedendo, prima che sia troppo tardi, alla loro eliminazione, ferme le eventuali responsabilità civili e penali a carico loro e degli enti preposti, per quanto accaduto;

di quali altri appalti, congiuntamente o disgiuntamente, siano titolari i costruttori Dardano Antonio, e Gaeta Luigi e se non sia il caso di revocare i relativi affidamenti stanti i suddetti precedenti, accertati con perizia giudiziaria, al fine di preservare l'interesse e l'incolumità pubblica;

posto che il perito tecnico di ufficio ha anche accertato difformità tra quanto costruito e quanto formava oggetto della concessione edilizia, per quali motivi il comune di Pozzuoli non sia mai intervenuto per prevenire o almeno reprimere gli abusi e costringere i costruttori a rispettare la legge e se sia vero che, a tutt'oggi, le imprese costruttrici intrattengono ampie relazioni di lavoro con lo stesso comune di Pozzuoli;

comunque, a tal riguardo, se la impresa concessionaria dell'amministrazione

della protezione civile per l'apprestamento di alloggi in Monteruscello (Pozzuoli) a nome Dardano Antonio (associata con la impresa Nuova Domitia SpA per il lotto 1-bis) e che ha concorso ad una inserzione pubblicitaria con la quale si è tentato maldestramente di allontanare i pesantissimi sospetti sull'andamento anche dei lavori di costruzione a Monteruscello di alloggi relativi al reinsediamento post-sismico, invitando « a visitare l'intervento » sia la medesima impresa, con uguale nome, oggetto della presente interrogazione e se non sia quanto mai opportuno effettivamente in tal caso, « visitare l'intervento » almeno quanto alla parte dello stesso realizzata da tale impresa, al fine di verificare l'esistenza o meno di analoghe carenze costruttive;

se l'iscrizione all'Albo regionale dei costruttori abiliti una impresa ad esercitare per tutta la vita l'attività edilizia e non vi siano procedure atte a sospendere l'iscrizione qualora vengano accertate, come per il caso delle tre palazzine realizzate per la « Cooperativa Flegrea », gravissime inadempienze costruttive;

se esiste, ed in mancanza se non sia il caso di istituirla, una lista contenente i nomi delle imprese e quelli dei loro soci (parenti, affini e prestanome), che, per collusioni con la malavita o per gravi responsabilità evidenziate nel corso della loro attività, debbano essere escluse da ogni appalto o fornitura pubblica od equiparata;

se la Guardia di finanza abbia accertato i redditi prodotti, i tributi dovuti e quelli effettivamente corrisposti, nonché la consistenza finanziaria e gli eventuali crediti vantati dalle imprese Dardano Antonio e Gaeta Luigi anche al fine di eventuali procedimenti cautelari e, infine, se a carico di esse esistano procedure esecutive o concorsuali o comunque azioni per il recupero di esposizioni vantate nei loro confronti e ciò anche ai fini della concreta tutela degli enti pubblici che ne fossero creditori;

se alla data odierna risulti inoltre che:

i vigili del fuoco hanno effettuato due mesi or sono un sopralluogo nei fabbricati della Coop. Flegrea constatando « lesioni alle tramezzature e parziali distacchi di pareti da tompagno degli edifici 15-16-17 » stabilendo che occorrono accertamenti ulteriori in fondazione e lavori di assicurazione tompagnatura e in data 25 maggio 1987 ore 18,35 hanno inviato un fonogramma in tali sensi al sindaco del comune di Pozzuoli, all'U.T.C. ed al commissariato di P.S., sempre di Pozzuoli;

il Prefetto di Napoli con fonogramma del 29 maggio 1987 ore 10,45 diretto ai medesimi destinatari ha invitato il sindaco di Pozzuoli ad « adottare provvedimenti di competenza a tutela pubblica et privata incolumità »;

il sindaco di Pozzuoli, subito dopo, ha diffidato il commissario dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli, avvocato Sergio Ferrari, « ad eseguire tutti gli accertamenti relativi alla stabilità delle tramezzature e tompagnature esterne degli edifici di cui sopra e di adottare e di eseguire tutte le conseguenziali opere ritenute necessarie », facendo poi « pervenire certificazioni tecniche attestanti la eliminazione dei pericoli » mentre « gli agenti della Forza pubblica ... sono incaricati di disporre apposita vigilanza, adottando i provvedimenti conseguenziali in caso di inottemperanza. Trasgredendo, saranno adottati nei confronti delle SS.LL. i provvedimenti previsti dalle leggi e regolamenti in vigore »;

il signor Antonio Cozzolino in data 22 luglio 1987 ha presentato denuncia nei confronti del Presidente dell'IACP e del sindaco di Pozzuoli, il primo per non aver provveduto a quanto formava oggetto della predetta diffida ed il secondo per non aver adottato, in conseguenza dei due mesi invano trascorsi, i provvedimenti preannunciati in caso di trasgressione, mentre tuttora perdura, se non si è addirittura aggravato, il pericolo per la incolumità pubblica ed in qual stato si trovi il procedimento aperto con la denuncia inviata alla Procura della Repubblica il 22 luglio 1987 dal signor Antonio Cozzolino.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-00492 del 22 luglio 1987. (4-13949)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria commercio e artigianato e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quali urgenti provvedimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano assumere in relazione all'episodio verificatosi il 9 febbraio 1989, durante una manifestazione di protesta di abitanti di Polvica frazione di Nola (NA) contro le decine di cave e discariche che assediano la zona e, con le continue esplosioni di mine ed il via vai di camion, inondano l'aria di polvere irrespirabile e con rumori assordanti, sin dalle cinque del mattino, disturbano la quiete pubblica; durante la detta manifestazione il concessionario di una delle cave ha sparato sulla folla che chiedeva, per l'ennesima volta, la chiusura della attività delle cave;

quali risultati sono scaturiti dalle successive eventuali riunioni tenutesi tra autorità, cittadini e responsabili delle cave per trovare una soluzione al problema;

quali danni all'ambiente ed alla salute dei cittadini possono provocare le polveri disperse nell'aria dalle attività nelle cave e quali iniziative di indagine al riguardo e con eventuali interventi, abbiano intrapreso;

in quale modo ritengano di assicurare la respirabilità dell'aria e la quiete pubblica a Polvica di Nola.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-12147 dell'8 marzo 1989.

(4-13950)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

come mai non il comune di Pimonte (Napoli) ma la Forestale abbia scoperto in località Acquarella, in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, un immane sversatoio abusivo esteso per circa un chilometro quadrato e dove erano state scaricate tonnellate di detriti, rifiuti e terreno da riporto;

se risulta che siano stati individuati dalla Sezione Ecologia della Procura della Repubblica di Napoli gli autori dello scempio e se sia stato ordinato ed effettuato il ripristino dello stato dei luoghi;

poiché il comune non aveva rilevato, né prevenuto, né represso alcunché, ed è la seconda volta che accade dopo la scoperta, qualche mese fa, in un bosco di aceri, nello stesso territorio comunale, di fanghi di natura sospetta e di detriti, senza che nemmeno in questo caso l'amministrazione fosse intervenuta, se risulti che l'indagine giudiziaria riguardi anche le evidenti responsabilità dell'Amministrazione comunale di Pimonte.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-28661 del 23 ottobre 1991.

(4-13951)

PARLATO. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente, della sanità, dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

con ordinanza n. 54 del 13 aprile 1991 il sindaco di Acerra ingiungeva alla Montefibre di provvedere allo smaltimento dei residui tossici e nocivi esistenti presso lo stabilimento di Acerra;

contro tale ordinanza la Montefibre presentava ricorso al TAR per l'annullamento previa sospensione;

il TAR con ordinanza del 9 luglio 1991 ha ingiunto alla Montefibre di presentare un progetto di smaltimento entro il

15 ottobre 1991 ed al comune di esprimersi su tale progetto entro il 22 ottobre 1991;

in data 25 settembre 1991 la Montefibre ha presentato una serie di « ipotesi di smaltimento » rappresentate in altrettante schede;

con delibera di giunta municipale del 7 ottobre 1991, dichiarata immediatamente eseguibile sono stati incaricati i professori Enrico Drioli e Severino Zanelli per un parere sulle varie proposte di smaltimento dei rifiuti presentate dalla Montefibre;

in data 17 ottobre 1991 i suddetti professori hanno fatto pervenire il loro parere assunto al protocollo generale del comune al n. 24531;

con delibera di giunta municipale n. 1401 del 18 ottobre 1991, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 47, comma 3, della legge n. 142 del 1990 e comunque ancora non notificata, ai sensi di legge, ai capigruppo dei partiti politici, la giunta municipale ha deliberato « di far proprio il giudizio espresso dai professori Drioli e Zanelli, e dall'ISPSL circa la soluzione di smaltimento di rifiuti di fondo colonna esistenti presso lo stabilimento Montefibre di Acerra indicato nella scheda 2/C del programma presentato dalla società anzidetta, a condizione peraltro che tale soluzione abbia immediatamente corso e venga attuata col rispetto della normativa vigente in materia »;

il giudizio espresso dai professori Drioli e Zanelli, incaricati dal comune di Acerra di pronunciarsi sull'idoneità dei progetti presentati dalla Montefibre così concludeva: « il documento Montefibre, commentato puntualmente è un " programma " che contiene ipotesi di smaltimento dei residui fondo colonna. Delle ipotesi fatte alcune sono soltanto idee, la cui validità non è stata ancora verificata.

Le proposte sotto il titolo A) riguardano specificamente il recupero dei materiali contenuti nei residui. La loro realizzazione farà diminuire drasticamente la produzione di residui nel futuro, ma il loro

contribuito alla soluzione del problema dello smaltimento dei rifiuti accumulati è previsto solo per quelle ipotesi molto lontane dalla realizzazione. L'ipotesi 1A è concreta e già operante, ma non riguarda lo smaltimento dei rifiuti esistenti.

Le proposte sotto il titolo B) sono o inconsistenti o indefinite, cioè non concrete, oppure concrete, ma dipendenti da particolari ditte estere.

La proposta sotto il titolo C) sono, o indefinite, cioè non concrete, o concrete, ma dipendenti da processi autorizzativi non prevedibili, oppure concrete e con tempi di attuazione differenziati.

In sintesi la proposta di termodistruzione condotta in un impianto già autorizzato e funzionante appare la soluzione più rapidamente praticabile. Le ipotesi delle schede 2C, 3C e 4C si differenziano per il luogo dove sono fatte le operazioni di triturazione dei fusti di separazione del ferro e per la possibilità di commercializzare il contenuto solido dei fusti come combustibile solido.

Fra quelle tre soluzioni la 2C2 (scheda 2C) è la più facilmente attuabile. Il documento commentato non è un "progetto", come è chiamato in alcune note ufficiali perché manca di qualsiasi dato concernente le caratteristiche dei prodotti trattati, delle apparecchiature che si vogliono impiegare e della sequenza di operazioni che costituiscono diversi processi. Esso costituisce un documento di base necessario per individuare le strade da percorrere al fine di smaltire le 7.481 tonnellate di residui di fondo colonna e di limitarne la loro produzione nel futuro.

La presentazione di un tale documento sarebbe stata più tempestiva dodici anni fa (nel 1978) allorché lo stabilimento Montefibre iniziò la sua produzione di Terital associata alla produzione di residui di fondo colonna »;

la giunta municipale non poteva adottare la delibera di cui innanzi, atteso che il TAR nell'istruttoria dibattimentale e di merito ha ordinato alla Montefibre di presentare « progetti » entro il 15 ottobre 1991 e non « pareri di massima », così come definiti dagli esperti a ciò espressa-

mente incaricati dal comune;

da ciò si evince una palese forzatura della giunta municipale tendente a favorire la Montefibre con un provvedimento viziato alla base perché fondato su un presupposto diverso da quello richiamato dall'ordinanza del TAR del 9 luglio 1991 che imponeva alla Montefibre di presentare non « pareri di massima » (tali sono stati definiti dagli esperti comunali) ma un « progetto di smaltimento » (e per progetto, così come concludono gli stessi esperti, è da intendersi un documento contenente le caratteristiche dei prodotti trattati, delle apparecchiature che si vogliono impiegare e della sequenza di operazioni che costituiscono diversi processi). La deliberazione approvata dalla giunta municipale non è conforme ai dettami legislativi in quanto la stessa, dato il tempo trascorso dal 9 luglio 1991 ad oggi, ben poteva essere discussa in consiglio comunale e presa con i poteri di quest'ultimo;

tale decisione concreta una palese ipotesi di eccesso di potere e, in termini politici, costituisce una chiara e manifesta prevaricazione dei diritti delle minoranze che, tra l'altro, sono state promotrici di tutta la edificante azione contro tale vergognosa situazione di fatto che pone in pericolo l'intera comunità e che suona a vergogna delle varie amministrazioni anche per quelle che sono le conclusioni degli esperti incaricati i quali hanno evidenziato come sarebbe stato più opportuno e produttivo che le ipotesi di massima oggi elaborate dalla Montefibre fossero state poste all'attenzione dell'amministrazione comunale dodici anni fa, allorché lo stabilimento Montefibre iniziò la sua produzione di Terital associata alla produzione di residui di fondo colonna;

su questi stessi presupposti i consiglieri comunali di Acerra Giovanni Bianco, Sandro Sicignano, Sandro Nicchiarico e Giovanni Piscitelli hanno diffidato il sindaco nella qualità e la giunta municipale di Acerra nella sua interezza, nonché il segretario comunale dottor Enzo di Marco,

che ha apposto ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 142 del 1990, il proprio visto di legittimità senza il preventivo parere dei capi ripartizione e dell'ufficio tecnico, attesa la non urgenza della decisione, in quanto vi era abbondante tempo per convocare il consiglio comunale e discutere: 1) della valenza dei pareri di massima tracciati dalla Montefibre e pervenuti in data 25 settembre 1991; 2) del conferimento dell'incarico (7 ottobre 1991); 3) delle conclusioni dei periti pervenute in data 17 ottobre 1991 a fronte di una scadenza del 22 ottobre 1991; astenendosi da qualsiasi atto lesivo degli interessi della comunità e a che rappresentino al Tar, mercé i difensori costituiti nel giudizio di resistenza, le conclusioni dei periti comunali in virtù delle quali è evidente che la Montefibre è inottemperante all'ordinanza del Tar data 9 luglio 1991;

ed hanno anche diffidato il sindaco nella qualità e la giunta nell'interesse a che rappresentino con puntualità e ad ognuno per le rispettive competenze, al dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'ambiente, al Ministero della sanità, al Ministero dell'industria ed al Ministero dell'interno, il grave stato di insolvenza e di inadempienza della industria Montefibre di fronte ad un episodio così grave ed allarmante, nonché venga dato corso a tutti gli atti in sede civile e penale per la tutela degli interessi diffusi lesi da tale stato di cose e soprattutto per la perduranza della inadempienza da parte della Montefibre nonostante le ordinanze appositamente pronunciate;

è stata inoltre avviata la costituzione di un comitato civico a tutela dei diritti inviolabili della Comunità e degli interessi diffusi, che andrà ad agire, come unanimemente proposto ed approvato, in ogni sede, nessuna esclusa, per ottenere il rispetto della vigente normativa in materia ambientale ed il risarcimento di tutti i danni eventualmente e da chiunque causati alla comunità —:

quali valutazioni traggano da quanto sopra e quali iniziative vogliano urgente-

mente assumere in conformità della diffida notificata al sindaco, alla giunta municipale, da parte degli anzidetti consiglieri comunali di opposizione dinanzi alla drammatica vicenda di inquinamento ambientale in atto.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-28653 del 23 ottobre 1991.

(4-13952)

PARLATO. — *Ai Ministri della sanità e per il coordinamento delle politiche comunitarie ed i rapporti con le regioni.* — Per conoscere:

se, dopo il fax diretto al Ministro della sanità il 10 corrente, non voglia immediatamente intervenire per bloccare l'assurdo bando di pubblico concorso della regione Campania « per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia, non obiettore, del servizio per la tutela della maternità e gravidanza ad alto rischio e per gli adempimenti della legge 22 maggio 1978, n. 194, presso l'Unità sanitaria locale n. 40 ». Appare evidentissima la illegittimità della « griglia selettiva » della partecipazione al concorso non essendo assolutamente costituzionale la discriminazione tra « obiettori » e « non obiettori » e addirittura in relazione al diritto di accesso ad un concorso pubblico; inoltre quanto meno « per la tutela della maternità e gravidanza ad alto rischio » occorrerebbe, semmai, la qualifica di « obiettore »!...; appare per di più evidentissimo il tentativo di inventare una specifica nuova « posizione » finalizzata alla costituzione successiva di ulteriori, non lecite, strutture di divisione nella USL 40.

(4-13953)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

la CISNAL di « Torre Annunziata Centrale », l'abbandonato quartiere della cittadina vesuviana, ha denunciato che

l'amministrazione comunale aveva aperto, in quel quartiere, in via Provinciale, nella zona di Rovigliano, un ufficio periferico comunale onde agevolare i cittadini nei loro rapporti con la ben più lontana sede comunale relativamente ai servizi di anagrafe ed altro;

senonché, inopinatamente, la struttura è stata chiusa da oltre un anno e sembra che l'amministrazione comunale corrisponda tuttora il canone di locazione al proprietario dei locali —:

quali siano le ragioni di simili sprechi — quanto mai significativi anche in ordine alle competenze ministeriali stante il sostanziale dissesto del comune — e perché non si provveda a riaprire la struttura per ridare spazio alla domanda di servizi comunali dell'abbandonata popolazione di Torre Annunziata Centrale e zone limitrofe, giunte al limite della sopportazione. (4-13954)

PARLATO. — *Ai Ministri dei trasporti, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

la RSA CISNAL VOLO ha espresso la propria vibrata protesta nei confronti dell'ATI per la metodologia da questa posta in essere in violazione del contratto e, a parere dell'interrogante, per torbide finalità;

assume la CISNAL che a norma degli articoli 4 (AA/VV) e 8 (ATB) attualmente in vigore, per la parte specificamente relativa all'ATI, gli assistenti hanno il diritto di chiedere entro limiti di tempo predeterminati, il periodo nel quale vogliono godere delle ferie loro spettanti, ma che, nonostante l'assoluta tempestività e regolarità delle richieste avanzate, l'ATI respinge regolarmente l'istanza, assegnando d'ufficio le ferie e comunque giammai concordandole;

questa violazione del contratto, secondo l'interrogante, sembra essere finalizzata ad assunzioni clientelari di personale stagionale —:

se vogliono accertare i motivi della violazione contrattuale posta in essere dall'ATI, il costo della operazione clientelare e la sua legittimità, in particolare dovendosi evidenziare da dove vengano, con trasparenti procedure, chiamati in servizio lavoratori stagionali e perché ciò avvenga in danno dei diritti, contrattualmente sanciti, degli AA/VV e degli ATB;

se risponde al vero che nel tema degli sprechi, di casa all'ATI, possa collocarsi anche il costo della resistenza della azienda nei giudizi promossi dai dipendenti per gli arbitri commessi dall'azienda nell'assegnare unilateralmente il periodo di ferie. (4-13955)

PARLATO. — *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente, per il coordinamento delle politiche comunitarie ed i rapporti con le regioni, dell'interno e dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che:

la Segreteria provinciale della CISNAL di Napoli con lettera protocollo 253 del 1993 del 10 maggio scorso ha prodotto un'istanza al Servizio ecologia della USL 34 di Torre Annunziata, al Comando della Compagnia dei carabinieri dello stesso comune, nonché al Prefetto di Napoli, del seguente, preciso tenore: « Da alcuni mesi, presso la stazione F.S. di Torre Centrale, stazionano su di un binario morto, circa 20 vagoni piombati e sigillati, mentre 50 vagoni sono parcheggiati su di un binario morto nella stazione di Torre Annunziata. Da quanto riferitoci, tali vagoni, provenienti da Pompei, dove erano stati sottoposti a sequestro, successivamente sono stati dirottati su Torre Annunziata. La presenza di tali vagoni piombati e sigillati, ha creato notevole allarme tra i cittadini, circa la eventuale presenza di rifiuti tossici od altro.

Pertanto si richiede visita ispettiva, da parte di codesto servizio, onde accertare il contenuto dei vagoni e le eventuali esalazioni di sostanze tossiche —:

se siano stati svolti gli opportuni accertamenti e quale ne sia l'esito e quali

iniziative siano state assunte, qualora la ipotesi della esistenza di un carico di sostanze tossiche sia stata confermata, per allontanare dai pressi del centro abitato e di Torre Annunziata e del quartiere, già peraltro negletto ed abbandonato, di « Torre Annunziata Centrale », per il pericoloso carico;

quali responsabilità siano state eventualmente accertate al riguardo. (4-13956)

PARLATO e MARENCO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato, di grazia e giustizia e dei trasporti e della marina mercantile.* — Per conoscere — premesso che:

la magistratura milanese ha accertato l'esistenza di fattispecie di reato consistenti nel pagamento di tangenti da parte di armatori e caricatori di navi esercenti il trasporto di carbone, destinato alle centrali ENEL;

coinvolta, tra gli altri, è la COE & CLERICI, affidataria del trasporto di carbone che avrebbe corrisposto per assicurarsi una tangente di un miliardo a consiglieri di amministrazione dell'ENEL;

con l'atto ispettivo 4-04025 del 4 maggio 1984, poi ripresentato in mancanza di risposta il 9 luglio 1987, l'interrogante aveva chiesto chiarimenti in ordine ai motivi dell'affidamento da parte dell'ENEL alla COE & CLERICI e non all'armamento pubblico, e comunque senza alcuna gara, del trasporto di carbone;

il 9 luglio 1988, a tale interrogazione rispondeva il ministro della marina mercantile, Giovanni Prandini, affermando tra l'altro che sulla base della delibera CIPI del 19 settembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* 112 del 7 novembre 1985) con la quale si raccomandava agli enti pubblici l'uso di navi a bandiera nazionale per i propri traffici per quantità non inferiori al 60 per cento, nonché l'affidamento del 50 per cento di questa quota a società impegnate in navi di nuova costruzione, l'ENEL, con delibera del 19 dicembre 1985, aveva

espresso la propria disponibilità a definire contratti pluriennali con quegli armatori impegnati nella costruzione di nuove navi. Al riguardo, si precisa che, dopo lunghe e complesse trattative, la FINCANTIERI aveva acquisito da tre società armatoriali italiane, nelle quali era interessata anche la COE & CLERICI, le commesse per altrettante unità rinfusiere da 135.000 tpl. ciascuna, destinate al trasporto di carbone per l'ENEL;

alla luce di quanto ora è emerso in sede giudiziaria non si comprendono bene le connessioni esistenti con la interrogazione e la risposta poc'anzi citata ed in particolare se si tratti di fattispecie distinta o connessa, e che implichi oltre che responsabilità dell'ENEL anche della FINCANTIERI —:

se consti esattamente ai dicasteri di cui al presente atto ispettivo e comunque, a partire dalla delibera CIPI a tutt'oggi, l'ENEL a chi si sia affidata, attraverso quale gara, per quali materiali e quantitativi trasportati, e per quali noli, relativamente al trasporto di carbone destinato alle sue centrali anche avuto riguardo alle risultanze processuali. (4-13957)

PARLATO. — *Ai Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

premessi quanto ha formato già oggetto della interrogazione n. 4-07589 del 12 novembre 1992 relative alla inadempienza della USL 34 nei confronti dei fornitori, creditori di miliardi verso tale USL;

che i creditori stessi, diffusi tra le categorie dei biologi, dei radiologi, fornitori di prestazioni sanitarie, hanno prodotto azioni giudiziarie, tutte inspiegabilmente ferme nella sostanza — pur trattandosi di procedure ingiuntive ed esecutive — presso la Pretura di Pompei;

che la USL ha pagato quanto a suo debito solo fino al primo semestre 1992 mentre sta per compiersi il primo semestre

del 1993 ed è evidente la incapacità o quantomeno la mancanza di volontà di adempiere da parte della USL alle proprie obbligazioni;

che i fornitori, a seguito di tale inaccettabile atteggiamento, sostenuto dalla esasperante lentezza delle procedure giudiziarie ingiuntive ed esecutive (che sembrano inspiegabilmente non volersi mai concludere con decisioni cogenti nei confronti della USL) sono disperati ed allo stremo, avendo anticipato oneri, speso tempo ed attività lavorative, sopportato interessi passivi, senza che la situazione dei crediti precedenti ed ulteriormente maturati, sia stata, da un anno ormai, sbloccata —;

se si intenda intervenire per comprendere se ascenda a responsabilità del SSN, della regione Campania o della stessa USL, il gravissimo stato di decozione di quest'ultima e commissariarla, ove ciò appaia risolutivo, attraverso una nuova e più corretta gestione, dell'evidente squilibrio gestionale, disponendo anche gli interventi finanziari opportuni ed urgenti;

se si vogliono assumere le opportune informazioni dai competenti uffici giudiziari per comprendere le ragioni dei continui, lunghissimi rinvii e della tardività con cui vengono conclusi i relativi procedimenti ingiuntivi, promossi presso la pretura di Pompei dai numerosi creditori della USL 34. (4-13958)

RONZANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

ha suscitato indignazione la vicenda che riguarda il signor Natale Scatiggio, nato il 29 settembre 1917, residente a Biella (VC) in via San Giuseppe n. 47, denunciata in occasione dell'assemblea dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi svoltasi a Biella domenica 9 maggio 1993;

l'interessato: 1) ha partecipato alla campagna di Grecia; 2) fu fatto prigioniero dai tedeschi e tradotto in un campo di

concentramento a Dortmund in Germania; 3) venne ferito da un sorvegliante del campo di concentramento; 4) rimpatriò nel 1945 e si stabilì a Milano dove venne sottoposto a visita medico collegiale;

in quell'occasione il signor Natale Scatiggio veniva riconosciuto « affetto da esiti di ferita d'arma da fuoco perforante alla regione glutea sinistra, con segni apparenti di interessamento dei tronchi nervosi principali »;

tale valutazione non fu mai accettata dall'interessato;

la pratica non è mai stata definita e solo nel 1980, dopo che l'interessato si era trasferito a Biella (VC), quest'ultimo è venuto a conoscenza che il ricorso n. 871603 era giacente presso la Corte dei conti;

la Procura generale della Corte dei conti ha concluso la relativa istruttoria e che al più presto sarebbe stata fissata la data dell'udienza;

il fatto che sia giacente tale ricorso fa ritenere che la commissione medica di Milano abbia giudicato il caso « non ascrivibile ad assegnazione di categoria pensionabile »;

il signor Natale Scatiggio è stato nel frattempo sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico, con impianto di una protesi metallica a carico dell'articolazione coxo-femorale sinistra;

il proiettile non è stato asportato appositamente in quanto « corpo » estraneo utile a giustificare la richiesta dell'interessato volta ad ottenere indennità risarcitoria;

la vicenda è di quelle che danno la misura delle tremende ingiustizie compiute nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, delle umiliazioni che questi ultimi hanno subito e continuano a subire e della vergogna rappresentata dai ricorsi giacenti presso la Corte dei conti —;

1) le ragioni di tale incredibile inaccettabile e scandaloso ritardo;

2) se corrisponde al vero la notizia secondo cui per la pratica in oggetto si è in attesa che venga fissata l'udienza;

3) cosa intende fare per far riconoscere all'interessato il diritto a percepire la pensione di guerra e che lo stesso possa dopo 50 anni finalmente vedere definita la propria pratica. (4-13959)

MELILLA, DI PIETRO e STANISCIÀ.
— Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il comune di Lettomanoppello (prov. di Pescara) ha avanzato una richiesta di Convenzione per l'impiego di 2 obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;

il Ministero della Difesa (Direzione generale leva 8ª divisione) ha risposto negativamente con la motivazione di evitare una eccessiva frammentazione nell'impiego degli obiettori —:

1) se il Ministro condivide la motivazione del diniego che appare assurdo e immotivato;

2) se esistono altri enti per i quali sono state stipulate convenzioni per 2 obiettori di coscienza e in caso affermativo per quale motivo si è determinata una discriminazione illegale nei confronti del comune di Lettomanoppello;

3) se intende rivedere tale decisione e procedere alla stipula della convenzione con il comune di Lettomanoppello. (4-13960)

MELILLA, DI PIETRO e STANISCIÀ.
— Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

le OO.MM. di Ancona hanno incaricato la ditta TEI di Bologna di effettuare uno studio sulla protezione del tratto di costa di Pescara Porta Nuova (porto turistico — piazzale Laudi) —:

a) quali sono i risultati del suddetto studio;

b) quali sono gli interventi previsti e in particolare se le barriere sommerse arrivano dal tratto piazzale Laudi sino al terzo Pennello Aquater o almeno fino a viale Pepe;

c) quali problemi comporta la presenza del porto turistico rispetto agli interventi di salvaguardia della costa. (4-13961)

MELILLA, DI PIETRO e STANISCIÀ.
— Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

dopo la chiusura dello stabilimento Dreher di Popoli (Pescara) e il licenziamento dei lavoratori, il Ministero del lavoro coinvolto dalle organizzazioni sindacali Cgil Cisl e Uil si occupò della vertenza anche in considerazione del grave disagio occupazionale della alta Val Pescara;

nel dicembre del 1991 nel corso di un incontro a Roma tra il Ministero del lavoro (Direzione generale dei rapporti di lavoro — divisione IX), i sindacati e la società San Benedetto di Scorzé si definì in un verbale sottoscritto tra le parti la scelta della San Benedetto di realizzare un investimento industriale a Popoli (PE) per l'imbottigliamento di acque minerali e bibite, che avrebbe assorbito i lavoratori licenziati dalla Dreher;

il Ministero del lavoro si impegnò ad assicurare alla San Benedetto un sostegno concreto per i problemi derivanti dalla realizzazione dell'investimento;

sulla base di quel verbale d'intesa, il 4 febbraio 1992 i sindacati Cgil Cisl Uil e la San Benedetto sottoscrissero un accordo che regolava i tempi di realizzazione dell'insediamento, le dimensioni produttive e occupazionali, l'organizzazione del lavoro ispirata alla massima flessibilità delle prestazioni, l'assorbimento prioritario dei licenziati dalla ex Dreher;

a distanza di oltre un anno da quegli accordi permangono forti difficoltà nell'attuazione di quei programmi di investimenti e ciò determina preoccupazioni le-

gittime dei lavoratori, del comune di Poli (PE) e dei sindacati —:

quali iniziative intende assumere il Ministero del lavoro in qualità di firmatario del verbale del dicembre '91 per:

a) conoscere lo stato attuale della situazione e accertare le cause dei ritardi suddetti;

b) convocare i sindacati, la San Benedetto, la regione Abruzzo e il comune al fine di verificare l'andamento dei programmi concordati. (4-13962)

MELILLA, DI PIETRO e STANISCIÀ.
— Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere:

per quali motivi non è stato ancora concesso il contributo straordinario di lire 1.500 milioni per l'Ente parco nazionale d'Abruzzo già disposto dall'ex Ministro dell'ambiente Carlo Ripa di Meana;

per quali motivi si continuano a verificare ritardi tanto nell'approvazione del bilancio preventivo '93 che nell'erogazione dei contributi statali ordinari —:

quali iniziative intende assumere il Ministro dell'ambiente per evitare che la mancata erogazione dei suddetti finanziamenti determini la forzata sospensione dell'Ente, con chiusura dei centri di visita e delle altre iniziative più importanti, proprio nel periodo in cui si registra il massimo flusso di visitatori italiani e stranieri con gravi danni al turismo e all'ecosviluppo;

se intenda comunque promuovere un urgente incontro per l'esame della problematica del Parco nazionale d'Abruzzo invitando l'Ente parco, i presidenti delle 3 regioni interessate, i parlamentari e una delegazione dei sindacati. (4-13963)

MELILLA, DI PIETRO e STANISCIÀ.
— Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità. — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa si è appreso che nello stabilimento Texas Instruments di Avezzano (L'Aquila) si è verificato un incidente con la fuoriuscita di cloro nella « camera sterile » della fabbrica;

qualche settimana prima ci sarebbe stata una fuoriuscita di acido solforico —:

se non intendano disporre un accertamento sulle condizioni ambientali di lavoro e sulle sostanze chimiche usate nei processi produttivi. (4-13964)

MELILLA, DI PIETRO e STANISCIÀ.
— Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

sono in corso da tempo i lavori per l'adeguamento piano-altimetrico della sede stradale tra il km 102 e il km 105 della strada statale 17 dell'Appennino Abruzzese al confine tra i comuni di Sulmona e Pettorano sul Gizio in provincia di L'Aquila;

la suddetta statale 17 collega l'Abruzzo con il Molise e la Campania e quel tratto è particolarmente trafficato anche per motivi turistici essendo a poche decine di km da Roccaraso e dal Parco nazionale d'Abruzzo;

i lavori proseguono con lentezza esasperante provocando innumerevoli disagi e pericoli di incidenti per gli utenti della strada statale 17 e in particolare per i cittadini residenti nella zona —:

quali sono i motivi delle sospensioni e dei ritardi, e quali iniziative intende promuovere per accertare le responsabilità e consentire la rapida ultimazione dei lavori. (4-13965)

DOSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della difesa. — Per sapere — premesso che:

l'attuale momento di difficile impegno delle Forze dell'Ordine nella lotta alla criminalità organizzata richiede la massima collaborazione di tutto il personale,

un più adeguato coordinamento tra i reparti schierati, precise ed inequivocabili direttive da parte dei funzionari —:

se risulta essere vera la notizia, riportata da un quotidiano nazionale in data 5 maggio 1993, circa presunti screzi e attriti intercorsi fra Polizia e Carabinieri riguardo la gestione e l'organizzazione della scorta al Presidente del Consiglio dei ministri;

a chi, alla luce di quanto sopra segnalato, spetta il compito di attendere al servizio suddetto;

se non ritenga di conseguenza il Presidente del Consiglio, unitamente ai Ministri competenti, fare immediata chiarezza sulla questione. (4-13966)

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritardi la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Lorenzo Cappato nato a Rovigo il 15 settembre 1934 e residente a Busto Arsizio c/o U.S.S.L. n. 8.

L'interessato è dipendente della stessa U.S.S.L. n. 8, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 23 settembre 1989; da tale data, il signor Cappato è in attesa del relativo decreto. (4-13967)

GAETANO COLUCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritardi la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Maria Anna Poianella nata a Portogruaro (Venezia) il 15 settembre 1946 e residente a Vanzaghella (Milano) in via Torino 16.

L'interessata è dipendente dell'USSL n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01-bis dell'INPS di Milano e di quelli di Venezia e Varese, la richiesta è stata effettuata in data 14 marzo 1986. Su richiesta di codesto Ministero (Dir. Gen. Ist. di Previdenza - cassa CPDEL) la si-

gnora Poianella in data 7 maggio 1992, inviava tutti i documenti richiesti; è pertanto in attesa del relativo decreto (posizione 7319947). (4-13968)

GAETANO COLUCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritardi la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata ad Angiolino Liguori nato il 1° luglio 1954 e residente a Busto Arsizio in via Q. Sella 122/7.

L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01-bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 4 luglio 1985; da tale data il signor Liguori è in attesa di una risposta e con essa del relativo decreto (posizione 7666029). (4-13969)

GAETANO COLUCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritardi la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Ezia Romanò nata il 20 maggio 1950 e residente in Busto Arsizio via Carducci 6.

L'interessata è dipendente del coniuge di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01-bis dell'INPS di Milano, la richiesta è stata effettuata in data 29 luglio 1983; da circa dieci anni, la signora Enza Romanò è in attesa di una risposta e con essa del relativo decreto (posizione 8391733). (4-13970)

GAETANO COLUCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi si ritardi la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Nunzia Tene nata a Napoli il 13 novembre 1945 e residente in Busto Arsizio via Pallanza 19-bis.

L'interessata è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01-bis dell'INPS di Varese, la

richiesta è stata effettuata in data 26 marzo 1986; da tale data la signora Nunzia Tene, è in attesa del relativo decreto.

(4-13971)

MATTEOLI. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il dottor Musiani, primario chirurgo dell'ospedale di Cecina USL 14 di Livorno, è stato deferito alla commissione di disciplina e tale commissione non era, sino ad oggi, mai stata attivata nemmeno quando si sono verificati fatti gravissimi finiti sulle cronache dei giornali locali —:

se non ritengano di condividere l'opinione dell'interrogante che negli atti del commissario dell'USL 14, dottor Botti, del coordinatore sanitario, dottor Zuccarelli, del responsabile del servizio 6, professor Carnicelli, e del coordinatore amministrativo, dottor Martini, ricorrano gli estremi della persecuzione nei confronti del primario chirurgo;

se non risulti ai ministri interrogati che il deferimento sia dovuto a vecchie polemiche con l'ex presidente della USL 14 dottor Volpato Mario che, decaduto dalla presidenza dell'USL, così come da quella del comitato dei garanti, è ancora in grado di interferire, indirettamente, sulla conduzione dell'U.O. di chirurgia dati i rapporti stretti che ancora sussistono con i dirigenti dell'USL 14;

se non ritengano che tale probabile persecuzione non passi anche attraverso lo smembramento dell'organico medio assegnato alla U.O. di chirurgia dal piano sanitario regionale nonché attraverso una dotazione di un organico paramedico insufficiente, impedendo nel contempo l'attuazione di ogni programma assistenziale proposto dal primario per quanto qualificante e rispondente alle esigenze dell'utenza nel rispetto delle disponibilità di bilancio;

se sia vera la notizia pervenuta all'interrogante che il deferimento al consi-

glio di disciplina sarebbe stato sollecitato perché il primario professor Musiani si è opposto all'espletamento dell'attività operatoria oculistica voluta dall'allora presidente dell'USL 14 Volpato, chiaramente illegittima oltre che carente dell'organizzazione necessaria a renderla sicura e che si svolge sotto la responsabilità giuridica dello stesso primario chirurgo;

se sia vera la notizia pervenuta all'interrogante che il commissario dell'USL 14 Botti, unitamente al coordinatore sanitario Zuccarelli, al responsabile del servizio 6 Carnicelli ed al coordinatore amministrativo Martini, per difendersi in sede giudiziale dalla illegittimità dell'attività operatoria oculistica, avrebbero concordemente pagato ad uno studio legale di Firenze una ingente somma di pubblico denaro;

se non ritengano che il clima ostile nel quale è costretta ad operare la chirurgia dell'USL 14 a seguito dei comportamenti sopra citati non possa avere risvolti pregiudizievoli per l'assistenza;

se non intendano acclarare, ciascuno per la parte di competenza, se l'obiettivo finale di quanto perpetrato ai danni del primario chirurgo sia l'allontanamento, l'intimidazione o comunque solo l'umiliazione di un dipendente chiamato a svolgere un ruolo importantissimo per la salute dei cittadini. (4-13972)

PIVETTI. — *Al Ministro per gli affari sociali.* — Per sapere — premesso che:

giovedì 6 maggio 1993, Carabinieri e Polizia hanno provveduto a sgomberare ed a demolire alcune baracche fatte di cartone e assi di legno, occupate da un centinaio di extracomunitari nei campi adiacenti via Valla nella città di Milano;

da più di un anno gli inquilini degli stabili che si affacciano sul campo predetto, avevano a più riprese denunciato il degrado della zona ai vigili urbani;

gli extracomunitari che occupavano le baracche erano nella quasi totalità sprovvisti di documenti;

merce di contrabbando è stata rinvenuta e sequestrata dalle forze dell'ordine —:

quali misure il Ministro intenda adottare per prevenire nel futuro situazioni di degrado e disagio come quella suindicata;

quali misure il Ministro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, intenda adottare per migliorare i servizi di prima accoglienza e renderli maggiormente sicuri al fine di impedire l'incremento dell'attività illegale che in più occasioni ha visto protagonisti alcuni ospiti dei predetti. (4-13973)

MACERATINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che ha suscitato grande impressione l'episodio verificatosi il 7 maggio 1993 su un pullman di linea dell'Acotral che collega la città di Latina a Nettuno;

che, infatti, sull'automezzo in questione si è verificato un autentico pestaggio ai danni di un ragazzo di 17 anni che è stato aggredito da una decina di giovani e picchiato con estrema violenza tanto da dover essere poi ricoverato presso l'ospedale di Latina con fratture multiple, setto nasale rotto ed ematomi su tutto il corpo;

che, dai primi accertamenti, gli aggressori sembrano essere studenti del liceo classico di Nettuno e che ha lasciato sconcertati il comportamento tenuto nell'occasione dal conducente del pullman che non ha espletato nessuna forma di intervento per far cessare il pestaggio —:

quali provvedimenti il Governo intenda assumere, in via di urgenza, per la giusta repressione del grave episodio sopra riportato e, soprattutto, per assicurare un minimo di controllo e di prevenzione onde evitare il ripetersi di episodi così gravi e deplorabili e quali, infine, interventi il Governo ritenga di dover fare presso l'Acotral perché la condotta dei propri dipen-

denti possa ispirarsi a criteri ben diversi da quelli caratterizzati da intollerabile indifferenza, tenuti nel caso di specie dal personale dell'Acotral. (4-13974)

MACERATINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso:

che la sezione autonoma del Credito Fondiario della Banca Nazionale del Lavoro ha in corso dal 15 settembre 1980 delle procedure esecutive in danno della società Gradar srl facente capo a certo ingegner Andreuzzi per debiti di quest'ultima società derivanti da mutui fondiari concessi dalla predetta BNL;

che successivamente all'inizio delle predette azioni esecutive la società Gradar stipulava contratti di compravendita con vari acquirenti di immobili siti in Roma alla via della Magliana — angolo via dell'Impruneta, asserendo che ogni pendenza con la BNL era stata risolta con esonero di ogni tipo di responsabilità degli acquirenti dei singoli appartamenti;

che, per contro, gli appartamenti venduti dalla società Gradar ai signori Isoletta Antonio e Moreddu Graziella nonché ai signori Falqui rimanevano gravati dalla ipoteca giudiziale come sopra iscritta dalla BNL in conseguenza del mutuo originario concesso dalla BNL alla soc. Gradar;

che, dunque, mentre è evidente il comportamento di sicura inadempienza della società Gradar, società che si trova da tempo in stato di liquidazione, altrettanto evidente è l'atteggiamento non limpido della BNL che dopo la ipoteca del 1980 a carico della società Gradar ha continuato ad intrattenere rapporti di lavoro con il sopramenzionato ingegner Andreuzzi, rapporti che ad esempio riguardano alcuni *residence* in località Terminillo;

che non appare rispondente a criteri di equità e di correttezza, che dovrebbero essere caratteristici di una banca di interesse pubblico, coprire o in qualche modo mascherare la responsabilità di imprendi-

tori spregiudicati e disinvolti, quale si è rivelato essere l'ingegner Andreuzzi e, nel contempo, perseguire con pretese esose i cittadini che incappano nelle astuzie commerciali del tipo di quelle usate dall'ingegner Andreuzzi —:

quali interventi il Governo intenda assumere per fare sì che la sezione autonoma del Credito Fondiario della BNL voglia diversamente atteggiarsi nel caso di specie e, consapevole del ruolo assunto nella vicenda a favore dell'ingegner Andreuzzi e in danno degli acquirenti degli immobili specificati in premessa, voglia individuare una soluzione del problema rispondente a criteri di equità e tali da essere ragionevolmente sopportati dagli acquirenti stessi. (4-13975)

MACERATINI. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari sociali.* — Per sapere — premesso:

che il comune di Roccasecca dei Volsci è dotato di uno « scuola-bus » che non ha le caratteristiche di sicurezza e di affidabilità occorrenti per il trasporto degli studenti portatori di *handicap*;

che, in particolare, appare intollerabile la situazione in cui è costretto ad andare a scuola il giovane Luigi Pisa, di 14 anni affetto sin dalla nascita da un grave ritardo psico-motorio dovuto a malformità cerebrale, che frequenta la prima media della scuola dell'obbligo presso la scuola di Roccasecca dei Volsci;

che, infatti, Luigi per recarsi a scuola continua a viaggiare su un mezzo sprovvisto di omologazione per il trasporto di handicappati e privo di cinture e ganci speciali che possano garantire un adeguato ancoraggio della sedia a rotelle, con particolari rischi tenuto conto del tragitto stradale tortuoso e con forti pendenze che collega l'abitazione di Luigi con la scuola;

che la situazione si è fatta ancora più complicata e pericolosa tenuto conto di alcune modifiche introdotte di recente nell'automezzo e che pertanto i genitori di

Luigi si sono visti costretti a rifiutarsi di affidare il figlio ad un trasporto obiettivamente disumano per le modalità ed estremamente pericoloso;

che, inoltre, si deve considerare che vi sono quotidianamente gravi problemi per caricare a bordo del pullman Luigi posto che egli deve essere sollevato da terra con tutta la carrozzella e che tale penoso e gravoso compito spetta alla madre e ad un impiegato comunale costretti ad affrontare quotidianamente estenuanti sforzi fisici e tutto questo perché il pullman non è attrezzato per le funzioni che deve svolgere nonostante le precise disposizioni di legge in materia —:

cosa il Governo intenda fare, in via di assoluta urgenza, per consentire a Luigi di recarsi tutti i giorni a scuola, come è suo indiscutibile diritto, ed ai familiari di non dover costantemente temere per l'incolumità del proprio figliolo messa in pericolo da un automezzo assolutamente non adatto alle necessità di Luigi e di altri portatori di *handicap*. (4-13976)

MACERATINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso:

che con recente decreto il dottor Rosselli di 44 anni, *ex* segretario giudiziario e dal 1988 cancelliere, è stato nominato direttore generale presso la Presidenza del Consiglio;

che l'unico apparente titolo di merito del menzionato dottor Rosselli sembra essere, secondo quanto risulta all'interrogante, quello di far parte dell'*entourage* del ministro dell'interno Mancino, che infatti il dottor Rosselli segue costantemente —:

quali siano i titoli di merito personali e professionali del menzionato dottor Rosselli che ne hanno consentito l'importante incarico che egli assolve presso la Presidenza del Consiglio e quali in concreto le mansioni che gli sono state attribuite.

(4-13977)

MATTEJA. — *Ai Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 317 del 1991 che ha introdotto varie misure in favore delle piccole e medie imprese è stata impugnata dalla CEE per la mancata attuazione delle disposizioni comunitarie in materia, non avendo l'Italia adeguato i parametri di assegnazione degli aiuti;

nel decreto-legge n. 58 del 1993 che il Governo ha destinato alle piccole e medie imprese la concessione degli aiuti pubblici è condizionata al recepimento delle disposizioni comunitarie;

il decreto-legge n. 58 non dispone che gli *standard* comunitari vengano recepiti direttamente con la legge n. 317, ma ne demanda l'adozione ad un futuro decreto del Ministero dell'industria;

la legge n. 317 del 1991 è a tutt'oggi per lo più inapplicabile —:

come e in quali tempi il Ministero dell'industria, che recentemente non ha dato gran prova di tempestività ed efficienza, intende procedere all'emanazione dei decreti di attuazione degli *standard* comunitari. (4-13978)

MENGOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

gli studenti lavoratori e i docenti del corso serale dell'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato « A. Fioravanti » di Bologna hanno appreso la notizia della mancata concessione dell'organico per la prosecuzione del corso serale nel prossimo anno scolastico 1993-94;

si tratta di una decisione che porta verso la chiusura del corso serale; tale decisione è atto che lede i principi etico-morali del diritto allo studio, diritto previsto dalla nostra Costituzione (articolo 36);

la motivazione che viene adotta è la scarsità di prescrizioni: si ricorda, infatti, che la stragrande maggioranza delle effet-

tive iscrizioni avviene solitamente negli ultimi giorni antecedenti l'inizio dell'anno scolastico;

tale pretesto forse nasconde la reale volontà di risparmiare denaro pubblico, che viene, una volta tanto, speso per un vero « contributo » al progresso del Paese;

nell'eventualità in cui prevalesse tale logica, improntata alla « riduzione del bilancio », le conseguenze sarebbero di immediata ricaduta sui lavoratori, che si troverebbero così ad essere esclusi da ogni possibilità di crescita culturale e professionale e ciò influirebbe negativamente anche su quelle aziende che necessitano, ora più che mai, di tecnici qualificati;

è scarsa l'informazione ufficiale al pubblico circa l'esistenza di tali corsi serali, informazione lasciata, fino ad ora, all'iniziativa volontaristica dei singoli insegnanti —:

quali iniziative intende assumere il Ministro affinché il corso serale dell'Istituto per l'Industria e l'Artigianato « A. Fioravanti » di Bologna possa svolgersi anche il prossimo anno scolastico 1993-94. (4-13979)

MARENCO e PARLATO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che:

le navi petroliere a doppio scafo — costruite secondo la recente normativa in vigore negli Stati Uniti d'America, approvata dopo il disastro provocato dalla petroliera *Exxon Valdez* — hanno una stazza lorda considerevolmente maggiore di quella che hanno le petroliere costruite secondo il vecchio sistema;

le tariffe applicate nei porti italiani per i servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio sono riferite alla stazza lorda, cosicché le petroliere di nuova costruzione, con garanzie di sicurezza e salvaguardia ecologica, si trovano penalizzate rispetto le petroliere vecchie, più leggere;

per una nuova petroliera con portata di 75.000 tonnellate di carico, si ha una differenza di costi — per le sopraccitate operazioni — di circa 15/20 milioni di lire (con un aumento di quasi il 20 per cento);

costituirebbe un incentivo all'utilizzo (e dunque alla produzione) di questo tipo di petroliere a doppio scafo l'applicazione delle tariffe secondo criteri tali da ovviare ai maggiori costi di gestione delle petroliere « ecologiche », ad esempio prevedendo riduzioni percentuali per quelle imbarcazioni che presentano caratteristiche di sicurezza, per il personale, per l'ambiente e per la popolazione (che potrebbe essere colpita dalle conseguenze di un disastro ecologico, come quello della *Haven* a Genova o della *Exxon Valdez* in nord America) —;

se non ritenga opportuno proporre modifiche ai criteri di applicazione delle tariffe portuali così come quanti altri possibili incentivi volti a favorire l'utilizzo di petroliere a doppio scafo, e che comunque presentino garanzie di sicurezza. (4-13980)

MARENCO e PARLATO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che:

con ordinanza n. 20 del 7 giugno 1991 della Capitaneria del Porto di Napoli, a firma del Comandante della Capitaneria, sono stati disposti nuovi controlli da effettuare sulle navi cisterna che effettuino il « trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido o gassoso », quando debbano approssimarsi al porto, con particolare riferimento agli impianti di gas inerte;

specie nelle petroliere più vecchie gli impianti di gas inerte non funzionano perfettamente — da cui l'esplosione a bordo della petroliera « Haven » e il disastro conseguente — e perciò risultano indispensabili i controlli disposti dalla Capitaneria del Porto di Napoli;

tali controlli comportano l'intervento di un funzionario del RINA — Registro

Italiano Navale e di un Consulente chimico di Porto e — pur non essendo da nessuno discussa la utilità dei controlli — bloccando la nave, col suo personale, per un certo tempo, determinano un aumento ulteriore dei costi di gestione, già ingenti, delle navi (competenze dei due periti e mancata disponibilità della imbarcazione per la durata dei controlli), per cui è stata avanzata la necessità di meglio concordare l'attuazione dei controlli, così da ridurre al minimo gli oneri che implicano —;

quali provvedimenti intenda prendere al fine di concordare con le varie Capitanerie di Porto l'utilità di estendere i controlli ai sistemi di bordo di gas inerte in tutti i porti italiani;

se non ritenga opportuno, al fine di ottimizzare la realizzazione e i costi dei controlli, comparare i vari punti di vista, convocando e sentendo tutte le parti in causa. (4-13981)

IMPOSIMATO, DE SIMONE, NARDONE, IANNULLI, VOZZA, LETTIERI, DI PIETRO, RONZANI e COLAIANNI. — *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la chiusura delle discariche della zona di San Marco — San Nicola appare ormai indifferibile. Le conseguenze della presenza delle discariche appaiono disastrose in termini di salute e di vivibilità.

A parte le esalazioni nauseanti che emanano dai rifiuti, appare sempre più evidente che l'aria circostante, divenuta infetta, costringe i cittadini a barricarsi all'interno delle abitazioni. A tutto ciò si aggiunge un elevato livello di sporcizia per via di polveri scure e la proliferazione insopportabile di insetti.

Quanto alle conseguenze sulla salute dei cittadini non possono tacersi i gravi problemi respiratori, le riniti e le bronchiti, l'asma, la tosse, l'affanno e il senso di disagio di molti cittadini.

Esistono, inoltre, problemi di digestione che si manifestano con vomiti, mal di

stomaco, nausea e problemi che si manifestano con allergie e dermatiti.

Appare pertanto evidente la incompatibilità delle discariche con gli insediamenti produttivi e con la salute dei cittadini —:

a) se al di là delle autorizzazioni — spesso provenienti da soggetti istituzionali, come l'assessore alla sanità o il Presidente della regione Campania che hanno dimostrato la sensibilità alle tangenti più che ai problemi della salute dei cittadini — rilasciate dalla regione Campania e dagli altri enti pubblici, non si voglia intervenire per una chiusura delle discariche considerata la loro estrema pericolosità;

b) quali provvedimenti il Ministro della sanità voglia adottare nei confronti dell'Assessore alla sanità della regione Campania che abbia rilasciato autorizzazioni illegittime;

se nel rilascio delle autorizzazioni per le discariche non ci siano stati episodi di corruzione o di concussione. (4-13982)

IMPOSIMATO, LETTIERI, DE SIMONE e NARDONE. — *Ai Ministri dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

appare assolutamente necessario risolvere il problema della sede della II Università nella città di Caserta, che non può subire ulteriori ritardi ma richiede soluzioni immediate nell'interesse dell'intera provincia e di tutta la Campania.

Ancora non è stata trovata una soluzione ragionevole alla collocazione della facoltà di Scienze Ambientali dell'Università di Caserta. Ciò ha indotto il Preside Carlo Pedone a ricercare una soluzione alternativa nella città di Aversa.

È da respingere nettamente una tale ipotesi perché penalizzerebbe la città di Caserta privandola di una facoltà che potrebbe avere un ruolo fondamentale nella tutela ambientale e del patrimonio artistico-archeologico del capoluogo e dell'intera

provincia, contribuendo al rilancio produttivo nel rispetto dell'ambiente —:

quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo ed il Commissario straordinario intendono assumere per una rapida soluzione del problema della sede della facoltà di Scienze Ambientali. (4-13983)

IMPOSIMATO, NARDONE, LETTIERI, VOZZA e PIZZINATO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato ed incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali, dell'interno, per i beni culturali e ambientali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'industria serica di San Leucio ha una enorme potenzialità per lo sviluppo produttivo di Caserta e dell'intera provincia.

Ciò richiede un forte sostegno da parte degli enti pubblici sia per la soluzione del problema del restauro del Belvedere con maggiore celerità anche attraverso un finanziamento CEE, per la sua utilizzazione produttiva.

La nascita del Consorzio Seta nel 1992 con la partecipazione delle sei aziende aderenti rappresenta un importante risultato per il rilancio dell'industria serica di San Leucio, che ha una rinomanza mondiale per la qualità dei prodotti e la convenienza dei prezzi.

L'espansione possibile e necessaria dell'industria serica, che tanto potrebbe giovare all'economia e al prestigio di Caserta richiede una particolare attenzione da parte del comune, della provincia e della regione di Caserta, per scongiurare il rischio che i nuovi impianti industriali vengano localizzati fuori da San Leucio e da Caserta.

Non è accettabile che l'area offerta dal comune per la soluzione del problema espansivo dell'industria della seta possa essere disponibile tra circa un anno e mezzo, ciò con incidenze negative nell'occupazione e nell'indotto —:

quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendono assumere perché si dia immediata soluzione al problema dell'espansione dell'industria della seta di San Leucio, che costituisce un sicuro punto di forza del rilancio produttivo di Terra di lavoro. (4-13984)

IMPOSIMATO, IANNELLI, LETTIERI e NARDONE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a) risultano far parte della sottocommissione elettorale circondariale di Aversa persone che hanno ricoperto importanti incarichi nella DC di Aversa o legate da rapporti di parentela a persone che hanno ricoperto incarichi importanti nello stesso partito;

b) la commissione elettorale circondariale ha preso atto in data 9 maggio 1993 alle ore 19,15 che la documentazione relativa alla presentazione della lista della DC non era conforme alle prescrizioni legislative (articolo 33 del testo unico 16 maggio 1960 n. 570) poiché non risultavano prodotti entro il termine perentorio previsto per la presentazione (8 maggio ore 12,00), i certificati attestanti le iscrizioni nelle liste elettorali del comune dei sottoscrittori della lista, né i certificati elettorali di iscrizioni nelle liste elettorali di un comune della Repubblica relativi ai candidati della lista. Senonché, secondo quanto risulta agli interroganti, la sottocommissione elettorale circondariale di Aversa ha consentito la produzione dei documenti mancanti convocando i delegati della lista DC alle ore 9.00 del 10 maggio 1993, giorno successivo alla scadenza per l'esame delle liste: tale procedura appare in netto contrasto con la lettera e lo spirito della legge elettorale di cui il Ministro dell'Interno ha recepito i principi nelle sue istruzioni;

se è vero che è consentita l'integrazione di nuovi documenti entro le ore 9 del secondo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle

candidature, in base all'articolo 33 della legge elettorale, tuttavia nel caso di specie non di integrazione si tratta ma di produzione, in violazione del termine perentorio, di documenti essenziali per l'ammissione della lista, trattandosi della produzione di tutti i certificati elettorali mancanti sia dei sottoscrittori che dei candidati mentre l'articolo 32 afferma in modo chiaro che la lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune entro le ore 12 del 29° giorno antecedente la data della votazione che questa sia la volontà del legislatore risulta non solo dalla lettera della legge ma dal fatto che il Ministero dell'interno nelle sue istruzioni, inviate a tutte le prefetture e alle commissioni elettorali, rileva che tra i compiti fondamentali della commissione vi è quello di verificare immediatamente la condizione di elettori sia dei candidati che dei sottoscrittori della lista. Lo stesso Ministero dell'interno riconosce la perentorietà del termine nel punto in cui al paragrafo 15 delle istruzioni n. 3.c afferma: « sarà consentita, tuttavia, la successiva produzione dei documenti in parola come anche di singoli altri atti relativi alle liste dei candidati che risultassero mancanti, sempre che essa venga effettuata prima dello scadere del termine di presentazione delle liste » —:

a) quale valutazione il Ministero dell'interno mentre si parla di trasparenza e di legalità, dia della decisione della commissione elettorale circondariale di Aversa che, ad avviso degli interroganti, ha chiaramente e clamorosamente violato la legge disattendendo le istruzioni precise del Ministero dell'interno. (4-13985)

OLIVO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la regione Calabria non ha mai varato il primo Piano sanitario regionale e, conseguentemente, non ha mai provveduto alla organizzazione dei Servizi di emergenza sanitaria;

con circolare del Ministero della sanità n. 100/SGPS/24/15793 del 5 novembre

1991, inviata a tutte le regioni, avente per oggetto il programma nazionale straordinario di investimenti nella sanità per il triennio 1989-91 per le emergenze sanitarie, si invitavano le medesime regioni a trasmettere al Ministero un prospetto delle opere da effettuare per la strutturazione dei Dipartimenti di emergenza per le successive e relative determinazioni finanziarie;

è trascorso più di un anno dalla notifica alla regione Calabria della citata circolare emanata successivamente alle determinazioni del CIPE, che ha ritenuto di indicare, tra le priorità da soddisfare con il programma di investimenti nella sanità quella degli interventi relativi alle Emergenze sanitarie, utilizzando anche parte delle risorse in conto capitale del FSN —:

se non ritenga giusto ed opportuno mettere a conoscenza della regione Calabria, con ulteriore circolare, della persistenza di tali investimenti reiterando, quindi, l'invito alla regione suddetta a produrre la documentazione, a suo tempo richiesta, per determinare la quantità dell'impegno finanziario congruo a consentire la realizzazione delle strutturazioni necessarie per avviare, a stralcio di pianificazione, i Dipartimenti di emergenza.

(4-13986)

MEO ZILIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che nella classe VD del liceo classico « C. Marchesi » di Conegliano (TV) il giorno 2 aprile 1993 la professoressa Rita Tegen, avendo captato durante la lezione un'allusione positiva nei riguardi dell'onorevole Bossi espressa sommessamente da uno studente che si rivolgeva a un suo compagno, sarebbe intervenuta apostrofando il ragazzo, dichiarando che quel « nome satanico » non doveva neppure essere nominato ed elogiando invece apertamente un alto personaggio della Democrazia Cristiana —:

quali iniziative intenda assumere per reprimere e prevenire episodi, che l'interrogante considera intollerabili, di questo genere, che non solo si collocano al di fuori delle legittime competenze didattiche del docente, ma che possono offendere la coscienza civile degli studenti. (4-13987)

MEO ZILIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

al liceo classico « C. Marchesi » di Conegliano (Tv) classe 5 D si è creata una situazione in cui quasi tutti gli allievi sono costretti ad andare in modo sistematico a private lezioni e a proprie spese a causa dal carente insegnamento causato da un *turn over* del personale docente;

infatti in questa classe dall'inizio dell'anno scolastico — nelle materie letterarie — ci sono state ben 5 insegnanti:

a) professoressa Terzi Giuseppina (nominata per l'intero anno scolastico) dopo circa otto giorni di scuola veniva contestata dagli allievi e loro famiglie perché ritenuta incapace di insegnare. Richiesta una ispezione, la stessa si metteva in malattia e trascorsi i 30 giorni di congedo veniva licenziata. Detta insegnante era stata nei due anni precedenti licenziata (a seguito di ispezione) perché risultata non idonea all'insegnamento dal latino e del greco;

b) professoressa Berto che sostituì la professoressa Terzi in malattia, ma dopo alcuni giorni anche questa insegnante andava in maternità;

c) professoressa Peron Tatiana sostituì la Terzi e la Berto; ma anche questa insegnante andava in maternità dopo una decina di giorni;

d) professoressa Barlese Daniela veniva chiamata a sostituire la Berto e la Peron, ma dopo circa tre mesi anche questa insegnante andava in maternità;

e) professoressa Tegon Rita attuale insegnante che sostituisce quelle menzionate sopra;

nel cambio di ogni insegnante si determinava un vuoto di scuola di qualche giorno e il preside dell'istituto — tale professor Carmelo Ciccia di Paternò — suppliva con qualche insegnante di altre classi o addirittura con bidelli che non impartivano alcun insegnamento —:

se il Ministro intenda accertare presso il provveditore agli studi di Treviso quanto sopra esposto, e quali iniziative intenda assumere onde evitare che l'insufficienza dell'insegnamento pubblico obblighi i genitori, com'è avvenuto nel suddetto liceo, a supplire la carenza, a proprie spese, con un doposcuola pomeridiano in locali esterni alla scuola e private ripetizioni sistematiche a un costo di 35.000/50.000 lire all'ora. (4-13988)

RUSSO SPENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

una serie di interpellanze e interrogazioni parlamentari hanno risollevato la questione della illegalità dell'organizzazione clandestina Gladio. Da quanto si può dedurre dalle varie richieste avanzate negli atti parlamentari appare in modo inequivocabile, ad avviso dell'interrogante, che ai Servizi segreti e all'organizzazione Gladio sono stati affidati compiti di insorgenza e controinsorgenza, cioè compiti sicuramente eversivi e ovviamente non previsti tra quelli istituzionalmente affidati ai Servizi;

secondo l'intervista rilasciata da William Colby, già capo della Cia a Roma (vedi *La Repubblica* del 5 maggio 1993), alla domanda se la Cia finanziasse Gladio, Colby si pronuncia affermativamente e definisce Gladio un'organizzazione paramilitare a cui sono state fornite armi ovviamente in modo del tutto illegale;

appare anche, specie per quanto si riferisce all'esercitazione Delfino, che le

operazioni venivano svolte non in ambito Nato ma in rapporto con le Special Forces Usa della Cia in Europa. Lo scenario operativo in cui si è operato non è nemmeno quello dell'invasione del territorio nazionale da parte straniera, ma quello della creazione di condizioni di emergenza creata artificialmente per poter intervenire in una successiva opera di repressione e stabilizzazione. Tra l'altro è apparso che Gladio avesse addentellati anche in Sicilia, cioè in un territorio certamente non di frontiera con il blocco sovietico;

quanto sopra, a parere dell'interrogante, in completo contrasto con le dichiarazioni rese a suo tempo al Parlamento dal Presidente del Consiglio pro tempore onorevole Andreotti —:

se il Governo non intenda fornire una immediata risposta ai vari atti parlamentari e rendere pubblica la documentazione relativa a Gladio, in relazione alla quale il Presidente del Consiglio pro tempore, onorevole Andreotti, aveva assicurato la « de-segretizzazione ». (4-13989)

PIRO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'AICE, Associazione Italiana contro l'Epilessia, ha denunciato la scarsa attività di prevenzione della malattia e soprattutto la scarsità di presidi regionali per la terapia —:

in quali regioni esistono centri specializzati e se il ministro non ritenga che si debba prevedere l'istituzione di almeno un centro specializzato per regione e particolarmente per la regione Emilia-Romagna dove quarantamila persone sono colpite dal male. (4-13990)

SERVELLO. — *Ai Ministri del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risponde a verità la notizia di stampa che l'amministratore delegato dell'Eni, dottor Franco Bernabè, sia stato

ascoltato sabato scorso, a Milano, dai magistrati di « Mani pulite » in merito all'inchiesta su Enimont, visto che il nome del dottor Bernabè sarebbe stato fatto dall'ex presidente dell'Eni, Franco Reviglio, di cui Bernabè è stato assistente prima e dopo direttore per la programmazione;

se risponde a verità che il dottor Bernabè abbia consegnato ai giudici di « Mani pulite » un *dossier* con tutta la documentazione sull'acquisto della quota Enimont posseduta dalla Montedison di Raoul Gardini;

se risponde a verità che il dottor Franco Bernabè sia stato ascoltato dai magistrati di « Mani pulite » nella veste di testimone in quanto, oltre ad essere direttore per la programmazione dell'Eni all'epoca dell'acquisto dell'Enimont, faceva anche parte del « nucleo di valutazione » che affiancò l'allora presidente dell'Eni, Gabriele Cagliari, nella valutazione dell'Enimont. (4-13991)

CAVERI. — *Al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'agricoltura della Valle d'Aosta ruota attorno alla produzione del formaggio Fontina, che non a caso ottenne nel 1955 con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 30 ottobre la denominazione di origine controllata (D.O.C.);

questo strumento giuridico ha consentito di difendere il prodotto e il nome Fontina in Italia, mentre manca una forte protezione giuridica internazionale e questo ha permesso la moltiplicazione di molte imitazioni del formaggio tipico valdostano;

il Regolamento C.E.E. n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 accetta ora i concetti di specificità legati ad una zona geografica attraverso una Denominazione di origine protetta (D.O.P.);

è questa la possibilità offerta per ottenere una protezione giuridica a livello comunitario della Fontina;

il regolamento è già direttamente applicabile e non si può perdere tempo anche perché per la richiesta di riconoscimento vi è la data ultimativa del 24 gennaio 1994 ed oltretutto vi è il timore che alcuni Paesi Cee abbiano già avviato le procedure addirittura inserendo la dizione Fontina dei propri elenchi —;

quale sia l'intenzione del Governo italiano su questa materia e quale strada deve essere correttamente intrapresa dal *Consorzio produttori fontina*; se non si ritiene opportuno legiferare in materia per rendere chiare e definite le procedure da seguire;

se non si ritiene opportuno sveltire le procedure per evitare che i ritardi pregiudichino la D.O.P. e quali passi si intendano intraprendere verso i Paesi Cee che sembrano intenzionati ad avere un avallo comunitario di un'illeale imitazione del formaggio tipico valdostano. (4-13992)

CAVERI. — *Ai Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

cresce in Valle d'Aosta, a fronte della segnalazione del diffondersi nella regione autonoma di attività mafiose, la preoccupazione per il cosiddetto soggiorno obbligato;

è risultato molto difficile reperire dei dati certi sull'incidenza del fenomeno sul territorio della Valle d'Aosta —;

quanti e dove siano attualmente, precisando i dati anagrafici e gli atti giudiziari con cui si è stabilito il provvedimento, le persone in soggiorno obbligato in Valle d'Aosta;

globalmente quante siano state le persone interessate dal provvedimento negli ultimi cinque anni con gli stessi dati di riferimento richiesti per chi è attualmente nelle condizioni del soggiorno obbligato. (4-13993)

CAVERI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

per legge al Corpo forestale valdostano sono affidate tutte le operazioni che concernano l'applicazione sul territorio della Valle d'Aosta della Convenzione di Washington del 1973 che riguarda il commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione;

in data 14 aprile 1993 si è presentato presso la sede centrale del Corpo forestale valdostano il Maresciallo Fracassi del Corpo forestale dello Stato addetto al CITES (questa è la sigla della Convenzione di Washington) presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, chiedendo che gli fosse firmato il foglio di presenza presso la sede di Aosta ove era stato inviato dai suoi superiori per tenere un corso sulle procedure e la normativa CITES ai componenti dell'ENPA locale;

già su questa presenza vi fu da parte della regione autonoma un atto formale di protesta sia per l'illogicità della presenza sia perché non vi era stata nessuna comunicazione precedente;

la gravità dell'episodio, che si configura come una violazione dell'autonomia valdostana, è stata accentuata dalla bizzarra decisione del Maresciallo Fracassi di compiere, senza nessun accordo con i responsabili del Corpo forestale valdostano, un'ispezione presso un esercizio commerciale di Aosta, abilitato al commercio di animali inseriti nella Convenzione di Washington e già costantemente controllato dalle autorità regionali —:

quali ragioni abbiano spinto il rappresentante del Corpo forestale dello Stato ad un comportamento come quello denunciato e chi abbia autorizzato la trasferta ad Aosta;

se non si ritenga opportuno indirizzare delle scuse ufficiali per quanto è avvenuto in palese violazione dell'autonomia della Valle d'Aosta. (4-13994)

FORTUNATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

il Ministero di grazia e giustizia, con circolare datata 22 marzo 1993, ha stabilito l'opportunità di una revisione dell'attuale assetto della geografia giudiziaria, con particolare riferimento alla permanenza o meno delle Sezioni distaccate delle Preture Circondariali;

si sono verificati gravi disagi per effetto dell'applicazione della legge 30/89 istitutiva delle Preture Circondariali esclusivamente nelle città sedi di Tribunali, che ha privato di autonomia le ex Preture Mandamentali, divenute sezioni distaccate di quelle circondariali;

la suddetta normativa ha determinato, oltre che la perdita dell'autonomia di un importante ufficio giudiziario, anche notevoli disagi agli operatori del diritto, ai cittadini e all'immagine stessa di una giustizia che viene amministrata fuori dalla realtà ove i fatti stessi si verificano, perdendo così l'efficacia diretta sulla popolazione amministrata;

non ha avuto esito positivo la proposta di legge concernente « modificazioni ed integrazioni » della legge 30/89, che non ha previsto l'istituzione della Pretura Circondariale equiparata a Jesi nonostante avesse giurisdizione in un bacino di utenza con popolazione ben superiore a 65.000 abitanti e avesse al suo organico 2 Magistrati e 2 Cancellieri;

la sezione distaccata della Pretura Circondariale di Jesi ha svolto una notevole mole di lavoro, che per il triennio 1990/92 può essere così sintetizzata, in relazione al numero delle iscrizioni di ruoli civili, penali ed esecuzioni:

a) Ruolo generale affari contenziosi:

603 per il 1990, 636 per il 1991, 572 per il 1992;

b) Ruolo generale in materia di lavoro:

91 per il 1990, 144 per il 1991, 114 per il 1992;

c) Ruolo generale affari civili non contenziosi:

319 per il 1990, 305 per il 1991, 325 per il 1992;

d) Ruolo generale esecuzioni civili:

424 per il 1990, 474 per il 1991, 476 per il 1992;

e) Registro cronologico:

4.846 per il 1990, 3.902 per il 1991, 4.384 per il 1992;

f) Registro generale affari penali:

220 per il 1990, 342 per il 1991, 456 per il 1992;

l'effettivo spostamento di competenza, anziché rappresentare un miglioramento del servizio giustizia, potrebbe costituire, viceversa, un sicuro peggioramento per l'allontanamento del giudice e dei servizi ausiliari dal cittadino e dalle realtà locali, determinando un concentrazione di pratiche che potrebbe determinare il definitivo collasso dei già intasati uffici circondariali;

la questione è stata esaminata da diversi Consigli comunali, ed in particolare da quello di Montecarotto, in provincia di Ancona, sottolineando il giudizio estremamente negativo per la totale soppressione della Pretura di Jesi, sottraendole magistrati, personale e competenze e la conseguente cessazione di ogni genere di attività giudiziaria —:

quali iniziative intenda adottare per scongiurare la totale chiusura della Pretura di Jesi. (4-13995)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, della sanità, dell'industria, commercio e artigianato ed incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali, delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia noto al Governo per doverosa attività degli organi periferici dei ministri interrogati, che in agro di San Colombano al Lambro (MI Lodi) in località Pilastrello, e, addirittura tra due ospedali (uno psi-

chiatrico e l'altro gerontocomio con assistenza per lunga degenza) è in attività una discarica con raccolta di rifiuti differenziati (ferro, carta, plastica e materiali vari). Il gestore della discarica stessa, con tanto di abilitazione, concessione e licenza comunale, usa bruciare all'aperto tutto il materiale che non gli interessa e che non gli serve. Sino ad oggi le denunce alla Autorità comunale, alla U.S.L., ai vigili urbani, che pure hanno fatto ripetuti sopralluoghi, non hanno sortito effetto di sorta. Sembra che il gestore vanti « elevate » protezioni, tant'è che anche colto sul fatto del bruciamento illegittimo, illegale e illecito, dapprima cessa l'attività all'intimazione, poi attende che gli agenti si siano allontanati e riprende imperterrito l'accensione dei fuochi. L'aria diventa irrespirabile anche a notevole distanza, eppure a nulla sono servite denunce e a niente hanno portato i numerosi esposti fatti dagli interessati. Nulla è stato fatto nemmeno per le denunce delle minacce che il predetto gestore di tale attività si è pure permesso di fare e di reiterare nei confronti di chi « aveva avuto l'ardire di lamentarsi » della sua attività illegale e illecita;

se, in merito, siano in atto ispezioni o inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria o sanitaria e se i fatti siano noti al Consiglio Superiore della Magistratura per l'inattività anche della autorità giudiziaria e se i fatti delittuosi o contravvenzionali sono stati regolarmente riferiti ai competenti uffici giudiziari e se i detti fatti siano noti alla Procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare, giustamente perseguire e doverosamente reprimere le evidenti responsabilità contabili, del resto, sempre conseguenti, abusi e omissioni, anche negli obblighi e doveri di controllo, ovvero errori, con danno dell'erario, dei cittadini o degli amministrati in genere, addebitabili e addebitati a pubblici funzionari, siano essi di carriera come dirigenti di uffici statali periferici, ovvero dirigenti di unità operative, o onorari, come sindaci, e assessori. (4-13996)

PIRO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'entrata in vigore del decreto sul pubblico impiego che vieta di utilizzare come addetti al traffico negli scali aerei dipendenti con qualifiche inferiori rischia di paralizzare l'attività degli aeroporti di Rimini e Forlì; nei due scali infatti operano complessivamente dieci persone, sei delle quali non sono in regola con le nuove norme. Se non interverrà una sanatoria in attesa di indire nuovi concorsi, dicono i dirigenti dei due aeroporti, non saremo più in grado di garantire nessun volo —:

con quali strumenti intenda intervenire per affrontare la delicatissima situazione. (4-13997)

FORMENTI, AIMONE PRINA, ORESTE ROSSI e BRAMBILLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il Direttore generale dell'ANAS l'ingegner Mariano Del Papa è stato tratto in arresto;

le vicende giudiziarie hanno coinvolto molti dirigenti della stessa ANAS;

il Ministro dei lavori pubblici per garantire il funzionamento dell'ANAS, ha conferito, nel mese scorso, le funzioni di direttore generale dell'ANAS alla dottoressa Maria Pia Cierciello attuale direttore centrale amministrativo della stessa azienda;

come da notizie apparse su organi di stampa, nell'ambito di più inchieste giudiziarie sull'ANAS la dottoressa Maria Pia Cierciello risulta raggiunta da più comunicazioni giudiziarie fra le più gravi per ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione, ed è stata sottoposta a perquisizioni domiciliari e del suo ufficio —:

se non ritengano di condividere l'opinione degli interroganti che debba con-

siderarsi illegittimo il conferimento alla dottoressa Maria Pia Cierciello delle funzioni predette;

in tal caso, se non ritengano di sanare l'illegittimità di tale conferimento e quindi di procedere secondo la legge alla nomina immediata di un nuovo Direttore generale dell'ANAS, da scegliersi dopo un esame serio ed approfondito e soprattutto in rapporto alla capacità professionale del prescelto; ad avviso degli interroganti, il conferimento nelle funzioni di Direttore Generale dell'ANAS della dottoressa Maria Pia Cierciello deve considerarsi illegale in quanto la stessa è sottoposta ad indagini da parte di più Procure della Repubblica. Gli interroganti ricordano che la stessa Corte dei Conti ha recentemente rifiutato la registrazione ad un provvedimento di nomina a Direttore Generale proprio perché l'interessato risultava indagato per abuso di ufficio;

se, una volta accertata l'illegittimità della nomina non si ritenga di invitare soprattutto il Ministro dei lavori pubblici a nominare con urgenza il Direttore Generale dell'ANAS, che dia la certezza assoluta della piena legalità della nomina stessa. (4-13998)

GALANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

le norme sui « patti in deroga » si stanno applicando, pressoché in tutta Italia, da parte della proprietà immobiliare in modo tale da imporre agli inquilini aumenti d'affitto esorbitanti (talvolta addirittura superiori al raddoppio dei canoni attuali);

ciò crea in numerose località crescenti tensioni sociali, destinate pericolosamente ad aumentare se a tale tendenza non si vorrà porre urgentemente ed efficacemente argini, in modo da tutelare sul piano sia formale che sostanziale i diritti degli inquilini;

a Padova, in particolare, la tensione sociale sta crescendo attorno alla questione delle proprietà dell'Alleanza Assicurazioni;

l'Alleanza si rivolge ai singoli inquilini (circa 500 famiglie) pretendendo aumenti di oltre il 100 per cento, minacciando in caso contrario lo sfratto rifiutando qualsiasi negoziato collettivo, soprattutto se proposto in ambito dei sindacati degli inquilini;

questi ultimi hanno investito del problema l'Amministrazione comunale di Padova, sollecitando da essa rapidi interventi per condurre a una sede di negoziato triangolare l'Alleanza Assicurazioni, e chiedendo di attivare a tal fine tutti gli strumenti a sua disposizione, non escluso quello estremo della requisizione;

al momento il Sindaco di Padova non sembra intenzionato a prospettare l'uso di quest'ultimo strumento, benché su esso avessero convenuto tutti i capi-gruppo consiliari;

in ogni caso soluzioni drastiche dovranno adottarsi se prima tutte le Autorità non sapranno trovare più normali percorsi, idonei a soddisfare un diritto fondamentale com'è quello alla casa —:

se intendano attivare ogni possibile pressione, sia nazionalmente sia localmente, sull'Alleanza Assicurazioni perché si avvalga delle norme sui « patti in deroga » in modo meno vessatorio per gli inquilini di quanto non stia facendo;

se intendano favorire attraverso l'intervento attivo del Prefetto di Padova, l'individuazione di un tavolo negoziale collettivo, nella consapevolezza che il problema da affrontare e risolvere è tipicamente sociale, e rischia di debordare verso sempre più pesanti tensioni;

se possano dare sostegno e sicurezza all'Amministrazione comunale di Padova, talché essa si decida a far proprie fino in fondo le buone ragioni della parte debole, vale a dire degli inquilini;

se non ritengano, infine, che — visto come si vengono applicando le norme sui

« patti in deroga » — sia indispensabile porre immediatamente mano a una revisione legislativa di dette norme. (4-13999)

BOTTINI e PIRO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 104/92 prevede una serie di provvidenze a favore dei sordomuti anche nel settore universitario;

attualmente in 19 università italiane sono iscritti e frequentano regolarmente corsi accademici ben 55 giovani sordomuti;

il Ministro dell'università e della ricerca scientifica ha costituito un gruppo di studio per la concreta e pratica attuazione di quanto sancito nella citata legge con particolare riferimento alla dotazione di attrezzature tecniche atte a facilitare lo studio di giovani portatori di *handicaps*;

in particolare il gruppo di lavoro ministeriale ha fornito la graduatoria delle 78 domande ritenute valide degli interpreti di linguaggio —:

quali motivi pratici abbiano impedito o quanto meno non consentito di fornire mezzi tecnici, strumenti operativi e fondi necessari all'assegnazione degli interpreti di linguaggio nelle singole università.

(4-14000)

BOTTINI. — *Ai Ministri dei trasporti, della sanità e per gli affari sociali.* — Per sapere — premesso che:

nel febbraio scorso la direzione generale della motorizzazione civile del ministero dei trasporti con apposita circolare ministeriale ha reinserito la possibilità, per i cittadini sordomuti di optare, per l'esame orale teorico per la patente di guida, con la presenza di un interprete iscritto nell'apposito albo depositato presso il tribunale;

al momento non risulta essere stato predisposto un albo di interpreti per sordomuti presso il tribunale;

per l'esame orale, sembra dal contenuto della circolare ministeriale in questione, vi sia l'obbligatorietà della presenza dell'interprete;

che, al momento, non vi è una presenza diffusa sul territorio nazionale di detti interpreti —

se non sia più facile e pratico, per il conseguimento della patente di guida da parte dei cittadini sordomuti, cercare le stesse modalità presenti delle altre categorie che hanno difficoltà di comprensione.
(4-14001)

BERNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

in relazione ai gravissimi danni provocati dalle gelate alla coltura della barbabietola da zucchero, in tutta la Val Padana, ad eccezione dei terreni vicino al mare, sono state compromesse le superfici seminate con la necessità di una risemina;

le aziende che hanno seminato a bietole il 15 per cento della superficie hanno subito ingentissimi danni —

se intenda necessario assumere le opportune iniziative al fine di dichiarare lo stato di calamità con l'esonero dal pagamento dell'ICI per le aziende in questione, oppure stanziare contributi di bonifica per ovviare a questa grave situazione.
(4-14002)

BOTTINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere, in riferimento alla mancata inclusione dell'area Camuno Sebina nei recenti provvedimenti governativi tendenti ad una utilizzazione di particolari aree geografiche depresse — premesso che:

tale omissione aggrava ulteriormente la situazione occupazionale del territorio in questione;

a livello regionale, in più occasioni è stata riconosciuta la necessità di iniziative atte alla reindustrializzazione di tale area —

quali siano i motivi che hanno indotto alla esclusione della vasta zona in questione e se non sia opportuno riesaminare l'intera questione, alla luce anche di una raccomandazione comunitaria del febbraio del 1990.
(4-14003)

MENGOLI, MOIOLI VIGANÒ, GIOVANNARDI, TORCHIO e ALOISE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la legge di soppressione dell'EFIM ha bloccato i pagamenti alle aziende creditrici;

d'altra parte, i fondi stanziati risultano insufficienti al pagamento dei fornitori EFIM, poiché con tale stanziamento saranno privilegiate le banche estere ed italiane;

inoltre, solo un limitato numero di aziende ex EFIM (quelle che producono beni e servizi attinenti alla difesa) sono state autorizzate ad eseguire il pagamento di un primo acconto alle aziende creditrici che abbiano meno di 100 dipendenti;

in tutta Italia sono circa 1.000 (mille) le aziende che vantano crediti pari complessivamente a quasi 20.000 (ventimila) miliardi di lire e la situazione di difficoltà finanziaria che il mancato pagamento ha determinato in molte di esse si sta facendo sempre più pesante;

molte tra queste aziende hanno costituito un « Comitato Creditori EFIM », che propone:

1) Un decreto-legge da emanare immediatamente, per permettere a tutte le aziende che vantino crediti congelati di non pagare — nei limiti dei crediti vantati e per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo — quanto dovuto allo Stato per imposte e contributi assicurativi e previdenziali;

2) Un secondo decreto — da approvare entro i sei mesi in cui vigerà il blocco dei pagamenti — per permettere di « compensare » i crediti vantati verso le società ex EFIM con i pagamenti che le aziende devono effettuare allo stato e ai suoi enti previdenziali —;

quali provvedimenti il Governo intende adottare per risolvere i problemi creati ai fornitori di aziende ex EFIM dal blocco dei pagamenti seguito allo scioglimento dell'Ente. (4-14004)

PRATESI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che:

da mesi ormai su molti giornali italiani compaiono pubblicità firmate dal Ministero in indirizzo che hanno lo scopo di far aumentare il consumo di pesce;

i pesci pubblicizzati da questi annunci appartengono quasi sempre a specie pregiate, la cui consistenza nei mari italiani è in progressivo drammatico calo a causa del degrado dei fondali, dell'inquinamento delle acque e della pesca eccessiva e spesso abusiva (dovuta anche alla inefficienza delle autorità delegate al controllo della pesca a mare);

in tutti i casi, se occorresse realmente incrementare il consumo di pesce da parte degli italiani, sarebbe bene riferirsi a varietà, quale il pesce azzurro, di cui esistono ancora notevoli stocks nei nostri mari;

il costo dei pesci pubblicizzati non favorisce certo l'acquisto da parte dei meno abbienti, che sarebbero ben lieti di poter disporre di dentici, orate, spigole ed altri pesci proposti dal Ministero in indirizzo —;

quali siano gli scopi e i costi di tale campagna pubblicitaria e se non si consideri più utile devolvere tali somme all'acquisto del carburante per le motovedette delle capitanerie di porto, spesso ostacolate nella loro azione contro la pesca abusiva dalla mancanza di mezzi a disposizione. (4-14005)

PERINEI e COLAIANNI. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

la Federfarma della regione Puglia ha deciso di fare pagare per intero i medicinali a partire dal prossimo 17 maggio;

i cittadini saranno poi costretti a chiederne il rimborso alla USL di appartenenza;

la decisione della Federfarma di Puglia è motivata dai ritardi con cui la regione rimborsa le farmacie, le quali, ad oggi, vantano crediti di svariati miliardi (mediamente hanno una esposizione di otto mensilità);

le Segreterie regionali pugliesi dei Sindacati CGIL-CISL-UIL pensionati, in un loro comunicato, hanno espresso una profonda preoccupazione per il passaggio all'assistenza indiretta per i farmaci a cui dovrebbero sottoporsi persino i possessori dei cosiddetti bollini;

se tanto dovesse determinarsi centinaia di migliaia di cittadini pugliesi, pensionati e lavoratori a reddito fisso, andrebbero incontro ad un disagio grave e pressoché insostenibile —;

quali iniziative intendano intraprendere di concerto con la Giunta regionale della Puglia, per scongiurare con la massima urgenza tale pesante difficoltà che potrebbe financo incrinare l'equilibrio sociale della popolazione pugliese. (4-14006)

PIERONI. — *Ai Ministri dell'interno, della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'ingegnere Antonio Vitale, direttore dell'Istituto di idraulica della facoltà di ingegneria dell'università di Ancona, è stato incaricato, con delibera consiliare del 20 maggio 1991, del progetto di massima dell'ampliamento del porto e della darsena turistica di Civitanova Marche (MC);

l'ingegner Vitale ha inviato il 24 aprile 1993 una lettera al sindaco di Civitanova Marche Augusto Frinconi, e per

conoscenza a Galliano Micucci (consigliere del gruppo della DC all'epoca del conferimento dell'incarico e attualmente assessore regionale al personale e commercio), a Ivo Costamagna (attuale assessore regionale alla cultura e alla pesca, capogruppo consiliare PSI nel consiglio comunale di Civitanova) e all'assessore comunale ai lavori pubblici Angelo Formica, lettera in cui Vitale afferma che un notissimo politico locale si era reso responsabile di pressioni nei suoi confronti, fino a minacciare la revoca dell'incarico, affinché entrasse a far parte del pull di progettisti un ingegnere legato allo stesso partito del noto politico locale;

nella lettera in questione l'ingegner Vitale afferma che il sindaco di Civitanova Marche Frinconi era presente alla riunione durante la quale l'ingegnere avrebbe subito le sudescritte pressioni e minacce;

uno dei destinatari per conoscenza, Micucci, ha scritto al sindaco di Civitanova Marche sollecitando una inchiesta amministrativa per stabilire le connessioni tra quanto reso noto dall'ingegner Vitale e la mancata approvazione del progetto esecutivo da parte del consiglio comunale;

sulla delicata vicenda il sindaco Frinconi ha chiesto un parere all'avvocato Domenico Valori, penalista maceratese, secondo il quale la lettera dell'ingegner Vitale rappresenterebbe un tentativo di estorsione nei confronti del comune di Civitanova Marche: quello messo in atto dal progettista del porto non sarebbe altro che un tentativo di pressioni sull'amministrazione comunale perché deliberi finalmente la realizzazione delle opere;

il progetto esecutivo dell'ampliamento del porto e della darsena turistica di Civitanova Marche è stato depositato in comune ormai da 8-9 mesi e l'ente locale non ha ancora avviato la fase istruttoria per il suo esame e l'eventuale successiva approvazione in merito. Ciò nonostante si tratti di un intervento che ha suscitato larghe aspettative tra diportisti e pescatori, in particolare tra questi ultimi che si

trovano a operare in un'area portuale occupata al 40 per cento dai diportisti;

abbia o meno affermato il vero il progettista nella sua lettera al sindaco del 24 aprile 1993, è comunque palese che la pratica è viziata da interessi che vanno a ledere quelle finalità generali di correttezza e trasparenza amministrativa cui deve ispirarsi ogni atto della pubblica amministrazione —;

se non ritenga opportuno avviare un'indagine tecnico-amministrativa sulla vicenda in premessa, per chiarire di che natura siano stati i reali ostacoli che hanno impedito all'amministrazione comunale di Civitanova Marche di seguire il normale iter amministrativo per l'esame del progetto esecutivo presentato dall'ingegner Vitale per l'ampliamento del porto e della darsena turistica. (4-14007)

Ritiro di un documento di sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione con risposta in Commissione Marianetti ed altri n. 5-01160 del 7 maggio 1993.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta scritta Sitra e Lettieri n. 4-13876 del 7 maggio 1993 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01175.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 6 maggio 1993, alla voce interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza, alla interrogazione Rapa-gnà n. 4-04142, alla pag. LXV, si intende abbia risposto il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver e non Ronchey.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ACCIARO. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per sapere — premesso che:

il giorno venerdì 23 ottobre la motonave *Flaminia* della compagnia di navigazione *Tirrenia*, impiegata nella linea Genova — Porto Torres, è giunta nello scalo turritano alle ore 16, con quindi otto ore di ritardo, rispetto all'orario stabilito;

pesanti ritardi di questo tipo si verificano sempre più con maggiore frequenza, provocando enormi disagi a passeggeri, trasportatori ed aziende che svolgono attività strettamente legate a collegamenti marittimi ed in generale a tutte quelle economie che orbitano intorno allo scalo di Porto Torres —:

se corrispondano al vero le informazioni assunte dall'interrogante, secondo le quali, i ritardi in questione non siano dovuti a gravi e proibitive condizioni meteorologiche, o a guasti ed avarie di bordo che potrebbero in qualche modo influenzare i tempi di percorrenza della linea marittima prima indicata; ma gli inopportuni inconvenienti dipendano dal fatto che la motonave in partenza da Genova con destinazione Porto Torres è la stessa impiegata lungo la linea Palermo — Genova, e che, quindi, lungo il percorso accumula tutti quei ritardi che non consentono una partenza puntuale dallo scalo ligure;

se siano pervenute proposte formulate dalla compagnia di navigazione *Tirrenia*, mirate ad una soluzione efficace e tempestiva del gravoso problema enunciato dall'interrogante;

se siano state approntate misure di intervento presieduto dal dottor Tesini per porre fine a questa situazione, che, oltre ad essere umiliante per chi la subisce, costituisce un ulteriore handicap per il tessuto

economico del Nord Sardegna, per altro fortemente compromesso sotto il profilo socio-economico;

se non si ritenga quanto meno opportuno sollecitare la compagnia di navigazione *Tirrenia* affinché gli organi competenti si attivino sempre più al fine di soddisfare le esigenze delle popolazioni Sarde, che sono spesso vittime di spiacevoli disagi e porre fine a episodi che non fanno certo onore alla compagnia nazionale di navigazione. (4-07671)

RISPOSTA. — *La società Finmare, interessata al riguardo, ha fatto presente che la motonave Flaminia sarebbe dovuta partire da Genova alle ore 20 del 22 ottobre e giungere a Porto Torres alle ore 8,30 del giorno successivo, mentre è partita da Genova alle ore 1,10 del 23 ottobre, giungendo a Porto Torres alle ore 15,30 dello stesso giorno.*

Il ritardo è stato determinato dal corso di varie cause, così precisate:

la nave proveniente da Palermo ha dovuto ritardare la partenza per operazioni d'imbarco di un contingente militare (persone ed autoveicoli) e successivamente, nel viaggio verso Genova, ha incontrato mare forza 8, per cui si è reso necessario navigare sottocosta allungando il percorso, e ridurre la velocità;

a Genova il ritardo è aumentato in conseguenza di alcuni urgenti lavori in macchina, consistenti nella sostituzione della testata di un cilindro;

nella traversata Genova-Porto Torres, permanendo ed aggravandosi le pessime condizioni meteomarine (forza 8/9, con punte 10), l'unità ha dovuto seguire la cosiddetta rotta di levante, più lunga di circa 30 miglia rispetto a quella diretta, con un ulteriore ritardo di due ore e mezza.

Il ritardo non è quindi collegabile al fatto che la nave proveniva da Palermo. Tale circostanza si verifica, infatti, per tre delle sette partenze settimanali.

La società Finmare ha fatto, comunque, presente che l'episodio denunciato ha natura

assolutamente eccezionale e che non sarebbe tecnicamente possibile impiegare sulla linea Genova-Palermo navi ad essa esclusivamente dedicate. Infatti, la linea Genova-Palermo — che in bassa stagione ha frequenza trisettimanale con un tempo di traversata di 24 ore, cui si aggiungono mediamente altre 4 ore per ogni approdo per l'effettuazione delle operazioni commerciali — non potrebbe essere svolta con l'impiego di una sola unità.

La società Finmare ha infine assicurato l'impegno della Tirrenia di garantire al massimo il rispetto degli orari delle linee espletate.

Il Ministro della marina mercantile: Tesini.

AIMONE PRINA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

la legge n. 112 del 1991 (aree pubbliche — ambulanti) e la legge n. 287 del 1991 (pubblici esercizi) mancano ancora di regolamenti di attuazione;

tale mancanza impedisce di fatto vendite, trasferimenti e cessioni bloccando di fatto le attività interessate;

la normativa di carattere regionale e comunale è ferma —:

quali provvedimenti urgenti intenda prendere per ovviare alla grave situazione che è venuta a crearsi. (4-04749)

RISPOSTA. — *La legge n. 112 del 28 marzo 1991 concernente « Norme in materia di commercio su aree pubbliche » prevede un termine di sei mesi per l'emanazione del regolamento di esecuzione; tale termine è stato superato poiché sono state necessarie molteplici riunioni per acquisire il parere definitivo delle associazioni di categoria, delle regioni e dell'ANCI: il che ha richiesto tempo. D'altra parte il Ministero dell'industria ha ritenuto suo dovere raccogliere il maggior numero possibile di osservazioni, dubbi e richieste di chiarimento sulle norme della legge, per poter predisporre un regola-*

mento di esecuzione che ne faciliti la comprensione e l'applicazione.

Lo schema di regolamento elaborato intende dare una risposta a tali osservazioni, dubbi e richieste di chiarimento, in modo da evitare il più possibile sia lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle norme — non infrequenti, come risulta dall'esperienza che si è fatta nel corso degli anni — sia l'insorgere di contrasti fra ente pubblico e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi.

Lo schema di regolamento, sfruttando tutte le possibilità offerte dalla legge, mira a rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il più possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controvertibili, e ad evitare qualsiasi occasione che possa far considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, più come dispensatori di favori che come garanti del corretto svolgimento dell'attività disciplinata.

Ciò premesso, si informa che il testo di regolamento, sul quale il Consiglio di Stato ha già espresso il suo parere, dopo essere stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 12 dicembre 1992, n. 192611, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1991, n. 400, per la prevista comunicazione, è stato trasmesso al Ministero della sanità per la firma concertante e successivamente sarà inviato alla Corte dei conti per la necessaria registrazione prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La legge 25 agosto 1991, n. 287 prevede, all'articolo 12, l'emanazione del regolamento di esecuzione da parte del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del ministro dell'interno.

Il Ministero dell'industria nel predisporre tale regolamento che prevede, tra l'altro, anche la nuova disciplina sulle commissioni previste dall'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1991, si è attenuto ai seguenti criteri:

1) dare una risposta alle osservazioni, ai dubbi ed alle richieste di chiarimento, in modo da evitare il più possibile lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle norme, che l'insorgere di contrasti fra ente pubblico

e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi;

2) rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il più possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controvertibili, ed evitare qualsiasi occasione che possa far considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, più come dispensatori di favori che come garanti del corretto svolgimento dell'attività disciplinata;

3) sancire con norma regolamentare, nei casi in cui norme della legge sono apparse suscettibili di interpretazioni diverse, quella più favorevole al cittadino, in linea con la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 1980, n. 871 che ha affermato il principio che in presenza di un dubbio interpretativo che possa condurre ad assoggettare l'attività economica privata ad oneri e restrizioni, l'interprete deve preferire l'interpretazione che estende la sfera dell'individuo (singolo o associato) e non quella che la restringe, riducendone conseguentemente la tutela della libertà economica garantita dalla Costituzione.

Successivamente lo schema di regolamento di esecuzione è stato sottoposto all'esame delle associazioni di categoria ed è stato discusso con il Ministero dell'interno.

Nel corso dell'esame dei criteri da seguire nell'emanazione di tale regolamento è sorta una divergenza di opinione tra i due Ministeri, in quanto il Ministero dell'interno sostiene la permanente vigenza dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ossia dell'istituto della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal sindaco, mentre il Ministero dell'industria sostiene che si tratti di un'autorizzazione commerciale. Infatti, ad avviso di questo Ministero la legge 25 agosto 1991, n. 287, ha disciplinato compiutamente ed autonomamente la materia delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con la conseguenza che non può più ritenersi prevista, per gli

stessi, la licenza di pubblica sicurezza, né applicabile la relativa disciplina.

Il Consiglio di Stato, interpellato al riguardo dal Ministero dell'industria in data 25 giugno 1992, ha reso un parere interlocutorio chiedendo di informare il Ministero dell'interno affinché anch'esso possa presentare le proprie osservazioni.

Stante l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento in esame, il Ministero dell'industria si è sforzato di porre in essere tutto quanto necessario per superare gli ostacoli incontrati. Infatti, al fine di pervenire ad una intesa con il dicastero dell'interno, nel nuovo testo predisposto, ha eliminato numerose norme che avevano formato oggetto di contrasto ed in particolare quelle relative all'apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nei centri commerciali al dettaglio, al rilascio automatico dell'autorizzazione (ad operatori provvisti dei necessari requisiti soggettivi) in occasione e connessione con il rilascio dell'autorizzazione all'impianto dei centri stessi. Tale rinuncia è stata fatta nonostante l'importanza che l'attività di somministrazione riveste per la funzionalità dei centri stessi e nonostante che con il decreto ministeriale 17 giugno 1988, n. 248, subordini la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali per i centri commerciali al dettaglio alla presenza in essi di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero dell'industria ha inoltre acconsentito a prevedere che le associazioni volontarie a carattere ricreativo, culturale, sportivo e assistenziale, liberamente costituibili fra i cittadini, debbano munirsi di apposita autorizzazione, qualora intendano, a termini di statuto, somministrare alimenti e bevande agli associati (somministrare direttamente, e non ricorrendo all'opera di terzi).

Peraltro, ha poi acconsentito ad obbligare gli enti fieristici di cui al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, a provvedersi di autorizzazione nei casi in cui somministrino alimenti e bevande ai partecipanti e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche che organizzano. E allo stesso modo si è comportato nei confronti degli enti gestori dei mercati all'ingrosso agro-alimentari che

somministrino alimenti e bevande agli operatori e al personale dei mercati stessi, nonostante che l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 aprile 1970 (mercati all'ingrosso ortofrutticolo), l'articolo 10 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso ittici) e l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso di carni) impongano a tali enti di provvedere all'organizzazione del servizio di bar e ristoro.

Il nuovo testo di regolamento redatto sulla base degli indirizzi concordati con il dicastero dell'interno in numerose riunioni anche a livello politico ha peraltro nuovamente formato oggetto da parte della predetta amministrazione di una serie di osservazioni e di richieste di modifiche.

Sempre nell'ottica di superare le divergenze emerse ed al fine di sbloccare l'iter di emanazione del regolamento, il Ministero dell'industria, pur non condividendo appieno alcune delle predette osservazioni ha provveduto a redigere una ulteriore bozza del testo di regolamento mantenendo peraltro ferma la sua posizione solo su alcune limitate questioni che per la loro rilevanza esclusivamente commerciale appaiono di sua stretta competenza e irrinunciabili, in ciò avvalorato anche dal parere delle associazioni di categoria.

Tale ultimo testo è stato trasmesso al Ministero dell'interno e si confida che sullo stesso possa finalmente realizzarsi l'intesa prevista dalla legge.

Nel frattempo per ovviare ai gravissimi disagi creatisi nel settore, nel decreto di fine anno di proroga dei termini, reiterato con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, all'articolo 16 è stata prevista una disciplina transitoria fino al 30 giugno 1993, che consente al sindaco il rilascio di nuove autorizzazioni sulla base di un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme alla commissione commerciale competente, la quale esprime un parere vincolante. Ed inoltre è previsto che, fino all'emanazione del regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei commercianti, di cui alla legge n. 426 del 1971, gli esami possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla commissione prevista dalla normativa preesi-

stente alla legge n. 287 del 1991 sia pure alle condizioni prescritte da quest'ultima.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Guarino.

ALBERINI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

nel corso del 1991 il Parlamento ha approvato due importanti leggi quadro per il settore commerciale;

la legge 28 marzo 1991 n. 112: « Norme in materia di commercio su aree pubbliche » e la legge 25 agosto 1991 n. 287: « Aggiornamento della normativa sull'inseadimento e sulle attività dei pubblici esercizi ». Entrambe le leggi sono in attesa della approvazione del regolamento esecutivo per poter essere compiutamente applicate. Il regolamento della legge n. 112 del 1991 doveva essere deliberato entro il 28 settembre 1991, quello della legge n. 287 del 1991 entro il 18 marzo 1992. La mancanza di questi due strumenti esecutivi provoca pesanti ripercussioni allo svolgimento delle attività ambulanti (legge 112 del 1991) e dei pubblici esercizi (legge n. 287 del 1991) che, complessivamente, rappresentano un terzo delle attività commerciali del nostro paese. Si è determinato il blocco delle nuove autorizzazioni e l'impossibilità di applicare i concetti innovatori contenuti nelle leggi. Considerato inoltre che il costo economico di questa situazione sta diventando sempre più oneroso con la riduzione degli investimenti nel settore dei bar e della ristorazione e con l'impossibilità di creare nuovi mercati e di ristrutturare gli esistenti e con la forte contrazione nei subingressi —

se il Ministro non ritenga opportuno intervenire con urgenza per assicurare una rapida ed indifferibile emanazione dei regolamenti esecutivi delle due leggi così da ridare dinamicità a importanti settori dell'economia nazionale. (4-06729)

RISPOSTA. — La legge n. 112 del 28 marzo 1991 concernente « Norme in materia di commercio su aree pubbliche » prevede un termine di sei mesi per l'emanazione del regolamento di esecuzione; tale termine è stato superato poiché sono state necessarie molteplici riunioni per acquisire il parere definitivo delle associazioni di categoria, delle regioni e dell'ANCI: il che ha richiesto tempo. D'altra parte il Ministero dell'industria ha ritenuto suo dovere raccogliere il maggior numero possibile di osservazioni, dubbi e richieste di chiarimento sulle norme della legge, per poter predisporre un regolamento di esecuzione che ne faciliti la comprensione e l'applicazione.

Lo schema di regolamento elaborato intende dare una risposta a tali osservazioni, dubbi e richieste di chiarimento, in modo da evitare il più possibile sia lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle norme — non infrequenti, come risulta dall'esperienza che si è fatta nel corso degli anni — sia l'insorgere di contrasti fra ente pubblico e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi.

Lo schema di regolamento, sfruttando tutte le possibilità offerte dalla legge, mira a rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il più possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controvertibili, e ad evitare qualsiasi occasione che possa far considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, più come dispensatori di favori che come garanti del corretto svolgimento dell'attività disciplinata.

Ciò premesso, si informa che il testo di regolamento, sul quale il Consiglio di Stato ha già espresso il suo parere, dopo essere stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 12 dicembre 1992, n. 192611, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1991, n. 400, per la prevista comunicazione, è stato trasmesso al Ministero della sanità per la firma concertante e successivamente sarà inviato alla Corte dei conti per la necessaria registrazione prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La legge 25 agosto 1991, n. 287 prevede, all'articolo 12, l'emanazione del regolamento di esecuzione da parte del ministro dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato e del ministro dell'interno.

Il Ministero dell'industria nel predisporre tale regolamento che prevede, tra l'altro, anche la nuova disciplina sulle commissioni previste dall'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1991, si è attenuto ai seguenti criteri:

1) dare una risposta alle osservazioni, ai dubbi ed alle richieste di chiarimento, in modo da evitare il più possibile lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle norme, che l'insorgere di contrasti fra ente pubblico e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi;

2) rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il più possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controvertibili, ed evitare qualsiasi occasione che possa far considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, più come dispensatori di favori che come garanti del corretto svolgimento dell'attività disciplinata;

3) sancire con norma regolamentare, nei casi in cui norme della legge sono apparse suscettibili di interpretazioni diverse, quella più favorevole al cittadino, in linea con la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 1980, n. 871 che ha affermato il principio che in presenza di un dubbio interpretativo che possa condurre ad assoggettare l'attività economica privata ad oneri e restrizioni, l'interprete deve preferire l'interpretazione che estende la sfera dell'individuo (singolo o associato) e non quella che la restringe, riducendone conseguentemente la tutela della libertà economica garantita dalla Costituzione.

Successivamente lo schema di regolamento di esecuzione è stato sottoposto all'esame delle associazioni di categoria ed è stato discusso con il Ministero dell'interno.

Nel corso dell'esame dei criteri da seguire nell'emanazione di tale regolamento è sorta una divergenza di opinione tra i due Ministeri, in quanto il Ministero dell'interno sostiene la permanente vigenza dell'articolo

86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ossia dell'istituto della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal sindaco, mentre il Ministero dell'industria sostiene che si tratti di un'autorizzazione commerciale. Infatti, ad avviso di questo Ministero la legge 25 agosto 1991, n. 287, ha disciplinato compiutamente ed autonomamente la materia delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con la conseguenza che non può più ritenersi prevista, per gli stessi, la licenza di pubblica sicurezza, né applicabile la relativa disciplina.

Il Consiglio di Stato, interpellato al riguardo dal Ministero dell'industria in data 25 giugno 1992, ha reso un parere interlocutorio chiedendo di informare il Ministero dell'interno affinché anch'esso possa presentare le proprie osservazioni.

Stante l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento in esame, il Ministero dell'industria si è sforzato di porre in essere tutto quanto necessario per superare gli ostacoli incontrati. Infatti, al fine di pervenire ad una intesa con il dicastero dell'interno, nel nuovo testo predisposto, ha eliminato numerose norme che avevano formato oggetto di contrasto ed in particolare quelle relative all'apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nei centri commerciali al dettaglio, al rilascio automatico dell'autorizzazione (ad operatori provvisti dei necessari requisiti soggettivi) in occasione e connessione con il rilascio dell'autorizzazione all'impianto dei centri stessi. Tale rinuncia è stata fatta nonostante l'importanza che l'attività di somministrazione riveste per la funzionalità dei centri stessi e nonostante che con il decreto ministeriale 17 giugno 1988, n. 248, subordini la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali per i centri commerciali al dettaglio alla presenza in essi di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero dell'industria ha inoltre acconsentito a prevedere che le associazioni volontarie a carattere ricreativo, culturale, sportivo e assistenziale, liberamente costituibili fra i cittadini, debbano munirsi di

apposita autorizzazione, qualora intendano, a termini di statuto, somministrare alimenti e bevande agli associati (somministrare direttamente, e non ricorrendo all'opera di terzi).

Peraltro, ha poi acconsentito ad obbligare gli enti fieristici di cui al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, a provvedersi di autorizzazione nei casi in cui somministrino alimenti e bevande ai partecipanti e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche che organizzano. E allo stesso modo si è comportato nei confronti degli enti gestori dei mercati all'ingrosso agro-alimentari che somministrino alimenti e bevande agli operatori e al personale dei mercati stessi, nonostante che l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 aprile 1970 (mercati all'ingrosso ortofrutticolo), l'articolo 10 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso ittici) e l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso di carni) impongano a tali enti di provvedere all'organizzazione del servizio di bar e ristoro.

Il nuovo testo di regolamento redatto sulla base degli indirizzi concordati con il dicastero dell'interno in numerose riunioni anche a livello politico ha peraltro nuovamente formato oggetto da parte della predetta amministrazione di una serie di osservazioni e di richieste di modifiche.

Sempre nell'ottica di superare le divergenze emerse ed al fine di sbloccare l'iter di emanazione del regolamento, il Ministero dell'industria, pur non condividendo appieno alcune delle predette osservazioni ha provveduto a redigere una ulteriore bozza del testo di regolamento mantenendo peraltro ferma la sua posizione solo su alcune limitate questioni che per la loro rilevanza esclusivamente commerciale appaiono di sua stretta competenza e irrinunciabili, in ciò avvalorato anche dal parere delle associazioni di categoria.

Tale ultimo testo è stato trasmesso al Ministero dell'interno e si confida che sullo stesso possa finalmente realizzarsi l'intesa prevista dalla legge.

Nel frattempo per ovviare ai gravissimi disagi creatisi nel settore, nel decreto di fine anno di proroga dei termini, reiterato con il

decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, all'articolo 16 è stata prevista una disciplina transitoria fino al 30 giugno 1993, che consente al sindaco il rilascio di nuove autorizzazioni sulla base di un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme alla commissione commerciale competente, la quale esprime un parere vincolante. Ed inoltre è previsto che, fino all'emanazione del regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei commercianti, di cui alla legge n. 426 del 1971, gli esami possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla commissione prevista dalla normativa preesistente alla legge n. 287 del 1991 sia pure alle condizioni prescritte da quest'ultima.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Guarino.

ANIASI e SANGALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

quali interventi intendano effettuare affinché l'Ente autonomo La Triennale di Milano sia messo in grado di poter svolgere le proprie attività che ai sensi della legge 1° giugno 1990, n. 137, non sono soltanto espositive, ma si traducono anche in attività permanenti di ricerca e documentazione. Gli interroganti fanno presente che la sede della Triennale (Palazzo dell'Arte - viale Alemagna, 6 Milano - di proprietà comunale) presenta gravi stadi di pericolosità sotto il profilo edilizio, impiantistico-tecnologico e in relazione alla prevenzione incendi;

inoltre se corrisponda al vero che l'amministrazione comunale di Milano sarebbe intenzionata ad affittare a terzi, per attività di tutt'altra natura, parte del palazzo, che, ai sensi della legge 1° giugno 1990, n. 137, spetta in uso permanente alla Triennale. L'unità « culturale » del luogo Triennale è un bene che va difeso nella sua integrità. Non va perduta l'occasione di restituire a Milano una Triennale sostanzialmente rinnovata e in grado di svolgere contemporaneamente il ruolo di istituzione

internazionale e di importante punto di riferimento della città. (4-10747)

RISPOSTA. — *A questo Ministero, che ha il compito di vigilare sull'ente autonomo la Triennale di Milano, è pervenuta in data 10 dicembre 1992 una nota con la quale il dottor Bertè, presidente dell'ente, ha sollevato alcuni problemi circa lo stato di pericolosità e di inagibilità di larga parte del palazzo dell'arte, immobile di proprietà del comune di Milano e sede della Triennale stessa.*

In particolare, nel dare notizia di non poter prevedere quando e come possano iniziare le attività per le quali il consiglio di amministrazione dell'ente aveva già assunto determinati orientamenti, il dottor Bertè auspicava interventi urgentissimi al fine di ovviare ad una situazione di grave pericolosità più volte denunciata e sollecitava un accertamento tecnico da parte del settore impianti tecnologici del comune, senza il quale lo stato di inagibilità avrebbe potuto impedire l'uso del palazzo dell'arte come stabilito dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1990, n. 137 con grave pregiudizio per le attività istituzionali dell'ente già programmate o in via di programmazione.

Il presidente auspicava, altresì, la stipula di un'adeguata convenzione tra l'amministrazione comunale di Milano e la Triennale anche alla luce della predetta legge n. 137 del 1990.

Pertanto il competente ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici di questo Ministero, al fine di porre in grado l'ente di svolgere compiutamente le sue attività istituzionali, ha richiesto al comune di Milano un incontro urgente dei responsabili comunali con il presidente dell'ente, auspicando l'avvio di trattative finalizzate a normalizzare, attraverso la stipula di un'adeguata convenzione, i rapporti fra l'ente e il comune di Milano nel quadro di una rinnovata collaborazione che in futuro possa rimuovere gli ostacoli e le situazioni denunciate dall'ente.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

ARMELLIN. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per rendere possibile il normale funzionamento della Commissione medica periferica per le pensioni di guerra di Treviso. La direzione Generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, così come la Direzione Generale degli AAGG e del personale del Ministero sono state più volte informate per iscritto dal Presidente della Commissione di Treviso dottor Angelo Ferri, della grave situazione in cui versa l'ufficio per carenza di personale. Basti dire che dal 24 agosto 1992, l'unico impiegato, in attività presso la Commissione, è l'agente tecnico (autista) signor Carniato Armando che con vero spirito di dedizione e di servizio sta svolgendo le mansioni superiori alla propria qualifica per evitare il totale blocco dell'attività istituzionale, affidata alla Commissione stessa. È veramente preoccupante questa situazione, in particolare per quanto concerne il riconoscimento della invalidità civile ed è disdicevole che le molte segnalazioni e richieste inoltrate al Ministero non abbiano trovato alcuna risposta.

(4-10413)

RISPOSTA. — *In quasi tutte le commissioni mediche periferiche del Nord-Italia, a fronte di una rilevante mole di lavoro, si presenta una situazione di grave carenza di personale, dovuta al prolungato blocco delle assunzioni.*

A tali carenze di organico si è cercato di ovviare attraverso la procedura dei comandi di impiegati di altre amministrazioni ed enti pubblici non economici che, però, non ha dato i frutti sperati, per la generalizzata insufficienza di personale di tutte le amministrazioni pubbliche nelle sedi settentrionali.

Tale situazione ha comportato la necessità del trasferimento temporaneo delle competenze della commissione medica periferica di Belluno e di quella di Vicenza alle commissioni mediche periferiche delle province limitrofe di Udine e di Padova.

Ciò in attesa del completamento del procedimento, già in atto, per le assunzioni di un apposito contingente di personale a

tempo determinato: non appena le procedure relative saranno esaurite con l'approvazione delle graduatorie degli idonei, si provvederà a sanare le situazioni eccezionali, come quelle citate delle commissioni mediche periferiche di Belluno e Vicenza, nonché a rinforzare, in maniera adeguata, tutte quelle altre sedi, come quella di Treviso, che presentino una situazione di carenza di personale.

Nel frattempo, non si trascurerà, come già nel passato, di esplorare tutte le vie per giungere ad una soluzione, quanto più immediata possibile, del problema.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bruno.

BARZANTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la realizzazione del tronco Follonica-Cecina della nuova strada statale « Aurelia » (lotto VI/A), ha determinato in località « Palazzi », comune di Follonica (Grosseto), gravissimi danni ad un gruppo di aziende agricole di detta località;

in particolare l'azienda agricola di Curini Gino, Pellegrino e Della Porta Anna di ettari 12, si sono visti tagliare in due la proprietà dal tracciato, senza possibilità di accedere con i mezzi agricoli a quella parte dell'azienda rimasta isolata dall'abitazione;

nel momento della emanazione dell'atto di esproprio per ragioni di pubblica utilità sulla base del decreto n. 2410 del 9 agosto 1990, erano state fornite precise garanzie da parte dei funzionari dell'ANAS che sarebbero state attuate le misure tecniche necessarie per garantire gli accessi alle aziende agricole al fine di poter continuare la coltivazione dei fondi;

in particolare l'ANAS aveva chiesto all'azienda agricola Curini Gino il consenso a realizzare un passo proprio davanti all'abitazione per facilitare i lavori in corso (consenso regolarmente accordato), con l'impegno che sarebbe stata prevista la realizzazione di un ponte di congiunzione con la rimanente parte della proprietà;

assicurazioni in questo senso erano state ripetutamente fornite anche dal sindaco del comune di Follonica signor Enrico Norcini;

si verifica invece, a lavori già molto avanzati, che questi impegni non sono al momento stati mantenuti e i titolari (alcuni con decine di capi di bestiame) vivono una situazione di gravissimo disagio —:

se intenda intervenire nei confronti dell'ANAS affinché dia corso agli impegni presi ed in particolare, provveda alla realizzazione del viadotto di accesso collegandolo alla strada già realizzata fino al ciglio della nuova Aurelia, che scorre in quel punto a circa 7 metri più in basso, o allargando di alcuni metri il ponte già realizzato sulla strada statale Massetana in località Palazzi sulla sinistra in direzione Follonica in modo da permettere il transito dei mezzi agricoli alla parte dell'azienda rimasta isolata. (4-05812)

RISPOSTA. — *L'azienda agricola dei signori Curini Gino Pellegrino e Della Porta Anna, dispone di accessi sulla statale ed il collegamento tra i vari settori dell'azienda è assicurato da un ponte lungo la SS n. 439 Sarzanese-Valdera la cui larghezza, che è maggiore di quella della statale di 4 metri, consente anche il transito dei mezzi agricoli necessari alla coltivazione dei campi, fuori delle vie di corsa.*

Si precisa, inoltre, che essendo il collegamento tra le due proprietà, già assicurato dal predetto ponte lungo la SS n. 439, il compartimento Anas di Firenze non ha mai garantito la costruzione di un ponte ad uso esclusivo dei titolari di detta azienda.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Merloni.

AUGUSTO BATTAGLIA e ALIVERTI. — *Al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso:

che la rappresentativa italiana Special Olympics ha partecipato alle Olimpiadi invernali di Albertville e che in detta trasferta gli atleti erano privi di divisa

della nazionale, alloggiati in alberghi scadenti e con il vitto in alcuni casi immaniabile, mentre i due pulmini erano privi di catene;

che, nonostante le assicurazioni del CONI, analoghi inconvenienti si sono ripresentati per la squadra partecipante alle Olimpiadi Special Olympics di Barcellona;

che tutto ciò fa pensare ad una inaccettabile discriminazione nei confronti di atleti che, pur affetti da handicap psichico, si assoggettano a grandi sacrifici e danno vita a prestazioni agonistiche che non possono essere considerate di rango inferiore rispetto ad altre rappresentative;

che tali discriminazioni hanno portato alle dimissioni del Capo delegazione, nonché allenatore del settore nuoto, che ha pubblicamente denunciato le inadempienze della FISD;

quali iniziative intenda assumere per garantire pari dignità e trattamento agli atleti S.O.;

se non ritenga di avviare un'indagine sul funzionamento della FISD e di informare il Parlamento sui motivi del commissariamento disposto dal CONI nel marzo del 1992. (4-08005)

RISPOSTA. — *La partecipazione della rappresentativa italiana Special Olympics alle Olimpiadi invernali di Albertville, convocata a titolo dimostrativo, è stata decisa in tempi stretti, per cui non è stato possibile provvedere all'equipaggiamento completo dei partecipanti per mancanza delle disponibilità economiche necessarie.*

Per quanto riguarda invece la situazione logistica, si fa presente che la delegazione italiana ha alloggiato presso l'Hotel predisposto dal comitato organizzatore locale, presso il quale erano alloggiate anche altre delegazioni.

Riguardo agli inconvenienti che si sono presentati alla squadra partecipante allo Special Olympics di Barcellona, si fa presente che sono dovuti, in massima parte, all'allagamento, per un improvviso e impreveduto fortunale, del magazzino contenente le

divise della squadra, per cui si è dovuto procedere all'acquisto degli indumenti il giorno precedente la partenza.

Si tenga presente che la federazione si è trovata a partecipare ai due importanti avvenimenti in una congiuntura del tutto particolare e straordinaria, qual è stata la gestione commissariale.

Gli incresciosi inconvenienti organizzativi che sono stati riscontrati nelle due trasferte sono motivo di profondo dispiacere per il disagio causato. Nello stesso tempo si vuole sottolineare che quanto accaduto non può essere fatto risalire a trascuratezza od omissioni dei responsabili federali, che anzi si sono impegnati per sopperire ad alcune condizioni oggettivamente non facili e per aver cercato di determinare un clima positivo sotto il profilo organizzativo, sportivo e umano.

Non si è trattato, quindi, come sostengono gli interroganti, di discriminazione nei confronti di atleti che, pur affetti da handicap psichico, si assoggettano a grandi sacrifici e danno vita a prestazioni agonistiche che non possono essere considerate di rango inferiore rispetto a quelle di altre rappresentative.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver.

CELLAI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il decreto-legge 1° giugno 1992 n. 324, decaduto per decorrenza termini, recava al suo interno lo stanziamento di un ulteriore pacchetto di miliardi per la diga di Bilancino, che, peraltro, non avrebbe comunque consentito il completamento definitivo dell'opera;

a seguito di detta decadenza il Governo si accingerebbe ad approntare un nuovo disegno di legge in merito;

in data 1° giugno 1992 lo scrivente ha presentato una specifica proposta di legge per l'istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sulla realizzazione

dell'invaso di Bilancino, il cui iter — ad oggi — non è neanche iniziato;

sono in atto due indagini rispettivamente della Commissione di inchiesta del consiglio regionale della Toscana ed una interna della Giunta regionale della Toscana;

del mese di marzo del corrente anno la Procura della Repubblica di Firenze ha aperto un'inchiesta a seguito della quale, ad oggi, sono stati emessi solo alcuni avvisi di garanzia per aspetti marginali della vicenda —;

se sia stata presa in ipotesi la possibilità che parte del materiale di cava necessario alla realizzazione della diga sia stata dirottata, in via di trasferimento, su altre realizzazioni edilizie della Toscana, con particolare riferimento alle province attraversate dal passaggio dei camions, e se questa fosse la causa finora dell'enorme lievitazione dei costi della diga;

se e come si intenda assumere iniziative affinché la magistratura fiorentina addivenga in tempi strettissimi alla definizione dell'inchiesta in corso, considerando, tra l'altro, che, ad oggi, non risulterebbero essere stati convocati i vertici delle tre aziende appaltatrici — Cogefar Impresit, Lodigiani, CMC — già pesantemente inquisite nella vicenda delle tangenti di Milano. (4-05279)

RISPOSTA. — *In relazione al documento indicato in oggetto si fa presente quanto segue:*

a) per l'esecuzione delle opere dell'invaso in questione — avviato dalla regione Toscana con fondi FIO e realizzato in regime di concessione dal Consorzio risorse idriche — schema 23 — la legge 8 maggio 1989, n. 183, all'articolo 31, comma 6, ha autorizzato uno stanziamento straordinario ed immediatamente erogabile a favore della regione Toscana ammontante a lire 120 miliardi;

b) la legge 23 dicembre 1992, n. 505, recante Provvidenze in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche,

ha disposto all'articolo 4 un ulteriore stanziamento per il 1993 pari a 50 miliardi, sempre a favore della regione Toscana.

Ogni altra valutazione, al riguardo, deve essere subordinata agli eventuali ed ulteriori riscontri della magistratura.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Ciaurro.

GAETANO COLUCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi impediscano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Mario Ferrario nato a Busto Arsizio il 29 settembre 1951 ed ivi residente in via Meda n. 60.

L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01-bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 13 dicembre 1979; da dodici anni, il signor Ferrario è in attesa di una risposta e, con essa, del relativo decreto. (4-10107)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione, con il decreto indicato in oggetto, in accoglimento della domanda prodotta, ha provveduto alla ricongiunzione ex articolo 2 legge n. 29 del 1979.*

Il decreto predetto sarà inviato all'interessato per l'accettazione e per conoscenza all'amministrazione dove il medesimo presta tuttora servizio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bruno.

GAETANO COLUCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — quali motivi impediscano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata ad Umberta Bazzani nata a Busto Arsizio il 27 luglio 1951 ed ivi residente in via Q. Sella 12/8.

L'interessata è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del

tabulato TRC/01bis dell'INPS ed è pertanto in attesa del relativo decreto. (4-10110)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979 dell'iscritto in oggetto, per la quale è pervenuta la necessaria documentazione, la direzione generale degli istituti di previdenza ha disposto, tramite il centro elaborazione dati, che si provveda quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bruno.

GAETANO COLUCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

alla signora Andreozzi Margherita, nata ad Avers (Caserta) l'11 marzo 1920, residente a Salerno in via Renato De Martino n. 10, vedova divorziata del signor Cellucci Pietro, nato a Casagiove (Caserta) il 21 marzo 1917 e deceduto in Napoli il 20 luglio 1986, nel mese di luglio 1990 fu liquidata la pensione ordinaria di reversibilità n. 12240257;

la stessa ebbe altresì a rivolgere istanza, ad oggi senza esito, per ottenere, nella qualità di vedova divorziata, la concessione della pensione di guerra (iscrizione n. 5788568) del defunto marito (istanza trasmessa con nota n. 67977 Rep. 1/B in data 14 dicembre 1990 alla Direzione Generale Pensioni di Guerra dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Napoli) —:

quali siano i motivi che ritardano il riconoscimento del diritto richiesto e se non si intenda sollecitare, anche in considerazione della avanzata età della richiedente, i competenti uffici a provvedere con sollecitudine alla liquidazione di quanto di spettanza. (4-11743)

RISPOSTA. — *A favore dell'ex militare Cellucci Pietro con decreto ministeriale n. 3025153 del 17 aprile 1961 venne concesso trattamento pensionistico di guerra di ottava categoria per « esiti di ferita di arma da fuoco trasfossa regione posteriore del*

piede sinistro con marcata ipotrofia della gamba, con deficit perimetrale di due centimetri, ed evidente disturbo della deambulazione ».

A seguito del decesso del dante causa, avvenuto il 20 luglio 1986 la direzione provinciale del Tesoro di Napoli ha concesso con proprio decreto alla vedova signora Andreozzi Margherita la pensione provvisoria di reversibilità di ottava categoria.

In data 14 dicembre 1990 è stata inviata l'istanza dell'interessata alla direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra per l'emissione del definitivo provvedimento.

Si rende noto che in data 27 marzo 1993 è stato richiesto alla signora Andreozzi il certificato necroscopico relativo al decesso del dante causa, necessario per la definizione della pratica in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bruno.

DE CAROLIS. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere - premesso che:*

a causa del mancato arrivo, presso il compartimento ANAS di Bologna, della comunicazione del Ministero dei lavori pubblici con cui si ordina la consegna dei lavori per la costruzione dello svincolo della E45 di S. Piero in Bagno-Bittole con variante tecnica e suppletiva;

l'amministrazione ANAS ha approvato una perizia in tal senso in data 14 giugno 1992 con voto n. 875;

tale mancata consegna obbliga l'attraversamento del centro abitato di S. Piero in Bagno, con grande pericolo per la popolazione ed un forte rallentamento del traffico veicolare -:

le scadenze temporali programmate per il completamento del raccordo richiesto al fine di alleviare i cittadini delle località interessate dei tanti rischi e disagi che l'attuale situazione della viabilità ordinaria comporta. (4-08730)

RISPOSTA. — *I lavori della perizia di variante tecnica e suppletiva, riguardante lo*

svincolo di San Piero in Bagno, sono stati consegnati il 14 dicembre 1992 e la loro ultimazione è fissata al 15 giugno 1993.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Merloni.

DI MAURO. — *Ai Ministri dei trasporti e della marina mercantile. — Per sapere — premesso:*

che il comune di Porto Empedocle, cittadina della Sicilia, in provincia di Agrigento da cui dista 7 km, possiede un porto artificiale;

che il suo porto presenta tutte le caratteristiche quantitative e qualitative del traffico marittimo;

che racchiude in sé tutti gli elementi fisici essenziali e di sicurezza, favorevoli alle operazioni di massima affidabilità nell'entrata e uscita delle navi (buoni la natura e l'andamento del fondo marino, il regime dei venti, il moto ondoso e le maree);

che il suo porto artificiale è il migliore della costa meridionale della Sicilia;

che il commercio portuale è dovuto in gran parte all'imbarco dei prodotti dell'interno (zolfo, gesso, fertilizzanti e salgemma) e alla importazione di prodotti chimici e carbone;

che il movimento marittimo delle merci dagli anni 70 in poi è precipitato in valori di tonnellate, a dismisura di anno in anno;

che malgrado la grave crisi, esso rimane, oggi, uno dei maggiori porti della Sicilia, tant'è che nell'anno 1990 sono state sbarcate tonnellate 320.753 di merci ed imbarcate tonnellate 445.389 tonnellate, valori di gran lunga inferiori da quelli di Gela, Augusta, Milazzo e Siracusa;

che l'attività del movimento passeggeri non è stata mai una delle migliori; infatti i dati degli ultimi anni 1988, 1989 e 1990 stanno a dimostrare che la media

annua delle unità imbarcate e sbarcate non superano quasi mai le 26.000 persone;

che è possibile valorizzare il traffico passeggeri con l'arrivo di navi crociera al fine di permettere ai turisti di godersi il clima mite, temperato e ideale per una buona vacanza, nonché di visitare le città di Agrigento (con la sua suggestiva Valle dei Templi), Sciacca, Eraclea Minoa, Naro e Sant'Angelo Muxaro, comuni tutti ricchi di bei monumenti, chiese e musei —:

quali siano realmente le intenzioni del Governo relativamente a tali attività e se non ritiene di prendere in considerazione la particolare situazione, legata alla realtà territoriale insulare che potrebbe subire non indifferenti guasti e certamente comprometterebbe una situazione occupazionale già di per sé difficile;

se non si ritiene, altresì, di potenziare tale struttura portuale migliorando ed ampliando l'attuale struttura, nonché dotandola di attrezzature moderne con sistemi integrati e con il controllo dell'intero ciclo operativo, anche con la concessione, nei limiti ed in conformità delle disposizioni di legge di aree, di banchine ed impianti portuali disponibili (celle frigorifere-locali di notevoli dimensioni per il deposito delle merci ed altro). (4-09830)

RISPOSTA. — *Occorre chiarire preliminarmente che il porto di Porto Empedocle è iscritto, per i fini di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, nella 2ª categoria, 1ª classe dei porti marittimi nazionali pertanto, le attività amministrative in materia di opere sono di competenza dello Stato, ed in via prioritaria del Ministero dei lavori pubblici sui cui capitoli di bilancio sono iscritti gli ordinari fondi e quelli stanziati da leggi specifiche per il settore.*

Peraltro, con tali ultimi fondi, risalenti comunque alla legge n. 843 del 1978 (cosiddetto Piano triennale), successivamente rinfanziata con n. 119 del 1981, sono state finanziate in via prevalente (90 per cento degli stanziamenti) opere nei porti in cui si raggiungevano quantitativi di traffico di un milione di t/anno, livello mai raggiunto dal porto in argomento.

Per quanto concerne i fondi ordinari di bilancio deve inoltre evidenziarsi che il Ministero dei lavori pubblici, allorché interessato dall'amministrazione marittima a realizzare interventi in qualsiasi porto, segnala costantemente l'insufficienza degli stanziamenti.

Per quanto riguarda la possibilità di realizzare interventi infrastrutturali anche in regime di concessione si fa presente che il Ministero della marina mercantile ha sempre valutato positivamente ogni azione intesa ad accrescere l'utilizzazione di qualsivoglia scalo marittimo proveniente dai soggetti economici e ciò anche nell'ambito della nuova normativa in materia di concessioni delle aree demaniali marittime, di cui al recente decreto-legge 19 aprile 1993, n. 111.

Si fa infine presente che i servizi crocieristici vengono svolti dall'armamento privato in regime di libera attività imprenditoriale, e come tali, secondo autonome scelte gestionali, sulla base delle richieste del mercato.

Il Ministro della marina mercantile: Tesini.

DOSI e MAURIZIO BALOCCHI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio artigianato, dell'interno e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 11 della legge n. 287 del 1991, relativa « all'aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi » prevede che « a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso delle autorizzazioni o di altro titolo per l'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, sono rilasciate d'ufficio le corrispondenti autorizzazioni previste dalla medesima », facendo salvi i diritti di coloro che « risultano regolarmente iscritti al registro degli esercenti il commercio »;

l'articolo 12 della stessa legge prevede l'emanazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, del regolamento di esecuzione da adottarsi con decreto dei Ministri dell'Industria, dell'Interno e della Sanità;

i 180 giorni sono decorsi per ben due volte, ma non risulta al sottoscritto che il regolamento sia stato adottato;

nel frattempo, diversi cittadini intenzionati ad avviare diverse attività, si sono trovati di fronte al diniego di licenza da parte dei rispettivi Comuni; non solo, ma si è verificato il caso di chi, facendo il ristoratore da trent'anni e intenzionato a trasferire l'attività in un nuovo locale, si è trovato praticamente nell'impossibilità di continuare a lavorare, con tutti gli enormi problemi derivanti da tale situazione —:

per quale motivo non sia ancora stato emanato il regolamento previsto dall'articolo 12 della legge n. 287 del 1991;

quando codesto Ministero unitamente agli altri richiamati dall'articolo 12, provvederà a tale incombenza. (4-04143)

RISPOSTA. — La legge 25 agosto 1991, n. 287, prevede, all'articolo 12, l'emanazione del regolamento di esecuzione da parte del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del ministro dell'interno.

Il Ministero dell'industria nel predisporre tale regolamento che prevede, tra l'altro, anche la nuova disciplina sulle commissioni previste dall'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1991, si è attenuto ai seguenti criteri:

1) dare una risposta alle osservazioni, ai dubbi ed alle richieste di chiarimento, in modo da evitare il più possibile lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle norme, che l'insorgere di contrasti tra ente pubblico e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi;

2) rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il più possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controvertibili, ed evitare qualsiasi occasione che possa far considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, più come dispensatori di favori che come garanti del corretto svolgimento dell'attività disciplinata;

3) sancire con norma regolamentare, nei casi in cui norme della legge sono apparse suscettibili di interpretazioni diverse, quella più favorevole al cittadino, in linea con la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 1980, n. 871 che ha affermato il principio che in presenza di un dubbio interpretativo che possa condurre ad assoggettare l'attività economica privata ad oneri e restrizioni, l'interprete deve preferire l'interpretazione che estende la sfera dell'individuo (singolo o associato) e non quella che la restringe, riducendone conseguentemente la tutela della libertà economica garantita dalla Costituzione.

Successivamente lo schema di regolamento di esecuzione è stato sottoposto all'esame delle associazioni di categoria ed è stato discusso con il Ministero dell'interno.

Nel corso dell'esame dei criteri da seguire nell'emanazione di tale regolamento è sorta una divergenza di opinione tra i due Ministeri, in quanto il Ministero dell'interno sostiene la permanente vigenza dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ossia dell'istituto della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal sindaco, mentre il Ministero dell'industria sostiene che si tratti di un'autorizzazione commerciale. Infatti, ad avviso di questo Ministero la legge 25 agosto 1991, n. 287, ha disciplinato compiutamente ed autonomamente la materia delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con la conseguenza che non può più ritenersi prevista, per gli stessi, la licenza di pubblica sicurezza, né applicabile la relativa disciplina.

Il Consiglio di Stato, interpellato al riguardo dal Ministero dell'industria in data 25 giugno 1992, ha reso un parere interlocutorio chiedendo di informare il Ministero dell'interno affinché anch'esso possa presentare le proprie osservazioni.

Stante l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento in esame, il Ministero dell'industria si è sforzato di porre in essere tutto quanto necessario per superare gli ostacoli incontrati. Infatti, al fine di

pervenire ad una intesa con il dicastero dell'interno, nel nuovo testo predisposto, ha eliminato numerose norme che avevano formato oggetto di contrasto ed in particolare quelle relative all'apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nei centri commerciali al dettaglio, al rilascio automatico dell'autorizzazione (ad operatori provvisti dei necessari requisiti soggettivi) in occasione e connessione con il rilascio dell'autorizzazione all'impianto dei centri stessi. Tale rinuncia è stata fatta nonostante l'importanza che l'attività di somministrazione riveste per la funzionalità dei centri stessi e nonostante che con il decreto ministeriale 17 giugno 1988, n. 248, subordini la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali per i centri commerciali al dettaglio alla presenza in essi di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero dell'industria ha inoltre acconsentito a prevedere che le associazioni volontarie a carattere ricreativo, culturale, sportivo e assistenziale, liberamente costituibili fra i cittadini, debbano munirsi di apposita autorizzazione, qualora intendano, a termini di statuto, somministrare alimenti e bevande agli associati (somministrare direttamente, e non ricorrendo all'opera di terzi).

Peraltro, ha poi acconsentito ad obbligare gli enti fieristici di cui al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, a provvedersi di autorizzazione nei casi in cui somministrino alimenti e bevande ai partecipanti e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche che organizzano. E allo stesso modo si è comportato nei confronti degli enti gestori dei mercati all'ingrosso agro-alimentari che somministrino alimenti e bevande agli operatori e al personale dei mercati stessi, nonostante che l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 aprile 1970 (mercati all'ingrosso ortofrutticolo), l'articolo 10 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso ittici) e l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso di carni) impongano a tali enti di provvedere all'organizzazione del servizio di bar e ristoro.

Il nuovo testo di regolamento redatto sulla base degli indirizzi concordati con il

dicastero dell'interno in numerose riunioni anche a livello politico ha peraltro nuovamente formato oggetto da parte della predetta amministrazione di una serie di osservazioni e di richieste di modifiche.

Sempre nell'ottica di superare le divergenze emerse ed al fine di sbloccare l'iter di emanazione del regolamento, il Ministero dell'industria, pur non condividendo appieno alcune delle predette osservazioni ha provveduto a redigere una ulteriore bozza del testo di regolamento mantenendo peraltro ferma la sua posizione solo su alcune limitate questioni che per la loro rilevanza esclusivamente commerciale appaiono di sua stretta competenza e irrinunciabili, in ciò avvalorato anche dal parere delle associazioni di categoria.

Tale ultimo testo è stato trasmesso al Ministero dell'interno e si confida che sullo stesso possa finalmente realizzarsi l'intesa prevista dalla legge.

Nel frattempo per ovviare ai gravissimi disagi creatisi nel settore, nel decreto di fine anno di proroga dei termini, reiterato con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, all'articolo 16 è stata prevista una disciplina transitoria fino al 30 giugno 1993, che consente al sindaco il rilascio di nuove autorizzazioni sulla base di un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme alla commissione commerciale competente, la quale esprime un parere vincolante. Ed inoltre è previsto che, fino all'emanazione del regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei commercianti, di cui alla legge n. 426 del 1971, gli esami possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla commissione prevista dalla normativa preesistente alla legge n. 287 del 1991 sia pure alle condizioni prescritte da quest'ultima.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Guarino.

GASPARRI e IGNAZIO LA RUSSA. —
Al Ministro del turismo e dello spettacolo. —
Per sapere — premesso che:

il primatista del mondo dei 200 metri di atletica leggera, Pietro Mennea, ha rin-

novato le sue denunce contro i gestori dello sport italiano affermando che « oggi molti fanno il tifo affinché in alcuni settori dello sport arrivi un Di Pietro ». Mennea ha aggiunto che « ci sono responsabili federali che spingono l'attività del *meeting* gestendo centinaia di milioni e questa scelta non ha dato alcun ritorno dal punto di vista dei risultati. Basta pensare che per la prima volta negli ultimi cinquanta anni una staffetta veloce non ha partecipato alle Olimpiadi. È chiaro che è stata messa in secondo piano l'attività che serve alla Fidal e al Coni, cioè quella indirizzata verso i più giovani. È evidente che i finanziamenti che la Fidal riceve annualmente dal Coni sono spesi male e gestiti non idoneamente. Ci sono dirigenti federali, responsabili delle attività del *meeting* che si sono arricchiti a tal punto da diventare proprietari di quote di società che gestiscono attività alberghiere e non solo. Mi meraviglia — ha aggiunto Mennea — che società di grande prestigio affidino i propri soldi, come sponsorizzazione o contributi vari, a venditori di fumo »;

le denunce di Mennea mettono sotto accusa i gestori dello sport italiano, in particolare quelli dell'atletica;

i deludentissimi risultati ottenuti dall'atletica italiana alle Olimpiadi di Barcellona rafforzano il sospetto che molti risultati positivi precedenti possano essere stati ottenuti grazie al ricorso a pratiche vietate, quali l'emotrasfusione, attualmente non più utilizzate a causa del clamore degli scandali suscitati dal dilagare delle pratiche di *doping* nello sport internazionale;

l'intera gestione dello sport italiano appare bisognosa di una attenta verifica —

quali accertamenti siano stati disposti dopo le affermazioni di Mennea;

quali dirigenti federali abbiano conseguito arricchimenti illeciti, acquisendo quote di società che gestiscono alberghi e altri impianti. (4-04595)

RISPOSTA. — *Le polemiche dichiarazioni di Mennea nascono dal disappunto dell'a-*

tlela perché in un meeting internazionale, la Publigest aveva posto in palio un consistente premio per chi avesse battuto il primato del mondo e il primato che sembrava più facilmente battibile, era proprio quello dei 200 metri in possesso di Mennea da molti anni.

Peraltro, tali dichiarazioni non sembrano aver alcun fondamento. L'atletica italiana infatti negli ultimi anni ha conseguito risultati positivi ed è del tutto arbitrario pensare che risultati eccezionali dopo anni siano stati ottenuti con pratiche vietate, quando è noto che il CONI e la Federazione medici sportivi italiani sono sempre stati all'avanguardia nella lotta contro il doping.

Per quanto riguarda i fondi gestiti dalla FIDAL per conto del CONI (e che ultimamente sono stati decurtati), la gran parte è destinata alla incentivazione delle attività periferiche e giovanili.

Infine la FIDAL ha richiesto al dottor Mennea dati più precisi su quanto da lui affermato circa presunti arricchimenti illeciti senza aver alcun riscontro.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver.

GASPARRI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e di grazia e giustizia. — Per sapere:*

quali chiarimenti intendano fornire e quali provvedimenti intendano assumere in merito agli eventi che hanno portato alla costruzione — che doveva concludersi in tempo per l'effettuazione dei campionati mondiali di calcio del 1990 — dell'albergo « Mondiale » a Bagni di Tivoli (Roma);

quali siano i motivi del ritardo nell'esecuzione dell'opera;

se rispondano al vero le notizie relative all'inquietante rapporto politico affaristico tra un ministro del tempo, un suo sottosegretario ed un figlio di quest'ultimo, che, caso singolare risulta essere azionista della società « beneficiata » dal contributo governativo di quasi 5 miliardi. (4-11099)

RISPOSTA. — *L'interrogazione si riferisce presumibilmente (dal momento che appare erronea l'indicazione albergo « Mondiale ») all'iniziativa denominata Sirio hotel localizzata a Bagni di Tivoli e finanziata ai sensi della legge n. 556 del 1988.*

Qualora ciò sia esatto, si ritiene di dover rappresentare che il progetto in questione risulta terminato alla data del 3 marzo 1993 nei termini cioè di 24 mesi previsti inizialmente per l'esecuzione dei lavori oltre alla proroga di 12 mesi concessa con decreto 5 marzo 1992 registrato dalla Corte dei conti il 26 maggio 1992, per imprevisti verificatisi nell'attività di scavo e per lo sfavorevole andamento meteorologico, circostanze queste che integrano l'ipotesi di forza maggiore espressamente prevista dalla convenzione relativa all'attuazione del progetto.

Appare del tutto impropria la considerazione secondo la quale la costruzione doveva concludersi in tempo per l'effettuazione dei campionati mondiali di calcio del 1990.

Si tratta di un equivoco completamente destituito di fondamento dal momento che la legge n. 556 del 1988 considera i mondiali del 1990 come un'occasione per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive.

La legge, in realtà, intendeva contribuire al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva italiana ed al potenziamento delle strutture turistiche ed ha senz'altro raggiunto i riferiti obiettivi consentendo all'Italia di sviluppare uno standard ricettivo adeguato all'offerta straniera da sempre in concorrenza con il mercato italiano.

Quanto all'ultimo quesito posto dall'interrogante si può unicamente riferire che la Srl Sirio hotel ha sede legale in via Teofilo Folengo n. 49 — Roma.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver.

GELPI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la legge 28 marzo 1991, n. 112, recante « norme in materia di commercio

sulle aree pubbliche », prevede all'articolo 7, comma 2, che entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 24 ottobre 1991) doveva essere emanato il regolamento di disciplina delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche;

la legge 25 agosto 1991, n. 287, recante « aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi » prevede all'articolo 12, comma 1, il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 17 marzo 1992) per l'emanazione del regolamento di esecuzione;

il Ministero non ha ancora provveduto ad emanare detti regolamenti;

la situazione è ormai insostenibile sia per le amministrazioni locali che per i cittadini, in quanto si è instaurato un blocco di fatto delle autorizzazioni. Tutto ciò reca grave disagio e danno ai cittadini stessi perché viene impedita la possibilità di intraprendere attività commerciali ed anche si favoriscono indirettamente manovre speculative in quanto il blocco delle autorizzazioni provoca un forte aumento del valore delle licenze esistenti —:

quali siano i motivi che causano così gravi ritardi nell'emanazione dei regolamenti e se non ritenga di provvedere con urgenza. (4-05190)

RISPOSTA. — *La legge n. 112 del 28 marzo 1991 concernente « Norme in materia di commercio su aree pubbliche » prevede un termine di sei mesi per l'emanazione del regolamento di esecuzione; tale termine è stato superato poiché sono state necessarie molteplici riunioni per acquisire il parere definitivo delle associazioni di categoria, delle regioni e dell'ANCI: il che ha richiesto tempo. D'altra parte il Ministero dell'industria ha ritenuto suo dovere raccogliere il maggior numero possibile di osservazioni, dubbi e richieste di chiarimento sulle norme della legge, per poter predisporre un regolamento di esecuzione che ne faciliti la comprensione e l'applicazione.*

Lo schema di regolamento elaborato intende dare una risposta a tali osservazioni, dubbi e richieste di chiarimento, in modo da evitare il più possibile sia lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle norme — non infrequenti, come risulta dall'esperienza che si è fatta nel corso degli anni — sia l'insorgere di contrasti fra ente pubblico e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi.

Lo schema di regolamento, sfruttando tutte le possibilità offerte dalla legge, mira a rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il più possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controvertibili, e ad evitare qualsiasi occasione che possa far considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, più come dispensatori di favori che come garanti del corretto svolgimento dell'attività disciplinata.

Ciò premesso, si informa che il testo di regolamento, sul quale il Consiglio di Stato ha già espresso il suo parere, dopo essere stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 12 dicembre 1992, n. 192611, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1991, n. 400, per la prevista comunicazione, è stato trasmesso al Ministero della sanità per la firma concertante e successivamente sarà inviato alla Corte dei conti per la necessaria registrazione prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La legge 25 agosto 1991, n. 287 prevede, all'articolo 12, l'emanazione del regolamento di esecuzione da parte del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del ministro dell'interno.

Il Ministero dell'industria nel predisporre tale regolamento che prevede, tra l'altro, anche la nuova disciplina sulle commissioni previste dall'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1991, si è attenuto ai seguenti criteri:

1) dare una risposta alle osservazioni, ai dubbi ed alle richieste di chiarimento, in modo da evitare il più possibile lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle norme, che l'insorgere di contrasti fra ente pubblico e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi;

2) rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il più possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controvertibili, ed evitare qualsiasi occasione che possa far considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, più come dispensatori di favori che come garanti del corretto svolgimento dell'attività disciplinata;

3) sancire con norma regolamentare, nei casi in cui norme della legge sono apparse suscettibili di interpretazioni diverse, quella più favorevole al cittadino, in linea con la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 1980, n. 871 che ha affermato il principio che in presenza di un dubbio interpretativo che possa condurre ad assoggettare l'attività economica privata ad oneri e restrizioni, l'interprete deve preferire l'interpretazione che estende la sfera dell'individuo (singolo o associato) e non quella che la restringe, riducendone conseguentemente la tutela della libertà economica garantita dalla Costituzione.

Successivamente lo schema di regolamento di esecuzione è stato sottoposto all'esame delle associazioni di categoria ed è stato discusso con il Ministero dell'interno.

Nel corso dell'esame dei criteri da seguire nell'emanazione di tale regolamento è sorta una divergenza di opinione tra i due Ministeri, in quanto il Ministero dell'interno sostiene la permanente vigenza dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ossia dell'istituto della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal sindaco, mentre il Ministero dell'industria sostiene che si tratti di un'autorizzazione commerciale. Infatti, ad avviso di questo Ministero la legge 25 agosto 1991, n. 287, ha disciplinato compiutamente ed autonomamente la materia delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con la conseguenza che non può più ritenersi prevista, per gli stessi, la licenza di pubblica sicurezza, né applicabile la relativa disciplina.

Il Consiglio di Stato, interpellato al riguardo dal Ministero dell'industria in data

25 giugno 1992, ha reso un parere interlocutorio chiedendo di informare il Ministero dell'interno affinché anch'esso possa presentare le proprie osservazioni.

Stante l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento in esame, il Ministero dell'industria si è sforzato di porre in essere tutto quanto necessario per superare gli ostacoli incontrati. Infatti, al fine di pervenire ad una intesa con il dicastero dell'interno, nel nuovo testo predisposto, ha eliminato numerose norme che avevano formato oggetto di contrasto ed in particolare quelle relative all'apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nei centri commerciali al dettaglio, al rilascio automatico dell'autorizzazione (ad operatori provvisti dei necessari requisiti soggettivi) in occasione e connessione con il rilascio dell'autorizzazione all'impianto dei centri stessi. Tale rinuncia è stata fatta nonostante l'importanza che l'attività di somministrazione riveste per la funzionalità dei centri stessi e nonostante che con il decreto ministeriale 17 giugno 1988, n. 248, subordini la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali per i centri commerciali al dettaglio alla presenza in essi di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero dell'industria ha inoltre acconsentito a prevedere che le associazioni volontarie a carattere ricreativo, culturale, sportivo e assistenziale, liberamente costituibili fra i cittadini, debbano munirsi di apposita autorizzazione, qualora intendano, a termini di statuto, somministrare alimenti e bevande agli associati (somministrare direttamente, e non ricorrendo all'opera di terzi).

Peraltro, ha poi acconsentito ad obbligare gli enti fieristici di cui al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, a provvedersi di autorizzazione nei casi in cui somministrino alimenti e bevande ai partecipanti e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche che organizzano. E allo stesso modo si è comportato nei confronti degli enti gestori dei mercati all'ingrosso agro-alimentari che somministrino alimenti e bevande agli operatori e al personale dei mercati stessi,

nonostante che l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 aprile 1970 (mercati all'ingrosso ortofrutticolo), l'articolo 10 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso ittici) e l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso di carni) impongano a tali enti di provvedere all'organizzazione del servizio di bar e ristoro.

Il nuovo testo di regolamento redatto sulla base degli indirizzi concordati con il dicastero dell'interno in numerose riunioni anche a livello politico ha peraltro nuovamente formato oggetto da parte della predetta amministrazione di una serie di osservazioni e di richieste di modifiche.

Sempre nell'ottica di superare le divergenze emerse ed al fine di sbloccare l'iter di emanazione del regolamento, il Ministero dell'industria, pur non condividendo appieno alcune delle predette osservazioni ha provveduto a redigere una ulteriore bozza del testo di regolamento mantenendo peraltro ferma la sua posizione solo su alcune limitate questioni che per la loro rilevanza esclusivamente commerciale appaiono di sua stretta competenza e irrinunciabili, in ciò avvalorato anche dal parere delle associazioni di categoria.

Tale ultimo testo è stato trasmesso al Ministero dell'interno e si confida che sullo stesso possa finalmente realizzarsi l'intesa prevista dalla legge.

Nel frattempo per ovviare ai gravissimi disagi creatisi nel settore, nel decreto di fine anno di proroga dei termini, reiterato con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, all'articolo 16 è stata prevista una disciplina transitoria fino al 30 giugno 1993, che consente al sindaco il rilascio di nuove autorizzazioni sulla base di un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme alla commissione commerciale competente, la quale esprime un parere vincolante. Ed inoltre è previsto che, fino all'emanazione del regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei commercianti, di cui alla legge n. 426 del 1971, gli esami possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla commissione prevista dalla normativa preesi-

stente alla legge n. 287 del 1991 sia pure alle condizioni prescritte da quest'ultima.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Guarino.

GIOVANARDI e GARAVAGLIA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premezzo:

che il direttore della Divisione di Cardiologia del Policlinico di Modena, professor Giorgio Mattioli, ha intrapreso una sistematica opera di comunicazione per iscritto ai portatori di *pacemaker*, con la quale si invitano i portatori stessi a contattare la Divisione in occasione della scadenza della garanzia commerciale del generatore;

che tale garanzia commerciale scade dopo quattro anni mentre la vita operativa di un *pacemaker* è di circa dieci anni;

che negli ultimi dodici mesi sono stati così sostituiti presso la divisione di cardiologia n. 79 *pacemaker*, tutti perfettamente funzionanti e con vita residua prevista di altri sei anni, con una spesa a carico delle USL valutabile attorno ai 400 milioni;

che l'associazione portatori di *pacemaker* di Modena, di fronte anche a sostituzioni avvenute persino su pazienti di 85 anni, ai quali era stato assicurato 4 anni fa che l'eventuale espianto e reimpianto non sarebbe avvenuto prima di 10 anni, ha chiesto spiegazioni al direttore della Divisione professor Mattioli;

che il direttore ha risposto per iscritto che se i portatori di *pacemaker* desiderano essere sottoposti alla sostituzione alla scadenza dei 10 anni « possono farne richiesta consapevole, informata e scritta al personale della clinica e verranno senz'altro esauditi »;

che gli aiuti e gli assistenti della divisione di Cardiologia del Policlinico di Modena hanno ripetutamente interessato la direzione sanitaria ritenendo insuffi-

ciente un ordine verbale del direttore per sostituire i generatori a termine di garanzia commerciale (4 anni) e non dopo circa 10 anni come avviene ovunque in Italia e nel mondo;

che, come ha scritto il legale dell'associazione portatori di *pacemaker*, i soci sono giustamente preoccupati e traumatizzati da questa situazione, che li costringe a mettere in conto, nell'arco di tempo di vita di un *pacemaker*, di subire lo stress fisico e psicologico di due o tre espianti e relative nuove installazioni —:

quale giudizio esprima su questa incredibile situazione e quali provvedimenti intenda adottare perché anche al policlinico di Modena si seguano procedure e tempi per la sostituzione del *pacemaker* omogenei a quelli di tutto il resto d'Italia e del mondo. (4-09078)

RISPOSTA. — Su segnalazione del direttore sanitario del policlinico di Modena alla regione Emilia-Romagna, si è appreso che il problema del tempo di espianto dei *pacemakers* è stato portato all'attenzione del consiglio direttivo dell'associazione italiana cardiostimolazione.

Quest'ultima, nella riunione tenutasi a Pisa il 29 gennaio 1993, ha nominato un gruppo di studio con l'intento di esaminare la questione e di prospettare linee guida per la sostituzione elettiva dei *pacemakers* impiantati, linee che verranno pubblicate nella rivista dell'associazione Cardiostimolazione.

L'assessorato regionale dell'Emilia-Romagna, comunque, in data 25 marzo 1993 ha provveduto ad inoltrare all'Istituto superiore di sanità un apposito quesito, ritenendo detto istituto l'unico, per autorità scientifica ed istituzionale, in grado di fornire riferimenti certi e puntuali in materia.

Ciò posto, questa amministrazione si riserva di trasmettere, quanto prima, gli elementi e le valutazioni che l'istituto formulerà in merito.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Azzolini.

GORGONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la problematica creata dalla legge 25 agosto 1992, n. 287 « Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici servizi », ha provocato il blocco generalizzato in tutte le CCIAA italiane in ordine alla « Iscrizione al REC somministrazione al pubblico di bevande e alimenti »;

detta legge, promulgata in periodo feriale, è rimasta disapplicata per inadempimento del competente ministero come si ricava dall'articolo 12 secondo il quale entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore doveva essere emanato il regolamento di esecuzione;

i disagi derivati da tale inerzia sono numerosi e gravi sia in ordine alle incertezze operative dei presidenti delle CCIAA che hanno bloccato a tempo indeterminato le citate iscrizioni (ben 14 mesi sono trascorsi dall'entrata in vigore della legge), sia in ordine ad una dubbia interpretazione dell'articolo 2, comma 2, lett. c, secondo la quale i Ragionieri periti commerciali sono esclusi dal REC, mentre con la precedente legislazione erano ammessi di diritto —:

se non ritenga necessario un immediato provvedimento di sanatoria per il periodo transitorio, in attesa dell'emanazione del regolamento e se non ritenga che sia opportuno sensibilizzare i Prefetti e le autorità locali sulla delicata situazione e sulle conseguenze economiche derivate dalla mancata emanazione del regolamento medesimo. (4-07079)

RISPOSTA. — *La legge 25 agosto 1991, n. 287, prevede, all'articolo 12, l'emanazione del regolamento di esecuzione da parte del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del ministro dell'interno.*

Il Ministero dell'industria nel predisporre tale regolamento che prevede, tra l'altro, anche la nuova disciplina sulle commissioni previste dall'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1991, si è attenuto ai seguenti criteri:

1) dare una risposta alle osservazioni, ai dubbi ed alle richieste di chiarimento, in modo da evitare il più possibile lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle norme, che l'insorgere di contrasti tra ente pubblico e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi;

2) rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il più possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controvertibili, ed evitare qualsiasi occasione che possa far considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, più come dispensatori di favori che come garanti del corretto svolgimento dell'attività disciplinata;

3) sancire con norma regolamentare, nei casi in cui norme della legge sono apparse suscettibili di interpretazioni diverse, quella più favorevole al cittadino, in linea con la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 1980, n. 871 che ha affermato il principio che in presenza di un dubbio interpretativo che possa condurre ad assoggettare l'attività economica privata ad oneri e restrizioni, l'interprete deve preferire l'interpretazione che estende la sfera dell'individuo (singolo o associato) e non quella che la restringe, riducendone conseguentemente la tutela della libertà economica garantita dalla Costituzione.

Successivamente lo schema di regolamento di esecuzione è stato sottoposto all'esame delle associazioni di categoria ed è stato discusso con il Ministero dell'interno.

Nel corso dell'esame dei criteri da seguire nell'emanazione di tale regolamento è sorta una divergenza di opinione tra i due Ministeri, in quanto il Ministero dell'interno sostiene la permanente vigenza dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ossia dell'istituto della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal sindaco, mentre il Ministero dell'industria sostiene che si tratti di un'autorizzazione commerciale. Infatti, ad avviso di questo Ministero la legge 25 agosto 1991, n. 287, ha disciplinato compiutamente

ed autonomamente la materia delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con la conseguenza che non può più ritenersi prevista, per gli stessi, la licenza di pubblica sicurezza, né applicabile la relativa disciplina.

Il Consiglio di Stato, interpellato al riguardo dal Ministero dell'industria in data 25 giugno 1992, ha reso un parere interlocutorio chiedendo di informare il Ministero dell'interno affinché anch'esso possa presentare le proprie osservazioni.

Stante l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento in esame, il Ministero dell'industria si è sforzato di porre in essere tutto quanto necessario per superare gli ostacoli incontrati. Infatti, al fine di pervenire ad una intesa con il dicastero dell'interno, nel nuovo testo predisposto, ha eliminato numerose norme che avevano formato oggetto di contrasto ed in particolare quelle relative all'apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nei centri commerciali al dettaglio, al rilascio automatico dell'autorizzazione (ad operatori provvisti dei necessari requisiti soggettivi) in occasione e connessione con il rilascio dell'autorizzazione all'impianto dei centri stessi. Tale rinuncia è stata fatta nonostante l'importanza che l'attività di somministrazione riveste per la funzionalità dei centri stessi e nonostante che con il decreto ministeriale 17 giugno 1988, n. 248, subordini la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali per i centri commerciali al dettaglio alla presenza in essi di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero dell'industria ha inoltre acconsentito a prevedere che le associazioni volontarie a carattere ricreativo, culturale, sportivo e assistenziale, liberamente costituibili fra i cittadini, debbano munirsi di apposita autorizzazione, qualora intendano, a termini di statuto, somministrare alimenti e bevande agli associati (somministrare direttamente, e non ricorrendo all'opera di terzi).

Peraltro, ha poi acconsentito ad obbligare gli enti fieristici di cui al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, a provvedersi di autorizzazione nei casi in cui somministrino alimenti e bevande ai partecipanti e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche che

organizzano. E allo stesso modo si è comportato nei confronti degli enti gestori dei mercati all'ingrosso agro-alimentari che somministrino alimenti e bevande agli operatori e al personale dei mercati stessi, nonostante che l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 aprile 1970 (mercati all'ingrosso ortofrutticolo), l'articolo 10 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso ittici) e l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso di carni) impongano a tali enti di provvedere all'organizzazione del servizio di bar e ristoro.

Il nuovo testo di regolamento redatto sulla base degli indirizzi concordati con il dicastero dell'interno in numerose riunioni anche a livello politico ha peraltro nuovamente formato oggetto da parte della predetta amministrazione di una serie di osservazioni e di richieste di modifiche.

Sempre nell'ottica di superare le divergenze emerse ed al fine di sbloccare l'iter di emanazione del regolamento, il Ministero dell'industria, pur non condividendo appieno alcune delle predette osservazioni ha provveduto a redigere una ulteriore bozza del testo di regolamento mantenendo peraltro ferma la sua posizione solo su alcune limitate questioni che per la loro rilevanza esclusivamente commerciale appaiono di sua stretta competenza e irrinunciabili, in ciò avvalorato anche dal parere delle associazioni di categoria.

Tale ultimo testo è stato trasmesso al Ministero dell'interno e si confida che sullo stesso possa finalmente realizzarsi l'intesa prevista dalla legge.

Nel frattempo per ovviare ai gravissimi disagi creatisi nel settore, nel decreto di fine anno di proroga dei termini, reiterato con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, all'articolo 16 è stata prevista una disciplina transitoria fino al 30 giugno 1993, che consente al sindaco il rilascio di nuove autorizzazioni sulla base di un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme alla commissione commerciale competente, la quale esprime un parere vincolante. Ed inoltre è previsto che, fino all'emanazione del regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei commercianti, di cui alla legge

n. 426 del 1971, gli esami possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla commissione prevista dalla normativa preesistente alla legge n. 287 del 1991 sia pure alle condizioni prescritte da quest'ultima.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Guarino.

ENNIO GRASSI e STRADA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la legge 25 agosto 1991, n. 287 di aggiornamento della normativa sull'inse-diamento e sull'attività dei pubblici esercizi, all'articolo 3 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio è concessa dal sindaco del comune in cui è ubicato l'esercizio, previo parere favorevole di una commissione comunale e previo accertamento di alcuni requisiti dell'esercente;

le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni devono essere conformi ai « criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate » (articolo 3, comma 4, della legge n. 287 del 1991);

detti criteri e parametri sono fissati periodicamente dalle regioni sulla base di apposite direttive emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il regolamento di esecuzione della legge, da emanarsi con decreto interministeriale del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dell'interno, doveva essere emanato entro il termine di centottanta giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge;

né le direttive alle regioni né il regolamento di esecuzione sono stati finora emanati —:

in che modo intenda agire per mettere fine ai gravi ritardi degli adempimenti previsti dalla legge e per garantire il

diritto dei cittadini ad intraprendere nuove attività. (4-01782)

RISPOSTA. — *La legge 25 agosto 1991, n. 287, prevede, all'articolo 12, l'emanazione del regolamento di esecuzione da parte del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del ministro dell'interno.*

Il Ministero dell'industria nel predisporre tale regolamento che prevede, tra l'altro, anche la nuova disciplina sulle commissioni previste dall'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1991, si è attenuto ai seguenti criteri:

1) *dare una risposta alle osservazioni, ai dubbi ed alle richieste di chiarimento, in modo da evitare il più possibile lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle norme, che l'insorgere di contrasti tra ente pubblico e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi;*

2) *rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il più possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controvertibili, ed evitare qualsiasi occasione che possa far considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, più come dispensatori di favori che come garanti del corretto svolgimento dell'attività disciplinata;*

3) *sancire con norma regolamentare, nei casi in cui norme della legge sono apparse suscettibili di interpretazioni diverse, quella più favorevole al cittadino, in linea con la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 1980, n. 871 che ha affermato il principio che in presenza di un dubbio interpretativo che possa condurre ad assoggettare l'attività economica privata ad oneri e restrizioni, l'interprete deve preferire l'interpretazione che estende la sfera dell'individuo (singolo o associato) e non quella che la restringe, riducendone conseguentemente la tutela della libertà economica garantita dalla Costituzione.*

Successivamente lo schema di regolamento di esecuzione è stato sottoposto all'e-

same delle associazioni di categoria ed è stato discusso con il Ministero dell'interno.

Nel corso dell'esame dei criteri da seguire nell'emanazione di tale regolamento è sorta una divergenza di opinione tra i due Ministeri, in quanto il Ministero dell'interno sostiene la permanente vigenza dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ossia dell'istituto della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal sindaco, mentre il Ministero dell'industria sostiene che si tratti di un'autorizzazione commerciale. Infatti, ad avviso di questo Ministero la legge 25 agosto 1991, n. 287, ha disciplinato compiutamente ed autonomamente la materia delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con la conseguenza che non può più ritenersi prevista, per gli stessi, la licenza di pubblica sicurezza, né applicabile la relativa disciplina.

Il Consiglio di Stato, interpellato al riguardo dal Ministero dell'industria in data 25 giugno 1992, ha reso un parere interlocutorio chiedendo di informare il Ministero dell'interno affinché anch'esso possa presentare le proprie osservazioni.

Stante l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento in esame, il Ministero dell'industria si è sforzato di porre in essere tutto quanto necessario per superare gli ostacoli incontrati. Infatti, al fine di pervenire ad una intesa con il dicastero dell'interno, nel nuovo testo predisposto, ha eliminato numerose norme che avevano formato oggetto di contrasto ed in particolare quelle relative all'apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nei centri commerciali al dettaglio, al rilascio automatico dell'autorizzazione (ad operatori provvisti dei necessari requisiti soggettivi) in occasione e connessione con il rilascio dell'autorizzazione all'impianto dei centri stessi. Tale rinuncia è stata fatta nonostante l'importanza che l'attività di somministrazione riveste per la funzionalità dei centri stessi e nonostante che con il decreto ministeriale 17 giugno 1988, n. 248, subordini la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali per i centri commerciali al

dettaglio alla presenza in essi di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero dell'industria ha inoltre acconsentito a prevedere che le associazioni volontarie a carattere ricreativo, culturale, sportivo e assistenziale, liberamente costituibili fra i cittadini, debbano munirsi di apposita autorizzazione, qualora intendano, a termini di statuto, somministrare alimenti e bevande agli associati (somministrare direttamente, e non ricorrendo all'opera di terzi).

Peraltro, ha poi acconsentito ad obbligare gli enti fieristici di cui al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, a provvedersi di autorizzazione nei casi in cui somministrino alimenti e bevande ai partecipanti e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche che organizzano. E allo stesso modo si è comportato nei confronti degli enti gestori dei mercati all'ingrosso agro-alimentari che somministrino alimenti e bevande agli operatori e al personale dei mercati stessi, nonostante che l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 aprile 1970 (mercati all'ingrosso ortofrutticolo), l'articolo 10 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso ittici) e l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso di carni) impongano a tali enti di provvedere all'organizzazione del servizio di bar e ristoro.

Il nuovo testo di regolamento redatto sulla base degli indirizzi concordati con il dicastero dell'interno in numerose riunioni anche a livello politico ha peraltro nuovamente formato oggetto da parte della predetta amministrazione di una serie di osservazioni e di richieste di modifiche.

Sempre nell'ottica di superare le divergenze emerse ed al fine di sbloccare l'iter di emanazione del regolamento, il Ministero dell'industria, pur non condividendo appieno alcune delle predette osservazioni ha provveduto a redigere una ulteriore bozza del testo di regolamento mantenendo peraltro ferma la sua posizione solo su alcune limitate questioni che per la loro rilevanza esclusivamente commerciale appaiono di sua stretta competenza e irrinunciabili, in ciò avvalorato anche dal parere delle associazioni di categoria.

Tale ultimo testo è stato trasmesso al Ministero dell'interno e si confida che sullo stesso possa finalmente realizzarsi l'intesa prevista dalla legge.

Nel frattempo per ovviare ai gravissimi disagi creatisi nel settore, nel decreto di fine anno di proroga dei termini, reiterato con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, all'articolo 16 è stata prevista una disciplina transitoria fino al 30 giugno 1993, che consente al sindaco il rilascio di nuove autorizzazioni sulla base di un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme alla commissione commerciale competente, la quale esprime un parere vincolante. Ed inoltre è previsto che, fino all'emanazione del regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei commercianti, di cui alla legge n. 426 del 1971, gli esami possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla commissione prevista dalla normativa preesistente alla legge n. 287 del 1991 sia pure alle condizioni prescritte da quest'ultima.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Guarino.

LETTIERI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

anche le piccole inadempienze del Governo rendono vessatorio il rapporto Stato e cittadino, incidendo negativamente sull'attività economica e mortificando lo spirito d'iniziativa;

la legge 25 agosto 1991, n. 287, è inapplicata ed inapplicabile a causa della mancata emanazione del previsto regolamento —:

se non intenda approntare ed emanare con urgenza il regolamento di cui alla legge n. 287 del 25 agosto 1991. (4-08549)

RISPOSTA. — La legge 25 agosto 1991, n. 287, prevede, all'articolo 12, l'emanazione del regolamento di esecuzione da parte del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del ministro dell'interno.

Il Ministero dell'industria nel predisporre tale regolamento che prevede, tra l'altro, anche la nuova disciplina sulle commissioni previste dall'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1991, si è attenuto ai seguenti criteri:

1) dare una risposta alle osservazioni, ai dubbi ed alle richieste di chiarimento, in modo da evitare il più possibile lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle norme, che l'insorgere di contrasti tra ente pubblico e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi;

2) rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il più possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controvertibili, ed evitare qualsiasi occasione che possa far considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, più come dispensatori di favori che come garanti del corretto svolgimento dell'attività disciplinata;

3) sancire con norma regolamentare, nei casi in cui norme della legge sono apparse suscettibili di interpretazioni diverse, quella più favorevole al cittadino, in linea con la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 1980, n. 871 che ha affermato il principio che in presenza di un dubbio interpretativo che possa condurre ad assoggettare l'attività economica privata ad oneri e restrizioni, l'interprete deve preferire l'interpretazione che estende la sfera dell'individuo (singolo o associato) e non quella che la restringe, riducendone conseguentemente la tutela della libertà economica garantita dalla Costituzione.

Successivamente lo schema di regolamento di esecuzione è stato sottoposto all'esame delle associazioni di categoria ed è stato discusso con il Ministero dell'interno.

Nel corso dell'esame dei criteri da seguire nell'emanazione di tale regolamento è sorta una divergenza di opinione tra i due Ministeri, in quanto il Ministero dell'interno sostiene la permanente vigenza dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),

e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ossia dell'istituto della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal sindaco, mentre il Ministero dell'industria sostiene che si tratti di un'autorizzazione commerciale. Infatti, ad avviso di questo Ministero la legge 25 agosto 1991, n. 287, ha disciplinato compiutamente ed autonomamente la materia delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con la conseguenza che non può più ritenersi prevista, per gli stessi, la licenza di pubblica sicurezza, né applicabile la relativa disciplina.

Il Consiglio di Stato, interpellato al riguardo dal Ministero dell'industria in data 25 giugno 1992, ha reso un parere interlocutorio chiedendo di informare il Ministero dell'interno affinché anch'esso possa presentare le proprie osservazioni.

Stante l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento in esame, il Ministero dell'industria si è sforzato di porre in essere tutto quanto necessario per superare gli ostacoli incontrati. Infatti, al fine di pervenire ad una intesa con il dicastero dell'interno, nel nuovo testo predisposto, ha eliminato numerose norme che avevano formato oggetto di contrasto ed in particolare quelle relative all'apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nei centri commerciali al dettaglio, al rilascio automatico dell'autorizzazione (ad operatori provvisti dei necessari requisiti soggettivi) in occasione e connessione con il rilascio dell'autorizzazione all'impianto dei centri stessi. Tale rinuncia è stata fatta nonostante l'importanza che l'attività di somministrazione riveste per la funzionalità dei centri stessi e nonostante che con il decreto ministeriale 17 giugno 1988, n. 248, subordini la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali per i centri commerciali al dettaglio alla presenza in essi di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero dell'industria ha inoltre acconsentito a prevedere che le associazioni volontarie a carattere ricreativo, culturale, sportivo e assistenziale, liberamente costituibili fra i cittadini, debbano munirsi di apposita autorizzazione, qualora intendano, a termini di statuto, somministrare alimenti

e bevande agli associati (somministrare direttamente, e non ricorrendo all'opera di terzi).

Peraltro, ha poi acconsentito ad obbligare gli enti fieristici di cui al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, a provvedersi di autorizzazione nei casi in cui somministrino alimenti e bevande ai partecipanti e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche che organizzano. E allo stesso modo si è comportato nei confronti degli enti gestori dei mercati all'ingrosso agro-alimentari che somministrano alimenti e bevande agli operatori e al personale dei mercati stessi, nonostante che l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 aprile 1970 (mercati all'ingrosso ortofrutticolo), l'articolo 10 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso ittici) e l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso di carni) impongano a tali enti di provvedere all'organizzazione del servizio di bar e ristoro.

Il nuovo testo di regolamento redatto sulla base degli indirizzi concordati con il dicastero dell'interno in numerose riunioni anche a livello politico ha peraltro nuovamente formato oggetto da parte della predetta amministrazione di una serie di osservazioni e di richieste di modifiche.

Sempre nell'ottica di superare le divergenze emerse ed al fine di sbloccare l'iter di emanazione del regolamento, il Ministero dell'industria, pur non condividendo appieno alcune delle predette osservazioni ha provveduto a redigere una ulteriore bozza del testo di regolamento mantenendo peraltro ferma la sua posizione solo su alcune limitate questioni che per la loro rilevanza esclusivamente commerciale appaiono di sua stretta competenza e irrinunciabili, in ciò avvalorato anche dal parere delle associazioni di categoria.

Tale ultimo testo è stato trasmesso al Ministero dell'interno e si confida che sullo stesso possa finalmente realizzarsi l'intesa prevista dalla legge.

Nel frattempo per ovviare ai gravissimi disagi creatisi nel settore, nel decreto di fine anno di proroga dei termini, reiterato con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, all'articolo 16 è stata prevista una disciplina

transitoria fino al 30 giugno 1993, che consente al sindaco il rilascio di nuove autorizzazioni sulla base di un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme alla commissione commerciale competente, la quale esprime un parere vincolante. Ed inoltre è previsto che, fino all'emanazione del regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei commercianti, di cui alla legge n. 426 del 1971, gli esami possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla commissione prevista dalla normativa preesistente alla legge n. 287 del 1991 sia pure alle condizioni prescritte da quest'ultima.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Guarino.

LONGO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ha ancora varato il Regolamento attuativo della legge n. 112 del 1991 sulla disciplina del commercio in aree pubbliche, nonostante tale legge fissasse tempi certi per la sua adozione;

tale inadempienza verrebbe giustificata dal Ministero con il mancato parere del Consiglio di Stato, parere tuttavia non vincolante, prospettando di fatto una situazione in cui l'atteggiamento del Consiglio di Stato verrebbe usato come alibi dal Ministero, tanto più che lo stesso Consiglio non avrebbe dato pareri ma avrebbe chiesto chiarimenti che non sarebbero ancora stati dati;

tale situazione sta provocando gravi danni agli operatori del commercio ambulante e del commercio su aree pubbliche, aggravandone il disagio, e impedendo ai Comuni e alle Regioni di operare secondo quanto previsto dalla legge n. 112 del 1991;

tutto ciò nuoce ad un settore che dimostra invece grande dinamismo, una forte capacità di stare in sintonia con il

mercato, e che svolge un ruolo positivo di contenimento dei costi della distribuzione commerciale e di contenimento dei prezzi —:

1) se non ritenga che si configuri una inadempienza grave da parte del Ministero, che obiettivamente rischia di alimentare il dubbio di condizionamenti e pressioni da parte di altri interessi che operano nel settore della distribuzione;

2) quali iniziative intenda il Ministro assumere perché sia adottato, senza ulteriori rinvii e fornendo tutti i chiarimenti eventuali al Consiglio di Stato, il Regolamento attuativo della legge n. 112 del 1991 (su cui comunque non è vincolante il parere dello stesso Consiglio). (4-06367)

RISPOSTA. — *La legge n. 112 del 28 marzo 1991 concernente « Norme in materia di commercio su aree pubbliche » prevede un termine di sei mesi per l'emanazione del regolamento di esecuzione; tale termine è stato superato poiché sono state necessarie molteplici riunioni per acquisire il parere definitivo delle associazioni di categoria, delle regioni e dell'ANCI: il che ha richiesto tempo. D'altra parte il Ministero dell'industria ha ritenuto suo dovere raccogliere il maggior numero possibile di osservazioni, dubbi e richieste di chiarimento sulle norme della legge, per poter predisporre un regolamento di esecuzione che ne faciliti la comprensione e l'applicazione.*

Lo schema di regolamento elaborato intende dare una risposta a tali osservazioni, dubbi e richieste di chiarimento, in modo da evitare il più possibile sia lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle norme — non infrequenti, come risulta dall'esperienza che si è fatta nel corso degli anni — sia l'insorgere di contrasti fra ente pubblico e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi.

Lo schema di regolamento, sfruttando tutte le possibilità offerte dalla legge, mira a rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il più possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controvertibili, e ad evitare qualsiasi occasione che possa far

considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, più come dispensatori di favori che come garanti del corretto svolgimento dell'attività disciplinata.

Ciò premesso, si informa che il testo di regolamento, sul quale il Consiglio di Stato ha già espresso il suo parere, dopo essere stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 12 dicembre 1992, n. 192611, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1991, n. 400, per la prevista comunicazione, è stato trasmesso al Ministero della sanità per la firma concertante e successivamente sarà inviato alla Corte dei conti per la necessaria registrazione prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Guarino.

MACERATINI. — Al Ministro dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso:

che nei giorni scorsi in piazza Vittorio Emanuele in Civitavecchia durante la effettuazione di scavi per conto della Sip per l'installazione di un impianto a fibre ottiche, sono stati scoperti importanti reperti archeologici meritevoli di studio e di evidenza;

che nonostante l'interesse suscitato dalla scoperta il Comune si è attivato poco per la tutela e la salvezza dei reperti;

che la Sip darà il via in questi giorni ai lavori progettati e per portarli a compimento forerà i muri di epoca romana ritrovati —:

quali urgenti provvedimenti i Ministri intendano assumere per evitare che scoperte così importanti vengano danneggiate e addirittura ricoperte e dimenticate nel nulla. (4-07371)

RISPOSTA. — *Le operazioni di scavo condotte nella piazza Vittorio Emanuele di Civitavecchia dalla SIP per la posa di cavi a fibre ottiche hanno messo in luce, anche se limitatamente alla larghezza della trincea*

prevista per l'alloggiamento dei cavi, una concentrazione di strutture murarie relative al tessuto edilizio della città romana.

Le indagini di scavo si sono svolte nei mesi di luglio-dicembre 1992, interessando una fascia di m. 24 di lunghezza e di m. 2,50-3,50 di larghezza, coincidente con la fronte edificata prospiciente la piazza, in pieno centro commerciale della città.

Tutte le operazioni di scavo sono state eseguite da personale tecnico-scientifico e di assistenza della soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale affiancato da archeologi, restauratori, antropologi qualificati di fiducia della Soprintendenza che hanno controllato l'attività di indagine sul terreno in maniera completa e continuativa.

Le strutture emerse, conservate per un'altezza di m. 1,80-2,00 dal piano di calpestio antico sono state fotografate, disegnate e posizionate. Inoltre è stato effettuato un intervento completo di restauro e consolidamento dei muri messi in luce, delle opere di canalizzazione, del basolato della strada romana.

Il comune di Civitavecchia ha invitato rappresentanti della SIP e della predetta soprintendenza a concordare un programma di sistemazione dell'area, mantenendo a vista le emergenze archeologiche. Detta proposta, per quanto interessante e valida nelle sue finalità, è risultata inaccettabile sia per la sua realizzazione notevolmente costosa, sia per la successiva manutenzione dell'area.

La Soprintendenza ha tenuto presente le prioritarie esigenze di conservazione dei livelli archeologici raggiunti in un contesto ampiamente deturpato da preesistenti infrastrutture urbane e ha esaminato contemporaneamente le esigenze tecnico-progettuali per la posa in opera della dorsale dell'impianto di fibre ottiche. Sulla base delle suddette problematiche si è convenuto di autorizzare il passaggio della polifora, alle seguenti condizioni:

a) appoggiare il manufatto, là ove possibile, sul piano di calpestio, isolandolo mediante cosiddetto tessuto-non tessuto e materiale inerte;

b) deviare, sempre ove possibile, il percorso della polifora su di un corridoio

immediatamente adiacente all'area interessata dalle presenze archeologiche;

c) asolare, nei casi in cui risultava impossibile la deviazione di quota o di orientamento della polifora, tre muri antichi, dopo aver effettuato il restauro e il consolidamento dei medesimi. Le asole sono state realizzate escludendo qualsiasi mezzo meccanico e sempre e solo sotto diretto controllo di personale scientifico della predetta soprintendenza.

Sulla base di esperienze analoghe, si è autorizzato l'immediato reinterro della trincea SIP, dopo gli interventi di scavo, di acquisizione completa dei dati pertinenti alle presenze antiche, ivi comprese la documentazione grafica e fotografica delle medesime.

Il reinterro risulta, infatti, l'unica soluzione logistica per la migliore conservazione e tutela delle strutture archeologiche rinvenute, in mancanza totale di risorse economiche per l'esecuzione di un cosiddetto Museo all'aperto, nonché di garanzie, sempre economiche, di effettuare una successiva, adeguata manutenzione delle medesime testimonianze antiche.

Ripristinata l'agibilità dei luoghi, non si esclude di potere considerare eventuali futuri interventi di valorizzazione che per loro natura richiedono, anche prescindendo dai costi, una lunga e difficile progettazione, oggi agevolata dalla quantità e qualità dei dati acquisiti nel corso di scavo.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

MARENCO. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere — premesso che:

come risulta dalle dichiarazioni fatte dal dottor Renato Salvatori, amministratore delegato dell'Ente Colombo '92 (Secolo XIX, 10 giugno 1992) è stato affidato all'Enit un miliardo per pubblicizzare le manifestazioni colombiane —:

che cosa l'Enit ha fatto per promuovere l'Expo '92;

che cosa ha impedito che l'Ente stesso curasse la vendita dei biglietti dell'Expo '92;

quali iniziative intenda prendere l'Ente stesso per favorire la promozione dell'Esposizione colombiana. (4-02294)

RISPOSTA. — Per quel che concerne l'affermazione relativa alla erogazione di un miliardo all'ENIT per pubblicizzare le manifestazioni colombiane secondo dichiarazioni attribuite al dottor Renato Salvatori, amministratore delegato dell'ente Colombo 1992, si precisa che nessun finanziamento del genere è pervenuto all'ente. Di ciò fa fede la dichiarazione rilasciata dalla Guardia di finanza che ha svolto una specifica indagine al riguardo.

L'ENIT ha rivolto grande attenzione alla promozione dell'evento relativo alle celebrazioni delle Colombiane, nella convinzione che tale evento avrebbe potuto rappresentare un'opportunità di grande rilievo ai fini della promozione in generale dell'immagine dell'Italia in una vasta area mondiale e della sollecitazione di una domanda turistica nei confronti di destinazioni nazionali legate alla storia ed al messaggio della scoperta dell'America.

La prima preoccupazione dell'ente è stata quella di proporre che tutte le iniziative aventi qualità di promozione turistica diretta e facente capo a diverse realtà istituzionali fossero avviate non in ordine sparso ma in un quadro coordinato al fine di garantire il duplice obiettivo della organicità dei programmi e della ottimizzazione delle risorse finanziarie ad essi finalizzati.

Si deve precisare al riguardo che la legge n. 292, dell'11 ottobre 1990, relativa alla riforma dell'ente, precisa che l'ENIT promuove e attua il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero delle regioni a statuto ordinario nonché delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e comunque di tutte le eventuali altre iniziative di promozione turistica all'estero da realizzarsi attraverso finanziamenti pubblici.

In realtà, l'ENIT ha provveduto ad operare promuovendo iniziative di coordina-

mento e di sostegno a progetti di altri organismi interessati, ma non ha ottenuto alcun finanziamento diretto per la promozione turistica delle Colombiane né alcun incarico di coordinamento dei finanziamenti destinati alle celebrazioni, provvedendo con le risorse del proprio bilancio ad effettuare un programma di ampio respiro a favore dell'evento.

Al fine di coordinare le varie iniziative di promozione turistica all'estero l'ente ha costituito un apposito comitato per le celebrazioni Colombiane 1992 al quale hanno aderito il Ministero, da me rappresentato, quello degli affari esteri, la regione Liguria-assessorato al turismo, l'ente Colombo, l'ALITALIA e l'ICE; inoltre, l'ENIT è stato chiamato a partecipare al Progetto di comunicazione della Presidenza del Consiglio sui grandi eventi del 1992 per dare un contributo alla definizione della linea di comunicazione e dei messaggi promozionali più idonei a produrre una ricaduta turistica.

In tale sede ha evidenziato l'opportunità che i tempi di realizzazione della campagna di comunicazione fossero tali da consentire agli operatori e all'utenza turistica estera di programmare per tempo eventuali viaggi nelle località più direttamente interessate all'evento colombiano e alle manifestazioni facenti parte del programma celebrativo.

Nell'ambito del Comitato promosso dall'ENIT si è evidenziato l'impegno dell'istituto fin dal 1990 di avviare una strategia di comunicazione idonea a sensibilizzare il mondo del turismo all'evento celebrativo.

L'ente ha attivato i suoi 25 uffici nei 19 paesi esteri per consentire un'informazione globale sull'evento ai fini della promozione sui media e presso il mercato dei viaggi di tutte le iniziative più idonee a valorizzare l'evento stesso.

L'attività dell'ENIT è stata concretamente avviata nel 1990 in occasione dell'ASTA Convention di Amburgo, la più grande assise degli agenti di viaggi nordamericani, con il lancio in tale sede del messaggio sulle Colombiane 1992 per invitare i tour operators e gli agenti di viaggio statunitensi a promuovere appositi progetti di viaggio presso le comunità italiane e in generale presso quelle fasce di turisti potenziali che possono essere

attratti dalle manifestazioni espositive e culturali come quelle previste a Genova e in altre parti della Liguria. L'ente ha promosso una serata di gala per gli operatori USA con proiezione di una multivisione sulle Colombiane; ha poi lanciato il messaggio delle Colombiane alla BIT di Milano, la più grande borsa del turismo nel nostro paese dove erano presenti circa 300 operatori esteri nell'ambito del BUY Italy, la manifestazione che consentì agli operatori turistici italiani di contattare gli operatori esteri selezionati dall'ENIT.

In tale sede l'ENIT ha allestito il suo padiglione all'insegna della comunicazione sull'evento celebrativo colombiano per promuovere presso tutte le diverse utenze della manifestazione una sensibilizzazione verso l'avvenimento.

Ha altresì invitato gli operatori esteri alla proiezione di una multivisione sulle Colombiane.

Inoltre, l'ENIT ha partecipato al più grande salone della nautica tedesco, il BOOT '91 di Dusseldorf, lanciando una campagna di comunicazione sul tema delle Colombiane sia nell'ambito dell'area espositiva, appositamente allestita e arredata in funzione del messaggio Colombiano sia nell'ambito delle manifestazioni rivolte a operatori turistici e dell'informazione incontri, conferenze stampa, ecc.

In particolare l'ente ha creato l'allestimento nel suo padiglione di una mostra delle polene, dei costumi e dei gonfaloni delle quattro Repubbliche marinare, ed ha promosso l'esibizione del violino di Paganini in occasione della cerimonia inaugurale.

Sempre con riferimento all'attività di promozione svolta nelle più grandi manifestazioni turistiche del mondo, l'ENIT ha promosso una serata di gala per circa 400 operatori turistici tedeschi con proiezione di una multivisione sulle Colombiane.

Una particolare azione è stata svolta sul mercato turistico statunitense con due grandi manifestazioni a New York e Chicago con la partecipazione di giornalisti, operatori e personalità americane e di origine italiana che hanno assistito alla proiezione di una multivisione della regione Liguria su Cristoforo Colombo e la scoperta dell'America.

Inoltre l'ENIT, in collaborazione con la regione Liguria, il centro internazionale per i congressi di Palermo e l'ALITALIA ha lanciato negli Stati Uniti un concorso dal titolo « Colombo, 500 anni d'America: dalle Nazioni indiane all'uomo del 2000 » per diffondere tra i giovani il messaggio della conoscenza che l'evento ha prodotto nei secoli.

L'iniziativa ha riscosso grande adesione e in particolare ha prodotto l'effetto di avvicinare la nazione indiana con spirito di amicizia all'evento.

L'ente ha promosso insieme al centro internazionale dei congressi di Palermo, l'ALITALIA e la regione Liguria la visita a Palermo ed all'EXPO di Genova di otto capi indiani delle più importanti tribù d'America che sono stati ricevuti in udienza dal Papa e accolti in Sicilia e in Liguria dalle massime autorità locali.

Ancora in riferimento alle manifestazioni promozionali, l'ENIT ha partecipato con un apposito progetto di comunicazione dedicato al tema delle Colombiane all'evento sportivo dell'American's Cup con il club Italia nel quale sono stati ospitati giornalisti, operatori e personalità del mondo turistico e sportivo presenti a San Diego, ai quali sono stati illustrati i programmi delle manifestazioni Colombiane, con la partecipazione della regione Liguria.

Per quanto attiene alle iniziative di supporto alle attività della regione Liguria per garantire il migliore svolgimento dell'EXPO di Genova, l'ENIT ha istituito presso l'aeroporto Cristoforo Colombo un apposito ufficio informazioni ubicato presso la zona arrivi, in area extradoganale, per fornire informazioni e assistenza ai turisti ed ai visitatori di Genova e dell'EXPO durante i loro soggiorni.

L'ENIT ha proceduto anche alla realizzazione ed alla divulgazione di pubblicazioni dedicate all'evento celebrativo: una speciale agenda 1991 sul tema delle Colombiane e due inserti speciali sulla rivista Stagioni d'Italia patrocinata dall'ente; ha fornito la rete estera dell'ENIT di un'ampia documentazione fotografica sulla Liguria e i luoghi colombiani; ha provveduto a distribuire ai suoi uffici all'estero tutte le pubblicazioni

pervenute dall'ente Colombo e tutte le comunicazioni stampa al riguardo.

Per quanto riguarda la campagna di comunicazione l'ente ha provveduto a far pervenire ad alcune delegazioni il documentario Colombo '92 edito dall'ente omonimo che è stato utilizzato in occasione di manifestazioni, sales promotions e iniziative varie promosse dall'ente.

Per quanto riguarda la campagna pubblicitaria delle Colombiane 1992 gestita autonomamente dall'ente Colombo e affidata all'agenzia Young - Rubican, l'ENIT ha segnalato la necessità di inserire negli annunci il logo Italia (la campagna dava infatti per scontato che tutto il mondo fosse informato sulla città di Genova) e di inserire il riferimento alle delegazioni dell'ENIT nei vari paesi dove la campagna si svolgeva per dare modo agli interessati di avere eventuali informazioni su programmi e manifestazioni e documentazione al riguardo.

Altri correttivi segnalati sono stati quelli relativi a uno o più annunci per la stampa specializzata ed alla opportunità di riconsiderare il piano media prevalentemente incentrato sui quotidiani.

L'ENIT aveva anche espresso la sua disponibilità a collaborare per la promozione all'estero dei pacchetti, al fine di orientare l'attività di commercializzazione nei settori dell'intermediazione e dell'utenza turistica più interessanti, ma non ha ricevuto alcuna indicazione al riguardo.

Per quanto riguarda la diffusione del calendario avvenimenti, l'ENIT ha provveduto tempestivamente a divulgare tramite i suoi uffici esteri la documentazione inviata dall'ente Colombo.

Infine, in relazione alla vendita dei biglietti dell'EXPO '92 l'ENIT non ha potuto concludere un accordo con l'ente gestore per la mancanza di concrete e definitive proposte.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver.

MARENCO. — Al Ministro del tesoro. —
Per sapere:

quali motivi ostino alla definizione del ricorso per pensione di guerra

(n. 856789 — posizione n. 28105) avanzato dal signor Corso Pasquale, nato a Castellammare del Golfo il 18 aprile 1917, e in atto giacente presso la Corte dei conti di Palermo, nonostante che l'interessato abbia presentato, tra l'altro, richiesta di sollecito esame a seguito di aggravamento della malattia e della avanzata età.

(4-09547)

RISPOSTA. — Il fascicolo relativo alla pratica di pensione di guerra del signor Pasquale Corso è stato trasmesso alla Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione siciliana — in data 24 maggio 1990, con elenco n. 8070, per la definizione del ricorso giurisdizionale n. 85689.

Detto ricorso risulta tuttora pendente presso quella magistratura.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bruno.

MARTINAT. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso:

che negli anni 1988 e 1989 sono stati effettuati alcuni interventi campione sulla autostrada Roma-Firenze, per conto della Società Autostrade, relativi al rivestimento delle gallerie autostradali mediante la posa in opera di pannelli di tipo Alucobond e Securelite Panel;

che tali interventi hanno evidenziato l'ottimo risultato tecnico, l'idoneità e l'oggettiva (anche per l'utente) differenza in positivo dei pannelli del tipo Alucobond nei confronti dell'altro materiale tipo Securelite Panel;

che nonostante le oggettive risultanze degli interventi campione, l'impiego dell'Alucobond non ha ottenuto alcuno sviluppo, mentre, al contrario, la TODINI Costruzioni ha ricevuto lettera di affidamento dei lavori autostradali che prevedevano la posa in opera di pannelli del tipo Securelite Panel in policarbonato;

che il tempo finora trascorso dalla realizzazione dei lavori ha già notevolmente evidenziato le lacune l'enorme in-

feriorità dei materiali impiegati (Securelite Panel) rispetto all'altro materiale (Alucobond) per l'uso cui sono destinati, come è facilmente constatabile da parte dell'utenza percorrendo l'autostrada Roma-Firenze nel tratto Fiano Romano-Magliano Sabino, ove una galleria rivestita in Securelite Panel segue una in Alucobond, la quale al contrario della prima risponde perfettamente alle esigenze del caso —:

quali iniziative necessarie ed urgenti intende adottare per chiarire le modalità ed i criteri della scelta dei materiali in premessa e, infine, se ritenga opportuno promuovere gli accertamenti del caso al fine di fare piena luce sulla correttezza dell'appalto che ha per oggetto la fornitura e la posa in opera dei pannelli di rivestimento delle gallerie autostradali e le eventuali responsabilità che emergono dall'intera vicenda. (4-05335)

RISPOSTA. — L'apposizione di pannelli bianchi in galleria costituisce un miglioramento estetico funzionale dell'ambiente stradale che va fatto con precise limitazioni per non impedire la sorveglianza delle strutture portanti che, come è noto, sono soggette a degrado e devono essere tempestivamente mantenute per evitare pericolosi distacchi.

Per questo motivo i pannelli vengono posti solo su due fasce laterali, con altezze tali da evitare pericolose struscature da parte dei veicoli merci. Essi devono inoltre avere caratteristiche di facile montaggio e sostituzione, ininfiammabilità, lavabilità, biancore e costo contenuto.

Per la definizione di questi parametri sono stati effettuati esperimenti con materiali diversi sin dal 1983: si sono provate pavimentazioni, imbiancature, vernici, sistemi d'illuminamento, lavaggi ed infine pannelli prefabbricati. La scelta si è ristretta alla fine a due tipi: l'Alucobond in alluminio rivestito e il securelite in policarbonato.

Ambedue sono risultati tecnicamente validi per le diverse caratteristiche.

L'Alucobond (il cui costo è di Lmq 146 mila contro Lmq 135.500, ridotti in seguito a Lmq 115 mila) viene impiegato in ambiente cittadino dove la rifinitura di certi

particolari è più fruibile da parte di pedoni o di veicoli che marciano a bassa velocità. Mentre in autostrada dove le velocità sono più elevate, sono preferiti pannelli Securelite, di fabbricazione Enichem, utilizzati per prodotti (intonaci, barriere, cordoli) meno rifiutati per il loro minor costo legato all'alto grado di automazione della messa in opera quindi minor intralcio al traffico in fase di montaggio, ma lo stesso di aspetto gradevole se visti in movimento.

Il contratto, tra l'altro, non prevede una quantità minima di pannelli in opera, in quanto di anno in anno si installano pannelli secondo le disponibilità di bilancio. A tutt'oggi i pannelli sono stati installati in gallerie dell'A/14 nel tratto Ancona-Pescara.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Merloni.

MASINI, GIORDANO ANGELINI e EN-
NIO GRASSI. — *Ai Ministri della sanità, del turismo e spettacolo e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970 n. 1427, che ha modificato il regio decreto 24 maggio 1925 n. 102, prevede una metratura minima per le camere d'albergo;

in gran parte degli alberghi della costa romagnola (ma il problema è generalizzato sull'intero territorio nazionale), sono state ristrutturare le camere comprendendo il bagno nei limiti di metratura di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica;

le attuali metrature delle camere d'albergo, peraltro, sono rapportate agli standard degli altri paesi europei;

recentemente molti comuni hanno proceduto a una rigida applicazioe del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, che esclude che il bagno sia computato nella metratura prevista;

tali disposizioni stanno provocando pesanti conseguenze sulle strutture alberghiere;

tempo fa il problema era stato sottoposto al Ministro della sanità, onorevole De Lorenzo, che aveva proposto una modifica del decreto del Presidente della Repubblica/70. La proposta di modifica è ancora ferma in una commissione composta da rappresentanti del Ministro della sanità, del turismo e dei lavori pubblici —:

se e quali provvedimenti urgenti intendano adottare per una modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970 n. 1427 e dare soluzione positiva a una vicenda che, se non risolta in breve tempo, provocherà pesanti ripercussioni sulla prossima stagione turistica.
(4-12397)

RISPOSTA. — *In merito alla proposta di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1427 la commissione incaricata ha richiesto il parere del Consiglio superiore di sanità.*

Quest'ultimo si è espresso in termini negativi, sottolineando come la necessità di un'adeguata cubatura per le camere da letto, nell'ambito delle strutture alberghiere, sia legata ad esigenze fondamentalmente igieniche, basate sul tipo di alterazione dell'aria e sull'uso discontinuo di questi locali.

L'alterazione dell'aria è riconducibile alla presenza di:

inquinanti di tipo microbiologico, chimico e fisico, prodotti dagli occupanti le camere;

inquinanti prodotti all'interno degli ambienti dai materiali di costruzione (pavimenti vinilici, moquettes, etc.) e di arredamento (prevalentemente sintetici).

Conseguentemente, l'unica soluzione possibile, per mantenere la qualità dell'aria interna entro standards igienicamente accettabili, è di far sì che il volume del locale sia tale da impedire il prodursi di elevate concentrazioni di sostanze nocive.

Il consiglio ha fatto altresì presente che l'attuale tipologia edilizia consente una limitata quota di ventilazione naturale (intesa come tale quella che avviene a porte e

finestre chiuse, attraverso la porosità dei muri e la non perfetta tenuta degli infissi).

Ciò posto, la commissione incaricata di quanto sopra, preso atto del parere sfavorevole del Consiglio superiore di sanità, ha ritenuto opportuno conformarvisi e non ha dato, pertanto, seguito alla proposta di modifica del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Azzolini.

MICHIELON. — Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. — Per sapere — premesso:

che il tracciato originario del metanodotto Istrana-Fonzaso che passava per il Grappa è stato modificato;

che i motivi del cambiamento di tracciato non risultano essere noti, anzi che il cambiamento sembra essere peggiorativo, sia dal punto di vista ambientale che rispetto ai costi —:

mediante quali criteri la SNAM sia addivenuta alla scelta dell'attuale tracciato, rispetto a quello iniziale;

se sia stato effettuato un esame comparativo dei due tracciati inerente sia l'impatto ambientale che i costi;

quali norme di sicurezza vengano adottate nei confronti dei cittadini e a quali divieti dovranno sottostare gli stessi rispetto al metanodotto. (4-01204)

RISPOSTA. — In relazione al documento indicato in oggetto si fa presente quanto segue:

a) in ordine alla realizzazione del metanodotto SNAM Istrana-Fonzaso, si precisa che i metanodotti non sono compresi tra le opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988 e pertanto non sono assoggettabili a procedure di valutazione dell'impatto ambientale ex articolo 6, legge n. 349 del 1986; anche le più recenti disposizioni legislative (si veda l'articolo 1 della legge n. 220 del 1992)

prevedono l'estensione della procedura di valutazione d'impatto ambientale solo alle condotte sottomarine per il trasporto di idrocarburi e sostanze pericolose;

b) il gasdotto Istrana-Fonzaso, in accordo con le indicazioni del PEN, si colloca nell'ambito del potenziamento della rete dell'Italia nord-orientale e collega i gasdotti di importazione dall'URSS con le linee della valle del Soligo, valle del Piave, Valsugana e Val d'Adige;

c) per quanto riguarda il tracciato, gli accessi per il nord costituiti dalle valli del Brenta e del Piave, in prima istanza presi in considerazione della SNAM, erano stati esclusi per difficoltà derivanti dalla morfologia accidentale, dalla presenza di infrastrutture di trasporto e di numerosi centri abitati.

Un'ulteriore ipotesi di tracciato attraverso Cima Mandria, monte Pressolan e monte Roncone era egualmente stata abbandonata per motivi di ordine ambientale e paesistico.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Ciaurro.

PARLATO. — Ai Ministri dell'ambiente, dell'agricoltura e foreste, di grazia e giustizia, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'interno. — Per conoscere — premesso che:

tra agosto e i primi di settembre 1991 ben quattro consecutivi e distinti incendi si sono sviluppati sulla collina dei Camaldoli distruggendo oltre sei ettari di bosco, rendendo definitivamente terra bruciata l'unico grande polmone verde di Napoli;

la natura degli incendi ha fatto adombrare il sospetto di cause dolose e stranamente tali incendi si sono sviluppati proprio dopo l'apertura di due inchieste delle sezioni urbanistica e ecologica della procura della Repubblica di Napoli sulla mancata consegna del parco di Camaldoli e sulle discariche abusive, argomento già

oggetto di ripetuti atti ispettivi dell'interrogante restati privi di adeguata risposta o del tutto inevasi —:

quali indagini siano state attivate al riguardo;

se sia stato accertato il fatto doloso;

se si intenda una volta e per tutte promuovere interventi di salvaguardia dei Camaldoli con la effettiva realizzazione ed apertura del Parco che presupporrebbe una quotidiana pulizia e una attenta sorveglianza, oltre a garantire l'area dalle presenze distruttrici e quindi impedire, di fatto, lo scoppio di simili incendi;

se risulti per quali motivi il comune di Napoli sia del tutto latitante, anche a questo riguardo;

se tali omissioni, che hanno favorito l'esplosione dell'abusivismo nell'area del parco non concretino gli estremi dell'articolo 40 della legge n. 142 del 1990;

se comunque si ritenga di promuovere severe ed urgenti iniziative per assicurare il rispetto dei vincoli posti a salvaguardia dell'intera collina;

se si ritenga che tali incendi, se dolosi, siano collegati a volontà speculativa di ulteriore cementificazione selvaggia della zona;

quali risultati abbiano prodotto le indagini promosse e se sia accertato che gli incendi siano stati accesi per occultare tracce, e quindi responsabilità, di deturpazione dell'ambiente e di sversamento di rifiuti nel parco dei Camaldoli, anche perché in alcuni punti il terreno smosso ha fatto ipotizzare anche la presenza di discariche di materiale tossico opportunamente occulto;

se tale fatto sia stato accertato;

per quali ragioni sia potuto accadere che il comune di Napoli, con 45 miliardi spesi e undici anni trascorsi, non riesca ancora a realizzare il tanto agognato parco dei Camaldoli o se, in effetti, non lo voglia affatto essendo quella un'area di abusivi-

simo clientelare, edilizio e di sversamento dei rifiuti che sia opportuno lasciare tale.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura n. 4-27825 del 23 settembre 1991. (4-02760)

RISPOSTA. — *In relazione al documento indicato in oggetto, si fa presente quanto segue:*

a) *dalle indagini espletate dal corpo forestale non sembra evincersi una natura dolosa per l'incendio della collina dei Camaldoli;*

b) *la collina stessa è sottoposta a vincoli paesistici, forestali ed archeologici, mentre il piano regolatore generale del comune di Napoli ha destinato la quasi totalità della zona a verde pubblico e privato;*

c) *il parco è in fase di attuazione, ma i relativi lavori sono oggetto di inchieste giudiziarie.*

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Ciaurro.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nel giugno del 1992 la signora Teresa Piscitelli ha iniziato, nel suo appartamento sito a Napoli al Corso Vittorio Emanuele 851, lavori edili ex novo consistenti nel raddoppio dei solai con aumento della superficie utile abitabile, con scale, servizi igienici e fecali, per raddoppiare la sua unità abitativa, nonché apertura di balconi dove prima vi erano finestre;

più volte i proprietari di appartamenti adiacenti hanno segnalato il succedersi dei lavori ai VV.UU. dell'antiabusivismo edilizio, i quali il 10 luglio 1992 sequestravano il cantiere dopo aver accertato la mancanza di concessione edilizia,

indispensabile e difficilmente ottenibile trattandosi di costruzione eseguita sul finire del 19° secolo;

sei giorni dopo la proprietaria dell'appartamento riesce ad ottenere il dissequestro del cantiere da parte del Pretore sottoponendogli una relazione tecnica del figlio, ingegner Angelo, il quale dichiarava che i lavori del cantiere riguardavano solo la manutenzione ordinaria omettendo di menzionare sia il raddoppio dell'unità abitativa che la modifica dell'architettura esterna;

successivamente una nuova denuncia ai VV.UU. faceva riferimento ai danni irreparabili che la costruzione delle opere procurava all'edificio (sovraccarico sui muri portanti in tufo arrecante grave danno alle fondazioni) e all'inizio di un nuovo soppalco adiacente al primo;

in data 27 luglio 1992 veniva per la seconda volta sequestrato il cantiere e tre giorni dopo di nuovo dissequestrato con la seguente motivazione: « i lavori erano conformi alla data del sequestro del 27 luglio 1992 »;

in agosto i lavori sono alacrememente proseguiti consentendo alla citata Piscitelli di demolire l'antica volta abbassando il solaio di calpestio dal vano sovrastante che altrimenti avrebbe avuto l'altezza di soli 2 metri; di costruire nuovi servizi ai soppalchi abusivi con nuovi scarichi alle fogne; creare *ex novo* dei balconi —;

quali provvedimenti ha adottato la Sovrintendenza competente e quali intende adottare per verificare la correttezza dell'intero iter procedurale e per ripristinare lo stato dei luoghi. (4-08878)

RISPOSTA. — *In merito ai lavori abusivi effettuati al numero civico 651 di corso Vittorio Emanuele in Napoli si fa presente che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici ha effettuato numerosi sopralluoghi, congiuntamente con vigili dell'unità operativa speciale antiabusivismo edilizio del comune di Napoli cui è seguita una*

serie di sequestri e dissequestri da parte della procura della Repubblica.

L'ultimo di tali sopralluoghi è avvenuto il 7 gennaio 1993 e, avendo riscontrato l'ultimazione dei lavori, la realizzazione di una nuova apertura d'ingresso, l'installazione di una porta blindata e la costruzione di tre scalini esterni coperti da una tettoia è stata redatta una nuova informativa di reato a carico della proprietaria dell'immobile signora Teresa D'Orsi presso la pretura circoscrizionale di Napoli.

Allo stato si è in attesa dell'espletamento del procedimento giudiziario.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

PERANI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'interno e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

da oltre un anno è stata approvata la legge n. 287 recante « aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività di pubblici esercizi »;

la legge in questione prevede all'articolo 6 che siano operanti due distinte commissioni per i Comuni superiori ai 10.000 abitanti e per i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, con il compito di esprimere preventivo parere rispettivamente ai Sindaci e ai Presidenti della Giunta provinciale sul rilascio delle autorizzazioni all'apertura e al trasferimento dei pubblici esercizi;

le suddette commissioni non sono ancora istituite ed operanti in quanto i Ministri in indirizzo non hanno ancora provveduto ad emanare il relativo regolamento di esecuzione ex articolo 12 della legge n. 287 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400;

i Comuni sono nell'impossibilità pertanto di rilasciare nuove autorizzazioni all'apertura o al trasferimento di pubblici esercizi, con grave danno per gli interessati e per gli utenti —;

se non ritengano con urgenza di intervenire al fine di porre i Sindaci e i Presidenti delle Giunte provinciali nelle condizioni di poter procedere all'insediamento delle Commissioni di cui all'articolo 6 della legge n. 287. (4-07555)

PERANI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — premesso che:

la mancata pubblicazione dei regolamenti attuativi delle leggi n. 112 (28 marzo 1991) e n. 287 (25 agosto 1991) concernenti l'una « Norme in materia di commercio su aree pubbliche » e l'altra « Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi », crea notevoli disagi agli operatori interessati;

si tratta di un ritardo incomprensibile per un adempimento legislativo importante e c'è il rischio serio che si determini una situazione di precarietà e di confusione proprio in assenza di ogni certezza del diritto;

uno dei problemi centrali risiede nella corretta gestione delle norme transitorie che sono demandate ai regolamenti di esecuzione e, in tal senso, i vuoti normativi non possono che produrre effetti deleteri sia sugli operatori che sugli apparati amministrativi che presiedono all'applicazione delle leggi stesse;

questa situazione può comportare inadempienze, abusi, interpretazioni unilaterali da parte delle stesse amministrazioni pubbliche proprio per l'assenza del quadro normativo di riferimento;

le associazioni di categoria, da tempo sollecitano con iniziative ed incontri con i competenti organi istituzionali di Governo questo adempimento legislativo, dovuto in uno Stato di diritto;

risposte autorevoli non sono ancora pervenute, nonostante un formale impegno preso dalla Commissione attività produttive della Camera in data 4 novembre scorso —:

se sia imminente un intervento da parte del ministro in indirizzo, al fine di porre rimedio agli indubbi disagi e danni che possono coinvolgere tanti operatori economici. (4-08834)

RISPOSTA. — *La legge n. 112 del 28 marzo 1991 concernente « Norme in materia di commercio su aree pubbliche » prevede un termine di sei mesi per l'emanazione del regolamento di esecuzione; tale termine è stato superato poiché sono state necessarie molteplici riunioni per acquisire il parere definitivo delle associazioni di categoria, delle regioni e dell'ANCI: il che ha richiesto tempo. D'altra parte il Ministero dell'industria ha ritenuto suo dovere raccogliere il maggior numero possibile di osservazioni, dubbi e richieste di chiarimento sulle norme della legge, per poter predisporre un regolamento di esecuzione che ne faciliti la comprensione e l'applicazione.*

Lo schema di regolamento elaborato intende dare una risposta a tali osservazioni, dubbi e richieste di chiarimento, in modo da evitare il più possibile sia lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle norme — non infrequenti, come risulta dall'esperienza che si è fatta nel corso degli anni — sia l'insorgere di contrasti fra ente pubblico e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi.

Lo schema di regolamento, sfruttando tutte le possibilità offerte dalla legge, mira a rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il più possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controvertibili, e ad evitare qualsiasi occasione che possa far considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, più come dispensatori di favori che come garanti del corretto svolgimento dell'attività disciplinata.

Ciò premesso, si informa che il testo di regolamento, sul quale il Consiglio di Stato ha già espresso il suo parere, dopo essere stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 12 dicembre 1992, n. 192611, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1991, n. 400, per la prevista comunicazione, è stato trasmesso al Ministero della sanità per la firma concertante e

successivamente sarà inviato alla Corte dei conti per la necessaria registrazione prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La legge 25 agosto 1991, n. 287 prevede, all'articolo 12, l'emanazione del regolamento di esecuzione da parte del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del ministro dell'interno.

Il Ministero dell'industria nel predisporre tale regolamento che prevede, tra l'altro, anche la nuova disciplina sulle commissioni previste dall'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1991, si è attenuto ai seguenti criteri:

1) dare una risposta alle osservazioni, ai dubbi ed alle richieste di chiarimento, in modo da evitare il più possibile lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle norme, che l'insorgere di contrasti fra ente pubblico e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi;

2) rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il più possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controvertibili, ed evitare qualsiasi occasione che possa far considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, più come dispensatori di favori che come garanti del corretto svolgimento dell'attività disciplinata;

3) sancire con norma regolamentare, nei casi in cui norme della legge sono apparse suscettibili di interpretazioni diverse, quella più favorevole al cittadino, in linea con la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 1980, n. 871 che ha affermato il principio che in presenza di un dubbio interpretativo che possa condurre ad assoggettare l'attività economica privata ad oneri e restrizioni, l'interprete deve preferire l'interpretazione che estende la sfera dell'individuo (singolo o associato) e non quella che la restringe, riducendone conseguentemente la tutela della libertà economica garantita dalla Costituzione.

Successivamente lo schema di regolamento di esecuzione è stato sottoposto all'e-

same delle associazioni di categoria ed è stato discusso con il Ministero dell'interno.

Nel corso dell'esame dei criteri da seguire nell'emanazione di tale regolamento è sorta una divergenza di opinione tra i due Ministeri, in quanto il Ministero dell'interno sostiene la permanente vigenza dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ossia dell'istituto della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal sindaco, mentre il Ministero dell'industria sostiene che si tratti di un'autorizzazione commerciale. Infatti, ad avviso di questo Ministero la legge 25 agosto 1991, n. 287, ha disciplinato compiutamente ed autonomamente la materia delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con la conseguenza che non può più ritenersi prevista, per gli stessi, la licenza di pubblica sicurezza, né applicabile la relativa disciplina.

Il Consiglio di Stato, interpellato al riguardo dal Ministero dell'industria in data 25 giugno 1992, ha reso un parere interlocutorio chiedendo di informare il Ministero dell'interno affinché anch'esso possa presentare le proprie osservazioni.

Stante l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento in esame, il Ministero dell'industria si è sforzato di porre in essere tutto quanto necessario per superare gli ostacoli incontrati. Infatti, al fine di pervenire ad una intesa con il dicastero dell'interno, nel nuovo testo predisposto, ha eliminato numerose norme che avevano formato oggetto di contrasto ed in particolare quelle relative all'apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nei centri commerciali al dettaglio, al rilascio automatico dell'autorizzazione (ad operatori provvisti dei necessari requisiti soggettivi) in occasione e connessione con il rilascio dell'autorizzazione all'impianto dei centri stessi. Tale rinuncia è stata fatta nonostante l'importanza che l'attività di somministrazione riveste per la funzionalità dei centri stessi e nonostante che con il decreto ministeriale 17 giugno 1988, n. 248, subordini la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali per i centri commerciali al

dettaglio alla presenza in essi di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero dell'industria ha inoltre acconsentito a prevedere che le associazioni volontarie a carattere ricreativo, culturale, sportivo e assistenziale, liberamente costituibili fra i cittadini, debbano munirsi di apposita autorizzazione, qualora intendano, a termini di statuto, somministrare alimenti e bevande agli associati (somministrare direttamente e non ricorrendo all'opera di terzi).

Peraltro, ha poi acconsentito ad obbligare gli enti fieristici di cui al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, a provvedersi di autorizzazione nei casi in cui somministrino alimenti e bevande ai partecipanti e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche che organizzano. E allo stesso modo si è comportato nei confronti degli enti gestori dei mercati all'ingrosso agro-alimentari che somministrano alimenti e bevande agli operatori e al personale dei mercati stessi, nonostante che l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 aprile 1970 (mercati all'ingrosso ortofrutticolo), l'articolo 10 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso ittici) e l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso di carni) impongano a tali enti di provvedere all'organizzazione del servizio di bar e ristoro.

Il nuovo testo di regolamento redatto sulla base degli indirizzi concordati con il dicastero dell'interno in numerose riunioni anche a livello politico ha peraltro nuovamente formato oggetto da parte della predetta amministrazione di una serie di osservazioni e di richieste di modifiche.

Sempre nell'ottica di superare le divergenze emerse ed al fine di sbloccare l'iter di emanazione del regolamento, il Ministero dell'industria, pur non condividendo appieno alcune delle predette osservazioni ha provveduto a redigere una ulteriore bozza del testo di regolamento mantenendo peraltro ferma la sua posizione solo su alcune limitate questioni che per la loro rilevanza esclusivamente commerciale appaiono di sua stretta competenza e irrinunciabili, in ciò avvalorato anche dal parere delle associazioni di categoria.

Tale ultimo testo è stato trasmesso al Ministero dell'interno e si confida che sullo stesso possa finalmente realizzarsi l'intesa prevista dalla legge.

Nel frattempo per ovviare ai gravissimi disagi creatisi nel settore, nel decreto di fine anno di proroga dei termini, reiterato con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, all'articolo 16 è stata prevista una disciplina transitoria fino al 30 giugno 1993, che consente al sindaco il rilascio di nuove autorizzazioni sulla base di un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme alla commissione commerciale competente, la quale esprime un parere vincolante. Ed inoltre è previsto che, fino all'emanazione del regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei commercianti, di cui alla legge n. 426 del 1971, gli esami possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla commissione prevista dalla normativa preesistente alla legge n. 287 del 1991 sia pure alle condizioni prescritte da quest'ultima.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Guarino.

PIERONI. — Ai Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici e del bilancio e programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

entro la fine del corrente anno entrerà in fase operativa il servizio di cabotaggio gestito dalla società Viamare (gruppo IRI-Finmare) che avvierà il collegamento fra Genova-Voltri e l'interporto siciliano di Termini Imerese, con l'obiettivo dichiarato di togliere dalle strade e autostrade del versante tirrenico della penisola circa 500 automezzi pesanti ogni giorno;

è in fase avanzata l'iter amministrativo per la realizzazione, con capitali pubblici, da parte della TAV (società concessionaria con partecipazione al 40 per cento delle ferrovie dello Stato) del « Progetto alta velocità: tratta Bologna-Firenze », progetto che — implicando gravi conseguenze dal punto di vista dell'impatto ambientale — tende alla creazione, entro il 1999, di una

nuova infrastruttura e alla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio ferroviario esistente, al fine di trasportare, entro velocità massima compresa fra i 250 e 300 chilometri orari, 46.000 unità di traffico/giorno (tanto vanta come obiettivo il progetto in questione);

si attende solo il benessere dell'ANAS e il successivo decreto del Ministero dei lavori pubblici per dare il via ai lavori della « Variante di Valico », consistente nel raddoppio, nel tratto appenninico, dell'autostrada Bologna-Firenze, raddoppio anch'esso implicante pesantissimi effetti sull'ambiente in cui va a incidere, per un costo previsto di ben 5.000 miliardi —:

se non ritengano come pare all'interrogante dalla semplice lettura di tali premesse, che esista in Italia una certa confusione, mancanza di coordinamento e di programmazione complessiva nella gestione della politica dei trasporti e — soprattutto — nell'investimento delle risorse finanziarie del Paese;

se, considerando che 1) il trasferimento di traffico, dalla strada al mare e alla ferrovia, rappresenta uno degli obiettivi fondamentali del piano generale dei trasporti approvato il 10 aprile 1986, obiettivo peraltro neppure sfiorato nel concreto, ancorché riconfermato anche dalla Conferenza nazionale dei trasporti svoltasi all'inizio del 1991; 2) esiste un grave deficit finanziario per cui voci sempre più autorevoli richiedono interventi drastici per un diverso indirizzo della spesa pubblica, non ritengano opportuno assumere iniziative per non spendere i 5.000 miliardi, corrispondenti all'importo dell'ultimo dei lavori in premessa, il raddoppio dell'autostrada Firenze-Bologna, sospendendo il progetto, in quanto l'opera, già prevista nel piano decennale per la grande viabilità, diventa non più necessaria a fronte dei cospicui investimenti contemporaneamente canalizzati su progetti alternativi, risparmiando in questo modo anche i notevoli costi sociali e ambientali che ricadrebbero sulle popolazioni, il territorio e gli enti locali interessati dal percorso. (4-01933)

RISPOSTA. — Nel quadro delle scelte di politica dei trasporti e di pianificazione infrastrutturale del territorio, il potenziamento dell'attraversamento appenninico della Autosole, quale soluzione delle gravi criticità esistenti sulla principale direttrice centrale di collegamento autostradale, fu inserito, ai sensi della legge del 12 agosto 1982, n. 531, nel piano decennale ANAS (1986), approvato dal CIPE e dalle competenti Commissioni parlamentari, coerentemente agli indirizzi ed agli obiettivi del Piano generale dei trasporti.

Poiché le finalità perseguite con tale potenziamento consistono principalmente nel recupero delle criticità pregresse e non già nell'acquisizione di ulteriori quote della domanda potenziale di mobilità, l'adeguamento della tratta autostradale appenninica non può considerarsi concorrenziale ad altre modalità di trasporto.

E non si ravvisa neppure una contraddizione tra la realizzazione di progetti tendenti a sviluppare un più razionale assetto della viabilità marittima e di quella su rotaia e la realizzazione del progetto per il raddoppio del tratto appenninico dell'autostrada Firenze-Bologna, in quanto i suddetti interventi più che alternativi risultano complementari e tendenti ad una organica risoluzione del problema della congestione del traffico sull'intera rete stradale italiana.

Il raddoppio dell'autostrada Bologna-Firenze dovrebbe rappresentare la risposta ai gravi problemi gestionali dell'esistente tracciato risalente al 1960 e da tempo non più adeguato agli elevati volumi di traffico.

Attualmente, sulla tratta autostradale appenninica transitano giornalmente, in media, oltre 40 mila veicoli, con punte, nei periodi di intenso traffico, superiori ai 60 mila/70 mila veicoli.

Inoltre, questa tratta ha in assoluto la più alta percentuale di traffico merci che dal 28 per cento di media sale, in alcuni giorni al 40 per cento. Vale a dire che sulla tratta autostradale viaggia la stessa quantità di merci trasportate dall'intera rete ferroviaria.

Ciò significa che per restituire alla Bologna-Firenze condizioni di piena efficienza funzionale così da non realizzare la variante, sarebbe necessario spostare sulla rotaia o via mare oltre 20 mila veicoli in media al

giorno. Obiettivo questo, che non è certo conseguibile con i progetti di cabotaggio e alta velocità, in quanto le quote di traffico che questi ultimi possono sottrarre all'autostrada sono, dalle stime già effettuate, pari a 500 camion al giorno a pieno regime, via mare e a 4 mila veicoli al giorno su rotaia nell'ipotesi più ottimistica, tenuto conto che l'alta velocità è un sistema rivolto prevalentemente alla componente passeggeri.

Il raddoppio dell'autostrada Bologna-Firenze figura, altresì, incluso nella priorità dello stralcio attuativo 1991-93 del piano decennale della viabilità di grande comunicazione, stralcio che prevede un contributo di 200 miliardi per l'opera stessa e per la viabilità connessa.

Inoltre, nell'aggiornamento del piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 agosto 1991, anche se è confermata la filosofia di fondo del superamento del monomodalismo stradale, è, tuttavia, realisticamente considerata l'esigenza che la strada dovrà ancora per alcuni anni svolgere un ruolo strategico per soddisfare l'ulteriore previsto incremento della domanda di trasporto, indicandosi tra le attuazioni particolarmente significative, la realizzazione della bretella autostradale tra Bologna e Firenze.

Considerato che il progetto della variante di valico ha già ottenuto le autorizzazioni e i nulla osta prescritti, la relativa fase esecutiva potrà essere avviata non appena superate le attuali difficoltà di finanziamento.

Il Ministro dei trasporti: Tesini.

PIREDDA, ANGELO LAURICELLA, ALBERINI e GRASSI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — considerata:

la gravità della situazione che potrebbe crearsi a seguito della decisione della Corea del Nord: 1) di uscire dal trattato per la non proliferazione delle armi nucleari; 2) di chiudere le frontiere agli stranieri —:

quali iniziative il Governo italiano intenda assumere per scongiurare che si apra in quella regione un nuovo focolaio di

tensioni, e se non ritenga necessario intervenire presso il Governo della Corea del Nord perché venga riesaminata la decisione di recedere dal trattato di non proliferazione e di chiusura delle frontiere, facendo ogni sforzo perché il dialogo fra le due Coree riprenda quanto prima.

(4-12259)

RISPOSTA. — Il Governo segue con attenzione e preoccupazione la situazione venutasi a creare in seguito alla decisione della Corea del Nord di ritirarsi dal Trattato sulla non proliferazione nucleare.

Pur non mantenendo l'Italia rapporti diplomatici con la Corea del Nord, il Governo ha avuto modo di far pervenire alle autorità nord-coreane la propria viva preoccupazione per la politica di quest'ultima sia in fatto di proliferazione nucleare sia in fatto di proliferazione missilistica.

Il Ministero affari esteri, in merito alla situazione della Corea del Nord, il 12 marzo scorso ha emesso il seguente comunicato:

« Il Governo italiano esprime la propria viva preoccupazione per la decisione della Corea del Nord di denunciare il Trattato di non proliferazione nucleare. Il rifiuto di tale paese di sottomettere proprie installazioni nucleari alle ispezioni dell'AIEA, come anche la politica di esportazione di componenti missilistiche motivano accresciuti sospetti da parte della comunità internazionale nei confronti di tale paese.

La decisione di abbandonare il TNP, che l'Italia fermamente invita a riconsiderare, avrà certamente conseguenze negative per la Corea del Nord sul piano dei rapporti internazionali ».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Giacobuzzo.

PISCITELLO e NUCCIO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

vi è scarsa considerazione da parte della regione Calabria per il patrimonio pubblico;

il degrado dell'ospedale di Cetraro (Cosenza) ha raggiunto livelli incredibili

nonostante il proficuo e costante lavoro degli operatori (medici e personale) —:

se il ministro intenda promuovere una richiesta sanitaria e amministrativa ed eventualmente in concorso con la regione Calabria, promuovere una iniziativa per l'utilizzo sociale per una struttura in gran parte ormai in stato di abbandono;

se risulti vero che la regione Calabria si appresta ad istituire nel costruendo ospedale di Scalea un reparto grandi ustioni con un investimento di 45 miliardi, mentre nell'ospedale di Cetraro vi sono interi padiglioni inutilizzati;

se, inoltre, a questo Ministero risulti che la USL n. 10 di Cetraro (CS) spenda 30 milioni al mese per la sterilizzazione di alcune apparecchiature sanitarie, affidando il lavoro ad una ditta privata, mentre da parecchi mesi le caldaie dell'ospedale non vengono riattivate. (4-04895)

RISPOSTA. — A seguito delle indagini ispettive effettuate presso la unità sanitaria locale 10 di Cetraro, risulta che attualmente, la struttura in oggetto è utilizzata circa al 50 per cento delle sue potenzialità, in parte come ospedale zonale, con una dotazione di 207 posti letto, ed in parte come sede amministrativa degli uffici della unità sanitaria locale.

La regione Calabria, al riguardo, ha precisato che la risoluzione di tale problema è collegata alle prospettive del piano sanitario regionale presentato all'esame della giunta regionale in data 28 dicembre 1992.

Per quanto concerne la sterilizzazione delle apparecchiature sanitarie utilizzate dall'ospedale in oggetto, risulta che, a causa del mancato funzionamento della centrale termica dell'ospedale medesimo, stante l'urgenza di provvedere quanto prima, il direttore sanitario della unità sanitaria locale 10 nell'aprile 1992 contattava l'ospedale di Paola, affinché, di concerto con il servizio economato, disponesse il ricorso alla ditta SADEM (che da tempo serviva il presidio paolano), per la sterilizzazione di apparecchiature e ferri chirurgici.

Quindi, ricevuta la relativa segnalazione, l'amministratore straordinario della medesima unità sanitaria locale, con delibera n. 400 del 12 maggio 1992, procedeva ad indire una gara d'appalto per la fornitura e la messa in opera di 2 caldaie, impegnando la somma di lire 120 milioni all'uopo disponibile sul capitolo 126 del bilancio 1990.

La migliore offerta pervenuta risultava pari a lire 240.023.000, IVA inclusa. Ciò stante, il medesimo amministratore decideva di non procedere all'aggiudicazione, attesa l'impossibilità di reperire la differenza di lire 120.023.000 dai fondi di bilancio.

Quindi, con la medesima delibera n. 719/1992 decideva di indire una nuova gara d'appalto per lo smontaggio delle caldaie e degli accessori del padiglione lungodegenti e del montaggio delle stesse presso la centrale termica del presidio.

Essendo pervenuta una sola offerta, anche alla seconda gara non seguì alcuna aggiudicazione, in base a quanto disposto dalla legge regionale n. 21/1981.

Conseguentemente, con delibera n. 958, l'amministratore straordinario della unità sanitaria locale 10 decideva di accogliere la 1ª offerta pervenuta per la fornitura di una caldaia al prezzo di lire 148.393.000, IVA compresa, con l'accordo che la stessa ditta doveva provvedere, entro il 1º semestre del 1993, alla fornitura e messa in opera della 2ª caldaia per il prezzo di lire 77 milioni, IVA esclusa.

I lavori relativi alla sostituzione di una caldaia sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, con verbale dell'ISPESL di Cattanzaro in data 27 novembre 1992. Attualmente la caldaia è perfettamente funzionante dal mese di dicembre, per cui la biancheria e i ferri chirurgici vengono sterilizzati, come in passato, nella struttura ospedaliera di Cetraro.

L'importo liquidato alla ditta SADEM dal mese di maggio al mese di ottobre è di lire 114.666.496; rispettivamente lire 66.294.000 per la sterilizzazione di ferri chirurgici, e lire 48.371.596 per la sterilizzazione di biancheria.

Pertanto, la spesa media mensile sostenuta dall'ente per le sterilizzazioni in oggetto ammonta a lire 19.061.932.

Per il mese di novembre la ditta SADEM non ha ancora presentato le fatture, ma in linea di massima si ritiene siano di pari importo a quelle dei mesi precedenti.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Azzolini.

POLI BORTONE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali non siano stati ancora assegnati tredici appartamenti dell'istituto autonomo case popolari, già terminati da oltre un anno, nel comune di Vernole (Lecce). Tanto in considerazione del fatto che il patrimonio edilizio abitativo può facilmente subire danni a causa di atti vandalici, come già è accaduto in altre zone della provincia di Lecce. A giudizio dell'interrogante, tale inspiegabile ritardo potrebbe essere dovuto anche al malcostume ormai imperante nel Mezzogiorno d'Italia, per cui il diritto alla casa viene invece considerato merce di scambio in campagna elettorale. (4-00248)

RISPOSTA. — *Nell'ambito del comune di Vernole sono stati realizzati, a carico dell'IACP della provincia di Lecce, n. 13 alloggi, la cui ultimazione risale alla fine del 1988.*

L'assegnazione degli stessi non è ancora avvenuta perché il comune di Vernole non ha provveduto ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria (rete idrica, fognature, SIP, ENEL), mentre la seconda commissione assegnazione alloggi non ha ancora elaborato la graduatoria definitiva prevista dall'articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Ciaurro.

POLI BORTONE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere:

quante e quali opere pubbliche l'amministrazione comunale di Copertino (Lecce) abbia iniziato, senza portare a termine, negli ultimi 10 anni;

se sia stata verificata la congruità delle spese, le gare d'appalto e le diverse fasi attuative dei progressi (fra cui il mattatoio comunale e la casa di riposo per anziani);

se si possa individuare nel comportamento delle diverse amministrazioni comunali un uso incauto del denaro pubblico che ha portato a spese del tutto inutili ed infruttuose e, di conseguenza, se non ritengano di dover intervenire per individuare responsabilità amministrative, informando la magistratura dei fatti aventi rilevanza penale, atteso che non possono ulteriormente esser lasciati impuniti amministratori che disamministrano le scarse risorse economiche degli enti locali.

(4-00337)

RISPOSTA. — *In relazione al documento indicato in oggetto, si fa presente quanto segue:*

a) *la competente procura della Repubblica ha curato l'elaborazione di un elenco di opere pubbliche iniziate dall'amministrazione comunale di Copertino (Lecce), ma non portate a termine;*

b) *dell'elenco in questione, estremamente dettagliato ed esaustivo, può essere presa visione attraverso le forme di pubblicità, previste dalla normativa vigente in materia.*

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Ciaurro.

POLI BORTONE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se non ritenga che il CORECO di Lecce non si attenga alla legge nella valutazione degli atti degli enti locali;

in particolare, piuttosto che valutarne la legittimità, come di competenza, si

addentra in valutazioni di merito addirittura « suggerendo » ricorsi alla magistratura penale, come è avvenuto per la delibera n. 1148 del 24 maggio 1990, del comune di Lecce annullata dal CORECO in data 3 settembre 1990 con n. di prot. 36276/8;

se in tale comportamento non si ravvisino delle responsabilità in danno di cittadini che attendono per anni il risarcimento dei propri diritti. (4-00496)

RISPOSTA. — *Per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue. Si muovono rilievi nei confronti del modus operandi del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, sezione di Lecce: risulta che l'attività di controllo viene espletata dalla stessa in maniera conforme alla normativa vigente in materia di controllo sugli atti degli enti locali.*

Quanto poi al caso specifico relativo alla deliberazione della GM di Lecce n. 1148 del 24 maggio 1990, si può precisare che l'organo di controllo, nella seduta del 20 giugno 1990, ebbe a chiedere chiarimenti « osservato che l'atto in esame si appalesa inficiato da vizi di eccesso di potere sotto il profilo della genericità delle motivazioni addotte, atteso che da queste non era dato effettivamente evincere le circostanze di fatto e di diritto che inducessero l'Amministrazione Comunale a transigere la controversia in atto ».

Successivamente è intervenuto l'annullamento dell'atto de quo secondo quanto esposto dall'interrogante, poiché nelle valutazioni del comitato di controllo i chiarimenti forniti dall'amministrazione di Lecce non erano, evidentemente, sufficienti a superare i rilievi di legittimità prospettati.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Ciaurro.

POLI BORTONE. — *Al Ministro del turismo e spettacolo. — Per sapere — premesso:*

che il presidente della SIAE, Roman Vlad in data 15 ottobre 1992, ha lamentato « il disinteresse dei teatri stabili e delle compagnie primarie per gli autori italiani, troppo spesso confinati nei teatri minori »;

che, oltre a ciò, lo stesso Vlad ha denunciato l'assenza del teatro nelle programmazioni televisive —:

se e come intenda intervenire presso i soggetti su ricordati per far sì che il teatro italiano possa ritrovare uno spazio adeguato, al fine di mantenere viva l'attenzione su autori tradizionali, ma anche far conoscere artisti, autori ed operatori del settore che dimostrano intraprendenza e sicura creatività. (4-07383)

RISPOSTA. — *La disciplina dell'intervento finanziario dello Stato in favore delle attività teatrali ha sempre riservato una particolare considerazione agli autori italiani, con specifico riguardo a quelli contemporanei.*

In particolare, la circolare 30 aprile 1992 n. 20, relativa agli interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1992/93, prevede che, ai fini dell'ammissione alla sovvenzione, i teatri stabili ad iniziativa pubblica allestiscano, nell'ambito del progetto biennale, almeno un'opera di autore italiano contemporaneo edita da non oltre venti anni (articolo 11, 5° comma).

Ai teatri stabili privati viene assegnato lo specifico compito di porre in essere iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo (articolo 12, 4° comma).

Inoltre, nel quantificare la sovvenzione da assegnare ai singoli organismi teatrali (e, quindi, anche alle compagnie primarie), si tiene conto, tra l'altro, dello spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano ed europeo comunitario (articolo 6, 1° comma).

Pertanto, attraverso la concessione di particolari e maggiori sovvenzioni, si è perseguito l'obiettivo culturale di favorire le rappresentazioni di autori italiani contemporanei (ed anche europei comunitari, in aderenza alle norme dei trattati CEE).

Che vi sia una crisi della drammaturgia contemporanea italiana di certo non può

negarsi, ma ciò non può affatto attribuirsi alla politica dell'intervento finanziario di sostegno dello Stato.

Altre forme di intervento, che non si risolvano in un particolare incentivo finanziario, sono difficilmente configurabili presso i teatri stabili e le compagnie, che sono organismi privati, formalmente e sostanzialmente autonomi rispetto all'amministrazione.

L'operato dell'amministrazione verso gli autori italiani, come in genere nel settore, ha sempre trovato il consenso espresso nella forma del prescritto parere preventivo sia sulle circolari che sui singoli interventi delle commissioni consultive della prosa, composte, tra l'altro, di esperti e rappresentanti delle categorie e di cui lo stesso Vlad è componente.

Per quanto riguarda, infine, l'assenza del teatro nelle programmazioni televisive, intese in tal senso sono ancora in corso tra l'amministrazione e Rai Due, che tra l'altro rappresenta sovente spettacoli teatrali di autori contemporanei.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver.

POLI BORTONE. — Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e di grazia e giustizia. — Per sapere:

se non intendano accertare le cause del « crollo » della torre colombaia di Capranica di Tricase (Lecce), considerato che alle 6 del mattino pare sia stata abbattuta da una ruspa (si confronti la *Gazzetta del Mezzogiorno* di domenica 29 novembre 1992, pagina 12);

se non intendano verificare quali altri eventuali illeciti siano stati commessi sul territorio di Capranica, considerato che pare che negli anni scorsi siano state coperte di terra tombe antichissime situate in zona Madonna di Fatima;

quali provvedimenti, infine, intendano assumere. (4-08225)

RISPOSTA. — A seguito di segnalazione da parte di alcuni consiglieri comunali di Tri-

case, la competente soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari, a mezzo di proprio funzionario, ha effettuato, in data 23 novembre 1992, un sopralluogo congiunto con il tecnico comunale per verificare l'avvenuta demolizione di una torre colombaia risalente al XVI secolo, sita in località Aiala di Capranica nel comune di Tricase, da parte della ditta B e B Srl di cui è amministratore unico il signor Battocchio Vincenzo.

Si è constatato che l'area in questione era completamente libera e spianata con evidenti tracce di cingoli di ruspe e di ruote di autocarro, risultando appena visibile il perimetro della fondazione interrata della torre, costipato da materiali di risulta dello stesso manufatto.

Veniva, quindi, effettuato un sopralluogo presso una discarica abusiva dello stesso proprietario, sita in agro di Tricase, lungo la strada comunale Tutino-Depressa, dove è stato possibile visionare il materiale rinveniente dall'abbattimento, peraltro sottoposto a sequestro da parte dei vigili urbani del comune.

Successivamente, su invito del procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Lecce dottor Ennio Cillo, è stato espletato un ulteriore sopralluogo sia al sito della torre sia alla discarica sopra menzionata.

La zona in cui era ubicata la torre colombaia è tipizzata dal vigente PdF di Tricase « completamente edilizio »; non era previsto l'abbattimento della torre, bensì la sistemazione urbanistica dell'area circostante.

L'immobile in questione, pur non essendo sottoposto a vincolo a norma della legge 1089 del 1939, aveva tutti i requisiti storico-artistici necessari per la sua conservazione.

Si fa inoltre presente che il giorno 7 gennaio 1993 il sostituto procuratore dottor Cillo ha conferito incarico ad alcuni consulenti tecnici (professor Giambattista De Tommasi - docente dell'università di Bari; professor Sanna - docente dell'università di Roma, architetto Vincenzo Peluso in qualità di esperto locale) di procedere ad un accertamento tecnico sui luoghi oggetto di sequestro, richiedendo ai suddetti periti relazioni

storico-tecniche, documentazione grafica e fotografica precedente l'abbattimento della torre, nonché proposte progettuali per la eventuale ricostruzione di essa.

Ad ogni buon conto, su invito dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, la predetta soprintendenza intende costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 10862/92 a carico di Battocchio Vincenzo e Giudice Teodoro per i fatti avvenuti.

Sarà cura della medesima soprintendenza, qualora fosse possibile il totale recupero del materiale della torre e l'eventuale ripristino dell'immobile in parola, istruire la pratica per l'apposizione del vincolo diretto, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, sulle murature basamentali della torre colombaia.

Inoltre, al fine di scongiurare ulteriori pericoli di abbattimento, questa amministrazione provvederà all'apposizione di vincoli diretti e indiretti su altri due colombai, il primo posto alle spalle del castello di Caprara, il secondo sulla provinciale Torre Mito-Andrano, risalenti presumibilmente al XVI secolo.

Per quanto riguarda, infine, la copertura di antichissime tombe in zona Madonna di Fatima agli atti della competente soprintendenza archeologica di Bari non risulta che negli anni scorsi siano stati effettuati tali interri.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

POLI BORTONE. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere:

se non intenda intervenire subito sulle vicende delle nomine alla Soprintendenza del Teatro La Fenice e della Biennale, per evitare che la nomina di personaggi troppo presenti nella politica debbano prevalere su tecnici e professionisti di provata esperienza. Tanto soprattutto in considerazione del fatto che occorre dare una risposta seria alla richiesta di professionalità che viene dalla gente ed alla esigenza di tener lontani i personaggi politici dalla gestione di enti, USL, eccetera.

(4-10531)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, recante considerazioni sul curriculum professionale del dottor Gianfranco Pontel e sulla opportunità di dotare gli enti lirico-sinfonici di sovrintendenti all'altezza dei compiti, devo chiarire in via preliminare che condivido l'esposta opportunità che a sovrintendere gli enti lirici e sinfonici siano chiamati personaggi radicati nella cultura musicale e artistica del paese. Peraltro la legge n. 800 del 1967 mentre esige per il direttore artistico il possesso di qualità definite, configura il sovrintendente non per le qualità presupposte nel candidato ma per la funzione attiva cui deve cimentarsi, commettendone al ministro del turismo e dello spettacolo un potere formale mentre la scelta spetta sostanzialmente all'ente locale storicamente portatore di specifico interesse alla buona gestione dell'ente lirico-sinfonico ospitato.

Il sovrintendente deve pertanto assicurare, in base alle leggi n. 800 del 1967 e n. 450 del 1987, sia la amministrazione della azienda ente lirico con le sue particolari connotazioni giuspubblicistiche sia la specifica programmazione musicale, affiancato per questo aspetto, dal direttore artistico.

A prescindere dalla formale regolarità delle proposte formulate dal consiglio comunale di Venezia, appurata dal locale organo di controllo sulla base delle norme positive, si è accertato che il designato ha ricoperto incarichi dirigenziali presso aziende pubbliche e private, quale ad esempio l'ufficio bilancio del comune di Venezia, si è occupato di questioni artistiche presso la Biennale di Venezia.

Tralasciando il riferimento a pratiche spartitorie, affermazione questa che allo stato non è stata provata, come ritenuto dal procuratore della Repubblica di Venezia dottor Carlo Nordio, pur non potendosi parlare nel caso in esame di una specifica professionalità maturata presso enti musicali non si può contestare il rispetto della legge n. 800 del 1967 che comunque, si ripete, lascia al comune il compito primario della individuazione dell'incaricando.

Si tratta quindi di nomina ineccepibile sotto il profilo della legittimità.

Coerentemente alle premesse, nel disegno di legge di riforma degli enti lirici di prossima presentazione, inserirò fra i requisiti per la nomina a sovrintendente, quello della chiara fama nel settore della cultura musicale.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver.

POLLASTRINI, PIZZINATO, BASSANINI e RAMON MANTOVANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

quali interventi intendano effettuare affinché l'Ente Autonomo La Triennale di Milano sia messo in grado di svolgere la propria attività che, ai sensi della Legge 1° giugno 1990 n. 137, non è soltanto di tipo espositivo ma si traduce in attività permanenti di ricerca e di documentazione per la città;

quali iniziative si vogliano intraprendere per il risanamento della sede della Triennale (il « Palazzo dell'Arte » di viale Alemagna, 6, di proprietà comunale), che è in grave stato di pericolosità sotto il profilo edilizio ed impiantistico e della prevenzione degli incendi; nel corso degli anni una parte dell'edificio è stata destinata anziché ad attività culturali a sede di *night club*, con ovvi riflessi sulla dignità stessa dell'ente;

se corrisponde al vero che l'Amministrazione Comunale di Milano sia, come risulta, intenzionata a mantenere questa — o una consimile — impropria destinazione d'uso di parte dell'edificio. Il Palazzo dell'Arte, ai sensi della legge sopra richiamata, spetta alla Triennale in uso permanente.

La situazione della Triennale si presenta come assai grave, e va affrontata con determinazione. Il rilancio e il rinnovamento di un'iniziativa culturale innovativa e significativa come la Triennale può essere parte di quell'impegno per la ricostruzione di una funzione nazionale di Milano

mai come ora necessaria per una riforma morale e civile del nostro Paese. (4-10868)

RISPOSTA. — *A questo ministero, che ha il compito di vigilare sull'ente autonomo la Triennale di Milano, è pervenuta in data 10 dicembre 1992 una nota con la quale il dottor Bertè, presidente dell'ente, ha sollevato alcuni problemi circa lo stato di pericolosità e di inagibilità di larga parte del palazzo dell'arte, immobile di proprietà del comune di Milano e sede della Triennale stessa.*

In particolare, nel dare notizia di non poter prevedere quando e come possano iniziare le attività per le quali il consiglio di amministrazione dell'ente aveva già assunto determinati orientamenti, il dottor Bertè auspicava interventi urgentissimi al fine di ovviare ad una situazione di grave pericolosità più volte denunciata e sollecitava un accertamento tecnico da parte del settore impianti tecnologici del comune, senza il quale lo stato di inagibilità avrebbe potuto impedire l'uso del palazzo dell'arte come stabilito dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1990, n. 137 con grave pregiudizio per le attività istituzionali dell'ente già programmate o in via di programmazione.

Il presidente auspicava, altresì, la stipula di un'adeguata convenzione tra l'amministrazione comunale di Milano e la Triennale anche alla luce della predetta legge n. 137 del 1990.

Pertanto il competente ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici di questo ministero, al fine di porre in grado l'ente di svolgere compiutamente le sue attività istituzionali, ha richiesto al comune di Milano un incontro urgente dei responsabili comunali con il presidente dell'ente, auspicando l'avvio di trattative finalizzate a normalizzare, attraverso la stipula di un'adeguata convenzione, i rapporti fra l'ente e il comune di Milano nel quadro di una rinnovata collaborazione che in futuro possa rimuovere gli ostacoli e le situazioni denunciate dall'ente.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

POLLI. — *Ai Ministri dei trasporti e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

è in funzione tra le stazioni di Briga (Vallese Svizzera) ed Iselle (VCO-Italia) un servizio di treni-navetta adibito al trasporto di veicoli e passeggeri attraverso il tunnel del Sempione e detto servizio è tanto più insostituibile nel periodo invernale quando, a causa delle abbondanti nevicate, è impedito il transito stradale attraverso il passo del Sempione;

detto servizio riveste anche carattere di particolare importanza per l'economia della valle, per altro già ampiamente penalizzata dal grosso calo occupazionale derivante dalla pesante crisi industriale in atto in quasi tutti i settori;

le ferrovie svizzere hanno intenzione dal 3 gennaio 1993 di sopprimere detto servizio;

la replica (C XI 445 del 27 novembre 1992) a mia analoga interrogazione (n. 07123 del 4 novembre 1992), di fatto, non risponde minimamente alla specifica richiesta formulata —:

alla luce di quanto esposto:

a) quali siano le iniziative che costei Ministeri intendano assumere al fine di scongiurare questo taglio che isolerebbe ancor più la valle dal circuito nazionale ed europeo;

b) quale risposta si voglia dare alla popolazione locale che, nella soppressione del servizio treni-navetta, ipotizza la possibile perdita del posto di lavoro con ripercussioni economiche di rilevante portata su tutta la valle;

c) se non ritengano opportuno una pronta e decisa presa di posizione al fine di indirizzare le decisioni del Governo Cantonale Svizzero su deliberazioni che eviterebbero il penalizzante taglio di un servizio qualificante per tutta la valle ed estremamente utile e necessario per l'utenza in genere. (4-08644)

RISPOSTA. — *Le Ferrovie dello Stato SpA riferiscono che già nel 1983 le ferrovie federali svizzere chiesero la sospensione del servizio dei treni navetta per il trasporto dei veicoli accompagnati tra Briga ed Iselle a causa della scarsa redditività della linea; tale servizio era prestato dalle due linee ferroviarie sulla base di un accordo stipulato nel 1959.*

Il Consiglio federale concesse allora una sovvenzione di 15 franchi svizzeri per ogni veicolo trasportato.

Le ferrovie federali, permanendo la scarsa redditività, furono costrette a rinnovare la richiesta di sospensione del servizio a far tempo dal 31 maggio 1992, data successivamente procrastinata al 3 gennaio 1993.

In merito a quanto su esposto, le Ferrovie dello Stato SpA si sono trovate nella condizione di dover concedere il loro assenso alla disdetta dell'accordo stipulato con le ferrovie federali nel 1959, considerando che le spese di esercizio erano ripartite al 50 per cento tra le due reti ma che solo il 20 per cento degli utili era di spettanza delle Ferrovie dello Stato.

Le Ferrovie dello Stato quindi, rispettando la volontà delle ferrovie federali volta a realizzare un investimento più oculato della spesa pubblica e considerando che la gestione di una linea ferroviaria non redditizia rappresenta un onere decisamente non sopportabile per qualsiasi bilancio statale, hanno comunicato l'assenso alla disdetta dell'accordo stesso con lettera del 17 marzo 1992.

Il Ministro dei trasporti: Tesini.

PUJIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere per corrispondere alle indicazioni della CEE secondo le quali gli incentivi di cui alla legge n. 215 del 1992 sull'imprenditoria femminile andrebbero riservate alle regioni più arretrate e certamente non diffuse in maniera indiscriminata alle Aziende di tutto il Paese. È appena il caso di ricordare, con l'occasione, che la regione Calabria detiene i primati negativi per reddito d'occupazione, specie femminile;

infine, se non ritenga di dover sollecitamente provvedere all'insediamento del Comitato ed all'avvio per tempo di tutte le procedure per l'applicazione della citata legge n. 215. (4-04810)

RISPOSTA. — La Commissione CEE ha avviato la procedura di infrazione al trattato nei confronti della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile). Tale procedura ha condizionato l'iter attuativo della legge stessa.

Le osservazioni formulate dall'organo comunitario si incentrano, principalmente, sul fatto che gli incentivi previsti dalla legge costituiscono un regime generale di aiuti, non presentando alcuna caratteristica che consenta l'applicazione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, par. 2 e 3 del trattato.

Si tratta, in altri termini, di aiuti indiscriminati che non si limitano a favorire soltanto alcune attività o particolari realtà regionali e che sono estesi, inoltre, a tutte le imprese, senza limiti di dimensione.

La misura delle agevolazioni è ritenuta, infine, eccessiva (50 per cento e 30 per cento), senza contare la prevista possibilità di cumulo che porterebbe il livello di aiuti all'80 per cento.

Alla luce di tali contestazioni ed in considerazione del reale pericolo di una decisione negativa della Commissione a termine della citata procedura d'infrazione, si è ritenuto opportuno evitare l'emanazione di un decreto attuativo basato su norme legislative fortemente contestate dall'organo comunitario. Intanto, nel contenzioso con la Commissione si è cercato di raggiungere un accordo che consenta il conseguimento degli obiettivi fissati dalla normativa statale, nel rispetto dei principi comunitari.

Detto accordo si sta delineando con le seguenti caratteristiche: in primo luogo, limitazione delle agevolazioni alle sole piccole imprese, così come definite dalla stessa Commissione CEE; in secondo luogo, non cumulabilità dei benefici previsti dalla legge n. 215 del 1992 con quelli stabiliti da altre leggi statali e regionali; infine, fissazione di un livello massimo di agevolazione che non superi i limiti previsti dalla CEE in relazione

alle singole tipologie di aiuto — articolate per zone di sviluppo — che verranno in rilievo in applicazione alla legge in parola. Si tiene conto, quindi, del principio del maggior sostegno alle zone più arretrate o con condizioni economiche particolarmente difficili.

La Commissione, che ha già manifestato a livello informale il proprio assenso alla soluzione sopra prospettata, dovrebbe poter adottare, entro breve tempo, la decisione ufficiale che metta fine alla procedura di infrazione.

Il decreto di attuazione dovrà pertanto recepire i suddetti principi.

Quanto al comitato per l'imprenditoria femminile, la sua costituzione è ormai prossima, mancando soltanto poche designazioni da parte delle organizzazioni interpellate.

Si fa presente, tuttavia, che l'iter per la costituzione di detto organo è stato caratterizzato dall'insorgere di non pochi problemi, relativi sia all'individuazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative, sia all'interpretazione della norma (articolo 10 della legge n. 215 del 1992) ai fini della determinazione del numero dei componenti il comitato stesso.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Guarino.

LUIGI RINALDI, BRUNI, SAVIO, CARLI, FRANCESCO FERRARI e CASTELLOTTI. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità. — Per sapere — premesso:

che la legge n. 287 del 1991, entrata in vigore il 18 settembre 1991, ha abrogato la legge del 14 ottobre 1974, n. 524 « Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande », l'articolo 6 della legge n. 426 del 1971, nonché gli articoli del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, che si riferiscono ai pubblici esercizi, rendendo inapplicabili anche alcune norme del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e del relativo regolamento;

che il sindaco rilascia l'autorizzazione sentito il parere della competente commis-

sione (per i comuni con meno di diecimila abitanti essa è provinciale), con l'osservanza dei parametri circa il numero delle autorizzazioni rilasciabili stabiliti dalle regioni, sentite le organizzazioni di categoria sulla base di direttive del Ministero dell'industria e commercio;

che il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a partire dal 18 settembre 1992, è legato:

all'emanazione da parte del ministro dell'interno del decreto sui requisiti dei locali;

alla determinazione da parte delle regioni, sulla base delle direttive del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, del numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle singole aree;

alla definizione da parte dei comuni delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni;

che il regolamento di esecuzione, come previsto dall'articolo 12 della legge n. 287 del 1991, doveva essere emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto dei ministri dell'industria e dell'interno, di concerto con il ministro della sanità;

che tale regolamento non è stato ancora emanato e che i sopraccitati adempimenti richiederanno l'impiego di altro tempo;

che questa carenza normativa turba il processo di adeguamento della rete della distribuzione degli alimenti e delle bevande, con pregiudizio per le popolazioni e per il turismo stagionale (sono infatti bloccate, fin dal settembre 1991 le domande relative all'apertura di nuove attività e tutte le iscrizioni al REC) —:

se sia vera la notizia circa l'esistenza di un conflitto di competenza fra Ministeri sul cui merito si dovrà pronunciare il Consiglio di Stato, al quale verrebbe sottoposto il relativo quesito;

quale sia la previsione ipotetica della data di emissione del regolamento e i provvedimenti alternativi eventualmente previsti. (4-02788)

RISPOSTA. — *La legge 25 agosto 1991, n. 287 prevede, all'articolo 12, l'emanazione del regolamento di esecuzione da parte del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del ministro dell'interno.*

Il Ministero dell'industria nel predisporre tale regolamento che prevede, tra l'altro, anche la nuova disciplina sulle commissioni previste dall'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1991, si è attenuto ai seguenti criteri:

1) dare una risposta alle osservazioni, ai dubbi ed alle richieste di chiarimento, in modo da evitare il più possibile lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle norme, che l'insorgere di contrasti tra ente pubblico e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi;

2) rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il più possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controvertibili, ed evitare qualsiasi occasione che possa far considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, più come dispensatori di favori che come garanti del corretto svolgimento dell'attività disciplinata;

3) sancire con norma regolamentare, nei casi in cui norme della legge sono apparse suscettibili di interpretazioni diverse, quella più favorevole al cittadino, in linea con la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 1980, n. 871 che ha affermato il principio che in presenza di un dubbio interpretativo che possa condurre ad assoggettare l'attività economica privata ad oneri e restrizioni, l'interprete deve preferire l'interpretazione che estende la sfera dell'individuo (singolo o associato) e non quella che la restringe, riducendone conseguentemente la tutela della libertà economica garantita dalla Costituzione.

Successivamente lo schema di regolamento di esecuzione è stato sottoposto all'e-

same delle associazioni di categoria ed è stato discusso con il Ministero dell'interno.

Nel corso dell'esame dei criteri da seguire nell'emanazione di tale regolamento è sorta una divergenza di opinione tra i due Ministeri, in quanto il Ministero dell'interno sostiene la permanente vigenza dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ossia dell'istituto della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal sindaco, mentre il Ministero dell'industria sostiene che si tratti di un'autorizzazione commerciale. Infatti, ad avviso di questo Ministero la legge 25 agosto 1991, n. 287, ha disciplinato compiutamente ed autonomamente la materia delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con la conseguenza che non può più ritenersi prevista, per gli stessi, la licenza di pubblica sicurezza, né applicabile la relativa disciplina.

Il Consiglio di Stato, interpellato al riguardo dal Ministero dell'industria in data 25 giugno 1992, ha reso un parere interlocutorio chiedendo di informare il Ministero dell'interno affinché anch'esso possa presentare le proprie osservazioni.

Stante l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento in esame, il Ministero dell'industria si è sforzato di porre in essere tutto quanto necessario per superare gli ostacoli incontrati. Infatti, al fine di pervenire ad una intesa con il dicastero dell'interno, nel nuovo testo predisposto, ha eliminato numerose norme che avevano formato oggetto di contrasto ed in particolare quelle relative all'apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nei centri commerciali al dettaglio, al rilascio automatico dell'autorizzazione (ad operatori provvisti dei necessari requisiti soggettivi) in occasione e connessione con il rilascio dell'autorizzazione all'impianto dei centri stessi. Tale rinuncia è stata fatta nonostante l'importanza che l'attività di somministrazione riveste per la funzionalità dei centri stessi e nonostante che con il decreto ministeriale 17 giugno 1988, n. 248, subordini la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali per i centri commerciali al

dettaglio alla presenza in essi di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero dell'industria ha inoltre acconsentito a prevedere che le associazioni volontarie a carattere ricreativo, culturale, sportivo e assistenziale, liberamente costituibili fra i cittadini, debbano munirsi di apposita autorizzazione, qualora intendano, a termini di statuto, somministrare alimenti e bevande agli associati (somministrare direttamente, e non ricorrendo all'opera di terzi).

Peraltro, ha poi acconsentito ad obbligare gli enti fieristici di cui al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, a provvedersi di autorizzazione nei casi in cui somministrino alimenti e bevande ai partecipanti e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche che organizzano. E allo stesso modo si è comportato nei confronti degli enti gestori dei mercati all'ingrosso agro-alimentari che somministrino alimenti e bevande agli operatori e al personale dei mercati stessi, nonostante che l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 aprile 1970 (mercati all'ingrosso ortofrutticolo), l'articolo 10 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso ittici) e l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso di carni) impongano a tali enti di provvedere all'organizzazione del servizio di bar e ristoro.

Il nuovo testo di regolamento redatto sulla base degli indirizzi concordati con il dicastero dell'interno in numerose riunioni anche a livello politico ha peraltro nuovamente formato oggetto da parte della predetta amministrazione di una serie di osservazioni e di richieste di modifiche.

Sempre nell'ottica di superare le divergenze emerse ed al fine di sbloccare l'iter di emanazione del regolamento, il Ministero dell'industria, pur non condividendo appieno alcune delle predette osservazioni ha provveduto a redigere una ulteriore bozza del testo di regolamento mantenendo peraltro ferma la sua posizione solo su alcune limitate questioni che per la loro rilevanza esclusivamente commerciale appaiono di sua stretta competenza e irrinunciabili, in ciò avvalorato anche dal parere delle associazioni di categoria.

Tale ultimo testo è stato trasmesso al Ministero dell'interno e si confida che sullo stesso possa finalmente realizzarsi l'intesa prevista dalla legge.

Nel frattempo per ovviare ai gravissimi disagi creatisi nel settore, nel decreto di fine anno di proroga dei termini, reiterato con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, all'articolo 16 è stata prevista una disciplina transitoria fino al 30 giugno 1993, che consente al sindaco il rilascio di nuove autorizzazioni sulla base di un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme alla commissione commerciale competente, la quale esprime un parere vincolante. Ed inoltre è previsto che, fino all'emanazione del regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei commercianti, di cui alla legge n.426 del 1971, gli esami possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla commissione prevista dalla normativa preesistente alla legge n. 287 del 1991 sia pure alle condizioni prescritte da quest'ultima.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Guarino.

RONZANI, SANNA e LARIZZA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il 9 settembre 1991 è entrata in vigore la legge n. 287 contenente un aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;

l'articolo 12 della legge n. 287 stabilisce che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di tale legge è emanato il relativo regolamento di esecuzione da adottarsi con decreto dei ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il ministro della sanità, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, del turismo e dei servizi;

il termine entro il quale i ministri competenti avrebbero dovuto emanare il previsto decreto era quello dell'8 marzo 1992;

l'inadempienza del Governo si sta ripercuotendo negativamente sul settore e in ogni caso essa ha sinora impedito l'applicazione della legge —:

quali iniziative intenda assumere per consentire, attraverso l'emanazione del regolamento di esecuzione, l'applicazione della legge;

quali siano le ragioni che hanno sinora impedito la sua emanazione.

(4-01815)

RISPOSTA. — *La legge 25 agosto 1991, n. 287 prevede, all'articolo 12, l'emanazione del regolamento di esecuzione da parte del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del ministro dell'interno.*

Il Ministero dell'industria nel predisporre tale regolamento che prevede, tra l'altro, anche la nuova disciplina sulle commissioni previste dall'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1991, si è attenuto ai seguenti criteri:

1) *dare una risposta alle osservazioni, ai dubbi ed alle richieste di chiarimento, in modo da evitare il più possibile lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle norme, che l'insorgere di contrasti tra ente pubblico e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi;*

2) *rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il più possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controvertibili, ed evitare qualsiasi occasione che possa far considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, più come dispensatori di favori che come garanti del corretto svolgimento dell'attività disciplinata;*

3) *sancire con norma regolamentare, nei casi in cui norme della legge sono apparse suscettibili di interpretazioni diverse, quella più favorevole al cittadino, in linea con la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 1980, n. 871 che ha affermato il principio che in presenza di un dubbio interpretativo che possa condurre ad assoggettare l'attività economica privata ad oneri*

e restrizioni, l'interprete deve preferire l'interpretazione che estende la sfera dell'individuo (singolo o associato) e non quella che la restringe, riducendone conseguentemente la tutela della libertà economica garantita dalla Costituzione.

Successivamente lo schema di regolamento di esecuzione è stato sottoposto all'esame delle associazioni di categoria ed è stato discusso con il Ministero dell'interno.

Nel corso dell'esame dei criteri da seguire nell'emanazione di tale regolamento è sorta una divergenza di opinione tra i due Ministeri, in quanto il Ministero dell'interno sostiene la permanente vigenza dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ossia dell'istituto della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal sindaco, mentre il Ministero dell'industria sostiene che si tratti di un'autorizzazione commerciale. Infatti, ad avviso di questo Ministero la legge 25 agosto 1991, n. 287, ha disciplinato compiutamente ed autonomamente la materia delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con la conseguenza che non può più ritenersi prevista, per gli stessi, la licenza di pubblica sicurezza, né applicabile la relativa disciplina.

Il Consiglio di Stato, interpellato al riguardo dal Ministero dell'industria in data 25 giugno 1992, ha reso un parere interlocutorio chiedendo di informare il Ministero dell'interno affinché anch'esso possa presentare le proprie osservazioni.

Stante l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento in esame, il Ministero dell'industria si è sforzato di porre in essere tutto quanto necessario per superare gli ostacoli incontrati. Infatti, al fine di pervenire ad una intesa con il dicastero dell'interno, nel nuovo testo predisposto, ha eliminato numerose norme che avevano formato oggetto di contrasto ed in particolare quelle relative all'apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nei centri commerciali al dettaglio, al rilascio automatico dell'autorizzazione (ad operatori provvisti dei necessari requisiti soggettivi) in

occasione e connessione con il rilascio dell'autorizzazione all'impianto dei centri stessi. Tale rinuncia è stata fatta nonostante l'importanza che l'attività di somministrazione riveste per la funzionalità dei centri stessi e nonostante che con il decreto ministeriale 17 giugno 1988, n. 248, subordini la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali per i centri commerciali al dettaglio alla presenza in essi di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero dell'industria ha inoltre acconsentito a prevedere che le associazioni volontarie a carattere ricreativo, culturale, sportivo e assistenziale, liberamente costituibili fra i cittadini, debbano munirsi di apposita autorizzazione, qualora intendano, a termini di statuto, somministrare alimenti e bevande agli associati (somministrare direttamente, e non ricorrendo all'opera di terzi).

Peraltro, ha poi acconsentito ad obbligare gli enti fieristici di cui al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, a provvedersi di autorizzazione nei casi in cui somministrino alimenti e bevande ai partecipanti e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche che organizzano. E allo stesso modo si è comportato nei confronti degli enti gestori dei mercati all'ingrosso agro-alimentari che somministrano alimenti e bevande agli operatori e al personale dei mercati stessi, nonostante che l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 aprile 1970 (mercati all'ingrosso ortofrutticolo), l'articolo 10 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso ittici) e l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso di carni) impongano a tali enti di provvedere all'organizzazione del servizio di bar e ristoro.

Il nuovo testo di regolamento redatto sulla base degli indirizzi concordati con il dicastero dell'interno in numerose riunioni anche a livello politico ha peraltro nuovamente formato oggetto da parte della predetta amministrazione di una serie di osservazioni e di richieste di modifiche.

Sempre nell'ottica di superare le divergenze emerse ed al fine di sbloccare l'iter di emanazione del regolamento, il Ministero dell'industria, pur non condividendo appieno

alcune delle predette osservazioni ha provveduto a redigere una ulteriore bozza del testo di regolamento mantenendo peraltro ferma la sua posizione solo su alcune limitate questioni che per la loro rilevanza esclusivamente commerciale appaiono di sua stretta competenza e irrinunciabili, in ciò avvalorato anche dal parere delle associazioni di categoria.

Tale ultimo testo è stato trasmesso al Ministero dell'interno e si confida che sullo stesso possa finalmente realizzarsi l'intesa prevista dalla legge.

Nel frattempo per ovviare ai gravissimi disagi creatisi nel settore, nel decreto di fine anno di proroga dei termini, reiterato con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, all'articolo 16 è stata prevista una disciplina transitoria fino al 30 giugno 1993, che consente al sindaco il rilascio di nuove autorizzazioni sulla base di un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme alla commissione commerciale competente, la quale esprime un parere vincolante. Ed inoltre è previsto che, fino all'emanazione del regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei commercianti, di cui alla legge n. 426 del 1971, gli esami possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla commissione prevista dalla normativa preesistente alla legge n. 287 del 1991 sia pure alle condizioni prescritte da quest'ultima.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Guarino.

SARTORI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

il signor Bonino Solutore, nato a Strambino (TO) il 21 marzo 1925 ed ivi residente in via Somis n. 112, è titolare di una pensione di invalidità di guerra, stabilita in classe 6^a per il trattamento pensionistico;

a seguito di visita presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Torino gli sono riscontrate delle infermità derivanti da ferite in combattimento che ultimamente si sono aggravate, tanto che

la stessa commissione medica ha proposto la classificazione 5^a delle invalidità medesime, riconoscendo così l'aggravarsi delle sue condizioni fisiche, come si evince dalla fotocopia del verbale di visita che si allega alla presente;

la proposta di aggravamento di categoria si trova giacente a Roma presso questo Ministero da quasi due anni;

il signor Bonino Solutore ha necessità di continue terapie e medicine che richiedono notevoli spese;

spetta al Ministero del tesoro accertare la tempestiva constatazione e la dipendenza da causa di guerra delle invalidità diagnosticate e di stabilire la classificazione definitiva delle invalidità medesime ai fini del riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico;

il signor Bonino Solutore non ha ancora ricevuto alcuna risposta, nonostante i principi fissati dalla legge n. 241 del 1990 —

a che punto sia l'iter amministrativo della domanda del signor Bonino Solutore;

quali determinazioni il Ministro intenda adottare in merito. (4-10466)

RISPOSTA. — Per quanto di competenza, si comunica che è stata emessa, in data 9 marzo 1993 determinazione direttoriale n. 3587627 concessiva di pensione di quinta categoria dal 1^o ottobre 1990 relativamente all'infermità: « esiti di ferita arma da fuoco natica sinistra con deformità da progressa frattura ala iltaca sinistra — marcata coxartrosi sinistra con netta riduzione interlinea articolare — lomboartrosi osteofitaria con discoartrosi L3, L4, L5.

Il provvedimento in parola viene trasmesso al comitato di liquidazione per le pensioni di guerra per la prescritta approvazione ai sensi del 5 comma dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bruno.

SARTORIS. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la legge 25 agosto 1991, n. 257, concernente l'aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi, prevede al suo articolo 12, l'emanazione del regolamento di esecuzione della medesima, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in argomento;

tale regolamento è fondamentale anche al fine di consentire alle regioni e ai comuni per le incombenze di competenza stabilite dall'articolo 3 della legge n. 287 del 1991 concernenti l'individuazione dei criteri per stabilire il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate nonché le condizioni richieste per il rilascio delle autorizzazioni stesse;

il termine dei 6 mesi è ampiamente scaduto;

nel Paese sono innumerevoli i cittadini che attendono il provvedimento senza il quale è bloccata ogni iniziativa di apertura, trasferimento, voltura delle autorizzazioni di pubblici esercizi con danni rilevanti agli esercenti e all'economia nazionale —:

1) quali siano i motivi del grave ritardo;

2) se non si ritenga procedere con estrema urgenza nell'assunzione del provvedimento. (4-07245)

RISPOSTA. — *La legge 25 agosto 1991, n. 287 prevede, all'articolo 12, l'emanazione del regolamento di esecuzione da parte del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del ministro dell'interno.*

Il Ministero dell'industria nel predisporre tale regolamento che prevede, tra l'altro, anche la nuova disciplina sulle commissioni previste dall'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1991, si è attenuto ai seguenti criteri:

1) dare una risposta alle osservazioni, ai dubbi ed alle richieste di chiarimento, in modo da evitare il più possibile lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle norme, che l'insorgere di contrasti tra ente pubblico e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi;

2) rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il più possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controvertibili, ed evitare qualsiasi occasione che possa far considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, più come dispensatori di favori che come garanti del corretto svolgimento dell'attività disciplinata;

3) sancire con norma regolamentare, nei casi in cui norme della legge sono apparse suscettibili di interpretazioni diverse, quella più favorevole al cittadino, in linea con la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 1980, n. 871 che ha affermato il principio che in presenza di un dubbio interpretativo che possa condurre ad assoggettare l'attività economica privata ad oneri e restrizioni, l'interprete deve preferire l'interpretazione che estende la sfera dell'individuo (singolo o associato) e non quella che la restringe, riducendone conseguentemente la tutela della libertà economica garantita dalla Costituzione.

Successivamente lo schema di regolamento di esecuzione è stato sottoposto all'esame delle associazioni di categoria ed è stato discusso con il Ministero dell'interno.

Nel corso dell'esame dei criteri da seguire nell'emanazione di tale regolamento è sorta una divergenza di opinione tra i due Ministeri, in quanto il Ministero dell'interno sostiene la permanente vigenza dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ossia dell'istituto della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal sindaco, mentre il Ministero dell'industria sostiene che si tratti di un'autorizzazione commerciale. Infatti, ad avviso di questo Ministero la legge 25 agosto

1991, n. 287, ha disciplinato compiutamente ed autonomamente la materia delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con la conseguenza che non può più ritenersi prevista, per gli stessi, la licenza di pubblica sicurezza, né applicabile la relativa disciplina.

Il Consiglio di Stato, interpellato al riguardo dal Ministero dell'industria in data 25 giugno 1992, ha reso un parere interlocutorio chiedendo di informare il Ministero dell'interno affinché anch'esso possa presentare le proprie osservazioni.

Stante l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento in esame, il Ministero dell'industria si è sforzato di porre in essere tutto quanto necessario per superare gli ostacoli incontrati. Infatti, al fine di pervenire ad una intesa con il dicastero dell'interno, nel nuovo testo predisposto, ha eliminato numerose norme che avevano formato oggetto di contrasto ed in particolare quelle relative all'apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nei centri commerciali al dettaglio, al rilascio automatico dell'autorizzazione (ad operatori provvisti dei necessari requisiti soggettivi) in occasione e connessione con il rilascio dell'autorizzazione all'impianto dei centri stessi. Tale rinuncia è stata fatta nonostante l'importanza che l'attività di somministrazione riveste per la funzionalità dei centri stessi e nonostante che con il decreto ministeriale 17 giugno 1988, n. 248, subordini la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali per i centri commerciali al dettaglio alla presenza in essi di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero dell'industria ha inoltre acconsentito a prevedere che le associazioni volontarie a carattere ricreativo, culturale, sportivo e assistenziale, liberamente costituibili fra i cittadini, debbano munirsi di apposita autorizzazione, qualora intendano, a termini di statuto, somministrare alimenti e bevande agli associati (somministrare direttamente, e non ricorrendo all'opera di terzi).

Peraltro, ha poi acconsentito ad obbligare gli enti fieristici di cui al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, a provvedersi di autorizzazione nei casi in cui somministrino

alimenti e bevande ai partecipanti e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche che organizzano. E allo stesso modo si è comportato nei confronti degli enti gestori dei mercati all'ingrosso agro-alimentari che somministrano alimenti e bevande agli operatori e al personale dei mercati stessi, nonostante che l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 aprile 1970 (mercati all'ingrosso ortofrutticolo), l'articolo 10 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso ittici) e l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso di carni) impongano a tali enti di provvedere all'organizzazione del servizio di bar e ristoro.

Il nuovo testo di regolamento redatto sulla base degli indirizzi concordati con il dicastero dell'interno in numerose riunioni anche a livello politico ha peraltro nuovamente formato oggetto da parte della predetta amministrazione di una serie di osservazioni e di richieste di modifiche.

Sempre nell'ottica di superare le divergenze emerse ed al fine di sbloccare l'iter di emanazione del regolamento, il Ministero dell'industria, pur non condividendo appieno alcune delle predette osservazioni ha provveduto a redigere una ulteriore bozza del testo di regolamento mantenendo peraltro ferma la sua posizione solo su alcune limitate questioni che per la loro rilevanza esclusivamente commerciale appaiono di sua stretta competenza e irrinunciabili, in ciò avvalorato anche dal parere delle associazioni di categoria.

Tale ultimo testo è stato trasmesso al Ministero dell'interno e si confida che sullo stesso possa finalmente realizzarsi l'intesa prevista dalla legge.

Nel frattempo per ovviare ai gravissimi disagi creatisi nel settore, nel decreto di fine anno di proroga dei termini, reiterato con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, all'articolo 16 è stata prevista una disciplina transitoria fino al 30 giugno 1993, che consente al sindaco il rilascio di nuove autorizzazioni sulla base di un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme alla commissione commerciale competente, la quale esprime un parere vincolante. Ed inoltre è previsto che, fino all'emanazione del

regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei commercianti, di cui alla legge n. 426 del 1971, gli esami possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla commissione prevista dalla normativa preesistente alla legge n. 287 del 1991 sia pure alle condizioni prescritte da quest'ultima.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Guarino.

SCALIA. — *Ai Ministro per i beni ambientali e culturali, per i problemi delle aree urbane e dell'interno. — Per sapere — premezzo che:*

la famiglia Biz proprietaria dell'appartamento sito al secondo piano di via del Pellegrino 168, ha presentato una dettagliata denuncia a tutte le autorità locali competenti il 24 gennaio 1992 in merito a lavori di trasformazione abusivi effettuati al civico 166 di via del Pellegrino;

tali lavori consistono in sopraelevazione e trasformazione dei locali adibiti al ricovero dei serbatoi idrici, nonché nell'installazione di un ascensore oleodinamico in struttura di ferro all'interno della chiostrina del condominio di via del Pellegrino 166;

il centro storico di Roma per la sua storia, le ricchezze ambientali, culturali e archeologiche rappresenta un patrimonio indisponibile unico al mondo che deve essere godibile nella sua integrità da tutti i cittadini, senza alterazioni agli edifici poiché comprometterebbero nel tempo la sua straordinaria bellezza;

negli ultimi trent'anni molteplici sono stati, con la compiacenza dell'amministrazione locale, gli scempi e gli abusi che i proprietari di immobili hanno operato su questo patrimonio alterandolo in modo grave e difficilmente riparabile;

una recente ricognizione area ha evidenziato numerose opere di trasformazione abusive di locali e appartamenti siti nel

centro storico di Roma, ma a tutt'oggi nessuna misura repressiva e riparatrice è stata intrapresa;

numerose sono le denunce e gli esposti di cittadini e associazioni ambientaliste che non trovano purtroppo riscontro né da parte dell'autorità giudiziaria né tantomeno da parte degli amministratori pubblici;

se i Ministri interrogati non ritengano opportuno predisporre una indagine sugli abusi e trasformazioni operati in questi anni all'interno del centro storico di Roma e su eventuali negligenze o omissioni degli amministratori locali o dei responsabili di strutture preposti ai controlli e alla repressione degli abusi edilizi;

quali provvedimenti i Ministri, ognuno per propria competenza, intendano intraprendere per la tutela, la salvaguardia e l'integrità dell'inestimabile patrimonio culturale, ambientale, archeologico di Roma. (4-06131)

RISPOSTA. — *Si precisa, preliminarmente, che il controllo degli abusi edilizi rientra, in primo luogo, nei compiti dell'amministrazione comunale, competente ad adottare tutti i provvedimenti autorizzatori e/o repressivi in materia di edilizia in base alla normativa vigente.*

Nel caso più specifico dei lavori di trasformazione eseguiti nello stabile di via del Pellegrino 166 si segnala che l'immobile non è sottoposto a vincolo ai sensi della legge n. 1089 del 1939.

Inoltre non risulta agli atti della competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma alcuna denuncia da parte di enti pubblici o privati, bensì l'amministrazione condominiale ha richiesto un parere relativo ai lavori di installazione di un ascensore oleodinamico, in quanto l'edificio ricade in zona A del PRG.

Il parere espresso dalla soprintendenza, meramente consultivo e non vincolante, rimandava comunque all'autorizzazione del comune di Roma.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

TASSI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per sapere se non sia il caso di provvedere a una specifica segnaletica autostradale che preavverta coloro che circolano sulle autostrade di incidenti, con conseguenti code o addirittura chiusura di corsie o anche dell'intera carreggiata, come è avvenuto l'11 dicembre 1988, all'altezza del casello di Piacenza sud, per circa dieci ore. L'invito a uscire tempestivamente dato anche nei caselli precedenti (così poteva essere fatto agevolmente in quella occasione per i caselli di Parma ovest e nord, per Fidenza e Fiorenzuola d'Arda) avrebbe comportato notevole alleggerimento del gravissimo ingorgo, che ha provocato code e l'incolonnamento di veicoli, per dieci chilometri e per pericolose ore, nella nebbia fittissima. (4-00654)

RISPOSTA. — *Già da qualche anno, la società autostrade riserva una particolare cura all'informazione all'utenza sulle condizioni della transitabilità sulla rete autostradale, sia per mezzo del servizio ISORADIO sulla frequenza 103.3, in collaborazione con la RAI, sia fornendo le notizie al Centro coordinamento informazione e sicurezza stradale istituito presso la RAI dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'interno, infine con la diretta segnalazione degli eventi anomali mediante appositi pannelli informativi a messaggio variabile, installati in punti strategici lungo i tratti autostradali, nonché sulla viabilità esterna in prossimità dei caselli di entrata.*

Risultano attualmente installati e funzionanti 71 impianti a portale lungo le carreggiate autostradali e 117 semiportali in entrata, con previsione di estendere tali impianti a tutta la rete aziendale.

I caselli minori sono dotati provvisoriamente di pannelli informativi in corrispondenza delle porte in entrata, sui quali le informazioni vengono riportate manualmente dal personale di esazione su disposizione della sala radio operativa della direzione di tronco territoriale competente.

Purtroppo, la trascuratezza dell'utenza di prestare attenzione alle notizie diffuse via radio e di quelle fornite dai segnalatori lungo il percorso, e la difficoltà di alimentare in

tempo reale i sistemi informativi ogni volta che si verifichi un evento sfavorevole alla circolazione, a causa del ritardo con cui l'evento stesso viene rilevato, diminuisce l'efficacia dei sistemi informativi di cui sopra.

Per quanto riguarda l'episodio menzionato, si fa presente che, in caso di nebbia intensa è preferibile evitare il dirottamento del traffico autostradale sulla viabilità ordinaria, presentando quest'ultima maggiore pericolosità, sia per essere generalmente a sensi di marcia indivisi, sia per la presenza dei ciclisti e di pedoni nonché per una maggiore tortuosità del percorso e per l'esistenza di bivi e di ostacoli laterali di varia natura (alberi, case ecc.).

Il Ministro dei lavori pubblici:
Merloni.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e per gli affari regionali.* — Per sapere se sia nota la situazione urbanistica di Fidenza (Parma) e che la soppressione di via Esperanto ha portato alla luce un problema che non è stato sufficientemente approfondito. Il trasferimento della casa di riposo dalla sua attuale sede di via Berenini alla nuova sede prevista in via Esperanto, merita una attenta meditazione. L'area sulla quale dovrebbe sorgere la nuova casa di riposo-casa protetta, fu ceduta gratuitamente dal signor Censi Bruno al comune di Fidenza il 20 novembre 1973, affinché fosse destinata « alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal piano regolatore generale del comune, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 77 dell'11 maggio 1973 ». L'area era destinata ad attrezzature di quartiere. Nel PRG adottato il 25 febbraio 1983, tale area veniva destinata in parte a « verde pubblico » e in parte « scuola materna ». Successivamente fu tolta la destinazione a scuola materna e rimase la classificazione di « zona per attrezzature ed impianti di interesse generale » (articolo 53 delle norme di attuazione del PRG). Il piano regolatore generale del comune di Fidenza prevede, all'ar-

articolo 53. 1: *a)* indice di utilizzazione fondiaria: $U_{f00,60}$ mq/mq; *b)* altezza massima: $H_{010,50}$ ml; *c)* parcheggi 01 mq ogni 2 mq di S_u (superficie utile); *d)* V_l (visuale libera) $00,5$. Con deliberazione n. 288 del 29 luglio 1986, il consiglio comunale approvava il progetto della casa protetta in via Esperanto, modificando gli indici del PRG. L'area classificata nel PRG come verde pubblico e attrezzature e impianti di interesse generale, sulla quale il comune vuole costruire la nuova casa di riposo, misura mq. 7.250. Con gli indici di PRG si ottengono i seguenti risultati: *a)* utilizzazione fondiaria: $0,60\%$ 7.250 mq. 4.350; *b)* altezza massima: H_{0ml} 10,50; *c)* parcheggi: 1 mq ogni 2 mq di S_u 0 mq 2.175. Il progetto prevede invece: *a)* mq 4.900 di S_u ; mq 980 di parcheggio; rispetto alle norme di PRG quindi: mancano mq 1.470 di parcheggio; *b)* la superficie è di mq 550 superiore a quella prevista dagli *standards*; *c)* l'altezza del fabbricato è di ml. 2,90 superiore a quella prevista dalle norme di PRG; *d)* tutto il verde pubblico che già esiste con piante di alto fusto subisce una diversa destinazione. A questo punto si capisce perché il progetto preveda la soppressione di una via pubblica ma non lo si può certo condividere. La nuova casa di riposo-casa protetta sorge in una zona inadatta per dimensioni e ubicazione: ci si chiede se vale la pena investire parecchi miliardi di denaro pubblico in un'opera che sorge già ristretta e non ha la possibilità di ampliamento, come risulta dalla dichiarazione dello stesso progettista resa in consiglio comunale, su domanda di un consigliere.

Dal verbale del consiglio comunale risulta che « a Katia Malaguti, che domanda se la costruzione sarà suscettibile di futuro ampliamento e dalla sua realizzazione il quartiere sarà urbanisticamente avvalorato, il progettista risponde affermativamente, pur ritenendo l'ampliamento sconsigliabile per ragioni sociali e gestionali ».

Per sapere pertanto se ritengano di assumere idonee iniziative affinché il comune rifletta ulteriormente, prima di spendere tanto denaro pubblico, visto che si è ancora in tempo, e cerchi una soluzione

più conveniente per la città e per i futuri utenti della casa protetta. (4-00671)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se siano note al Governo e per la loro specifica competenza ai ministri interrogati, le conseguenze perverse che ha comportato e comporta per il personale il bando dell'unità sanitaria locale di Parma « Bassa Est » n. 4 di seguito riportato:

« Bando di mobilità interna per titoli ed esame colloquio per operatori professionali di 1^a categoria - infermieri professionali e operatori professionali di 2^a categoria - infermieri generici da inserire nella nuova centrale operativa per la gestione dell'emergenza nel territorio presso il servizio assistenza ospedaliera (il turno di lavoro è previsto sulle 24 ore per 365 giorni).

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda in carta semplice al presidente dell'USL n. 4, via Gramsci n. 14 entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 agosto 1988.

Le domande di trasferimento saranno esaminate da un'apposita commissione la quale formulerà una graduatoria in base ai seguenti titoli:

anzianità di servizio	massimo punti 15
situazione familiare	massimo punti 15
residenza anagrafica	massimo punti 15
titoli vari posseduti	massimo punti 15

Il fac-simile della domanda di partecipazione è in distribuzione presso il Servizio personale - Ufficio mobilità - piano terra.

I motivi di salute rientranti nella categoria « situazione familiare » devono essere documentati da certificazione medica.

I motivi di famiglia rientranti nella stessa categoria devono essere dettagliatamente esposti nella domanda.

I titoli posseduti saranno valutati in base ai criteri stabiliti per il rispettivo concorso di assunzione.

Possono partecipare alla mobilità tutti gli interessati in ruolo, assunti da oltre due anni, che non abbiano ottenuto spostamenti a seguito di precedenti mobilità negli ultimi 24 mesi.

Non sarà possibile rinunciare.

Con la presentazione della domanda i vincitori automaticamente accettano la destinazione indicata senza possibilità di rinuncia ». Coloro che non sono stati dichiarati idonei si sono trovati a rimpiazzare i vincitori in mansioni e compiti che nemmeno sono i loro specifici per competenza e preparazione, con orario mutato, nonostante che essi provenissero da attività che prevedeva turno di lavoro sulle 24 ore giornaliere per 365 giorni all'anno. Pertanto avendo concorso per migliorare la loro posizione, pur senza voler elevare riserve e critiche sulle modalità del concorso e delle valutazioni finali, resta che ora i non idonei si trovano in situazione peggiore rispetto a quella che occupavano prima della prova;

se, in merito, siano in atto indagini di polizia giudiziaria, o istruttorie o procedimenti penali, e se la procura generale presso la Corte dei conti ha aperto un'indagine per responsabilità contabili.

(4-00856)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

quali iniziative intenda assumere il Governo e i ministri interrogati, nell'ambito della loro specifica competenza, in merito alle continue prevaricazioni che fanno le amministrazioni locali, nei confronti dei cittadini, specie dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, sulle autonomie locali, con notevole aumento delle competenze esclusive delle giunte e diminuito controllo dei consigli comunali. Uno dei casi più ricorrenti è quello relativo alla materia edilizia urbanistica e al vero e proprio balletto che stanno facendo le varie giunte di modifiche e varianti in fatto delle situazioni esistenti anche di già

approvate. Ad esempio a Caselle Landi, nel 1972 e anni successivi era stata lottizzata la zona nota come cascina Salone, divenuta via Virgilio che successivamente è stata passata a « zona di completamento edilizio », senza nessun motivo salvo qualche interesse concorrente;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti per l'accertamento e la conseguente doverosa repressione delle responsabilità anche « contabili » di pubblici funzionari, siano essi di carriera o onorari. (4-01021)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, dell'interno, di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

quali iniziative intenda assumere il Governo e i ministri interrogati per la loro specifica competenza in merito al comportamento degli uffici sanitari e delle USL in particolare che rivelano una riottosità e una sciattezza nel loro comportamento, nei confronti di persone gravemente ammalate, trincerandosi dietro « pastoie burocratiche » spesso create ad arte solo per coprire l'inefficienza degli addetti.

Clamoroso e scandaloso è il fatto relativo a Piroli Giovanni di Piacenza, nato a Sampierdarena il 2 aprile 1936, residente a Piacenza dall'infanzia, e colpito da oltre sedici anni da insufficienza renale, al punto di doversi sottoporre alla dialisi da oltre tre lustri: costui, infatti, ebbe gravi scompensi cardiaci sì da dover subire interventi con l'applicazione di quattro *bypass* (tra l'altro ora a non oltre un anno dalla loro costituzione, nemmeno più efficienti) ed ebbe a proporre istanza di riconoscimento di invalidità civile con richiesta di indennità di accompagnamento, non essendo più in grado di provvedere a sé, ma da oltre un anno gli uffici della USL n. 2 di Piacenza ritardano la definizione burocratica della pratica. I documenti portati l'anno scorso dalla moglie a quegli uffici vennero rinvenuti a un anno di distanza sulla scrivania ove erano stati

messi al momento della consegna. Il caso è di una gravità, di un'urgenza e di una necessità eccezionali, ma l'indifferenza degli uffici e le omissioni dei precisi doveri degli addetti, hanno fatto sì che il ritardo accumulato abbia posto la famiglia del Piroli nell'assoluta indigenza avendo dovuto provvedere al mantenimento, senza reddito e, quindi, con l'indebitamento della famiglia stessa;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se, comunque, i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare e doverosamente reprimere le responsabilità contabili conseguenti agli abusi e alle omissioni, anche nei controlli di funzionalità degli uffici, di funzionari pubblici siano essi di carriera o onorari (come i ministri).
(4-01088)

RISPOSTA. — A) Il consiglio comunale di Fidenza, con deliberazione n. 288 del 29 luglio 1986, approvò, a norma e per gli effetti dell'articolo 1. 4 della legge 8 gennaio 1978, n. 1, ed in osservanza delle disposizioni combinate degli articoli 15 e 21 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sostituiti dagli articoli 11 e 16 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 23, il progetto di costruzione in Fidenza, via Esperanto, di una casa protetta per anziani.

Nel progetto medesimo venivano stabiliti i seguenti parametri:

1) superficie di intervento pari a metri quadrati 9461 comprensiva dell'area di parte di via Esperanto di cui prevede la soppressione;

2) superficie coperta metri quadrati 2250;

3) rapporto di copertura in progetto 0,25;

4) volume di progetto metri quadrati 21.000;

5) indice di fabbricabilità metri cubi-metri quadrati 2,22;

6) superficie complessiva metri quadrati 6080;

7) utilizzazione fondiaria metri quadrati-metri cubi 0,65;

8) altezza massima metri 14.

L'edificio risulta ora in fase di ultimazione.

B) In ordine all'interrogazione relativa al bando di mobilità interna n. 13998 del 24 agosto 1988 per infermieri professionali e generici da inserire nella nuova centrale operativa per la gestione dell'emergenza del territorio, facente capo alla USL 4 di Parma, risulta che la graduatoria relativa al suddetto bando è stata regolarmente approvata con atto n. 1690, del 14 luglio 1989, reso esecutivo per decorrenza dei termini di legge in data 31 ottobre 1989.

L'USL 4 di Parma ha precisato che tutti i partecipanti alla procedura di mobilità di cui trattasi (n. 17, in quanto tre candidati non si sono presentati) sono stati dichiarati idonei, e pertanto classificati in graduatoria, anche se la commissione aveva deciso di procedere alla copertura di n. 6 posti disponibili mediante l'assegnazione dei primi sei classificati alla nuova centrale operativa.

L'USL ha ritenuto di provvedere in tal senso riconoscendo le legittime aspettative di coloro che, dichiarati idonei ed inseriti in apposita graduatoria, non si sono classificati nei primi posti, ciò al fine di assicurare continuità di assistenza agli utenti mediante utilizzazione a rotazione di tutto il personale disponibile.

Detta procedura, pertanto, è avvenuta utilizzando temporaneamente gli idonei classificati, ma non vincitori, nella centrale operativa ordinaria, nell'ottica del miglior impiego del personale in funzioni comparabili a quelle di coordinamento del trasporto infermi della centrale operativa d'emergenza.

L'aspetto di presunta penalizzazione può ritenersi, perciò, riferibile sostanzialmente alla sola diversa articolazione dei turni di servizio nelle due centrali operative, ma ciò è comune a tutti gli altri operatori del trasporto infermi, assegnati alle diverse fasi organizzative del servizio ed ha, altresì, effetti sulla corrispondenza erogazioni delle relative

indennità « d'incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti » (cfr. articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987).

Infine non risulta che vi siano in atto indagini di polizia giudiziaria.

C) In risposta all'interrogazione relativa a presunte irregolarità ed omissioni riscontrate negli uffici amministrativi della USL n. 2 di Piacenza, con particolare riguardo al funzionamento delle commissariati per l'accertamento dell'invalidità civile, posso comunicare quanto segue:

il signor Giovanni Piroli di Piacenza, dopo un primo riconoscimento di invalidità civile ottenuto nel 1977, presentò una nuova istanza di invalidità per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. L'interessato venne sottoposto a visita il 22 maggio 1989, ma la commissione medica ritenne di dover acquisire ulteriore documentazione sanitaria.

Di conseguenza il signor Piroli ha provveduto a quanto richiestogli, in relazione al proprio stato di salute risalente al 1982. Purtroppo detta documentazione non veniva ritenuta pertinente e la pratica restava in attesa delle relative determinazioni.

Nel frattempo, la competenza in materia di riconoscimento dell'invalidità civile è stata trasferita prima alle commissioni mediche periferiche e, successivamente, in base alla legge n. 295 del 1990, è ritornata alle USL.

Quindi l'istante non ha depositato nuova domanda ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, e nel maggio 1992, lo stesso ha chiesto alla USL competente la restituzione della propria documentazione.

Alla luce di quanto sopra esposto non si riscontrano irregolarità amministrative atte ad interessare la procura generale della Corte dei conti.

D) In merito all'interrogazione relativa a presunte irregolarità sul nuovo regolamento edilizio del comune di Caselle Landi risulta che il consiglio comunale, con delibera n. 64

in data 28 dicembre 1972, approvò detto regolamento con annesso programma di fabbricazione.

In data 19 febbraio 1973 il comitato regionale di controllo restituì l'atto deliberativo in questione al comune, rilevando che il programma necessitava di una migliore individuazione della capacità insediativa, residenziale-produttiva, del territorio comunale.

Il consiglio comunale, preso atto di quanto rilevato, chiese ulteriori delucidazioni a norma della legge regionale n. 51 del 1975 che disciplinava, in senso restrittivo, le concessioni edilizie.

In data 6 febbraio 1976 il consiglio comunale, con delibera n. 17 incaricò l'ingegner Giovanni Toselli di provvedere alla redazione del nuovo regolamento edilizio, tenendo presenti i rilievi mossi dall'organo di controllo e le disposizioni di legge sopracitate.

Il predetto consiglio, in data 30 marzo 1978, ha poi approvato tale regolamento, così che l'area Cascina Salone è passata da zona lottizzata a zona di completamento edilizio.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Ciaurro.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno, dei trasporti, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica. — Per sapere:

se siano note al Governo le continue violazioni delle norme e della corretta amministrazione da parte degli enti locali territoriali; ultimi esempi sono quello che dà la provincia di Piacenza, in merito al settore della manutenzione e segnaletica stradale nel primo reparto manutenzione strade e polizia stradale che annovera il territorio di ben quindici comuni piacentini della « bassa », vale a dire della pianura.

Dei sei settori del servizio manutenzione, il primo, che annovera, nella sua competenza e territorio le strade provinciali più frequentate e di massima circo-

lazione dell'intero territorio provinciale è quello con minor numero di personale. Solo tre cantonieri su quattordici di organico, con strade da mantenere in efficienza come al Castell'Arquato-Piacenza, la Lugagnano-Fiorenzuola d'Arda, la Salsediana dal confine con la provincia di Parma a Castell'Arquato, la Cortemaggiore al confine di Parma, quella tra Fiorenzuola a Ciriano di Carpaneto, quella da Caorso a San Pietro in Cerro, solo per esemplificare (tra queste strade la prima ha un traffico giornaliero medio di 15.000 unità al giorno, e una media generale di 45.000 veicoli al giorno come media sull'intero impianto stradale soggetto al suo controllo e alla doverosa manutenzione): sono davvero pochi e insufficienti, sì che poi avvengono manchevolezze e rischi maggiori per gli stessi lavoratori. Per la verità sono in organico anche due sindacalisti CGIL ma costoro sono sempre in « permesso sindacale » o quasi. Attualmente uno dei tre ha avuto un grave infortunio sul lavoro e quindi è ovviamente e logicamente, assente;

tra l'altro alcuni lavori di manutenzione sono stati stravolti dal progetto originario come quello dei famosi due chilometri di strada Villanova San Pietro (utilizzata da molte autoambulanze per il servizio dell'ospedale geriatrico di Villanova) con una spesa di oltre 800 milioni per due chilometri ma a due anni dai lavori tutto è da rifare e gli inconvenienti sono esattamente come prima dei lavori stessi —:

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti, anche per il controllo e la doverosa repressione delle responsabilità contabili conseguenti dagli abusi e dalle omissioni anche nei doverosi e necessari controlli, di pubblici funzionari siano essi di carriera come segretari generali ovvero onorari come assessori o presidente. Il fatto è stato da tempo segnalato e denunciato dal responsabile del settore (anche per quanto attiene le deficienze organiche del reparto

segnaletica stradale, e anche da una interpellanza di un consigliere provinciale, ma senza effetto pratico alcuno!). (4-02312)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue:*

1) Personale 1° reparto manutentivo.

Il servizio manutenzione strade è geograficamente ripartito in n. 6 reparti manutentivi ognuno dei quali comprende due zone. Ogni zona comprende uno sviluppo di strade provinciali di circa 70 chilometri.

Ad ogni reparto è addetto un geometra responsabile di reparto da cui dipendono n. 2 agenti di vigilanza stradale a ciascuno dei quali compete la sorveglianza della zona manutentiva assegnata.

Complessivamente i posti in organico sono n. 117 mentre il personale in servizio effettivo ammonta a n. 90 unità ed è da considerare inoltre, la disuniforme distribuzione del suddetto personale nelle varie zone manutentive.

L'amministrazione provinciale di Piacenza ha allo studio un progetto di ristrutturazione del servizio provinciale di manutenzione strade che potrà consentire di recuperare un sufficiente livello di funzionalità attraverso una più razionale organizzazione del lavoro.

2) Strada provinciale di S. Pietro in Cerro.

Il progetto di ricostruzione della sovrastruttura della strada provinciale di San Pietro in Cerro, nel tratto da bivio la Valle a Cignano è stato redatto dall'ufficio tecnico provinciale, in data 20 agosto 1986, per l'importo complessivo di lire 760 milioni.

I lavori sono stati affidati con l'espletamento di una gara di licitazione tra n. 33 imprese dotate dei necessari requisiti di legge. Alla gara hanno partecipato n. 19 imprese. È risultata aggiudicataria la im-

presa CIS di S. Nicolò di Rottofreno (Piacenza) che ha offerto il ribasso del 7,50 per cento sui prezzi d'elenco.

Il contratto definitivo con l'impresa aggiudicataria è risultato complessivamente pari a lire 745.725.000.

I lavori sono stati ultimati in data 31 agosto 1988.

Lo stato finale dei lavori, redatto dalla direzione lavori il 20 febbraio 1990 determina un importo finale netto di lire 745.471.000.

La contabilità finale dei lavori non risulta ancora ultimata e trasmessa agli organi dell'amministrazione competente per l'esame e l'approvazione a termini di legge.

Da quanto sopra esposto si può desumere che:

a) *le varianti introdotte sono pienamente giustificate dal punto di vista della tecnica costruttiva, in quanto hanno migliorato in modo significativo le caratteristiche di partenza della sovrastruttura stradale rispetto alla soluzione prevista dal progetto originario;*

b) *il nuovo corpo stradale, realizzato con l'approvazione delle suddette perizie di variante, presenta caratteristiche praticamente identiche a quelle previste dall'ANAS sulle strade statali più trafficate;*

c) *gli assestamenti verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori (1988), interessano i tratti dove è stata realizzata, per mancanza di finanziamento, la scogliera di protezione lungo il canale di bonifica.*

3) *Non risulta che siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, mentre la procura generale della Corte dei conti ha comunicato di aver istituito apposito fascicolo.*

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Ciaurro.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia. — Per sapere:*

se siano noti al Governo e ai ministri interrogati per la loro specifica competenza in materia gli innumeri disguidi provocati, anche tra privati, da comportamenti illegittimi, illegali e addirittura illeciti, di amministrazioni comunali. Un caso significativo è quello del comune di Salsomaggiore Terme (Parma) la cui amministrazione nel 1965 aveva provveduto al ripristino del raccordo con via Fratelli Cervi di uno stradello presente all'epoca nell'elenco delle strade comunali, tant'è che quella amministrazione dopo la sistemazione di via Fratelli Cervi con l'abbassamento del piano stradale della stessa di oltre 1,80 metri, ha provveduto alle opere di adeguamento dell'indicato stradello. Senonché una successiva trasformazione di un fondo agricolo in zona nord rispetto allo stradello, ha fatto accendere « appetiti » di costruttori e vicini per l'uso di quello stradello che, attribuito, ancorché ingiustamente, alla proprietà di un privato ha visto contenzioso giudiziario ancora in atti, ma non può imporre un doveroso controllo perché già appare strano che appezzamenti acquistati, di area che al piano regolatore prevedeva qualifica di « verde pubblico » possano consentire agli acquirenti di pretendere da privati e vicini « ripristini di strade » che erano comunali come quello stradello. Appare, infatti, un comportamento davvero irregolare della amministrazione comunale di Salsomaggiore nell'arco degli ultimi cinque lustri. Oggi sembra addirittura che detto stradello sia classificato come limitato e limitando a passaggio pedonale, ma gli appetiti di vicini e nuovi costruttori e nuovi proprietari di appezzamenti a nord, sembra stiano « convincendo » tecnici e amministratori comunali a « rivedere la posizione e la destinazione » di detto stradello;

infine, se in merito siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare e reprimere le responsabilità contabili che sempre conseguono abusi e omissioni, anche nel dovere di controllo, da parte di funzionari pub-

blici, siano essi segretari generali ovvero responsabili di uffici o unità operative comunali, come assessori o sindaci, vale a dire funzionari onorari. (4-03303)

RISPOSTA. — *In relazione al documento indicato in oggetto si fa presente quanto segue:*

a) *l'interrogazione trae spunto da un contenzioso, intercorrente tra i signori Giancarlo Iannelli e Flavio Curati, per lavori effettuati in un tratto di stradello situato nel comune di Salsomaggiore Terme:*

b) *la causa — definita in primo grado dal tribunale di Parma — è attualmente pendente davanti alla Corte d'appello di Bologna.*

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Ciaurro.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e artigianato, delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere:*

se sia noto al Governo che nelle amministrazioni anche locali, segnatamente degli enti territoriali autarchici, continua il solito costume tipico delle maggioranze antifascista e di « arco costituzionale », per le concessioni e autorizzazioni di costruzioni e attività, di favorire gli amici e gli « amici degli amici » ancorché nell'« efficiente, produttivo, moderno » nord d'Italia. Un caso clamoroso è quello del *supermarket* « LIDL » in Piacenza, via Caduti del lavoro, ove la regolamentazione precisa del piano particolareggiato vigente consentiva e consente esercizi commerciali ma di superficie peraltro non superiore a 150 metri quadrati, per attività di vendita a dettaglio —:

come mai in particolare non sia stato tenuto in dovuto conto il parere espresso il 4 giugno 1962 dal direttore dell'unità operativa dell'edilizia del comune di Piacenza all'unità operativa per il controllo delle

attività economiche dello stesso comune. Tra l'altro nelle vicinanze esiste un nuovo centro commerciale con le conseguenze note e notorie per le economie della comunità e degli operatori esercenti in quei centri. Infatti la superficie del *supermarket* « LIDL » è di ben 522 metri quadrati, come puntualmente risulta dal suindicato parere sopra richiamato;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, procedimenti giudiziari anche penali e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti, al fine di accertare, perseguire e reprimere le responsabilità conseguenti agli abusi e le omissioni anche in dovere di controllo, di funzionari pubblici siano essi di carriera come i dirigenti di unità operative od onorari come sindaci e assessori. (4-03450)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue:*

a) *il comune di Piacenza ha concesso, in data 5 agosto 1991, l'autorizzazione per la vendita al minuto in favore della società Rovers srl;*

b) *in data successiva (18 giugno 1992) detta autorizzazione è stata volturata in capo alla società LIDL Italia srl, con sede legale in Verona, essendosi ritenuto questo un atto dovuto a norma dell'articolo 29 della legge n. 426 del 1971;*

c) *il comune di Piacenza attesta che il rilascio degli atti di autorizzazione è avvenuto nel rispetto dei regolamenti di polizia urbana annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative a destinazione ed uso degli edifici nelle zone urbane in riferimento all'articolo 24 della citata legge n. 426;*

d) *in seguito è stato adottato, in data 3 settembre 1992, un provvedimento di diffida nei confronti del legale rappresentante della società LIDL, a ricondurre entro dieci*

giorni la superficie dell'attività di vendita nei limiti imposti dall'ufficio edilizia;

e) il comune di Piacenza ha quindi verificato che tale diffida è stata osservata ed ha avviato le operazioni connesse alla modifica dell'autorizzazione ed all'osservanza della disposizione impartita.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Ciaurro.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del turismo e spettacolo, della sanità, di grazia e giustizia e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere:

se sia noto al Governo come in varie zone del territorio nazionale siano tollerate « aree da campeggio attrezzato » che, in realtà, nulla hanno a che fare con quella struttura turistica, tanto in voga in Italia e all'estero;

se al Governo e ai vari ministri interrogati, nell'ambito della loro specifica competenza e funzione, risulti che il cosiddetto campeggio attrezzato « La Preda » sito in località, Perino, in agro del comune di Coli (Piacenza) in funzione da oltre dieci anni, oggi di proprietà addirittura, stando alle notizie raccolte in zona, del Comune di Coli, che addirittura avrebbe impegnato risorse di bilancio, con denari presi a mutuo per l'acquisto dal vecchio proprietario gestore, è in condizioni veramente inaccettabili, sia sotto il profilo igienico e sanitario, così come sotto quello della stessa incolumità personale. È privo di telefono, e di qualsivoglia attrezzatura e attrezzo antincendio (eppure in zona è noto che già in passato venne colpito proprio da grave incendio che distrusse, anche alcuni veicoli di sfortunati clienti), addirittura non è nemmeno cintato, anche per lavori e opere fatte fare in confine proprio dal Comune. La « struttura » è priva di custode e di personale da assistenza, e l'unico avviso in tale senso è costituito da un biglietto all'ingresso manoscritto: « per informazioni rivolgersi al

n. 937153 a qualsiasi ora »; ma la cosa stride parecchio con il fatto che, in loco non esiste apparecchio telefonico di pubblico accesso, nonostante che dal 17 giugno 1992, il Comune avrebbe richiesto l'allaccio telefonico alla SIP la quale, ovviamente, aveva richiesto determinati accorgimenti tecnici e precisa documentazione, sì che, se ad oggi a oltre un mese dalla richiesta il personale SIP non è intervenuto, ciò significa che l'amministrazione comunale non ha ancora ottemperato agli oneri utili e richiesti, mentre la « struttura » già funziona dal 1° luglio 1992, con clienti già con i mezzi in zona da anni (quando almeno c'era custode, e telefono installato). Peraltro si parla di aumento di fitto del 30 per cento;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria, tributaria, o sanitaria e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare, perseguire e reprimere le responsabilità contabili, sempre conseguenti abuso e omissione, anche nei doveri di controllo, da parte di pubblici ufficiali, siano essi di carriera come i segretari generali e dirigenti di unità operative, ovvero onorari, come sindaci e assessori. (4-03633)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue:*

a) il campeggio « La Preda » sito in località Perini del comune di Coli (Piacenza), non si può qualificare campeggio attrezzato bensì come campeggio regolare e come tale è contemplato nel piano regolatore generale del comune di Coli; detto comune ha regolarmente acquistato il campeggio con atti deliberativi approvati dagli organi competenti e con mutuo a carico della Cassa di risparmio;

b) il comune ha poi provveduto, a proprie spese, a dotare il campeggio di servizi igienici, strutture antincendio ed impianti di

illuminazione; un certo ritardo c'è stato nell'allacciamento della linea telefonica SIP, ma anche per questa si è comunque provveduto;

c) stando a quanto attestato dal comune di Coli, la gestione del campeggio è stata affidata a persone munite dei requisiti idonei; non si è provveduto all'aumento delle tariffe, le quali, pertanto, risultano essere le medesime dell'anno precedente (come regolarmente segnalato all'amministrazione provinciale);

d) non risultano in atto indagini od inchieste di polizia giudiziaria o amministrativa in merito.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Ciaurro.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia. — Per sapere se sia noto al Governo e ai Ministri interrogati nell'ambito della loro specifica competenza, dei gravissimi illeciti che vengono commessi abitualmente, specie in campo edilizio urbanistico, in agro del territorio del comune di Bettola (ove il sindaco Scagnelli è riuscito a suo tempo a far « passare » una lottizzazione di diecine di migliaia di metri tra cui quasi ventimila, abusivamente, su un suo fondo; la metà del terreno è addirittura franoso da sempre e forse per questo non può esprimere la dovuta e doverosa autorità nei confronti di chi è al corrente di tale sua particolare situazione!). In località Costa di Groppo Ducale di Bettola esiste una nuova costruzione di « ristrutturazione » di un vecchio rustico, in casa di civile abitazione, sopraelevata oltre il lecito dei centri storici, con aumento della volumetria e con abuso nei confronti dei vicini. La cosa venne denunciata al sindaco e venne anche diffidato affinché provvedesse al rispetto delle leggi e disposizioni vigenti, ma nulla è stato fatto sì da far pensare anche a una « combinazione » di simpatia con il responsabile dirigente dell'ufficio

tecnico del comune e la proprietaria di quella « casa ristrutturata ».

Per sapere se in merito ai fatti siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti, per accertare perseguire e reprimere le responsabilità contabili sempre conseguenti ad abusi e omissioni, anche nei doveri di controllo addebitabili a pubblici funzionari siano essi di carriera come i capi ufficio o dirigenti di unità operative, ovvero onorari come sindaci e assessori. (4-05079)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue:

a) i lavori eseguiti nel contesto della lottizzazione cui l'interrogante fa riferimento, iniziati nel 1976, sono stati completati nel 1990 e consegnati dopo il previsto collaudo;

b) il sindaco di Bettola, in quel periodo, ricopriva l'incarico di ragioniere presso il comune;

c) l'interrogazione non reca alcuna indicazione circa le parti in causa nella ristrutturazione eseguita in località Groppoduceale e pertanto non è possibile valutare appieno i fatti;

d) gli accertamenti eseguiti non hanno dato corso ad inchieste giudiziarie o amministrative.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Ciaurro.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, dell'ambiente, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e delle finanze. — Per sapere:

se sia noto al Governo e ai ministri interrogati nell'ambito delle loro specifiche competenze e funzioni, che in località Torricella (in agro di Parma, nelle vici-

nanze della confluenza del torrente Taro nel fiume Po) siano state effettuate profonde escavazioni, addirittura nelle « boschine » golenali, senza che nessun rilievo sia stato fatto dalle autorità localmente competenti;

se in quel luogo esistano attività note e imprese cui siano addebitabili simili gravissimi fatti, perché effettuare escavazioni grandi e profonde in zona golenale, di poco distanti e al di sotto delle basi degli argini fluviali (specie di un fiume quale è il Po in fase di autentica « senilità » e quasi « pensile » come appunto in quella zona) comporta gravissimi rischi di « tracimazione » specie in caso di piena;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare, doverosamente perseguire e reprimere le responsabilità contabili in tema di « un affare » del valore di quello soprariferito, sempre conseguenti abusi e omissioni, anche nei doveri di controllo da parte di pubblici funzionari siano essi di carriera o onorari.

(4-06636)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue:*

1) da un sopralluogo, effettuato dagli organi di competenza, è emerso che le aree golenali site in comune di Sissa, località Torricella, in prossimità della confluenza del fiume Taro nel fiume Po, non sono sottoposte ad alcuna osservazione, né sono interessate ad alcun genere di lavori;

2) sono state rilevate migliorie, consistenti in costruzioni di gabbionate e scogliere in massi sulla sponda sinistra del fiume Taro in corrispondenza dello sbocco sul Po, come protezione spondale, contro l'erosione dei fiumi stessi;

3) a fronte dei lavori eseguiti nessun danno ambientale è in atto.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Ciaurro.

TATARELLA e PARIGI. — *Ai Ministri della marina mercantile e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* — Per sapere:

se corrisponda a verità — come sostenuto in ambienti qualificati — che negli ultimi tempi i sostegni ed i contributi della Comunità economica europea per il settore della naval-meccanica sono stati corrisposti quasi esclusivamente alla Germania come aiuto alla reindustrializzazione della ex RDT, ed alla Francia, escludendo di fatto l'Italia;

se sia a conoscenza che, pur di fronte alla crisi della cantieristica — vedi Monfalcone — di recente la Finmare ed il Lloyd Triestino hanno ritenuto, perché più confacente ai loro interessi ma non, certamente, a quelli della economia italiana, acquistare alcune navi direttamente in Polonia, piuttosto che passare adeguate commesse a cantieri nazionali;

se in questi momenti di crisi economica, non ritenga d'intervenire affinché « almeno » il naviglio nuovo della flotta pubblica sia costruito nei cantieri nazionali, e nello stesso tempo svolgere tutti i passi e gli interventi necessari per non venir pretermessi nella ripartizione dei contributi CEE, tenendo presente che i cantieri di Monfalcone rappresentano la più grossa azienda della provincia di Gorizia e che una sua crisi a breve scadenza verrebbe a stravolgere la economia non solamente di Gorizia ma anche di Trieste.

(4-06283)

RISPOSTA. — *Si fa preliminarmente presente che non può essersi verificata alcuna pretermissione dei cantieri nazionali dalla ripartizione dei contributi CEE, in quanto la*

Comunità economica europea non eroga direttamente alcuna forma di sussidio al settore.

La CEE, infatti, si limita, tramite le proprie direttive, a stabilire le condizioni di compatibilità con l'ordinamento comunitario delle misure di aiuto che i singoli paesi membri possono adottare a favore dei propri cantieri.

Per quanto concerne gli aiuti del governo tedesco per la ristrutturazione dei cantieri dell'ex RDT, si fa presente che gli stessi sono stati autorizzati da un'apposita direttiva CEE (92/68 del 20 luglio 1992) dopo aver verificato che tali aiuti non avrebbero determinato turbative del mercato intracomunitario. Questa amministrazione, nel quadro dell'apposito meccanismo di monitoraggio previsto dalla predetta direttiva a tutela della concorrenza intracomunitaria, ha provveduto ad invitare l'associazione di categoria dei costruttori navali nazionali a segnalare i casi nei quali l'acquisizione della commessa da parte dei cantieri dell'ex Germania Orientale sia stata favorita da un prezzo anormalmente basso, ai fini dei conseguenti provvedimenti che la Commissione CEE è abilitata ad assumere in tale circostanza. A tutt'oggi nessun caso del genere è stato segnalato dalle aziende del settore.

Lo Stato italiano, compatibilmente con le esigenze di bilancio, ha provveduto sino ad oggi a dare attuazione, mediante specifiche leggi, alle direttive comunitarie.

Con riferimento alla direttiva 90/684 del 20 dicembre 1990, concernente le commesse acquisite dai cantieri nazionali nel periodo 1991-1993 si fa presente che il relativo disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'8 aprile 1993 ed è stato inviato al Senato per l'esame e l'approvazione in prima lettura.

In merito alle commesse affidate da società del gruppo Finmare a cantieri di altri paesi, se il riferimento riguarda i 4 traghetti a suo tempo commessi a cantieri CEE, deve evidenziarsi che tali commesse sono state ad essi assegnate in un periodo in cui i cantieri italiani avevano un carico di lavoro che non permetteva l'acquisizione di ulteriori ordinativi. Dopo tale periodo, non risulta che le

società del gruppo Finmare abbiano affidato a cantieri stranieri altre commesse navali.

In relazione alla possibilità di imporre la costruzione nei cantieri nazionali delle navi della flotta pubblica, deve evidenziarsi che una previsione di tal genere sarebbe del tutto contraria alle regole del Mercato comune europeo, oltre ad essere invasiva delle scelte di politica aziendale che sono proprie di dette società.

Il Ministro della marina mercantile: Tesini.

TATARELLA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso:

che, circa vent'anni or sono, il Governo aveva deciso di potenziare il porto di Mola (Bari) costruendo un molo foraneo, dalla lunghezza di 630 metri, assolutamente necessario per proteggere banchine ed ormeggi dalle mareggiate soprattutto di levante, e del quale sino ad oggi sono stati costruiti solamente 45 metri nonostante le pressanti richieste della classe imprenditoriale, delle tante promesse;

che in data 20 marzo 1992 — finalmente — il Ministero dei lavori pubblici — Ispettorato Generale per l'A.N.C. e per i contratti — con lettera n. 371 di protocollo, Div. I/AC, ha invitato varie imprese ad una licitazione privata, che ha avuto luogo il giorno 6 maggio 1992, per l'inizio di « lavori urgenti per la costruzione del nuovo molo foraneo », con un importo base di appalto di lire 8 miliardi e 123 milioni —:

se di fronte al protratto silenzio, ed alla assoluta mancanza di notizie abbia avuto luogo la licitazione privata;

se le « opere urgenti » prevedano, in realtà, la costruzione del molo foraneo, o se siano limitate a interventi conservativi dei 45 metri già costruiti;

se esista effettivamente la disponibilità degli importi previsti, o se siano caduti sotto la scure della lesina adottata dal Governo in questi ultimi mesi;

quale priorità si intenda dare alla realizzazione di quest'opera che, nelle attese di questi vent'anni, ha penalizzato gravemente lo sviluppo del traffico marittimo con incidente conseguenza sull'economia della città, sugli interessi di imprenditori ed operatori marittimi che si sono visti compromessi nell'operosità delle loro iniziative alle quali, pur nelle difficoltà in cui versano — e non per colpa loro — non intendono rinunciare. (4-08717)

RISPOSTA. — La gara di appalto dei lavori urgenti per la costruzione del nuovo molo del porto di Mola è stata esperita, mediante licitazione privata, in data 6 maggio 1992 ed aggiudicata all'impresa dottor Carlo Agnese SpA, con sede in La Spezia.

L'impresa Les Enterprises SBBM et Six Construct SpA, esclusa dalla gara, ha fatto ricorso al TAR del Lazio ma l'avvocatura generale dello Stato (interessata al riguardo da questa amministrazione) ha dichiarato con nota 21 gennaio 1993, che il ricorso stesso non risultava depositato, entro i termini di legge, presso la segreteria del TAR e pertanto era da considerare irricevibile.

Pertanto questa amministrazione ha autorizzato, in data 2 marzo 1993, l'ispettorato ANC alla stipula del contratto ed alla relativa consegna dei lavori, all'impresa aggiudicata, sotto le consuete riserve di legge.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Merloni.

TEALDI. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'interno e della sanità. — Per conoscere — premesso:

che la legge 25 agosto 1991, n. 287 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 3 settembre 1991 n. 206) ha previsto l'aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;

che l'articolo 12 di tale legge, al comma 1, recita testualmente: « Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di esecuzione da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma

3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (17), con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, del turismo e dei servizi »;

che tale termine è ampiamente scaduto senza che i Ministri interessati abbiano provveduto a emanare l'atteso regolamento di esecuzione della legge precitata per poter dare attuazione al dettato della legge medesima;

che tale inspiegabile ritardo provoca disagio e consistenti danni a migliaia di operatori che hanno stipulato contratti di acquisto o di affitto di locali destinati a pubblico esercizio senza poter dare avvio alle progettate loro attività in mancanza della prescritta licenza che non può loro essere concessa fino a quando non verrà emanato il regolamento previsto dalla norma su indicata;

che tale ritardo paralizza, altresì, i controlli da parte delle autorità a ciò preposte con rischio di speculazioni mafiose della criminalità organizzata;

che di tale disagio si sono resi interpreti le unioni del commercio, del turismo e dei servizi aderenti alla Confcommercio senza ottenere, peraltro, alcun risultato —:

quali motivi giustifichino il ritardo di emanazione del regolamento sopracitato e quali tempi si reputano strettamente necessari per porre rimedio alla intollerabile situazione succintamente esposta in premesse. (4-06252)

RISPOSTA. — La legge 25 agosto 1991, n. 287 prevede, all'articolo 12, l'emanazione del regolamento di esecuzione da parte del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del ministro dell'interno.

Il Ministero dell'industria nel predisporre tale regolamento che prevede, tra l'altro, anche la nuova disciplina sulle commissioni previste dall'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1991, si è attenuto ai seguenti criteri:

1) dare una risposta alle osservazioni, ai dubbi ed alle richieste di chiarimento, in modo da evitare il più possibile lungaggini procedurali e prese di posizione dell'ente pubblico prive di fondamento nelle norme, che l'insorgere di contrasti tra ente pubblico e cittadini, sempre di difficile soluzione per questi ultimi;

2) rendere i rapporti fra cittadini ed ente pubblico il più possibile certi e chiari, basandoli su elementi oggettivi e non controvertibili, ed evitare qualsiasi occasione che possa far considerare gli organi pubblici, o metterli nella condizione di apparire, più come dispensatori di favori che come garanti del corretto svolgimento dell'attività disciplinata;

3) sancire con norma regolamentare, nei casi in cui norme della legge sono apparse suscettibili di interpretazioni diverse, quella più favorevole al cittadino, in linea con la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 1980, n. 871 che ha affermato il principio che in presenza di un dubbio interpretativo che possa condurre ad assoggettare l'attività economica privata ad oneri e restrizioni, l'interprete deve preferire l'interpretazione che estende la sfera dell'individuo (singolo o associato) e non quella che la restringe, riducendone conseguentemente la tutela della libertà economica garantita dalla Costituzione.

Successivamente lo schema di regolamento di esecuzione è stato sottoposto all'esame delle associazioni di categoria ed è stato discusso con il Ministero dell'interno.

Nel corso dell'esame dei criteri da seguire nell'emanazione di tale regolamento è sorta una divergenza di opinione tra i due Ministeri, in quanto il Ministero dell'interno sostiene la permanente vigenza dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ossia dell'istituto della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal sindaco, mentre il Ministero dell'industria sostiene che si tratti di un'autorizzazione commerciale. Infatti, ad avviso di questo Ministero la legge 25 agosto

1991, n. 287, ha disciplinato compiutamente ed autonomamente la materia delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con la conseguenza che non può più ritenersi prevista, per gli stessi, la licenza di pubblica sicurezza, né applicabile la relativa disciplina.

Il Consiglio di Stato, interpellato al riguardo dal Ministero dell'industria in data 25 giugno 1992, ha reso un parere interlocutorio chiedendo di informare il Ministero dell'interno affinché anch'esso possa presentare le proprie osservazioni.

Stante l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento in esame, il Ministero dell'industria si è sforzato di porre in essere tutto quanto necessario per superare gli ostacoli incontrati. Infatti, al fine di pervenire ad una intesa con il dicastero dell'interno, nel nuovo testo predisposto, ha eliminato numerose norme che avevano formato oggetto di contrasto ed in particolare quelle relative all'apertura di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nei centri commerciali al dettaglio, al rilascio automatico dell'autorizzazione (ad operatori provvisti dei necessari requisiti soggettivi) in occasione e connessione con il rilascio dell'autorizzazione all'impianto dei centri stessi. Tale rinuncia è stata fatta nonostante l'importanza che l'attività di somministrazione riveste per la funzionalità dei centri stessi e nonostante che con il decreto ministeriale 17 giugno 1988, n. 248, subordini la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi statali per i centri commerciali al dettaglio alla presenza in essi di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero dell'industria ha inoltre acconsentito a prevedere che le associazioni volontarie a carattere ricreativo, culturale, sportivo e assistenziale, liberamente costituibili fra i cittadini, debbano munirsi di apposita autorizzazione, qualora intendano, a termini di statuto, somministrare alimenti e bevande agli associati (somministrare direttamente, e non ricorrendo all'opera di terzi).

Peraltro, ha poi acconsentito ad obbligare gli enti fieristici di cui al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, a provvedersi di autorizzazione nei casi in cui somministrino

alimenti e bevande ai partecipanti e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche che organizzano. E allo stesso modo si è comportato nei confronti degli enti gestori dei mercati all'ingrosso agro-alimentari che somministrano alimenti e bevande agli operatori e al personale dei mercati stessi, nonostante che l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 aprile 1970 (mercati all'ingrosso ortofrutticolo), l'articolo 10 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso ittici) e l'articolo 11 del decreto ministeriale 10 giugno 1959 (mercati all'ingrosso di carni) impongano a tali enti di provvedere all'organizzazione del servizio di bar e ristoro.

Il nuovo testo di regolamento redatto sulla base degli indirizzi concordati con il dicastero dell'interno in numerose riunioni anche a livello politico ha peraltro nuovamente formato oggetto da parte della predetta amministrazione di una serie di osservazioni e di richieste di modifiche.

Sempre nell'ottica di superare le divergenze emerse ed al fine di sbloccare l'iter di emanazione del regolamento, il Ministero dell'industria, pur non condividendo appieno alcune delle predette osservazioni ha provveduto a redigere una ulteriore bozza del testo di regolamento mantenendo peraltro ferma la sua posizione solo su alcune limitate questioni che per la loro rilevanza esclusivamente commerciale appaiono di sua stretta competenza e irrinunciabili, in ciò avvalorato anche dal parere delle associazioni di categoria.

Tale ultimo testo è stato trasmesso al Ministero dell'interno e si confida che sullo stesso possa finalmente realizzarsi l'intesa prevista dalla legge.

Nel frattempo per ovviare ai gravissimi disagi creati nel settore, nel decreto di fine anno di proroga dei termini, reiterato con il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, all'articolo 16 è stata prevista una disciplina transitoria fino al 30 giugno 1993, che consente al sindaco il rilascio di nuove autorizzazioni sulla base di un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme alla commissione commerciale competente, la quale esprime un parere vincolante. Ed inoltre è previsto che, fino all'emanazione del

regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro dei commercianti, di cui alla legge n. 426 del 1971, gli esami possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla commissione prevista dalla normativa preesistente alla legge n. 287 del 1991 sia pure alle condizioni prescritte da quest'ultima.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Guarino.

TREMAGLIA. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso:

che il fiume Chiese nel tratto Cantrina-Montechiari (Brescia) è in completa secca;

che il gruppo ecologico dei pescatori ha presentato un esposto al provveditorato regionale delle opere pubbliche della Lombardia per la salvaguardia del fiume;

che da quando è stata costruita a Cantracina di Bedizzole una grande diga sul fiume, per togliere l'acqua ed incanalare in rogge secondo una convenzione stilata tra il comune di Bedizzole e consorzi riuniti di bonifica (Medio, Chiese, Brescia, Mantova) si è verificato il totale prosciugamento del fiume Chiese, con innumerevoli danni;

che a Cantrina viene effettuato il prelievo della totale portata disponibile del fiume da parte dei consorzi;

che sono state rilevate conseguenze estremamente negative per la fauna ittica e per la flora;

che l'Associazione gruppo ecologico dei pescatori ha ripetutamente e pubblicamente denunciato agli enti preposti per la salvaguardia dell'ambiente nonché al comune di Bedizzole la grave situazione, sinora senza ottenere alcun risultato —:

se intenda assumere iniziative di concerto con il provveditorato regionale delle opere pubbliche della Lombardia al fine di ripristinare condizioni di vita accettabili per il fiume Chiese: basterebbe lasciar scorrere nel letto originario del corso d'ac-

qua un rigagnolo sufficiente per la sua sopravvivenza. (4-02017)

TREMAGLIA. — *Al Ministro dell'ambiente, dei lavori pubblici e delle finanze.* — Premesso che ancora una volta va rilevata la grave situazione in cui si trova il fiume Chiese nella bassa bresciana, nel territorio del comune di Carpenedolo per mancanza d'acqua;

che vengono disattese le leggi che stabiliscono un minimo afflusso d'acqua corrente;

che i danni ecologici subiti dalla zona sono notevoli e praticamente irreversibili;

che lungo diversi tratti dell'alveo del fiume la vita è scomparsa e il degrado si è imposto alterando ogni forma di equilibrio;

che l'amministrazione provinciale di Brescia ha compiuto un'ispezione lungo l'alveo del Chiese ed ha inviato i risultati al Ministero dei lavori pubblici competente per la difesa del suolo e in materia di grandi concessioni; al Ministero delle finanze, direzione generale del Demanio, in quanto proprietario delle acque e delle opere di derivazione; all'Autorità di bacino del fiume Po competente per la tutela e la valorizzazione delle acque pubbliche —:

se intendano intervenire con urgenza, di concerto con le autorità locali, al fine di salvare il fiume Chiese e la zona circostante da un ulteriore stato di degrado tale da provocare notevoli squilibri di ordine ecologico. (4-05893)

RISPOSTA. — *Nella seduta del 6 agosto 1992 il comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po, presieduto dallo scrivente, ha deliberato di chiedere alle amministrazioni e agli enti interessati, « la sospensione per un anno sia del rinnovo delle concessioni per la regolazione del lago d'Idro e delle derivazioni irrigue presenti a valle, nonché del rilascio di nuove concessioni per grandi derivazioni nel bacino idrografico del fiume Chiese con esclusione di quelle ad uso potabile ».*

Detto comitato ha dato altresì mandato alla segreteria tecnica dell'autorità di bacino del fiume Po di « definire, entro un anno, l'insieme delle regole e delle norme che devono presiedere all'utilizzo della risorsa idrica del bacino con le finalità prioritarie di conseguire la razionalizzazione dell'uso dell'acqua e il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche naturalistiche ed ambientali del lago d'Idro e del fiume Chiese ».

Tali norme consisteranno principalmente in un programma operativo per la gestione dell'opera di regolazione del lago d'Idro, in relazione anche al coordinamento dell'esercizio degli impianti idroelettrici dell'alto Chiese e nella definizione delle portate minime costanti vitali da rilasciare in corrispondenza delle derivazioni irrigue nel tratto sublacuale del Chiese.

Per affinare tali indicazioni è stato previsto un opportuno periodo di sperimentazione che sarà effettuato con il concorso dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente, della regione Lombardia e degli enti locali interessati.

Inoltre l'autorità di bacino del fiume Po ha costituito un gruppo di lavoro, composto dai rappresentanti degli enti interessati, a cui è stato affidato il compito di definire le sopraccitate norme relative alla regolazione del lago d'Idro per il recupero delle caratteristiche naturalistiche ed ambientali del lago stesso.

Si prevede che detto gruppo terminerà i propri lavori entro il prossimo mese di maggio 1993.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Merloni.

TREMAGLIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso:

che da molti anni, nell'economia assai ristretta della Valle Brembana, Brembilla rappresenta uno dei maggiori centri produttivi e occupazionali;

che la comunità sta attraversando momenti di grande disagio per i collegamenti a fondo valle ed il trasporto pubblico;

che entrambi i suddetti servizi presentano gravi carenze, con il rischio di trasferimento di alcune piccole industrie e imprese artigianali in altre zone, con la possibile conseguente diminuzione della manodopera brembillese;

che la provinciale n. 24 Ponti di Sedrina-Brembilla-Taleggio, pur con qualche miglioria per iniziativa della provincia, non è assolutamente rapportata al traffico veicolare e commerciale;

che in Brembilla e dintorni operano circa trecento imprese produttive che dipendono *in toto* dal trasporto su gomma su quest'ultima arteria;

che il trasporto pubblico è insufficiente e penalizza tutta l'utenza sia in uscita dal paese sia in entrata;

che la scolarità superiore, enormemente aumentata, fa capo a Zogno per la scuola e gli uffici pubblici, e a San Giovanni Bianco per l'ospedale;

che i lavoratori per raggiungere Brembilla viaggiano con orari scomodi e nel disagio;

che i collegamenti diretti con Bergamo sono rari e pressoché inesistenti, sicché occorrono lunghe attese per le coincidenze con Zogno e il resto della Valle Brembana -:

quali urgenti interventi intenda promuovere, unitamente alle autorità locali, regione e provincia, per porre fine ad un vero e proprio isolamento che frena lo sviluppo di Brembilla e compromette numerosi posti di lavoro. (4-02053)

RISPOSTA. — *In relazione al documento indicato in oggetto, si precisa che la suddetta interrogazione risulta identica all'interrogazione n. 4/21559, già evasa in data 28 luglio 1992. Quindi sulla base degli elementi di risposta già acquisiti a suo tempo presso le varie amministrazioni, non si può che concludere quanto segue:*

1) la viabilità di accesso al comune di Brembilla è costituita fondamentalmente dalla strada provinciale n. 24 di valle Brem-

billa che si diparte dalla SS n. 470 di valle Brembana in località Ponti di Sedrina.

Detta strada presenta caratteristiche geometriche non più adeguate al volume di traffico attuale, costituito da circa 4 mila veicoli/giorno, di cui il 7,5 per cento di veicoli pesanti. Lungo il tracciato si sono evidenziati anche fenomeni di instabilità dei pendii che richiedono ingenti risorse finanziarie per la loro definitiva sistemazione.

Negli ultimi anni la provincia di Bergamo è intervenuta non solo per assicurare la necessaria manutenzione della strada, ma anche con interventi di miglioramento o di messa in sicurezza di alcuni tratti.

In particolare:

a) costruzione di muri paramassi e di sostegno dalla progressiva chilometro 16+800 alla progressiva chilometro 17+050 e rettifica della sede stradale al chilometro 19+100 (importo dei lavori lire 900 milioni);

b) consolidamento parete rocciosa lato di monte con allargamento della sede stradale da chilometro 23+950 a chilometro 24+560 (importo dei lavori lire 2700 milioni).

Risulta che sono allo studio altre opere di sistemazione e ammodernamento, previo reperimento di adeguate risorse finanziarie.

2) Per quanto riguarda il trasporto pubblico occorre evidenziare che nel 1991 la ditta Locatelli, concessionaria dell'autolinea Peghera-Bergamo, su sollecitazione della provincia, aveva provveduto a modificare e potenziare il programma d'esercizio e ad applicare l'integrazione tariffaria e di servizio con la ditta SAB, concessionaria della linea di forza di fondovalle Bergamo-piazza Brembana.

Dal settembre 1991 l'autolinea è passata in concessione alla ditta SAB che, per le sue capacità operative e tecniche, è in grado di fornire un servizio migliore.

A tutt'oggi non sembra che siano pervenute lamentele da parte dell'utenza e delle amministrazioni locali.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Ciaurro.

TREMAGLIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso:

che la strada statale del Tonale (n. 42) è percorsa nella provincia di Bergamo giornalmente da una grossa mole di traffico;

che il traffico diventa caotico e pericoloso particolarmente nelle giornate di sabato e domenica per un forte flusso di turisti nelle due opposte direzioni di marcia;

che i punti più critici risultano essere a Casazza dove esiste una regolamentazione semaforica e a Lovere, in prossimità dell'uscita della variante nel comune di Pianico;

che detta variante, aperta solamente in direzione sud da Costa Volpino sino a Sovere, non è stata ancora resa efficiente con la transitabilità nei due sensi;

che un incidente occorso pochi giorni fa ha posto fuori uso la centralina dell'Enel che serve l'impianto dei 12 ventilatori per mantenere l'atmosfera respirabile in galleria —:

cosa intenda fare, di concerto con l'ANAS, per migliorare il transito sulla statale 42 del Tonale, dove si verificano incidenti, intoppi e lunghissime code di automobili. (4-04274)

RISPOSTA. — *La variante tra Pianico e Costa Volpino, sulla strada statale n. 42, sarà ultimata nella primavera 1993 ed il completamento dell'intera opera sulla strada statale n. 510 è previsto per la primavera 1994.*

Il Ministro dei lavori pubblici:
Merloni.

TREMAGLIA. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e degli affari esteri.* — Per sapere:

se siano a conoscenza delle periodiche critiche che in Germania la stampa muove all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT), diretto dal dottor Claudio Bonvec-

chio, critiche che vengono anche dagli operatori italiani del settore che hanno avuto rapporti con l'ufficio per l'inefficienza, superficialità e inadeguatezza della pur costosa struttura dell'Ente in Germania;

se risultino i motivi per i quali il numero telefonico dell'ENIT di Francoforte (069.237410) sia sempre occupato e, nel caso (rarissimo) si trovi libero risponda una segreteria automatica che invita gli interessati a passare di persona dagli uffici della Kaiserstrasse;

se non si ritenga di rendere più efficiente detto ufficio che opera in un Paese che rappresenta un notevole serbatoio per il nostro turismo. (4-06041)

RISPOSTA. — *La legge di riforma dell'ENIT 11 ottobre 1990, n. 292 ha consentito un potenziamento nella rete periferica dell'istituto attraverso un incremento delle assunzioni di personale locale.*

Da ciò ha tratto beneficio anche la delegazione di Francoforte, che ha esteso l'attività di informazione al pubblico direttamente e per telefono durante l'intero arco della giornata lavorativa di 40 ore settimanali.

Soprattutto per quanto attiene all'informazione telefonica le richieste vengono evase quotidianamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17 attraverso le sei linee per il pubblico con ricerca automatica, oltre ad una ulteriore linea diretta a disposizione, quest'ultima, del delegato, per i contatti con gli operatori, stampa, personalità varie del mondo politico, culturale, economico e dei mass-media.

Per quanto attiene alla richiesta di materiale promo-pubblicitario le relative spedizioni vengono effettuate giornalmente o, al più tardi, entro le successive 48 ore se trattasi di esigenze particolari.

Le iniziative realizzate dalla delegazione nel corso dell'anno 1992 hanno riportato grande successo.

Si sottolinea, in tema di informazione telefonica, l'azione pubblicitaria svolta dalla società telefonica nazionale TELECOM nel mese di settembre 1992, che ha prescelto

l'Italia quale paese verso il quale dirigere una campagna di informazione.

Risulta che per la suddetta iniziativa la società TELECOM ha investito 5 milioni di marchi, senza oneri a carico dell'ENIT.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Boniver.

ELIO VITO, BONINO, TARADASH, CICCIOMESSERE, RAPAGNÀ e PANNELLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero della Sanità lamenta difficoltà ad espletare le funzioni assegnate, riconducendole alla carenza di personale;

le regioni lamentano la scarsa presenza dei funzionari del Ministero anche in situazioni in cui le leggi ne prevedono esplicitamente la presenza, come ad esempio l'assenza dei funzionari ministeriali alle Conferenze dei servizi previste dalla legge n. 135 del 1990. Tale mancata presenza ha compromesso gravemente lo svolgimento delle procedure per dare avvio in almeno 2 regioni ai programmi per la costruzione dei posti letto per i malati di Aids;

nonostante le lungaggini, le prove del concorso a 70 posti di Consigliere amministrativo del ruolo dell'ex carriera direttiva del Ministero della Sanità, indetto con decreto 6 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 30 settembre 1988, hanno avuto termine il 24 ottobre 1991;

il decreto di nomina dei vincitori è stato registrato dalla Corte dei Conti nel maggio 1991 senza che venissero formulate riserve o limitazioni dei posti copribili, tanto da giustificare l'ampliamento a 77 posti;

le assunzioni di cui trattasi non ricadono nel disposto dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, in quanto il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (convertito con la legge 14 novembre 1992, n. 438, contenente anche la disciplina per le assunzioni nel pubblico impiego nel-

l'anno 1993), all'articolo 7, punto 8 del decreto, ha innovato rispetto alle disposizioni per l'anno 1992, perché, pur rinviando all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, non ha, però, richiamato il punto 5 di quest'ultima legge, che com'è noto limitava le assunzioni nella misura massima del 30 per cento delle disponibilità verificatesi nell'aprile 1991-aprile 1992 —:

1) per quali ragioni non si sia provveduto sin dal settembre 1992, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 384 del 1992, ad avanzare richiesta alla Funzione pubblica, per ottenere il decreto di autorizzazione di tutti i vincitori del concorso;

2) se si ritenga possibile, dopo 5 anni di attesa, che i vincitori non vengano più assunti e, se ciò sia conforme ad uno stato di diritto. (4-09042)

RISPOSTA. — *Questo Ministero, non potendo usufruire di specifiche deroghe legislative, può assumere personale solo entro i limiti previsti dalla normativa vigente, previa autorizzazione del dipartimento della funzione pubblica.*

All'origine di tale blocco vi è l'articolo 5 — 5° comma, della legge n. 412 del 1991 che consentiva alle pubbliche amministrazioni di assumere personale, sia attingendo a graduatorie di concorsi già espletati sia mediante assunzione diretta di soggetti appartenenti a categorie protette, solo nella misura del 10, o secondo i casi, del 25 per cento e sempre secondo le procedure stabilite.

Nel rispetto di tali disposizioni legislative, questo Ministero ha proceduto, in un primo tempo, a richiedere formalmente, al dipartimento dianzi nominato, l'autorizzazione ad assumere personale di varie qualifiche, fra i quali i primi 17 consiglieri amministrativi dei 70 vincitori del relativo concorso.

Il numero dei vincitori è stato, successivamente, elevato di un decimo e la relativa graduatoria è stata registrata dalla Corte dei conti.

Il provvedimento di autorizzazione, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 1992 registrato dalla

Corte dei conti l'11 novembre 1992, ha reso possibile assumere, oltre ai 17 consiglieri amministrativi, anche 5 programmatori-proceduristi e 3 segretari amministrativi, nominati sulla base delle graduatorie dei relativi concorsi, anch'essi espletati nel 1991.

Nel contempo, la legge 14 novembre 1992, n. 438, che convertiva con modificazioni il decreto-legge n. 384 del 1992, permetteva a questa amministrazione di avanzare una nuova formale richiesta di autorizzazione — di fatto inoltrata il 22 dicembre 1992, sempre al dipartimento della funzione pubblica — ad assumere tutti i vincitori dei concorsi espletati entro il precedente anno, come nella fattispecie.

La richiesta suddetta ha avuto riscontro favorevole. La Presidenza del Consiglio dei ministri, infatti, ha concesso l'autorizzazione con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1993, registrato dalla Corte dei conti il 19 febbraio successivo (reg. 3 — foglio n. 86).

Questo laborioso iter procedurale ha certamente causato, come giustamente hanno lamentato gli interroganti, un notevole impedimento al completo svolgimento delle funzioni istituzionali di questo Ministero e, inoltre, ha inciso negativamente sulle posizioni soggettive dei vincitori dei concorsi, anche a fronte del positivo esito dell'intera vicenda.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Azzolini.

ELIO VITO, PANNELLA, TARADASH, BONINO, CICCIOMESSERE e RAPAGNÀ. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

il consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato in data 5 dicembre 1992 la legge regionale recante « Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta »;

la citata legge regionale contiene una serie di norme nei confronti delle forze politiche di minoranza insopportabilmente

discriminatorie ed incompatibili con la Costituzione e le leggi dello Stato e quindi in violazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;

la legge regionale, in particolare con gli articoli 3 e 63, relativi all'eleggibilità a consigliere regionale ed all'abrogazione di norme di legge dello Stato (!), viola la Costituzione, l'ordinamento statale e lo stesso Statuto speciale della Valle d'Aosta —:

1) se non ritengano di dover valutare l'opportunità di intervenire per rinviare al Consiglio regionale della Valle d'Aosta la legge regionale in oggetto;

2) se non ritengano di dover valutare anche l'ipotesi di promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale o quella di merito davanti alle Camere. (4-09238)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue:

1) con legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, la regione Valle d'Aosta, in applicazione di quanto sancito dalla legge costituzionale n. 3 del 12 aprile 1989, che ha attribuito al consiglio regionale della Valle d'Aosta la potestà legislativa in ordine all'elezione del consiglio stesso, ha approvato le norme per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta. La legge suddetta è stata restituita, munita di visto, dal presidente della commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta. Contestualmente il presidente della commissione di coordinamento ha segnalato una serie di osservazioni, eminentemente di natura tecnica, che sono state raccolte in un testo legislativo recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale di cui trattasi, già approvato dal consiglio regionale della Valle d'Aosta nella seduta del 25 e 26 febbraio scorso. In relazione a quanto sopra si ritiene opportuno evidenziare che in materia di controlli sulle leggi regionali della Valle d'Aosta si applica l'ar-

articolo 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che così recita: « ogni legge approvata dal consiglio della Valle è comunicata al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della commissione di coordinamento, preveduta dall'articolo 45, che, salvo in caso di opposizione, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione (omissis) ».

« Ove il consiglio della Valle la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza ».

Appare pertanto evidente che una volta che una legge regionale è entrata in vigore, l'unico organo competente a modificare la legge stessa è il Consiglio regionale.

2) Per quanto concerne i citati articoli 3 e 63 del provvedimento in esame si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni:

a) con l'articolo 3 è stata data applicazione a quanto previsto dall'articolo 16 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, il quale, in materia di elettorato passivo, prevede che possa essere stabilito il requisito della nascita o quello della residenza per un periodo non superiore a tre anni;

b) in merito alla questione sollevata dagli interpellanti, secondo i quali la regione non ha il potere di abrogare norme legislative e regolamentari dello Stato, si ritiene semplicemente far rilevare che la legge in esame, dopo aver disciplinato diversamente la materia di cui trattasi, ha previsto l'abrogazione espressa di analoghe disposizioni già contenute in una legge statale, e questo in linea con i principi fondamentali del nostro ordinamento e con quanto fino ad oggi è stato acquisito da dottrina e giurisprudenza. Tale orientamento è stato peraltro confermato dall'organo di controllo che ha vistato la legge.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali: Ciaurro.